



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 14

mercoledì, 3 aprile 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 12 marzo 2019, n. 13

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Bilancio previsionale economico annuale 2019. pag. 8

DELIBERAZIONE 12 marzo 2019, n. 15

Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord. Nomina del Revisore dei conti. " 9

- Mozioni approvate in Commissione**- 2018**

MOZIONE approvata nella seduta della Prima Commissione consiliare del 30 ottobre 2018, n. 1426

In merito alla soppressione dell'articolo 18 nei contratti di lavoro per la gestione della mensa e del bar della Regione Toscana. " 10

- 2019

MOZIONE approvata nella seduta della Seconda Commissione consiliare del 20 marzo 2019, n. 1431

In merito all'inserimento della Ciclovia Appenninica nell'ambito del sistema nazionale di ciclovie turistiche. " 11

- Mozioni

MOZIONE 12 marzo 2019, n. 1367

In merito alla ratifica del trattato per la messa al bando delle armi nucleari e la corretta informazione dei cittadini toscani residenti nelle aree interessate rispetto al rischio nucleare. " 13

MOZIONE 13 marzo 2019, n. 1556

In merito alle azioni di sostegno all'autoimprendi-

torialità dei lavoratori delle aziende in crisi (workers buyout). " 16

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**- Decreti**

DECRETO 25 marzo 2019, n. 39

Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 09 "Livorno". Decadenza membro. " 17

DECRETO 28 marzo 2019, n. 40

Attribuzione deleghe per la partecipazione alle assemblee di alcune società partecipate dalla Regione Toscana. " 18

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 364

Modifica alla DGR 1318-2018 recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi del Presidente. Integrazione dei soggetti beneficiari. " 19

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 368

Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77 2017. " 20

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 373

Modifica della tabella per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni. " 29

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 377

Rendiconto 2018 - Approvazione conto del tesoriere. " 32

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 383

Accordo di Programma per la messa in sicurezza idraulica del Fosso della Madonna e per la realizzazione della cassa di espansione in località Calcinaiola nel Comune di Bibbona (LI), sottoscritto il 25.10.2010, approvato con D.P.G.R n. 204 del 16/11/2010-Presa atto della conclusione. " 33

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 385

POR FESR 2014-2020 - Bando efficientamento energetico degli Immobili Pubblici - Disposizioni inerenti il finanziamento per l'ulteriore scorrimento della graduatoria. " 34

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 386

Modifica delle linee guida amianto approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 9/4/2018. " 37

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 387

POR FSE 2014-2020 - Approvazione degli "Elementi essenziali dell'avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780/2016". " 51

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 388

Attribuzione di ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 539/2018 e DGR 83/2019, per lo scorrimento della graduatoria dei percorsi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" - annualità 2019-2020. " 56

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 400

Approvazione dell'Allegato Tecnico A "Individuazione dei centri Regionali per il trattamento di pazienti con terapia avanzate CAR-T". " 58

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 403

Concessione di microcredito alle imprese con sede nei Comuni individuati dalle delibere n. 96 e 163 del

2019 a seguito dei danni causati della chiusura della viabilità E45. Modifica dei criteri approvati con delibera n. 222 del 25/02/2019. " 65

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere**

DECRETO 25 marzo 2019, n. 4144
certificato il 25-03-2019

Permesso di ricerca per risorse geotermiche "Mazzolla" della Soc. Gesto Italia S.r.l. Riconoscimento carattere nazionale della risorsa, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 22/2010. " 70

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 22 marzo 2019, n. 4192
certificato il 25-03-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo all'esistente centro recupero rifiuti denominato "Ricicleria" autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ubicato in Vai Dorsale 24 nel comune di Massa, proposto da ASMIU Massa. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010. Archiviazione. " 70

DECRETO 22 marzo 2019, n. 4206
certificato il 25-03-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di introduzione di una fase di digestione anaerobica nell'impianto esistente di compostaggio dei rifiuti organici e biodegradabili presso il Polo di Casa Sartori, comune di Montespertoli (FI). Proposante: ALIA S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 72

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa,
Livorno, Lucca e Massa Carrara**

DECRETO 22 febbraio 2019, n. 4245
certificato il 26-03-2019

OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Intervento codice: 2017ELI0087 "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino)" in Comune di Collesalveti. Pagamento indennità accettate. " 83

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 26 marzo 2019, n. 4308
certificato il 26-03-2019

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006 e art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo all'impianto esistente di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero di metalli preziosi, ubicato in località San Zeno, Strada A n. 36 - Comune di Arezzo. Proponente: Cabro S.p.A. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. nr. 10/2010 in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, con modifiche al ciclo lavorativo ed ai quantitativi trattati. Provvedimento conclusivo. " 85

DECRETO 26 marzo 2019, n. 4310
certificato il 26-03-2019

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto di installazione di nuovi serbatoi nell'esistente impianto di stoccaggio e distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, ubicato in Via E. Strobino nn. 54/56, nel Comune di Prato. Proponente: Toscochimica S.p.A. Provvedimento conclusivo. " 95

DECRETO 27 marzo 2019, n. 4394
certificato il 27-03-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica", nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa e Signa (FI), proposto dall'ATI PAC SpA - Iniziative Bresciane SpA. Provvedimento conclusivo. " 99

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente**

DECRETO 29 marzo 2019, n. 4588
certificato il 29-03-2019

Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1, lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi fino al 10 aprile 2019. " 123

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

Pubblicazione istanza. - Cartiera della Basilica ha presentato in data 23/05/2013, la domanda per ottenere il rinnovo della concessione per derivare acqua in Comune di Bagni di Lucca dal Torrente Bugliesima, dalla condotta forzata della centrale idroelettrica di proprietà di COREMA S.r.l. e da un pozzo realizzato nella part. n. 167 t del foglio catastale n. 129 del Comune di Bagni di Lucca per una portata media complessiva di l/s 33 per uso produzione di beni e servizi con parziale restituzione. Domanda di rinnovo concessione in Comune di Bagni di Lucca. Pratica n. 1594. " 124

Pubblicazione istanza - Amministrazione del legato Antonini ha presentato in data 18/10/2018, la domanda per ottenere la concessione per derivare acqua dalla Sorgente Cavallino ubicata nella particella n. 10 del foglio n. 50 catasto terreni del Comune di San Marcello-Piteglio per una portata media di 0,1 l/s e dalle Sorgenti Sillori ubicate nella particella n. 43 del foglio n. 49 catasto terreni del Comune di San Marcello-Piteglio per una portata media di 0,1 l/s, per una portata media complessiva di concessione di 0,2 l/s ad uso potabile in località Macchia Antonini, Comune di San Marcello-Piteglio. Domanda di rinnovo concessione in Comune di San Marcello-Piteglio. Pratica n. 6015 (PT). " 124

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Loc. La Rugginosa Nuova - nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 1446/2019. " 125

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso il Presidio Ospedaliero della Misericordia a Grosseto (GR), per uso civile. Pratica n. 1705/2019. " 125

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda per concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fosso di Valdumontone in loc. Valli nel Comune di Siena per uso Agricolo. Pratica n. 27045 - 1427/2019. " 126

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Lamporecchio. Richiedente Fuel Drive SRL. Pratica n. 5316. " 126

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Galligani Pianta S.S.A. Pratica n. 34113. " 127

Avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza dell'arginatura del Torrente Calice in sinistra idraulica dalla autostrada A11 fino alla confluenza con il Torrente Agna e dell'area ricompresa tra il Torrente Calice ed il Torrente Calicino in Comune di Prato-II stralcio - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 e art. 16, D.P.R. 327/01. " 127

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Cecina (LI). Pratica n. 1545/2019. " 128

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento

Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche. Concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: DISTILLERIA D.E.T.A. S.R.L. Pratica: CONCESSIONE PREFERENZIALE n. 498 Campo Pozzi. " 129

Avviso di avvio del procedimento. ricerca e concessione di acque pubbliche ex RD. 1775/1933. Richiedente: ENI S.P.A. Pratica: Concessione n. 1700. " 130

Avviso di avvio del procedimento ricerca e concessione di acque pubbliche ex RD. 1775/1933. Richiedente: Sacchettificio Toscano S.r.l. Pratica: Concessione n. 1701. " 130

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 25/03/2019 per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Capolona, Loc. Grillaia, per uso Agricolo. Ditta: Fattoria La Violla s.a.s. Pratica n. ACS2019_00004. " 131

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche. Nuova concessione di captazione di acque pubbliche EX R.D. 1775/1933. Richiedente: CO.GE.MO. CONSORZIO GENERALE MONTEMORELLO. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 1784 CAMPO POZZI. " 132

ALTRI AVVISI

S.E.C. S.R.L. MARINA DI CARRARA (Massa)

Avviso al pubblico dell'istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. 10/10 e s.m.i.: (Piano di coltivazione per la riattivazione della cava denominata Capriolo Biancospino sita in Comune di Massa, Provincia di Massa-Carrara). " 132

SEZIONE II

- Decreti

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 19 marzo 2019, n. 623

S.R. 302 "Brisighellese" Sistemazione del versante

di frana in loc. Rugginara al Km. 70+8000 e messa in sicurezza del tracciato e dell'intersezione al Km. 71+000 nel Comune di Marradi. Decreto di esproprio. Rep. 21834. " 134

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO

DECRETO 14 marzo 2019, n. 35

Comune di Arezzo - L.R.T. n. 88/1998 art. 23 - De-classificazione e dismissione di porzioni di ex viabilità Comunale nell'abitato di "Chiani". " 134

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

DECRETO 27 marzo 2019, n. 1

Decreto di esproprio per la realizzazione dei lavori di ampliamento e riqualificazione del plesso scolastico E.M. Agnoletti (Padule) nel capoluogo. " 136

- Determinazioni

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

DETERMINAZIONE 7 marzo 2019, n. 176

Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di viale Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Pagamento diretto dell'indennità definitiva di esproprio accettata a favore dei Sigg.ri Querci Lanfranco, Arrighetti Maresa, Querci Alessandra Maria. " 137

- Avvisi

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Avviso di approvazione variante al Piano attuativo AT1_PA01 Levane C3 Comparto 6. " 138

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010, per il progetto di "Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e ripristino ambientale della cava di pietra in loc. Solco del Moro Alto in fraz. di Matraia nel Comune di Capannori" - Proponente Ditta Mugnani Edoardo di Mugnani Stefano e Merusi Luca S.n.c. " 138

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)

Variante alle N.T.A del P.S. ed alle N.T.A del R.U. comunale in recepimento delle discipline regionali per il territorio rurale e per ricondurre le norme del PS e del RU per le aree di tutela paesaggistica a quelle del PTC della Provincia di Arezzo. - Presa atto osservazioni, decisioni e approvazione variante al P.S. e variante n. 6. al vigente R.U. " 139

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA (Siena)

Approvazione della Variante n. 2 al "Piano di Lot-tizzazione di due aree ATPA in Via dell'Agresto e in Via di Casabassa"- comparto ATPA AGRESTO ai sensi dell'art. 112 della l.r. 65/2014. " 139

COMUNE DI LIVORNO

Avviso di deposito ex art. 34 L.R. n. 65/2014 relativo alla variante di riproposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili di proprietà privata compresi nell'isolato 417 di Shanghai, nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica "ERP 417 La Chiccaia" demolizione isolato 417 e ricostruzione di quattro edifici per 54 alloggi. Approvazione. " 140

COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Avviso deposito atti art. 19 della L.R.T. n. 65 del 10.11.2014. "Atti di Governo del Territorio". " 140

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco) con il medesimo dimensionamento - adozione. " 141

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano di recupero "Il Pino" finalizzato alla realizzazione di un complesso abitativo di cohousing e contestuale variante al Regolamento Urbanistico - esame delle osservazioni pervenute ed approvazione ai sensi della L.R. n. 65/2014. " 141

Piano di Recupero “Ex Fonderia Ceccanti” intervento di rigenerazione urbana scheda Tt3/B15 UTOE La Rotta. " 141

Piano di Lottizzazione “Il Chiesino” Comparto 4 di tipo misto C2 - D2B UTOE Il Chiesino - adozione ai sensi degli artt. 111 e 115 della L.R. n. 65/2014. " 142

Piano di Recupero “Ex Fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan” intervento di rigenerazione urbana scheda AR11 UTOE Pontedera Ovest. " 143

Variante semplificata al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l’attuazione dei Piani di Recupero “ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan” e ex fonderia Ceccanti” ed il trasferimento della capacità edificatoria in località Il Chiesino per l’attuazione del comparto n. 4 di tipo misto C2-D2B - adozione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014. " 143

COMUNE DI PRATO

Nuova viabilità di Maliseti Lotto 2. Progetto approvato con D.C.C. n. 410 del 20/11/2018. " 144

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Progetto definitivo di impianto di fitodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel sistema ambientale - variante al vigente R.U. per ampliamento della zona F5 mediante approvazione del progetto, ai sensi dell’articolo 34, Legge regionale 65 /2014 e smi, con conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio - presa d’atto di mancata presentazione di osservazioni. Efficacia. " 144

COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione C.C. n. 31 del 21.03.2019 relativa all’approvazione della fattibilità tecnico - economica della nuova scuola “E. Toti” in località San Vincenzo a Torri in variante urbanistica. " 145

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Avviso di approvazione del Piano di Lottizzazio-

ne relativo alla U.I.R. 2.2.2 A denominata Via Vecchia Aretina - Unità di intervento A1. " 145

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 44 al B.U. n. 14 del 03/04/2019

CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 6 marzo 2019, n. 20

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.

Supplemento n. 45 al B.U. n. 14 del 03/04/2019

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari - 2644-2649-2650-2653-2656-2658-2660-2661-2662-2678-2789-2792-2793-2795-2796-2797-2815-2832-2834--2835-2837-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2859-2860-2864-2865-2866-2869-2905-2909-2910-2975-2976-3094-3118-3125-3204-3206-3207-3208-3224-3225-3226-3227-3228-3243-3349-3350-3351-3480-3482-3484-3594-3595-3596-3598-3599-3600-3683-3685-3693-3695-3701-3703-3705-3707-3708-3711-3712-3713-3723-3726-3727-3729-3735-3740-3741-3742-3743-3756-3758-3764-3766-3770-3869-3876-3877-3900-3939-3957-3962-3963-3970-3971-3981-3990-3991-3995-4001-4002-4003-4004-4007-4033-4108-4133-4147-4148-4208-4225-4226-4270-4278-4301-4312-4331-4341-4348-4359-4367-4368-4369-4390.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 12 marzo 2019, n. 13

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Bilancio previsionale economico annuale 2019.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l'espressione del parere del Consiglio alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021);

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"), in quanto compatibile con il d.lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFRR" 2019);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13

gennaio 2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge finanziaria per l'anno 2011 - come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66);

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 4 febbraio 2019, n. 1, con cui la Giunta regionale richiede il parere di cui all'articolo 37 dello Statuto in merito al bilancio previsionale 2019 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana (ARDSU), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2018, n. 82 ed esaminato con parere positivo dal collegio dei revisori dell'ARDSU il 20 dicembre 2018;

Dato atto che:

- il bilancio previsionale 2019 di ARDSU è stato redatto nel rispetto dei principi contabili disciplinati dalla del.g.r. 13/2013;

- gli enti strumentali della Regione devono assicurare per il periodo 2019 - 2021 il mantenimento della spesa del personale al livello della spesa registrata nell'anno 2016 e che con nota del Direttore di ARDSU si comunica che la spesa del personale per l'anno 2019, calcolata secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2006, n. 9, si pone al di sotto del costo registrato nell'esercizio 2016;

- la spesa per collaborazioni e incarichi per studi e ricerche per l'anno 2019, il cui tetto di spesa da non superare è stato posto pari alla spesa sostenuta nell'anno 2016, risulta al di sotto del costo registrato nell'esercizio 2016;

- contestualmente all'approvazione del bilancio, si intende raccomandare ad ARDSU di procedere ad un attento monitoraggio dei costi e dei ricavi aziendali segnalando tempestivamente ogni significativa deviazione rispetto al bilancio di previsione, che possa compromettere il perseguimento dell'equilibrio economico.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, che verrà approvato dalla Giunta regionale raccomandando contestualmente all'Azienda di procedere ad un attento monitoraggio dei costi e dei ricavi aziendali segnalando tempestivamente ogni significativa deviazione rispetto al bilancio di previsione, che possa compromettere il perseguimento dell'equilibrio economico;

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Gianì

I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 12 marzo 2019, n. 15

Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord. Nomina del Revisore dei conti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Visti:

- l'articolo 5, comma 1, della l.r. 79/2012, il quale prevede che il territorio regionale sia suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all'allegato A della legge stessa;

- l'articolo 7, comma 4, della l.r. 79/2012, il quale prevede che per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A della legge stessa sia istituito un consorzio di bonifica;

- l'articolo 7, comma 5, lettera a), della l.r. 79/2012, il quale istituisce il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, di seguito denominato Consorzio, insistente sul territorio del comprensorio 1;

- l'articolo 13, comma 1, lettera c), della l.r. 79/2012, il quale prevede il revisore dei conti tra gli organi dei consorzi di bonifica;

- l'articolo 18 della l.r. 79/2012 relativo ai revisori dei conti dei consorzi di bonifica e, in particolare:

a) il comma 1, il quale prevede che le funzioni di revisore dei conti siano svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale;

b) il comma 2, il quale stabilisce che il revisore dei conti rimanga in carica cinque anni e possa essere confermato una sola volta;

Visto lo statuto del Consorzio adottato ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 79/2012 e, in particolare, l'articolo 24, comma 2, il quale prevede che i componenti dell'Assemblea e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado, non possano essere nominati revisori dei conti;

Preso atto che il mandato del Revisore dei conti del Consorzio è scaduto il 29 gennaio 2019;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto l'elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 26 settembre 2018 costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da parte dei signori;

- Andreucci Stefano;
- Bonuccelli Riccardo;
- Ceccherini Eros;
- De Marco Roberto;
- Fantini Maria Angela;
- Iodice Gennaro;
- Marotta Nicola;
- Pollara Michele;
- Ruggiero Lina;

Preso atto che risulta pervenuta oltre il termine previsto dal suddetto avviso la proposta di candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, del signor Spagoni Umberto;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Dinelli Maurizio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 5 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione, si propone al Consiglio regionale la nomina del signor Dinelli Maurizio quale Revisore dei conti del Consorzio;

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor Dinelli Maurizio quale Revisore dei conti del Consorzio, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Dinelli Maurizio sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e dall'articolo 24, comma 2, dello statuto del Consorzio;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Dinelli Maurizio è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato altresì che per il signor Dinelli Maurizio è stata acquisita l'autorizzazione all'attività extra impiego rilasciata da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell'articolo 508 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

di nominare il signor Dinelli Maurizio quale Revisore dei conti del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello statuto.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

- Mozioni approvate in Commissione

- 2018

MOZIONE approvata nella seduta della Prima Commissione consiliare del 30 ottobre 2018, n. 1426

In merito alla soppressione dell'articolo 18 nei contratti di lavoro per la gestione della mensa e del bar della Regione Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che:

- l'impresa "La Serenissima" è risultata aggiudicataria dell'appalto per la gestione dei servizi bar e mensa della sede della Regione Toscana in via dei Novoli a Firenze;

Vista

- la decisione dell'impresa stessa di escludere nei contratti dei lavoratori l'applicazione dell'articolo 18, in base a quanto previsto dal Job Act;

Tenuto conto che:

- tale decisione rappresenta un peggioramento delle condizioni di lavoro e una palese riduzione dei diritti e delle tutele dei lavoratori in appalto;

Considerata

- la lettera inviata dalle RSU dei lavoratori della Regione Toscana al Presidente della Giunta regionale Enrico Rossi e all'Assessore al personale Vittorio Bugli

in cui viene richiesto un loro intervento nei confronti dell'impresa appaltatrice vincitrice per un ripristino dell'articolo 18;

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

- ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti dell'impresa appaltatrice, affinché sia mantenuta all'interno dei contratti dei lavoratori l'applicazione dell'articolo 18.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giacomo Bugliani

Il Vicepresidente Segretario
Andrea Pieroni

- 2019

MOZIONE approvata nella seduta della Seconda Commissione consiliare del 20 marzo 2019, **n. 1431**

In merito all'inserimento della Ciclovia Appenninica nell'ambito del sistema nazionale di ciclovie turistiche.

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica";

Premesso che:

- con il termine ciclovia si intende "un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura";

- con il termine "rete cicloviaria" si intende "l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità";

- in materia di mobilità ciclistica la Regione Toscana, nel quadro delle politiche del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) e di quanto previsto dalla l.r. 27/2012 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), risulta impegnata a mettere in

atto interventi volti a promuovere detta forma di mobilità in quanto sostenibile e alternativa ai mezzi motorizzati inquinanti;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)";

Rilevato che:

- la citata Legge di stabilità 2016 all'articolo 1, comma 640, dispone che "per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona- Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), Ciclovia del Garda, Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, Ciclovia Sardegna, Ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), Ciclovia Tirrenica e Ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di Euro per il 2016 e di 37 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, all'articolo comma 144 in relazione allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche autorizzava l'ulteriore spesa di 13 milioni di Euro per l'anno 2017, di 30 milioni di Euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020;

Ricordato che tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stati sottoscritti i seguenti Protocolli d'intesa:

- in data 27 luglio 2016 con la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana per la realizzazione della ciclovia turistica Verona-Firenze (Ciclovia del Sole);

- in data 27 luglio 2016 con la Regione Veneto, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per la realizzazione della ciclovia turistica Venezia-Torino (Ciclovia VENTO);

- in data 27 luglio 2016 con la Regione Campania, la Regione Basilicata e la Regione Puglia per la realizzazione della ciclovia turistica da Caposele a Santa Maria di Leuca attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese);

- in data 21 settembre 2016 con Roma Capitale per la realizzazione della ciclovia turistica denominata Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma);

- in data 9 agosto 2017 con la Regione Veneto, la

Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento (Ciclovia del Garda);

- in data 9 agosto 2017 con la Regione Sardegna (Ciclovia della Sardegna);

- in data 9 agosto 2017 con la Regione Calabria, la Regione Basilicata e la Regione Sicilia (Ciclabile della Magna Grecia);

Ricordato altresì che sono in corso di definizione le procedure per la Ciclovia Adriatica, la Ciclovia Tirrenica e la Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (TriLiVe);

Preso atto dell'avvenuta approvazione in sede di Conferenza Unificata del 12 luglio 2018 dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche";

Considerato che:

- la legge 11 gennaio 2018, n. 2 all'art. 3, commi 1 e 3 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore venga approvato il Piano generale della mobilità ciclistica (articolato in relazione alla mobilità ciclistica sia in ambito urbano e metropolitano, che a quella su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo) parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica;

- la Rete ciclabile nazionale denominata "Bicitalia" costituisce, ai sensi dell'art.4, comma 1 della citata legge 2/2018, la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile trans europea "EuroVelo"; si compone delle ciclovie di interesse nazionale e le infrastrutture di tale Rete costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale;

Considerato che:

- come detto la Regione risulta impegnata ad implementare le infrastrutture ciclabili e ad incentivare l'uso della bicicletta con una serie di interventi a sostegno delle politiche infrastrutturali suddivise tra:

a) ambito urbano;

b) rete di interesse regionale che comprende: Sistema integrato del Percorso ciclabile dell'Arno-Sentiero della Bonifica; Ciclopista Tirrenica; Ciclopista della Via Francigena; itinerario dei Due Mari (Grosseto-Siena-Arezzo con ipotesi di prolungamento fino all'Adriatico); Ciclopista Tiberina; itinerario Firenze-Bologna e suo collegamento con la Via Francigena; collegamento tra la Ciclopista dell'Arno e la Tirrenica;

- in relazione a quest'ultima, il 7 aprile 2016, veniva firmato un Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana, la Regione Lazio e la Regione Liguria, atto con il quale il progetto di Ciclovia Tirrenica (Itinerario Bicitalia n. 16, collegato alla Rete nazionale delle Ciclovie ed ai percorsi

europei Eurovelo) in virtù dei circa 1200 Km di tracciato (700 già percorribili in sede separata o primiscua) veniva individuato come strategico per lo sviluppo integrato della mobilità e del turismo sostenibili; tale ciclovia si estende per tutta la costa, dal confine italo-francese fino a Roma, ed attraversa Parchi naturali, aree archeologiche, città e borghi storici;

- da alcuni mesi è stato predisposto e presentato il progetto di Ciclovia Appenninica, un itinerario di oltre 2000 Km (di fatto già quasi totalmente realizzato in quanto insiste esclusivamente su strade secondarie provinciali e comunali) per valorizzare la dorsale appenninica dalla Liguria alla Sicilia e che vede il nostro territorio regionale coinvolto per molti chilometri di dorsale montuosa;

Preso atto:

- delle numerose sollecitazioni pervenute anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provenienti da organizzazioni di categoria, associazioni ambientali, culturali e sportive, istituzioni accademiche, amministrazioni regionali e comunali, enti parco, tutte finalizzate all'inserimento della Ciclovia Appenninica nell'ambito della Rete nazionale delle ciclovie turistiche;

- delle dichiarazioni rilasciate nel novembre scorso dal Ministro dell'Ambiente in relazione alla Ciclovia Appenninica, considerata da quest'ultimo "una progettualità importante che valorizza le aree interne e che riteniamo fondamentale per lo sviluppo di quei territori";

- del successivo incontro svoltosi a Roma tra il Direttore Generale "Vivi Appennino" ed il Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell'Ambiente in merito alle tempistiche relative sia alla progettualità volta ad istituire la Ciclovia Appenninica, nella prospettiva di inserirla tra le Ciclovie Turistiche Nazionali, sia all'attivazione di un Tavolo di Coordinamento di "Destinazione Appennino", da istituirsi presso il Ministero dell'Ambiente con il coinvolgimento di altri ministeri (MIPAAFT, MIT, MISE, MIBAC) al fine di dare attuazione al Piano di Sviluppo Sostenibile della Dorsale;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo, in considerazione di quanto espresso in narrativa, affinché si proceda in tempi celeri all'istituzione della Ciclovia Appenninica, infrastruttura da inserirsi nell'ambito del sistema delle Ciclovie Turistiche Nazionali, sia quale strumento di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, architettonico e ambientale che insiste sull'intera dorsale appenninica, sia come volano di rilancio socio-economico per le aree da essa attraversate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca

dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Gianni Anselmi

Il Vicepresidente Segretario
Ilaria Bugetti

- Mozioni

MOZIONE 12 marzo 2019, n. 1367

In merito alla ratifica del trattato per la messa al bando delle armi nucleari e la corretta informazione dei cittadini toscani residenti nelle aree interessate rispetto al rischio nucleare.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la presenza sul territorio di reattori nucleari necessita intorno ad essi di una zona definita "area di rispetto" avente un raggio di mille metri, nella quale non vi sia presenza di popolazione civile, mentre viene anche richiesta, in una fascia esteriore più ampia per un raggio di almeno dieci chilometri, una scarsa densità di popolazione al fine di ridurre le dosi collettive in caso di rilasci radioattivi, siano essi di routine o accidentali;

- i cosiddetti "porti nucleari" italiani, quelli che ufficialmente possono ospitare imbarcazioni militari come sommergibili e portaerei a propulsione nucleare o dotate di armi nucleari, risultano essere: Augusta, Brindisi, Cagliari, Castellamare di Stabia, Gaeta, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Napoli, Taranto, Trieste e Venezia;

- come sostiene il Professor Massimo Zucchetti "nel caso di reattori nucleari a bordo di unità navali militari, questi requisiti non possono venire rispettati, dato che molti dei porti si trovano in aree metropolitane densamente popolate. I punti di attracco e di fonda delle imbarcazioni militari sono, in alcuni casi, posti a distanze minime dall'abitato. Anche qui, in ogni caso, l'effettiva ubicazione di questi reattori non è determinabile, in quanto i punti suddetti sono coperti...da segreto militare";

Ricordato che:

- a seguito della possibilità di sosta nei porti italiani di unità navali militari a propulsione nucleare è prevista l'elaborazione di piani, la loro resa operativa e pubblicità in base alla vigente legislazione sulla radioprotezione, ossia il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641 Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza

nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili);

- i Piani di emergenza esterna (PEE) iniziarono ad essere predisposti a partire dalla metà degli anni settanta su procedura indicata con decreto del Ministro dell'interno, il quale ne ravvisò, a ragione, sin dal 1975 l'urgenza, nello specifico per la base nucleare de La Maddalena (oggi dismessa); all'epoca detto Ministero, d'intesa con i dicasteri della salute e della difesa, stabilì che in assenza (a quella data) di specifiche disposizioni di legge, fosse seguito l'approccio metodologico e la procedura indicata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), allora vigente per le installazioni nucleari per scopi civili;

- il Centro applicazioni militari energia nucleare (CAMEN), successivamente Centro interforze studi per le applicazioni militari energia nucleare (CISAM), provvide ad elaborare, nel 1975 per la base navale de La Maddalena e nel 1979 per gli altri porti con presenza di unità navali a propulsione nucleare, i presupposti tecnici, ossia le situazioni incidentali di riferimento che costituiscono la base per l'elaborazione, da parte dall'allora Comitato nazionale energia nucleare - Direzione sicurezza e protezione (CNEN/DISP), di presupposti tecnici sui quali le prefetture interessate, negli anni successivi, provvidero alla predisposizione dei piani di emergenza relativi alle basi navali, secondo lo schema elaborato dal Ministero dell'interno e contenenti i lineamenti a cui l'apposito comitato provinciale si sarebbe dovuto attenere in fase di compilazione;

alla fine degli anni novanta emerse l'esigenza di aggiornare lo studio dei richiamati presupposti tecnici, nell'ottica di adeguarli all'evoluzione sia dei propulsori nucleari installati sulla navi militari, che a quella intervenuta nel campo della radioprotezione; al termine di questo percorso, i risultati di uno specifico studio condotto nel 2000 da parte dell'allora Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente venivano trasmessi al Dipartimento della Protezione civile, il quale provvedeva (ottobre 2000) a trasmetterlo a tutte le prefetture interessate da porti con presenza di navi a propulsione nucleare nella prospettiva di un'auspicata attività di revisione delle pianificazioni esistenti;

Considerato che il richiamato d.lgs. 230/1995, all'articolo 115 (Campo di applicazione livelli di intervento), comma 1, prevede che le disposizioni contenute in detto atto normativo si applichino, tra le altre, a situazioni determinate "da eventi incidentali negli impianti nucleari", nonché "da eventi incidentali che diano luogo o possano dare luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per

il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti” o che avvengano, come recita la lettera b), “in navi a propulsione nucleare in aree portuali”;

Rilevato che la predisposizione dei piani di emergenza esterna è richiesta dal Capo X (Stato di emergenza nucleare) del d.lgs. 230/1995 che, all’articolo 124 (Aree portuali), dispone quanto di seguito: “Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell’ambiente, della difesa, dell’interno, dei trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l’ANPA, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare”;

Considerato che al Capo X (Stato di emergenza nucleare), sezione II (Informazione della popolazione), del sopra richiamato decreto legislativo, gli articoli da 127 a 134 prendono in esame le misure di informazione per la popolazione in merito alle azioni di protezione sanitaria ed al comportamento da adottare nei casi di emergenza radiologica;

Evidenziato del d.lgs. 230/1995 quanto di seguito:

- alla lettera a) dell’articolo 128 definisce “popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica” ed alla lettera b) dello stesso articolo la “popolazione effettivamente interessata dall’emergenza radiologica qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica”;

- all’articolo 129 (Obbligo di informazione), stabilisce che: “Le informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni definite all’articolo 128 senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica”;

- all’articolo 130 (Informazione preventiva), comma 1, si afferma che: “La popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica”; mentre al comma 2 si precisa che l’informazione debba comprendere “almeno i seguenti elementi: a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti sulle persone e sull’ambiente; b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l’ambiente; e) comportamento da adottare in tali eventualità; d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti

previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica”;

- all’articolo 133 si prevede l’istituzione, presso il Ministero della sanità, di una commissione permanente per l’informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;

- all’articolo 134 (Procedure di attuazione), si contempla che: “1. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministero dell’Interno, per il coordinamento della protezione civile e dell’ambiente, sentita l’ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell’informazione di cui all’articolo 130, i relativi compiti e le modalità operative per la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all’articolo 131 vengono stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono, nell’ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all’articolo 133”;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell’articolo 124 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni);

Considerato che, in attuazione del disposto normativo di cui all’articolo 124 del d.lgs. 230/1995, nonché dell’articolo 5, comma 4 ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, mediante il d.p.c.m. 10 febbraio 2006, allegato A, si è provveduto a delineare le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire ai fini della redazione del piano di emergenza delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare;

Evidenziato che la pianificazione di emergenza relativa a “naviglio a propulsione nucleare”, di cui all’allegato A del sopra richiamato d.p.c.m. 10 febbraio 2006, al punto 3.2 “Piano provinciale di emergenza esterna dell’area portuale” si articola come di seguito riportato:

- “Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare il prefetto competente predisporre o aggiorna ...]. un apposito piano di emergenza esterna dell’area portuale d’intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata, nelle sue componenti di protezione civile e sanità; le medesime amministrazioni

regionali ovvero le province autonome interessate provvedono al rilascio dell'intesa d'anzianità richiamata sentite le amministrazioni locali interessate”:

- “Il piano di emergenza esterna dell'area portuale dovrà prevedere l'insieme coordinato delle eventuali misure da adottare, con la gradualità che le circostanze richiedono, per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente, unitamente all'individuazione dei soggetti e delle amministrazioni chiamate ad intervenire, delle strutture, degli equipaggiamenti e delle strumentazioni necessarie, nonché definire le relative procedure d'intervento”;

- L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, una volta valutato detto piano d'emergenza, lo restituirà munito di eventuali osservazioni al Prefetto che, ad approvazione avvenuta, lo trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché a tutti gli enti e le amministrazioni interessate, e provvederà tempestivamente a porre in essere ogni adempimento necessario per assicurare l'attuazione in caso di emergenza, garantendone l'integrazione e l'armonizzazione con le altre pianificazioni di emergenza necessarie per la gestione dei rischi sul territorio”;

Considerato che:

- per quanto attiene al Comune di Livorno, tra gli scenari di rischio presi in considerazione dalla programmazione in materia di protezione civile, si riscontrano quello derivante da “rischio nucleare”, dal momento che il porto labronico può essere scalo per naviglio militare a propulsione nucleare, anche in funzione di rifornire di armamenti (probabilmente non solo convenzionali) la vicina base militare statunitense di Camp Darby;

- la condizione “nucleare” del porto di Livorno è stata a più riprese certificata dalla Prefettura di competenza, la quale, con lettera del gennaio 2017, ha provveduto ad assicurare che sono state elaborate e sono in fase di aggiornamento “con tutti i soggetti interessati [...] pianificazioni d'emergenza [...] per il rischio da circolazione delle navi a propulsione nucleare”, aggiungendo che la natura della pianificazione ritenuta di tipo “classificato” non ne consentiva la diffusione all'esterno “se non per la parte relativa all'informazione della popolazione”, senza tuttavia specificare le modalità di visione di detta “parte”;

- per porti che si trovano in condizioni analoghe a quelle presenti a Livorno, i vari PEE prevedono che, in caso di incidente, la popolazione debba essere allontanata oltre un raggio di cinquanta chilometri dal luogo dell'evento, sussistendo in tale evenienza la presenza di una possibile nube radioattiva in grado di contaminare atmosfera e superfici con cui entra in contatto;

- la popolazione che risulterebbe ad effettivo rischio di emergenza radiologica, e che, quindi, in base a quanto

espresso in narrativa, ha diritto ad essere informata in merito a rischi e misure da assumersi in caso di emergenza, va oltre i residenti nella città di Livorno per toccare ambiti territoriali di altre di province (Pisa e Lucca);

- nell'ambito dell'organizzazione nazionale della protezione civile, il Comune costituisce il primo e fondamentale anello dell'organizzazione stessa, dal momento che è all'amministrazione comunale che i cittadini fanno riferimento ai fini della propria incolumità e salvaguardia dei propri beni, ed, in particolare, alla figura del Sindaco, autorità comunale di Protezione civile, che, in virtù di tale funzione, provvede alla divulgazione dell'informazione preventiva alla popolazione interessata ed all'attivazione delle misure atte a gestire l'emergenza;

Preso atto:

- con favore, dell'approvazione avvenuta il 7 luglio 2017, da parte dell'Assemblea generale dell'ONU, del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari;

- con forte preoccupazione, del recente annuncio, da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America, di volersi ritirare dall'Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty con il quale l'Unione sovietica e gli Stati Uniti d'America nel 1987 misero al bando i missili a medio e breve raggio lanciati da terra, ponendo di fatto fine alla “guerra fredda”;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso il Governo affinché in tempi rapidi il Parlamento possa porre all'ordine del giorno dei lavori di Camera e Senato la ratifica, da parte del nostro Paese, del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari, così come approvato il 7 luglio 2017 dall'Assemblea generale dell'ONU;

a sollecitare i sindaci, in quanto autorità comunali di protezione civile, interessati da situazioni di possibile rischio di emergenza radiologica derivante sia dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare che dal transito di materiale nucleare, compreso l'uranio impoverito, a fornire, in tale veste, tutte le informazioni possibili ed utili alla cittadinanza ogni qual volta si prospettino situazioni di rischio radiologico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Marco Stella

MOZIONE 13 marzo 2019, n. 1556

In merito alle azioni di sostegno all'autoimprenditorialità dei lavoratori delle aziende in crisi (workers buyout).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- lo "Workers buyout (WBO)", è una pratica di politica attiva del lavoro, nata negli anni '80 negli Usa, sperimentata grazie all'utilizzo dei fondi pensione ed al ricorso all'Employee Stock Ownership Plan (ESOP), che prevede la costituzione di cooperative di dipendenti per rilevare e dare nuova vita all'impresa;

- lo WBO sta avendo molta diffusione negli ultimi anni nel sud Europa, come in Spagna e Francia, poiché rappresenta una possibile soluzione per salvare le aziende in crisi ed i posti di lavoro;

- tale strumento operativo consiste nell'acquisizione (della maggioranza o della totalità) del capitale sociale dell'impresa in crisi da parte dei propri dipendenti, siano essi dirigenti, impiegati, operai, mettendo in azienda, nel capitale, i loro stipendi, le liquidazioni o la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);

Visto che:

- il WBO è stato introdotto nella normativa italiana nel 1985 con la c.d. "legge Marcora", in risposta all'aumento della disoccupazione causato dalla chiusura di imprese, soprattutto manifatturiere. Questa normativa prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per finanziare progetti presentati da cooperative (il c.d. Fondo cooperazione finanza industria - FCFI) ed un fondo statale speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali tramite nuove iniziative imprenditoriali in forma di cooperativa;

- nel 2011 e nel 2015 in Italia si è registrato un picco dei casi di WBO, prevalentemente di piccole e medie imprese, di cui il 63 per cento è del settore manifatturiero e, in quasi tutti i casi, si tratta di aziende ad alta intensità di lavoro ed occupanti manodopera altamente qualificata;

Considerato che:

- ad integrazione della normativa nazionale, con l'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è stata inserita una norma finalizzata a consentire ai dipendenti di un'impresa in crisi di mettersi in proprio e di richiedere all'INPS l'anticipazione dell'intero importo dell'indennità di mobilità cui hanno diritto, quale risorsa da utilizzare, eventualmente integrata dal TFR, come quota capitale a disposizione del lavoratore per la costituzione della cooperativa;

- di recente, grazie al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per

l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, viene sancito il diritto di prelazione in capo alle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti nel caso di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria ed anche nel caso di affitto o vendita di aziende, rami di azienda o complessi di beni e contratti di proprietà delle suddette imprese;

Appurato che, nel luglio 2013, è stata approvata una risoluzione nel Parlamento europeo sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (2012/2321 "INI") che ha dato rilievo al fenomeno del WBO ritenendo "che il trasferimento di un'impresa ai dipendenti mediante la creazione di una cooperativa ed altre forme di azionariato dei dipendenti possano essere la soluzione migliore per garantire la continuità aziendale, questo tipo di riconversione (WBO) deve essere sostenuto da una specifica linea di bilancio dell'UE che preveda anche gli opportuni strumenti finanziari; chiede urgentemente la creazione, con la partecipazione della Banca europea degli investimenti, delle parti sociali e degli stakeholder del movimento cooperativo, di un meccanismo europeo volto a promuovere lo sviluppo delle cooperative e, in particolare, le riconversioni di imprese in cooperative, anche, ad esempio, attraverso lo strumento dei fondi mutualistici";

Evidenziato che il sistema produttivo toscano, sebbene sia stato duramente colpito dalla crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008, al fine di fronteggiare la situazione, ha potuto avvalersi anche di politiche regionali messe in atto a sostegno del sistema economico e sociale ed aventi, fra i vari obiettivi, quelli volti a: sostenere le imprese, comprese quelle in fase di crisi industriale, nella realizzazione di investimenti produttivi finalizzati all'implementazione di efficienza, produttività, capacità di sviluppo (mediante la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale) e di espansione sui mercati; facilitare l'accesso al credito ed al microcredito per le imprese; rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale mediante il sostegno alla costituzione ed al consolidamento di nuove imprese innovative; incrementare l'internazionalizzazione favorendo l'insediamento di nuove attività economiche; promuovere la cooperazione tra le imprese;

Richiamata la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed, in particolare, l'articolo 3 (Ambiti e modalità di intervento), comma 1, lettera h), con il quale si contempla che gli interventi di sostegno alle imprese possano, tra l'altro, riguardare "la costituzione di imprese da parte di giovani, di donne e di lavoratori

destinatari di ammortizzatori sociali e di dipendenti di imprese in crisi”;

Considerato che, nell’ambito della gestione dei fondi del programma operativo regionale del fondo europeo per lo sviluppo regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020), l’azione 3.5.1 (Fondo microcredito per la creazione di impresa) è mirata alle micro o piccole imprese giovanili, femminili e di destinatari di ammortizzatori sociali;

Valutato che:

- la necessità di “salvarsi da soli” in Toscana è percepita come un’esigenza molto forte, al punto che in molte importanti realtà aziendali in crisi, i lavoratori si sono impegnati nella costruzione dei piani di fattibilità per il rilancio dell’impresa tramite il WBO;

- tra i casi di WBO si cita l’Industria plastica toscana (IPT): rinata come cooperativa di lavoratori nel 1994 e che oggi è l’azienda leader nel mercato degli imballaggi ecologici, con oltre trentadue milioni di fatturato e cinquantasette dipendenti; la Bolfra, la cooperativa che ha rilevato, dopo il fallimento, l’azienda attiva nel settore del legno per l’edilizia; le esperienze della Micronix Network, Aurora Cucine, Travertino Toscano, Pmi, Aicoplast, Itacom, Investcoop, Coop food e Cooptiamo, Cooprint, Csv, Nuova Bulleri Brevetti, Vetriere Empolesi e Manifatture Toscane, tanto per citarne alcune;

- il WBO è un modello che può avere successo anche per le aziende agricole come la Nanni Elba, nata nel 2016 grazie a sei ex dipendenti che hanno ricostituito la cooperativa agricolo- forestale;

Ricordato che:

- tale modello può diventare un fenomeno importante nella nostra regione in grado, al di là della difficile congiuntura economica, di rinnovarne il tessuto produttivo e di sperimentare nuove forme di intervento di welfare anche per il salvataggio di aziende in crisi o in difficoltà manageriale;

- per questi motivi, questa forma di fare impresa oggi è considerata da molti una “via d’uscita” per i lavoratori che vogliono difendere il posto di lavoro di fronte alle difficoltà persistenti del tessuto produttivo;

Considerato, oltretutto, che il WBO, lungi dall’essere un istituto concettualmente alieno al diritto italiano, è addirittura indirettamente contemplato dalla Costituzione, la quale sancisce, all’articolo 46, “il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”, in quanto finalizzato all’“elevazione economica e sociale del lavoro”;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA IL PRESIDENTE
E LA GIUNTA REGIONALE

a favorire, per quanto di competenza della Regione Toscana, l’introduzione, nell’ambito del quadro complessivo degli interventi di sostegno al sistema economico e sociale di cui in narrativa, di ulteriori misure di aiuto finanziario e di garanzie finanziarie, coinvolgendo anche Fidi Toscana;

a rafforzare gli attuali strumenti di sostegno previsti;

a promuovere percorsi formativi specializzati per i lavoratori che vogliono intraprendere la strada dell’autoimprenditorialità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 25 marzo 2019, n. 39

Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 09 “Livorno”. Decadenza membro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ed in particolare l’articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall’allegato A della legge regionale stessa;

Visti gli articoli 11 bis e 11ter della l.r. 3/1994, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il Comitato di gestione;

Visto in particolare l’art. 11ter, comma 1, della sopracitata l.r. 3/1994 che prevede quanto segue:

“1. Il Comitato di gestione dell’ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale);

d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 115 del 08/08/2017, che ha costituito il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 09 “Livorno”, nominando, tra altri, Miriano Corsini, quale membro di cui al comma 1, lett. d), dell'art. 11ter della l.r. 3/1994, in quanto Amministratore del Comune di Castagneto Carducci;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11ter, comma 8, della citata l.r. 3/1994, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dall'incarico in caso di cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale dei membri di cui al comma 1, lett. d), dell'art. 11ter della l.r. 3/1994 sopra menzionata;

Preso atto delle dimissioni volontarie di Miriano Corsini dalla carica di amministratore del Comune di Castagneto Carducci, presentate in data 27/12/2018 al Sindaco del Comune di Castagneto Carducci e da quest'ultimo trasmesse alla Regione Toscana in data 22/01/2019, come da apposita nota della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” del 04/02/2019;

Visti i commi 8bis e 8ter dell'articolo 11ter della citata l.r. 3/1994, che stabiliscono che in caso di dimissioni volontarie dalla carica di sindaco, assessore e consigliere dei membri di cui al comma 1, lett. d), della medesima legge regionale non si applichino le norme che prevedono la continuazione, da parte del membro decaduto, delle funzioni in seno al Comitato in interesse sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del sostituto;

Dato atto di aver esperito il contraddittorio previsto dall'art. 15, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2008 n.5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e dalla L.241/1990, che è stato avviato con nota del 11/02/2019;

DECRETA

la decadenza di Miriano Corsini dalla carica di membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 09 “Livorno”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 28 marzo 2019, n. 40

Attribuzione deleghe per la partecipazione alle assemblee di alcune società partecipate dalla Regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia delle seguenti società partecipate:

- Interporto Toscano “A Vespucci” S.p.a.
- Italcertifer S.p.a.
- Toscana Aeroporti S.p.a
- Alatoscana S.p.a.
- Società Esercizio Aeroporto della Maremma - SEAM S.p.a.
- Interporto della Toscana Centrale S.p.a.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 171 del 17 novembre 2017, con il quale la Dott.ssa Daniela Bambini, dirigente responsabile del Settore "Affari amministrativi e contabili per il trasporto pubblico locale" della Direzione "Politiche Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale", in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità, all'Urbanistica e alle Politiche abitative, Vincenzo Ceccarelli, è stata delegata a partecipare alle assemblee dei soci delle sopracitate società partecipate;

Visto il decreto dirigenziale n. 3348 del 12 marzo 2019 con il quale, a decorrere dal 15 marzo 2019, alla Dott.ssa Francesca Barucci è stata attribuita la responsabilità del Settore "Affari amministrativi e contabili per il trasporto pubblico locale" della Direzione Politiche "Mobilità, Infrastrutture e trasporto pubblico locale";

Ritenuto quindi opportuno, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità, all'Urbanistica e alle Politiche abitative, Vincenzo Ceccarelli, delegare la Dott.ssa Francesca Barucci a partecipare alle assemblee dei soci delle seguenti società partecipate:

- Interporto Toscano "A Vespucci" S.p.a.
- Italcertifer S.p.a.
- Toscana Aeroporti S.p.a
- Alatoscana S.p.a.
- Società Esercizio Aeroporto della Maremma - SEAM S.p.a.
- Interporto della Toscana Centrale S.p.a.;

DECRETA

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale alle Infrastrutture, alla mobilità, all'urbanistica ed alle politiche abitative, Vincenzo Ceccarelli, la Dott.ssa Francesca Barucci, dirigente responsabile del Settore "Affari amministrativi e contabili per il trasporto pubblico locale" della Direzione Politiche "Mobilità, Infrastrutture e trasporto pubblico locale", è delegata a partecipare alle assemblee delle seguenti società partecipate:

- Interporto Toscano "A Vespucci" S.p.a.
- Italcertifer S.p.a.
- Toscana Aeroporti S.p.a
- Alatoscana S.p.a.
- Società Esercizio Aeroporto della Maremma - SEAM S.p.a.
- Interporto della Toscana Centrale S.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articolo 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 364

Modifica alla DGR 1318-2018 recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi del Presidente. Integrazione dei soggetti beneficiari.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) e in particolare la lettera b-bis) introdotta dalla legge regionale 83/2016, che prevede che il Presidente della Giunta regionale possa disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva;

Visto l'articolo 12 della l. 241/1990 che prevede che i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni attributivi di vantaggi economici sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la propria delibera n. 1318 del 3/12/18 recante Criteri e modalità per l'erogazione di contributi del Presidente della Giunta regionale;

Valutato che iniziative rispondenti alle finalità istituzionali della Regione possano essere realizzate anche da soggetti che, pur non operando prevalentemente in Toscana, agiscano comunque a favore della cittadinanza toscana;

Ritenuto pertanto di integrare conseguentemente la richiamata DGR 1318/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di estendere i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 dell'allegato A della delibera della Giunta regionale 1318/2018 agli enti pubblici o organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che comunque operano a favore della cittadinanza toscana.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 368

Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Vista la L.R. 77/2017 art. 9 comma 2 che introduce l'articolo 2 bis nella L.R. 59/2007 che al comma 6 prevede quanto segue:

“6. per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 è istituito l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.

7. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,

relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

8. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.

9. L'elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento”;

Considerato pertanto che si rende necessario disciplinare le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento, così come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato, altresì, che nelle more dell'emanazione di chiarimenti, specifiche o diversi indirizzi nazionali, il possesso dei requisiti minimi previsti dall'Intesa, che costituisce il presupposto per l'iscrizione al suindicato elenco regionale, si riterrà assolto qualora siano soddisfatti gli elementi prescrittivi specificatamente indicati nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che:

- in data 13 settembre 2018 si è tenuto, all'interno di una riunione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, uno specifico incontro con i legali rappresentanti dei Centri antiviolenza e Case rifugio, durante il quale sono stati avviati i lavori per condividere le procedure e le modalità per l'iscrizione all'albo;

- in data 13 gennaio 2019 si è svolto un ulteriore incontro con i rappresentanti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio dove è stata presentata un'ulteriore proposta elaborata a seguito di specifici approfondimenti e delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati;

- in data 15 febbraio 2019 è stata svolta apposita comunicazione conclusiva in merito da parte della Vicepresidente Barni al Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere;

Visto il parere del CD, espresso nella seduta del 14/03/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. di approvare le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio e per il suo

aggiornamento, così come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi prescrittivi per l'assolvimento del rispetto dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di cui all'Intesa 24/11/2014, per l'iscrizione all'elenco.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE E PER IL SUO AGGIORNAMENTO

1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL'ELENCO:

1.1 Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 77/2017 i centri antiviolenza e le case rifugio aventi sede nel territorio regionale in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

2.1 I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le modalità e apposite modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale.

2.2 la Regione comunicherà l'avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della domanda presentata.

2.3 Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione si considerano decadute.

2.5 L'accoglimento dell'istanza o il diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.

3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

3.1 Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 77/2017 la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno **entro il 31 marzo** secondo le modalità di cui al punto 2.

4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

- a) mancato rinnovo di cui al punto 3;
- b) mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al **30 settembre** di ogni anno dei seguenti dati per i cav: denominazione, sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico periodi temporanei di chiusura per ferie e festività; per le case rifugio: denominazione)
- b) perdita dei requisiti di cui all'allegato B.

5. MONITORAGGIO

5.1 La Regione provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'attività dei centri e dei requisiti che supportino la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli, senza previo preavviso e a campione almeno del 10%. I controlli potranno essere svolti con le seguenti modalità: in loco (in particolare per la verifica della presenza di un locale del centro anti violenza adibito ai colloqui individuali; per il rispetto degli orari di apertura del centro e/o degli sportelli e per lo svolgimento dei corsi di formazione); per telefono o attraverso acquisizione di specifica documentazione.

5.2 In relazione al possesso dei requisiti dell'Intesa 24/11/2014 nelle more dell'emanazione di chiarimenti, specifiche o diversi indirizzi nazionali, gli stessi si riterranno assolti qualora sia soddisfatto quanto specificatamente indicato nell'allegato B.

6. REGIME TRANSITORIO

6.1 In sede di prima applicazione:

- a) il termine per la domanda di iscrizione è il **30 giugno 2019**;
- b) non si applica il punto 4.1 lettera b);
- c) relativamente alla formazione delle operatrici del centro, se non posseduta al momento della domanda di iscrizione, dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il **31 marzo 2020**.

ALLEGATO B

ELEMENTI PRESCRITTIVI PER L'ASSOLVIMENTO DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO DI CUI ALL'INTESA 24/11/2014

SOGGETTI PROMOTORI (Artt. 1 e 8 commi 2 dell'Intesa)

I centri antiviolenza e le case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dell'art. 5-bis, comma 3 del decreto legge n.93 del 2013 convertito in legge n.119/2013 sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni che dovranno dichiarare:

- che l'associazione/ organizzazione è operante nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e ha maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- che l'associazione/organizzazione utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
- che l'associazione/organizzazione ha nel proprio statuto il tema del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul ovvero dimostra una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne;
- di essere iscritte nel Registro unico del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri regionali (volontariato; promozione sociale; cooperazione sociale; ONLUS presso Agenzia delle Entrate);

c) soggetti di cui alle lettera a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

PER I CENTRI ANTIVIOLENZA

Il centro, ai sensi dell'Intesa:

➤ Art. 1 comma 1 (Definizione):

- è una struttura in cui sono accolte-a titolo gratuito- le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza;

➤ Art. 2 (Requisiti strutturali e organizzativi):

- la sede destinata a sede operativa del Centro antiviolenza deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto delle privacy.

Il requisito si considera soddisfatto attraverso il possesso di:

a) i requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione o di agibilità;

b) la presenza di un locale adibito ai colloqui individuali, separato dagli altri spazi del Centro, al fine di garantire l'anonimato e la riservatezza.

- può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività;
- garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi;

Il requisito si considera soddisfatto con un apertura di almeno 5 giorni su 7 giorni la settimana e di almeno 15 ore complessive settimanali di cui tutti i centri dovranno garantire 3 ore mattutine del giorno di venerdì nella sede del Centro e/o attraverso gli sportelli sul territorio;

- deve garantire un numero telefonico dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522; *il requisito si considera soddisfatto anche attraverso una segreteria telefonica e/o trasferimento di chiamata.*
- deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
- deve assicurare l'ingresso nella mappatura del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o l'accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali; *Il requisito si considera soddisfatto attraverso l'impegno a comunicare alla Regione Toscana le variazioni di sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico comprese le chiusure temporanee per ferie e festività. A tale proposito, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione all'elenco, dovrà essere data comunicazione al 30 settembre di ogni anno delle suindicate informazioni i anche in termini di conferma delle stesse*
- adotta la Carte dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività. *Il requisito si considera soddisfatto qualora la Carta dei Servizi contenga la mission del Centro, i servizi offerti, le prestazioni erogate e le modalità di accesso ai servizi (con le relative tempistiche e modalità di erogazione, la gestione dei reclami);*
- non consente l'accesso ai propri locali agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

➤ **Art. 3 (Operatrici):**

- si avvale esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere;
- deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sulla violenza di genere e iscritte all'albo del gratuito patrocinio
- al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti;

Il requisito si considera soddisfatto quando, oltre al rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere, viene assicurato quanto segue:

a) almeno 120 ore di cui 60 di formazione e 60 di affiancamento iniziale specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito) impiegate nel Centro;

b) almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);

c) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);

d) la formazione del personale deve comprendere almeno le seguenti tematiche:

-i principi ispiratori e la metodologia dei centri antiviolenza;

-la conoscenza e la fenomenologia della violenza maschile contro le donne;

-le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza;

-le tecniche di ascolto e di accoglienza;

-la modalità di lavoro in equipe;

-la valutazione e la gestione dl rischio di recidiva e femicidio;

-le strategie di protezione;

-le modalità di costruzione e di interazione con la rete;

-problematiche della violenza sulle donne migranti

I centri dovranno comunicare alla Regione Toscana, almeno, 15 giorni prima, il programma, i docenti, le date i luoghi e le modalità di svolgimento del corso. Dovranno inoltre essere garantiti e conservati la registrazione delle presenze e il rilascio di attestati di partecipazione.

- **Art. 4 (Servizi minimi garantiti):** garantisce i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:
- Ascolto
Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - Accoglienza
Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
 - Assistenza psicologica
Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
 - Assistenza legale
Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 119 del 2013;
 - Supporto ai minori vittime di violenza assistita
 - Orientamento al lavoro attraverso informazione e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
 - Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzione e protocollo con enti locali e altre agenzie.
Il requisito si considera soddisfatto attraverso l'erogazione di informazioni, acquisite dalle operatrici presso Enti locali e/ altre Agenzie competenti cui indirizzare la donna interessata anche attraverso convenzione e protocollo con enti locali e altre agenzie.
- **Art. 5 (Percorso di accompagnamento):**
- il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi;
 - ai fini di cui sopra il centro utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'Ordine si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico;
 - il centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.
- **Art. 6 (Lavoro in rete):**
- Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale;
 - Il centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e altri centri antiviolenza esistenti sul territorio.
I requisiti suindicati si considerano soddisfatti attraverso la partecipazione alle "reti territoriali antiviolenza" a carattere interistituzionale costituite da enti locali tramite la sottoscrizione di appositi protocolli o accordi territoriali. La partecipazione, anche informale, alla rete dovrà essere attestata dall'ente pubblico coordinatore della rete.

➤ **Art. 7 (Flusso informativo):**

- svolge attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
Viene considerato elemento imprescindibile la partecipazione al sistema di rilevazione dati dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

➤ **Art. 13 (Obblighi per i Centri e le case rifugio):**

- garantisce, qualora sia destinataria di finanziamenti pubblici, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato assegnato il finanziamento.

PER LE CASE RIFUGIO

La casa rifugio, ai sensi dell'Intesa:

➤ **Art. 8 (Definizione), comma 1:**

- è una struttura dedicata, ad indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica;
Il requisito si considera soddisfatto qualora la struttura dedicata ad indirizzo segreto sia esclusivamente dedicata a donne che subiscono violenza e ai loro bambini con esclusione di vittime di tratta e donne con patologie psichiatriche, con dipendenze o in condizione di libertà restrittive per le quali esistono percorsi e strutture regolate da altri protocolli e norme.

➤ **Art. 9 (Requisiti strutturali) e organizzativi):**

- corrisponde a civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza;
Il requisito si considera soddisfatto attraverso:
 - a) i requisiti richiesti dalla normativa regionale di cui alla **LR 41/2005 articolo 22, comma 1, lettera a): Art. 22 Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività e DPGR 2/R/ del 9/1/2018 articolo 23 (utenza accolta); articolo 24 (requisiti generali); articolo 25 (requisiti specifici);**
- garantisce l'anonimato e la riservatezza;
- assicura alloggio e beni primari per la vita quotidiana alla donne che subiscono violenza e ai loro figli;
- si raccorda con i Centri antiviolenza e agli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli;
Il requisito si considera soddisfatto qualora la casa rifugio sia funzionalmente collegata al Centro antiviolenza e operi in stretto contatto con i servizi del territorio.
- assicura l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale
Il requisito si considera soddisfatto attraverso l'impegno a comunicare alla Regione Toscana le variazioni delle denominazione delle case. A tale proposito oltre all'iscrizione e al rinnovo annuale dell'iscrizione all'elenco dovrà essere data comunicazione al 30 settembre di ogni anno delle suindicate informazioni anche in termini di conferma delle stesse.

➤ **Art. 10 (Operatrici):**

- assicura personale esclusivamente femminile qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere;

- al personale della casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- garantisce la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti;

Il requisito si considera soddisfatto, oltre al rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere quando viene assicurato quanto segue:

- a) almeno 120 ore di cui 60 ore formazione e 60 ore di affiancamento iniziale specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito) impiegate nella Casa rifugio.*
- b) almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);*
- c) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);*
- d) la formazione del personale deve comprendere almeno le seguenti tematiche:*
 - i principi ispiratori e la metodologia dei centri antiviolenza;*
 - la conoscenza e la fenomenologia della violenza maschile contro le donne;*
 - le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza;*
 - le tecniche di ascolto e di accoglienza;*
 - la modalità di lavoro in equipe;*
 - la valutazione e la gestione dl rischio di recidiva e femicidio;*
 - le strategie di protezione*
 - le modalità di costruzione e di interazione con la rete;*
 - problematiche della violenza sulle donne migranti*

Le case rifugio dovranno comunicare alla Regione Toscana almeno,15 giorni prima, il programma, i docenti, le date i luoghi e le modalità di svolgimento del corso. Dovranno inoltre essere garantiti e conservati la registrazione delle presenze e gli attestati di frequenza.

➤ **Art. 11 (Servizi minimi garantiti):**

- garantisce protezione ed ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
- definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
- opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- fornisce adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei minori delle donne che subiscono violenza;

➤ **Art. 12 (Flusso informativo):**

- svolge attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
Viene considerato elemento imprescindibile la partecipazione al sistema di rilevazione dati dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

➤ **Art. 13 (Obblighi per i Centri e le case rifugio):**

- garantisce, qualora sia destinataria di finanziamenti pubblici, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato assegnato il finanziamento.

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 373

Modifica della tabella per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente "Norme sul sistema delle autonomie locali";

Visto in particolare l'articolo 44, il quale stabilisce la decurtazione delle risorse regionali previste dagli articoli 87 e 90 della l.r. 68/2011 per le unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi nella condizione di ente strutturalmente deficitario;

Visto l'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011 che prevede che la Giunta regionale approvi la tabella per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione n. 238 del 8 aprile 2013 con la quale si è provveduto ad approvare la tabella per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario delle unioni di comuni, a norma dell'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011;

Considerato che con la suddetta deliberazione per la compilazione della tabella per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per le unioni di comuni si rinviava alla metodologia di calcolo e alle istruzioni del Ministero dell'Interno per i comuni

Visto il D. M. 28 dicembre 2018 con il quale sono stati aggiornati i parametri obiettivi, le rispettive soglie di deficitarietà e le tabelle contenenti detti parametri ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per ciascuna tipologia di ente locale;

Ritenuto di adeguare la tabella ai nuovi parametri individuati dallo Stato per i comuni, rinviando per la compilazione della medesima alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno per i comuni;

Ritenuto di stabilire che i parametri di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni trovano applicazione a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2018;

Ritenuto di stabilire, in analogia a quanto previsto dalla disciplina statale per i comuni, che le unioni di comuni che presentano almeno la metà dei parametri deficitari devono considerarsi in condizione di deficitarietà strutturale;

Considerato che l'articolo 9, comma 2, della l.r. 68/2011 stabilisce che le unioni trasmettono la tabella dell'articolo 44, comma 2, nei termini e con le modalità con i quali vi provvedono nei confronti degli organi dello Stato, termini e modalità che possono essere tuttavia modificati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9;

Ritenuto di stabilire che la tabella, per le finalità stabilite dall'articolo 44 della l.r. 68/2011, deve essere trasmessa dalle unioni di comuni entro il 31 maggio di ciascun anno tramite protocollo interoperabile o PEC;

Ritenuto di stabilire che la tabella dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario e dall'Organo di Revisione Economico-finanziaria dell'unione di comuni;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 7 marzo 2019;

Esperita la procedura di cui all'articolo 14 del protocollo di intesa Regione - Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A, "Tabella dei parametri obiettivi per le unioni di comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario", per la cui compilazione si rinvia alle indicazioni del Ministero dell'Interno per i comuni.

2. La tabella in allegato A sostituisce quella precedentemente approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 238 dell'8 aprile 2013.

3. Le unioni di comuni sono tenute a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno tramite protocollo interoperabile o PEC l'allegato A debitamente compilato, sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario e dall'Organo di Revisione Economico-finanziaria dell'unione di comuni.

4. Analogamente a quanto previsto dalla disciplina statale per i comuni, le unioni di comuni che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono considerate in condizione di deficitarietà strutturale.

5. I parametri di deficitarietà strutturale delle unioni di comuni trovano applicazione a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2018.

6. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie

locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per le attività regionali connesse agli adempimenti a carico delle unioni di comuni di cui alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE UNIONI DI COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Unione di comuni _____

Provincia di _____

Approvazione rendiconto dell'esercizio _____ delibera n. _____ del _____

		Barrare la condizione che ricorre	
		Si	No
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No

Le unioni di comuni che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitarie.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----

Luogo, data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Segretario

L'Organo di revisione
economico-finanziaria

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 377

Rendiconto 2018 - Approvazione conto del tesoriere.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 77 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che prevede l'abrogazione del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76 e conseguentemente l'abrogazione delle leggi regionali in materia di ordinamento contabile;

Visto in particolare il punto 11.11 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del citato decreto legislativo, il quale ribadisce che il Rendiconto del Tesoriere ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando, distinti per residuo e competenza, gli incassi ed i pagamenti registrati dal Tesoriere;

Considerato che con Decreto Dir. n. 2593 del 23/06/2011 è stato disposto l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Toscana al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa formato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (in qualità di Banca mandataria del Raggruppamento medesimo) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2011 ed il 31 dicembre 2015;

Vista la lettera prot. n. 245687 del 17/11/2015 con la quale la Regione Toscana ha richiesto, ai sensi dell'art. 2 del contratto di servizio di tesoreria, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, la prosecuzione del servizio suddetto;

Dato atto che, al fine di permettere la continuità dell'azione amministrativa, nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria, è stato necessario garantire la prosecuzione del servizio stesso nel secondo semestre 2016 (con proroga tecnica disposta con D.D. n. 14657/2016);

Dato atto che nel primo e nel secondo semestre 2017 sono state disposte ulteriori proroghe tecniche del servizio di tesoreria (rispettivamente con D.D. n. 1307/2017 e n. 9869/2017);

Dato atto infine che, anche per l'anno 2018, sono state disposte proroghe tecniche del servizio di tesoreria e in particolare con D. D. n. 19499 del 28/12/2017 (per il primo semestre 2018), con D. D. n. 10435 del 20/06/2018 (per il terzo trimestre 2018) e con D. D. n. 15492 del 21/09/2018 (per il quarto trimestre 2018);

Visto il conto relativo all'esercizio finanziario 2018 rimesso dal Monte dei Paschi di Siena, capofila del pool di banche che gestisce il servizio di tesoreria regionale;

Effettuati i necessari riscontri e verificato che la resa del conto del tesoriere di cui sopra corrisponde alle scritture della contabilità regionale sia per quanto riguarda le riscossioni che i pagamenti, con la suddivisione fra competenza e residui;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il conto del tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2018, rimesso dal Monte dei Paschi di Siena, capofila del pool di banche che gestisce il servizio di tesoreria della Regione Toscana, nelle seguenti risultanze finali:

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Giacenza di cassa al 31.12.2017	274.824.431,89		274.824.431,89
Riscossioni (+)	2.328.336.534,98	9.024.705.760,70	11.353.042.295,68
TOTALE	2.603.160.966,87	9.024.705.760,70	11.627.866.727,57
Pagamenti (-)	2.953.617.456,56	8.292.008.793,30	11.245.626.249,86
Giacenza di cassa al 31.12.2018	- 350.456.489,69	732.696.967,40	382.240.477,71

2) di prendere atto che i dati contabili suesposti corrispondono alle risultanze della contabilità regionale, come attestato dal visto di parificazione del dirigente competente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 383

Accordo di Programma per la messa in sicurezza idraulica del Fosso della Madonna e per la realizzazione della cassa di espansione in località Calcinaiola nel Comune di Bibbona (LI), sottoscritto il 25.10.2010, approvato con D.P.G.R n. 204 del 16/11/2010-Presa atto della conclusione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma per la messa in sicurezza idraulica del Fosso della Madonna e per la realizzazione della cassa di espansione in località Calcinaiola nel Comune di Bibbona (LI), sottoscritto il 25.10.2010 tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Bibbona e Bacino regionale Toscana Costa, approvato con D.P.G.R n. 204 del 16/11/2010 e pubblicato sul BURT n. 47 del 24/11/2010;

Visto che con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma sopra citato, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Bibbona ed il Bacino regionale Toscana Costa si sono impegnati a cofinanziare la realizzazione di interventi per un importo complessivo di € 1.919.740,79;

Preso atto che l'Accordo di Programma:

- prevedeva, a fronte di un progetto definitivo, stato redatto dalla Provincia di Livorno, avente un costo complessivo di € 1.919.740,79, le seguenti risorse finanziarie:

- a) € 534.944,00 fondi regionali ;
- b) € 321.116,00 fondi statali di cui all'art. 31 della Legge n. 183/89;
- c) € 200.000,00 fondi Provincia di Livorno;
- d) € 863.680,79 fondi Comune di Bibbona;

- individuava quale Ente attuatore degli interventi la Provincia di Livorno;

- prevedeva che gli interventi dovessero concludersi entro 36 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, ovvero entro il 24.11.2013;

Tenuto conto delle criticità manifestatesi nel tempo e di quanto portato all'attenzione dei molti Collegi di Vigilanza tenutisi nel tempo, convocati nelle date 04.07.2013, 15.10.2013, 30.09.2014, 14.10.2015, 14.09.2016, 28.03.2018 e 24.07.2018 al fine di condividere scelte atte a superare le criticità manifestatesi;

Preso atto di quanto emerso nei Collegi di Vigilanza sopra richiamati, ovvero:

- la Provincia di Livorno ha manifestato la propria impossibilità a mantenere il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento (Collegio di Vigilanza del 14.10.2015);
- viene indicato quale possibile soggetto attuatore

delle opere il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa (Collegio di Vigilanza del 14.10.2015);

- il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa, con Determina del Direttore Generale n. 8 del 15 febbraio 2018 ed a seguito della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi (Agosto 2017), ha approvato il Progetto Definitivo "Fosso della Madonna - Sistemazione e casse di espansione. Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala di bacino". A causa del costo e tenuto conto dei fondi disponibili, l'intervento è stato diviso in due lotti funzionali:

1) lotto 1: € 1.866.000,00;

2) lotto 2: € 584.000,00;

- la Provincia di Livorno ha manifestato la propria indisponibilità a mantenere il finanziamento previsto nell'Accordo di Programma, pari a € 200.000,00 (nota della Provincia di Livorno prot. 3295 del 27.02.2018 e Collegio di Vigilanza del 28.03.2018) e quindi, a fronte di un progetto definitivo approvato, il cui lotto 1 ha costo di euro 1.866.000,00, il finanziamento disponibile era pari a euro 1.719.740,79 e che quindi risultavano mancare € 146.259,21;

- la Regione Toscana si è resa disponibile a cercare sul proprio bilancio le risorse mancanti, pari a euro 146.259,21 (Collegio di Vigilanza del 28.03.2018);

- con la D.G.R.T. 666/2018 (delibera di rimodulazione del Documento Operativo di Difesa del Suolo 2018) è stato stanziato un importo di euro 146.259,21 per il seguente intervento:

- codice: DODS2018LI0001

- Titolo intervento: Fosso della Madonna: sistemazione e cassa espansione. Primi interventi di completamento e messa in sicurezza

- Settore competente: Genio civile Valdarno Inferiore e Costa (che si avvale del CB 5 Toscana Costa previa convenzione)

così come comunicato nel Collegio di Vigilanza del 24.07.2018 e che quindi è nuovamente garantita la copertura finanziaria del lotto 1 dell'intervento;

- tenuto conto delle mutate condizioni, nonché del mutato quadro delle competenze in materia di difesa del suolo, viene preso atto che l'Accordo di Programma cassa di espansione fosso della Madonna in Loc. Calcinaiola in Comune di Bibbona, sottoscritto il 25.10.2010, approvato con DPGR n. 204 del 16.11.2010 e pubblicato sul BURT n. 47 del 24.11.2010 è di fatto superato in quanto non è più possibile la sua attuazione alle condizioni ed ai patti stabiliti (Collegio di Vigilanza del 24.07.2018);

Preso atto della D.G.R.T. 224 del 25.02.2019 "Documento Operativo Difesa del Suolo 2019 - 2° stralcio" e, nello specifico, dell'"Allegato C - interventi di Difesa del Suolo già programmati - rideterminazione risorse" che dispone per gli "Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fosso della Madonna-sistemazione

cassa espansione in Loc. Calcinaiola” € 534.944,00 sul Capitolo 42475 del bilancio regionale;

Preso atto che l'allegato C della D.G.R.T. 224/2019

indica, relativamente agli “Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fosso della Madonna-sistemazione cassa espansione in Loc. Calcinaiola” quanto segue:

Codice	Interventi	Settore competente	Finanziamento Regionale (attuale)	capitolo	Quota 2018 Utilizzata	variazione Fabbisogno 2019	variazione Fabbisogno 2020	variazione Fabbisogno 2021	Riferimento prenotazioni
DODS2019LU0001	Interventi per la riduzione del rischio idraulico del Fosso della Madonna sistemazione cassa espansione in loc. Calcinaiola	Settore Assetto Idrogeologico (che si avvale del CB 5 Toscana Costa previa convenzione)	€ 534.944,00	42475	€ 0,00	€ 34.944,00	€ 500.000,00	€ 0,00	Risorse disponibili da prenotare sul capitolo 42475
			€ 146.259,21	42475	€ 146.015,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Finanziamento con DGRT 666/2018 Risorse già impegnate 42475 impegno 10507 del 2018
			€ 321.116,00	42031	€ 0,00	€ 321.116,00	€ 0,00	€ 0,00	Fondi vincolati della L. 183/89. Quota parte impegno perente 1296/2005 Capitolo 42031 economizzato con monitoraggio Dicembre 2018. Fondi da richiedere variazione di bilancio per l'assettamento, che potranno essere utilizzati nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
			€ 863.680,79						Cofinanziamento del Comune di Bibbona

Ritenuto pertanto che quanto previsto dall'Accordo di Programma cassa di espansione fosso della Madonna in Loc. Calcinaiola in Comune di Bibbona, sottoscritto il 25.10.2010, approvato con DPGR n. 204 del 16.11.2010 e pubblicato sul BURT n. 47 del 24.11.2010 è di fatto superato in quanto non è più possibile la sua attuazione alla condizioni ed ai patti stabiliti, e che alla realizzazione dell'intervento sarà provveduto come disposto dalla richiamata D.G.R.T. 224/2019;

Visto il parere favorevole espresso dal C.D. del 14.03.2019;

Vista la legge regionale n. 75 del 27.12.2018 con la quale si è approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista la Delibera di Giunta n. 7 del 07.01.2018 che ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e il bilancio finanziario gestionale 2019/2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto della conclusione di quanto previsto dall'Accordo di Programma per la messa in sicurezza idraulica del Fosso della Madonna e per la realizzazione della cassa di espansione in località Calcinaiola nel Comune di Bibbona (LI), sottoscritto il 25.10.2010 tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Bibbona e Bacino regionale Toscana Costa, approvato con D.P.G.R n. 204 del 16/11/2010 e pubblicato sul BURT n. 47 del 24/11/2010.

2. di comunicare l'avvenuta conclusione del sopra citato atto a tutti gli enti sottoscrittori;

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R.23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 385

POR FESR 2014-2020 - Bando efficientamento energetico degli Immobili Pubblici - Disposizioni inerenti il finanziamento per l'ulteriore scorrimento della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato in via definitiva il Por CReO FESR 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180 del 2 marzo 2015 Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 "Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito osservazioni della CE";

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180 del 2 marzo 2015 Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016 - che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI2014IT16RFOP017 - si approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016 e a norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si fissa l'ammissibilità della spesa oggetto di modifica a partire dalla data della richiesta di modifica,

ossia che "La spesa [...] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.";

Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante "POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.", ha preso atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;

Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR "Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili"; di cui la DGR 1055/2016 di presa d'atto, in attuazione dell'Asse 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori";

Vista la Decisione 2 del 28/01/2019 "Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";

Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;

Vista la Delibera D.G.R. n. 695 del 26/06/2017 "POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici";

Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l'efficientamento energetico degli immobili pubblici risultano pari complessivamente a euro 8.000.000,00 di cui euro 4.000.000,00 destinate agli Enti Locali e euro 4.000.000,00 destinate alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere;

Visto il decreto n. 10360 del 14/07/2017 con il quale è stato approvato il Bando, attuativo dell'Azione 4.1.1 "POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando";

Visto il decreto n. 12954 del 08/09/2017 "POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando- integrazione al D.D. 10360 del 14/07/2017";

Visto il decreto n. 16165 del 6/11/2017 “POR CReO FESR 2014-2020 - Modifica D.D. 10360 del 14/07/2017 integrato con D.D.12954 del 08/09/2017 Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando”;

Considerato che il “Cronoprogramma 2018/20 dei bandi e delle procedure negoziali sui programmi comunitari” di cui alla Decisione n. 3 del 05/02/2018 ha previsto per la linea di Azione 4.1.1. che l’impegno complessivo per il bando suddetto pari a 8.000.000,00 di euro fosse suddiviso per 4.000.000,00 euro sull’anno finanziario 2019 e per 4.000.000,00 euro sull’anno finanziario 2020;

Visto il decreto n. 18484 del 16/11/2018 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici- -Approvazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa” con il quale sono state approvate, per gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, la GRADUATORIA I e la GRADUATORIA II nonché la GRADUATORIA UNICA risultante dall’unione della GRADUATORIA I e della GRADUATORIA II e sono stati ammessi a finanziamento progetti fino all’importo complessivo di € 8.000.000,00 ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle annualità 2019/2020

Considerato che, per gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, tutti i progetti inseriti nella GRADUATORIA UNICA risultante dall’unione della GRADUATORIA I e della GRADUATORIA II UNICHE di cui all’Allegato 6 del D.D. 18484/2018 sono risultati ammissibili 266 progetti per un importo complessivo pari a 97.773.369,77 su 295 domande presentate;

Visto il decreto n. 20278 del 05/12/2018 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- impegno di spesa per scorrimento graduatoria” con cui sono stati ammessi a finanziamento progetti fino all’importo complessivo di € 12.824.821,81 ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle annualità 2019/2020;

Considerato che con le risorse attualmente impegnate pari complessivamente a € 20.824.821,81 sono stati ammessi a finanziamento 35 progetti di cui 30 progetti degli Enti Locali e 5 progetti delle Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere;

Considerato che su 266 progetti ammissibili per una richiesta di contributo complessiva di € 97.773.369,77

risultano 243 progetti ammissibili presentati dagli Enti Locali per una richiesta di contributo € 70.638.121,55;

Considerata la forte partecipazione degli Enti Locali con progetti localizzati su tutto il territorio regionale riguardanti edifici pubblici ad uso pubblico e prevalentemente aventi destinazione d’uso scolastica;

Considerato che il bando approvato con decreto 10360/2017 prevede all’ultimo comma del punto 1.2 denominato “Dotazione finanziaria” che “Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.”;

Considerato che si ritiene opportuno quindi finanziare mediante successivo atto ulteriori progetti ammissibili delle graduatorie uniche di cui all’Allegato 6 del D.D. 18484 del 16/11/2018 nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale 2019/2021 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia per un importo complessivo di euro 32.437.363,20 destinate agli Enti Locali;

Considerato che l’assegnazione delle risorse disponibili di cui sopra a favore dei progetti di cui alla GRADUATORIA UNICA degli Enti Locali comporta il finanziamento di ulteriori 110 progetti;

Considerato che la copertura finanziaria del suddetto importo è stata individuata nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli 52572, 52573 e 52574 - tipologia di stanziamento: competenza pura - del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 per 10.202.213,23 euro e per i 22.235.149,97 euro nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2021 che riguardano specificatamente l’azione 4.1.1 dei Fondi “POR FESR 2014-2020 - Incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili;

Ritenuto quindi necessario procedere alla prenotazione delle risorse disponibili pari a euro 32.437.363,20 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020 e 2021:

Annualità 2020:

- per euro 5.101.106,62 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE)

- per euro 3.570.774,63 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato)

- per euro 1.530.331,98 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione)

per complessivi euro 10.202.213,23;

Annualità 2021:

- per euro 11.117.574,98 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE)
 - per euro 7.782.302,49 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato)
 - per euro 3.335.272,50 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione)
- per complessivi euro 22.235.149,97;

Vista la decisione n. 16 del 15 maggio 2017 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”: modifiche alla decisione di GR n. 13 del 29 novembre 2016”;

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 ess.mm. ii. (regolamento di attuazione della Legge di Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018 n. 74 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;

Vista la DGR 7 gennaio 2019 n. 7, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 21/03/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

- di disporre il finanziamento mediante apposito provvedimento di ulteriori progetti ammissibili delle graduatorie uniche di cui all’Allegato 6 del 18484 del 16/11/2018 nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale 2019/2021 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta

regionale in materia per un importo complessivo di euro 32.437.363,20 destinate agli Enti Locali;

- di procedere alla prenotazione delle risorse disponibili pari a euro 32.437.363,20 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020:

Annualità 2020:

- per euro 5.101.106,62 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) – competenza pura
 - per euro 3.570.774,63 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) - competenza pura
 - per euro 1.530.331,98 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) - competenza pura
- per complessivi euro 10.202.213,23;

Annualità 2021:

- per euro 11.117.574,98 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) competenza pura
 - per euro 7.782.302,49 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) competenza pura
 - per euro 3.335.272,50 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) competenza pura
- per complessivi euro 22.235.149,97;

- di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 386

Modifica delle linee guida amianto approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 9/4/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);

Visto il DM del 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

“Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative” così come recentemente novellata dalla l.r. 5 ottobre 2017, n. 55;

Visto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 9/4/2018 sono state approvate le Linee guida regionali sull’amianto, che si applicano dalla data di pubblicazione sul BURT ai sensi dell’articolo 9 bis, ultimo comma della l.r.51/2013, avvenuta in data 18/4/2018;

Dato atto che le linee guida regionali sull’amianto rivestono carattere di trasversalità di competenze che riguardano vari settori delle politiche regionali, e che la loro redazione ha richiesto l’attivazione delle competenze connesse, oltre che prioritariamente, all’Ambiente e alla Sanità, anche allo sviluppo economico ed alle politiche per l’edilizia scolastica;

Visto in particolare che il capitolo 4.1 delle predette linee guida contiene la procedura per la rimozione di amianto domestico e conferimento al gestore.

Visto che in seguito ad incontri con i gestori di rifiuti urbani e con le ATO sono state formulate richieste di modifica delle Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 378/2018, utili al rendere il servizio di comunicazione sul sistema SISPC e gli adempimenti amministrativi per il trasporto dell’amianto più agevoli per il Gestore;

Visto che tali modifiche alle Linee Guida sono state concordate con gli Enti interessati allo specifico argomento quali il Settore sanità, con ASL, con ARPAT, ANCI nonché con le ATO e i gestori stessi;

Dato atto che le Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 378/2018 erano state condivise anche con il Consorzio Lamma;

Dato atto che il Consorzio Lamma è stato coinvolto anche nel procedimento di modifica delle Linee Guida sopra riferito;

Ritenuto di modificare le linee guida, come indicato dal Consiglio regionale con la MOZIONE n. 1422 approvata nella seduta del 26 settembre 2018, apportando contestualmente alcune piccole modifiche

e aggiornamenti emersi dal gruppo di lavoro regionale, consistenti in particolare:

- La modalità di comunicazione della necessità di rimozione dell’amianto sul sistema operativo SISPC;
- I documenti amministrativi di trasporto da parte del gestore pubblico;
- Precisazioni sulla chiusura del pacco ai fini della consegna al gestore;
- Eliminazioni di specifiche riguardo ai costi”;

Ritenuto di dover procedere a sostituire l’intero capitolo 4.1 delle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 378/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione in data 14 marzo 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

- di revocare il capitolo 4.1 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 9/4/2018;

- di provvedere alla contestuale sostituzione del capitolo 4.1 delle “Linee Guida sull’amianto riportate di cui all’Allegato A) della presente delibera;

- di provvedere alla pubblicazione sul BURT del capitolo 4.1 approvato con la presente deliberazione ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 9 bis, comma 3 della l.r. 51/2013;

- di dare atto che il capitolo 4.1. approvato con la presente deliberazione sostituirà il precedente capitolo 4.1 e si applicherà dalla data di pubblicazione sul BURT, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 9 bis della l.r.51/2013 sopra citato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

4.1 Criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta)

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITA' GENERALI

Le presenti linee guida sono redatte in ottemperanza all'articolo 9 bis della L.R. 55/2017 che ne stabilisce finalità e contenuti, fra i quali quelli di dettare *criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni.*

Le linee guida per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità Materiali Contendenti Amianto (MCA) derivanti da utenze domestiche si ripropongono le seguenti finalità:

- evitare l'abbandono di amianto sul territorio e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e contaminazione delle matrici ambientali;
- fornire indicazioni adeguate per la corretta gestione del MCA attraverso l'individuazione dei requisiti minimi e delle condizioni che devono essere presenti ai fini della rimozione di modeste quantità di MCA;
- contenere i costi della rimozione e successivo smaltimento;
- assicurare che vi sia un omogeneo recepimento e si determini una omogenea applicazione delle regole per la rimozione e lo smaltimento di MCA nel territorio regionale.

Gli elementi che favoriscono la dismissione corretta e scoraggiano l'abbandono di MCA sono costituiti, essenzialmente, da facili modalità di accesso al servizio, da adeguate informazioni per attuare in sicurezza la rimozione e confezionamento in proprio, da un supporto tecnico per eventuali problematiche che il cittadino si trova ad affrontare e infine da costi calmierati.

In tale ottica, le presenti linee guida vogliono mettere in condizione i privati cittadini di provvedere direttamente alla rimozione di modeste quantità di MCA da utenze domestiche definite nella successiva tabella di cui al punto 2.

Laddove, invece, le operazioni possano presentare rischi per l'incolumità delle persone o non vi siano condizioni di sicurezza, o comunque non si possono rispettare i requisiti indicati di seguito, è necessario provvedere alla rimozione attraverso ditte specializzate.

2) REQUISITI PER LA RIMOZIONE DIRETTA DI MCA DA UTENZE DOMESTICHE DA PARTE DEI CITTADINI

I cittadini possono procedere direttamente alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel D.M. 6 settembre 1994 che, per quanto disciplinato nelle presenti linee guida, è la normativa tecnica di riferimento.

Le operazioni di rimozione possono essere svolte a condizione che non si determini dispersione di fibre di amianto nell'aria, che siano rispettate le regole di sicurezza riportate nel suddetto decreto e che l'attività venga svolta nel rispetto dei requisiti riguardanti gli MCA da rimuovere, il cittadino che rimuove e gli strumenti da utilizzare, di seguito indicati.

2.1 - MCA che possono essere rimossi

1. Possono essere rimossi esclusivamente manufatti, in matrice cementizia o resinoidi, in buono stato di conservazione e integri;
2. possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi elencati nella tabella seguente:

Tipologia di materiale	Quantità massime
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	30 m ² di superficie complessiva coperta del fabbricato, ovvero una superficie strutturalmente continua, con copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario. Sono esclusi interventi relativi a più strutture, fra loro adiacenti, appartenenti a più proprietari (es. box condominiali posti in sequenza), che per la loro natura comportano l'impianto di un cantiere avente un impatto significativo nel contesto ove sono posti.
Serbatoi per acqua	Capacità massima di 500 litri (senza necessità di rottura)
Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.)	Max 300 kg
Pavimenti in piastrelle viniliche	Max 30 m ² se non presente amianto nella colla, da certificare con specifica analisi

L'utente potrà conferire sino a tre volte all'anno rispettando per ogni conferimento i quantitativi massimi indicati nella tabella sopra riportata.

3. i manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabattelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento-amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto;
4. possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano lastre, cassoni e colonne in cemento - amianto installate ad una altezza non superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un'altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna.

2.2 - Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA

1. Possono procedere alla rimozione i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti manufatti in cemento-amianto in matrice compatta e che possano effettuare perso-

nalmente la rimozione, raccolta e confezionamento di modeste quantità di MCA indicate in tabella 1;

2. i manufatti possono essere rimossi anche dai soggetti facenti parte del nucleo familiare del proprietario, mentre non può partecipare alle operazioni personale ove si possa configurare un rapporto di subordinazione così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nemmeno un soggetto legato da amicizia con il proprietario);
3. il proprietario richiedente deve essere iscritto nei ruoli TARI.

2.3 - Modalità di rimozione dei MCA

1. Deve essere utilizzato un kit contenente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i materiali idonei per l'imballaggio del manufatto rimosso, con le istruzioni per l'uso, fornito dal gestore pubblico;
2. in caso di interventi all'aperto, questi devono avvenire in condizioni meteorologiche ottimali (assenza di pioggia, vento, neve e simili).

2.4 - Casi nei quali non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta in situazioni disagiate o particolari, che non permettono di rispettare i requisiti sopra indicati. In questi casi l'intervento dovrà essere effettuato da imprese specializzate autorizzate, come stabilito dall'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 212 del D. Lgs 152/2006.

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti contenenti amianto in matrice friabile quali coibentazioni di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto, e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, cementizia o resinosa, la cui rimozione si rende necessaria a seguito di eventi che ne abbiano compromesso la funzione/struttura, quali incendi, allagamenti o altre cause.

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di serbatoi dell'acqua in quei casi che richiedono inevitabilmente la rottura del serbatoio stesso (ad esempio serbatoi montati in sottotetti o scantinati al momento della costruzione dell'edificio e che, a causa delle loro dimensioni, non riescano a passare dalla porta o dalla botola di accesso al locale che li ospita).

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti che si trovano ad una altezza superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione debba operare da un'altezza superiore (misurata ai piedi) ai due metri dal piano di campagna.

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di vinil-amianto (c.d. linoleum) nel caso in cui sia presente amianto nella colla utilizzata per la posa delle mattonelle; l'esclusione dovrà essere certificata tramite specifica analisi. Negli interventi di

rimozione e/o raccolta di vinil-amianto, il kit potrà essere consegnato al cittadino solo previa presentazione di certificato di analisi attestante l'assenza di amianto nella colla.

L'elenco dei laboratori qualificati per l'effettuazione delle analisi è disponibile sul sito del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/sicurezzaChimica/liste/toscana.pdf>).

Quando non è possibile effettuare la rimozione diretta da parte del cittadino, la bonifica deve essere obbligatoriamente condotta da un'impresa specializzata secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..

3) CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE

Il materiale rimosso, adeguatamente confezionato, potrà essere consegnato al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o a soggetto da quest'ultimo incaricato al ritiro per il trasporto all'impianto di smaltimento.

Il posizionamento del materiale per il successivo ritiro dovrà garantire accesso agevole al Gestore e la necessaria sicurezza durante le operazioni di movimentazione.

Prima del carico sarà cura di chi effettua il trasporto verificare il corretto confezionamento e l'integrità del contenitore.

La ditta di trasporto dovrà essere iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in Categoria 5 – CER 17.06.05* -

4) PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO

Il privato cittadino che vuole rimuovere e smaltire MCA e che rispetta i requisiti indicati al punto 2 deve seguire la seguente procedura:

- provvedere in proprio o tramite il Gestore all'inserimento dei dati nel sistema SISPC per l'effettuazione della notifica ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs 81/2008;
- SISPC provvede a rendere disponibili al Comune competente le informazioni riguardanti la notifica per eventuali riscontri/controlli;
- al termine dei lavori il cittadino dà immediata comunicazione al gestore per concordare la data del ritiro, secondo le modalità previste da quest'ultimo;
- in attesa del ritiro, il materiale deve rimanere imballato e confezionato presso la sede della rimozione, in zona protetta;
- il materiale confezionato e verificato viene caricato sul mezzo autorizzato che, completato il carico ed espletati gli adempimenti amministrativi previsti (compilazione formulario, ecc...), si avvia all'impianto di destinazione;
- nel caso in cui il Gestore, al momento del ritiro, rilevi che il materiale non sia stato adeguatamente confezionato, il trasporto non sarà eseguito. In tal caso il proprietario potrà, entro al massimo 30 giorni:

- a) ritirare un nuovo Kit presso il gestore, a proprie spese, e ripetere l'intervento;
- b) rivolgersi a ditta specializzata per effettuare l'intervento.

- Il mancato ritiro deve essere registrato su SISPC, al fine anche di successivi controlli sull'effettivo conferimento;
- Durante il trasporto, il formulario riporterà nello spazio produttore/detentore il gestore del servizio pubblico in quanto il ritiro del rifiuto contenente amianto viene effettuato alle Utenze domestiche iscritte a ruolo, avendo cura di riportare tra le annotazioni il percorso e i dati del cittadino.
- Il FIR riguarderà sia il materiale contenente amianto che i DPI contaminati.

In fase transitoria, in attesa dell'adeguamento operativo del sistema SISPC, il gestore pubblico, su delega del cittadino, trasmette la notifica al comune e, in attesa della definizione di un modello su SISPC dedicato al cittadino, provvede con modulistica propria.

5) ISTRUZIONI OPERATIVE, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

Il kit fornito dal gestore al cittadino che ha ricevuto il consenso per la rimozione diretta contiene i DPI e alcuni materiali per la messa in sicurezza e confezionamento dei rifiuti prodotti dalla rimozione, come di seguito elencati:

- 1 mascherina FFP3 conchiglia con valvola;
- 1 tuta monouso con cappuccio tipo 5-6 Cat. III;
- 2 paia guanti da lavoro in pelle da smaltire a fine intervento con il resto dei DPI;
- 2 paia di sovrascarpe;
- 1 flacone di incapsulante tipo D in quantitativo adeguato rispetto alla superficie da trattare;
- Big-bag o plate-bag o teli in polietilene di spessore minimo 0,2 mm;
- 1 sacco idoneo per lo smaltimento dei DPI utilizzati;
- 5 etichette adesive con scritta "R" e 5 etichette adesive "pericolo amianto";
- nastro da pacchi adesivo in plastica possibilmente con scritta "Attenzione Amianto"
- 1 spruzzatore/nebulizzatore.

Il cittadino si deve premunire di uno o più pallet se necessario per appoggiare il materiale rimosso, le eventuali attrezzature manuali, scale e trabattelli da utilizzare.

Prima di procedere alla rimozione o raccolta dei manufatti devono essere eseguite le sottoelencate operazioni preliminari:

- se la zona di intervento è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore o appositi cartelli;
- indossare scarpe idonee, la tuta, la maschera FFP3, il cappuccio della tuta, le sovrascarpe e per ultimo i guanti da lavoro (come previsto nella successiva Fase 1);

- preparare la soluzione incapsulante di tipo D fornita da spruzzare sulla copertura o sui manufatti da rimuovere. Un litro di preparato è sufficiente per spruzzare circa 10 m² di superficie;
- tutte le operazioni devono essere eseguite riducendo al massimo la produzione di polvere, evitando di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli;
- predisporre sul pavimento il big-bag o il plate-bag o il telo in polietilene;
- raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra;

Fase 1 – Vestizione con indumenti protettivi

A - Indossare prioritariamente la tuta monouso avendo l'accortezza di non lacerare il tessuto con altri indumenti sottostanti quali borchie di cinture, cerniere e relativi zip od altre protuberanze laceranti.

Si consiglia di aprire totalmente la tuta protettiva abbassando quasi completamente la cerniera di chiusura, e, partendo dall'inserimento dei piedi nelle apposite uscite inferiori, cominciare a sollevare la tuta fino al raggiungimento del cavallo dei pantaloni, quindi, inserire le braccia una per volta nelle relative maniche, infine, piegandosi leggermente sulle ginocchia, facilitare l'aderenza del resto della tuta alla propria schiena. In piedi, chiudere quindi la cerniera fino all'altezza del collo.

Non indossare assolutamente in questa fase il cappuccio della tuta.

B - Indossare la maschera FFP3 ed aggiustare la linguetta di alluminio che sovrasta il naso per adattarla alla propria conformazione facciale. Se la maschera è dotata di regolazione degli elastici, procedere al loro adattamento. Si ricordi che la maschera è senza dubbio il pezzo del Kit più importante per la salvaguardia delle vie respiratorie dalle polveri di amianto, e quindi, è opportuno adattarla perfettamente alla propria faccia nel modo più aderente possibile senza tuttavia deformarla con un eccessivo schiacciamento al volto. Per una migliore indossabilità e funzionalità si raccomanda una perfetta rasatura del volto.

C – Dopo avere indossato la maschera, indossare il cappuccio della tuta facendola aderire fino alle guance. (Gli elastici traenti dovranno essere sempre e comunque essere coperti dal cappuccio della tuta).

D –Indossare le sovrascarpe e i guanti forniti facendoli aderire perfettamente alle dita in modo da ottenere la massima prensilità. (Gli elastici alle maniche della tuta dovranno quindi essere posizionati a copertura dei guanti che se ben indossati dovranno raggiungere i polsi).

Fase 2 – Trattamento dei manufatti in cemento-amianto

Il prodotto incapsulante ha lo scopo di non far disperdere le eventuali fibre di amianto durante la rimozione dei manufatti, che potrebbe avvenire per involontario scorticamento, per raschiatura o per attrito, e quindi una buona irrorazione riduce quasi totalmente i rischi della volatilità delle fibre.

Il prodotto fornito dovrà essere spruzzato con l'apparecchio nebulizzante fornito con il kit.

La superficie dei manufatti deve essere spruzzata uniformemente su tutte le superfici dei manufatti. Terminare tutte le operazioni prima dell'essiccazione del prodotto.

Fase 3 – Rimozione dei manufatti

a) Rimozione lastre di copertura in cemento-amianto in quota (max 3 m di altezza dal piano campagna, superficie massima 30 m²)

L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti, così come intorno al perimetro del fabbricato (si consiglia di tagliare anche l'eventuale vegetazione per evidenziare meglio i frammenti che possono cadere a terra).

Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di polietilene e sigillate con nastro adesivo. Sigillare inoltre condizionatori, canne fumarie e altre aperture nelle pareti.

Per il confezionamento del materiale, preparare il telo di polietilene, di idonee dimensioni, in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista, sopra e sotto, con il prodotto incapsulante, per evitare il sollevamento di polvere.

Smontare le lastre con molta cura, tranciando con idonee cesoie (o svitando con strumenti manuali) gli ancoraggi metallici.

Non devono essere utilizzati strumenti da taglio anche a bassa velocità direttamente sul manufatto o sulle lastre di cemento amianto.

Completare la spruzzatura anche sull'altra faccia e sui sormonti.

Calare le lastre a terra una ad una ripetendo la fase precedente;

Disporre le lastre sul telo preparato e proseguire impilando il materiale trattato.

Pulire la zona di lavoro, le strutture portanti ed eventuali grondaie, raccogliendo con cura frammenti e residui polverulenti bagnandoli frequentemente da insaccare insieme ai manufatti.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Chiudere il pacco con i lembi del telo ripiegandolo "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo e apporre sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Togliere i DPI come previsto nella Fase 4 - SVESTITIZIONE.

Sigillare il sacco con i DPI con il nastro adesivo e apporre sul sacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Trasportare il pacco con gli MCA e il sacco con i DPI e adagiarli sul pallet preparato precedentemente.

La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, deve essere individuata in modo tale da non arrecare pericolo al transito di persone e di materiali; deve essere delimitata con nastro bicolore e segnalata.

b) Lavori di rimozione/raccolta di materiali in amianto a terra (quantità massima 300 Kg)

Per il confezionamento del materiale, preparare il telo di polietilene, di idonee dimensioni, in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Spruzzare i materiali ed il terreno circostante su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.

Raccogliere i materiali e posizzarli sul telo. I frammenti più piccoli devono essere inseriti in un sacco e dopo averlo sigillato adagiarlo sul telo accanto ai frammenti già posizionati.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Chiudere il pacco con i lembi del telo ripiegandolo "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo e apporre sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Togliere i DPI come previsto nella Fase 4 - SVESTIZIONE.

Sigillare il sacco con i DPI con il nastro adesivo e apporre sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Trasportare il pacco con gli MCA e il sacco con i DPI e adagiarli sul pallet preparato precedentemente.

La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, deve essere individuata in modo tale da non arrecare pericolo al transito di persone e di materiali; deve essere delimitata con nastro bicolore e segnalata.

c) Lavori di rimozione di canne fumarie e tubazioni in MCA (quantità massima 300 Kg e altezza di lavoro max 3 m)

La rimozione di canne fumarie e tubazioni è consentita solo se tali manufatti possono essere sfilati senza essere demoliti.

Per il confezionamento del materiale, preparare il telo di polietilene, di idonee dimensioni, in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Spruzzare le tubazioni su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.

Rimuovere il collare metallico e cercare di sfilare la tubazione dal bicchiere di innesto, evitando le rotture volontarie della tubazione o della canna fumaria. Nel caso in cui la tubazione si innesta nel

solaio, le macerie prodotte per liberare il manufatto dovranno essere rimosse come materiale contenente amianto; tale operazione dovrà essere effettuata previa abbondante bagnatura.

Raccogliere i materiali e posizionarli sul telo. I frammenti più piccoli e le eventuali macerie prodotte devono essere inseriti in un sacco e dopo averlo sigillato adagiarlo sul telo accanto ai frammenti già posizionati.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Chiudere il pacco con i lembi del telo ripiegandolo "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo e apporre sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Togliere i DPI come previsto nella Fase 4 - SVESTIZIONE.

Sigillare il sacco con i DPI con il nastro adesivo e apporre sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Trasportare il pacco con gli MCA e il sacco con i DPI e adagiarli sul pallet preparato precedentemente.

La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, deve essere individuata in modo tale da non arrecare pericolo al transito di persone e di materiali; deve essere delimitata con nastro bicolore e segnalata.

d) Lavori di rimozione di cassoni o serbatoi per acqua in MCA (capacità massima 500 litri)

Per il confezionamento del materiale, preparare il telo di polietilene di idonee dimensioni, in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Stendere un telo in polietilene a terra vicino al cassone di adeguate dimensioni per il confezionamento.

Se necessario recidere le tubazioni collegate al serbatoio in modo da evitare lo svitamento dell'elemento innestato sul MCA.

Spruzzare su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare il sollevamento di polvere.

Togliere dalla sede il cassone e poggiarlo delicatamente sul foglio di polietilene già predisposto e terminare di incapsularlo sulle facce non precedentemente raggiungibili. Provvedere al confezionamento del cassone stesso nella sua integrità, mediante il telo di polietilene chiudendolo "a caramella", sigillandolo con il nastro adesivo e apponendo sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Raccogliere previo incapsulamento gli eventuali frammenti e le eventuali macerie prodotte in un sacco e dopo averlo sigillato adagiarlo sul telo accanto ai frammenti già posizionati.

Se presente il coperchio incapsularlo e confezionarlo come previsto per il cassone.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Togliere i DPI come previsto nella Fase 4 - SVESTIZIONE.

Sigillare il sacco con i DPI con il nastro adesivo e apporre sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Trasportare il pacco con gli MCA e il sacco con i DPI e adagiarli sul pallet preparato precedentemente.

La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, deve essere individuata in modo tale da non arrecare pericolo al transito di persone e di materiali; deve essere delimitata con nastro bicolore e segnalata.

e) Lavori di rimozione di pavimenti in piastrelle in PVC in amianto (superficie max. 30 mq)

Per il confezionamento del materiale, preparare il telo di polietilene, di idonee dimensioni, in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Prima di procedere alla rimozione dei pavimenti, le parti non spostabili (termosifoni, bancali delle finestre, eventuali attrezzature, ecc.) devono essere rivestite con teli di polietilene. I pavimenti devono essere accuratamente bagnati e puliti (in questa fase non occorre spruzzare l'incapsulante). Il sollevamento delle piastrelle deve avvenire esclusivamente con strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una ad una, evitando di romperle.

Una volta sollevata, la mattonella dovrà essere irrorata con soluzione incapsulante e subito inserita in un sacco di polietilene. A sacco saturo lo stesso deve essere sigillato e adagiato sul telo di polietilene precedentemente preparato.

Al termine della rimozione delle mattonelle tutta la pavimentazione deve essere pulita con stracci umidi che previo insaccamento verranno smaltiti insieme ai sacchi delle mattonelle.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Togliere i DPI come previsto nella Fase 4 – SVESTIZIONE.

Sigillare il sacco con i DPI con il nastro adesivo e apporre sul pacco le etichette autoadesive a norma (l'adesivo "R" e l'adesivo "Pericolo Amianto").

Trasportare il pacco con gli MCA e il sacco con i DPI e adagiarli sul pallet preparato precedentemente.

La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, deve essere individuata in modo tale da non arrecare pericolo al transito di persone e di materiali; deve essere delimitata con nastro bicolore e segnalata.

Fase 4 – Svestizione

Terminata tutta la procedura di rimozione, ma sempre sul posto, si provvede alla propria svestizione seguendo la procedura sottostante:

1) preparare il sacco per contenere gli indumenti;

- 2) togliere le sovrascarpe ed inserirle nel sacco ;
- 3) liberare la testa dal cappuccio della tuta, aprire la cerniera in maniera totale e, liberate le braccia dalle maniche, avvolgere la tuta superiore su sé stessa in modo continuativo (si dovrà ottenere una specie di lungo rotolo in cui la parte esterna della tuta risulta ripiegata verso l'interno), quindi avvolta la tuta fino al bacino, liberate le gambe, si continui con l'arrotolamento della parte residuale della tuta ed inserirla nel sacco;
- 4) togliersi i guanti di protezione ed inserirli nel sacco;
- 5) solo adesso rimuovere la mascherina FFP3 ed inserirla nel sacco.

AVVERTENZA:

Non si deve mai salire sulle lastre di cemento–amianto che sono molto fragili e si rompono con facilità. Non usare assolutamente attrezzi di fortuna per operare in altezza, quali, a puro titolo di esempio, sedie o sgabelli.

Ai fini antinfortunistici, la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. trabattello);

Se le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da rimuovere sono tali da rendere difficile e insicura l'esecuzione delle operazioni descritte, si ritiene opportuno fare intervenire una ditta specializzata. Non usare trapani o altri strumenti/attrezzature ad alta velocità per il taglio degli ancoraggi del MCA.

6) COMPETENZE DEI GESTORI E DEGLI ENTI COINVOLTI

AATO, COMUNI E GESTORI

Al fine di garantire la corretta applicazione delle presenti linee guida e l'uniformità attuativa a scala territoriale, le AATO possono promuovere la sottoscrizione di apposito Protocollo con i soggetti gestori del servizio dei rifiuti urbani, COMUNI, ARPAT e ASL.

AATO, Comuni e Gestori del servizio rifiuti urbani si impegnano a garantire la massima diffusione delle presenti linee guida presso la popolazione dei rispettivi territori ed a garantire che il servizio di trasporto dei MCA, rimossi e confezionati conformemente a quanto indicato nelle presenti linee guida, avvenga gratuitamente per il cittadino.

Si impegnano altresì a diffondere le istruzioni per attivare la procedura informatizzata SISPC riguardante la compilazione della notifica.

ASL

Effettua controlli a campione prima e durante l'esecuzione dei lavori. Da ritenersi di particolare interesse la verifica dei lavori che prevedono la rimozione di vinil-amianto.

ARPAT

Effettua controlli a campione della classificazione e dello smaltimento dei rifiuti tenendo conto di eventuali segnalazioni di anomalie da parte del Gestore, della ASL, del Comune o dei cittadini.

ISPRO

Effettua il monitoraggio annuale delle quantità rimosse di MCA da utenze civili sul territorio regionale.

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 387

POR FSE 2014-2020 - Approvazione degli “Elementi essenziali dell’avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780/2016”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UEe abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il programma operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 -2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana in Italia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

- la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e

dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004 del 18 settembre 2018, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

- la Delibera G.R. n.197 del 02 marzo 2015 Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014 -2020 da ultimo modificata con delibera di G.R. n.241 del 04/03/2019 recante l’approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020. Versione VIII;

- i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 08/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25/05/2018;

- la Decisione di giunta regionale n.4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 3 del 17/12/2018, che approva la nuova versione numero 6 del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;

- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;

- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;

- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) per l’anno 2019 con particolare riferimento alla “Nota di aggiornamento al DEFER 2019” di cui al DCR 109/2018 e all’allegato 1^a così come modificato dalla DCR 2 del 15/01/2019 in particolare al PR 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 “Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.

ii. - Approvazione delle “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020” che approva le nuove Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020, che sostituiscono le

Procedure di gestione di cui all'Allegato A della DGR 635/2015;

- la Decisione di Giunta Regionale 2 del 28/01/2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma 2019-2021 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;

- la Delibera di Giunta regionale n. 779 del 16/07/2018 "Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana 2014 - 2020";

- la Delibera di Giunta regionale n. 199 del 02 marzo 2015 "Legge 35/2000 e smi. Individuazione aree di crisi";

- la Delibera G.R. n. 469 del 24 Maggio 2016 con cui è stato individuato il territorio dell'Amiata quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare interventi a favore del tessuto economico e produttivo e sono stati elencati i comuni del territorio dell'Amiata interessati;

- la Delibera di Giunta regionale n. 315 del 11/04/2016 con cui sono stati approvati gli "Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso pubblico finalizzato ad interventi per l'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità (POR FSE 2014/2020 - Asse A Occupazione - Attività A.1.1.3.B)";

- il Decreto dirigenziale n. 2901 del 10/05/2016 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato l'"Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sul POR Toscana FSE 2014-2020";

- il Decreto dirigenziale n. 12780 del 15/11/2016 con cui si è proceduto all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere sull'Avviso pubblico approvato con il Decreto n. 2901/2016;

- il Decreto dirigenziale n. 4719 del 22/03/2017 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per la realizzazione dei progetti ammessi con il sopraccitato Decreto n. 12780/2016;

Considerato che si rende necessario contrastare la disoccupazione di lunga durata, migliorare l'occupabilità di soggetti svantaggiati, che tramite i progetti di pubblica utilità possono incrementare le competenze spendibili sul mercato del lavoro, e consentire ai soggetti attuatori, tenuto conto dei risultati conseguiti nei progetti precedentemente realizzati in termini di miglioramento dei servizi resi ai cittadini, di attuare ulteriori attività finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità;

Considerato necessario stabilire che beneficiari degli interventi siano i soggetti attuatori individuati nei progetti approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780 del 15/11/2016 e finanziati con Decreto dirigenziale n. 4719 del 22/03/2017;

Ritenuto di individuare come destinatari degli interventi i lavoratori già interessati da procedure di assunzione per la realizzazione dei progetti approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780 del 15/11/2016 e finanziati con Decreto dirigenziale n. 4719 del 22/03/2017, che non hanno beneficiato della durata massima prevista per le assunzioni pari a 12 mesi e che pertanto potranno essere assunti per il periodo residuo fino alla concorrenza della durata massima prevista (12 mesi);

Ritenuto di approvare gli "Elementi essenziali dell'Avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780/2016", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che con la sopra citata Delibera di Giunta regionale n. 241/2019, si è provveduto ad aumentare la dotazione delle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A Occupazione riconducibili all'attività A.1.1.3.B. - Lavori di Pubblica Utilità del PAD per un importo pari a € 200.000,00;

Ritenuto pertanto di far fronte agli interventi di cui alla presente Delibera G.R. con risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A Occupazione riconducibili all'attività A.1.1.3.B. - Lavori di Pubblica Utilità del PAD, a valere sul Bilancio gestionale 2019-2021, annualità 2019, tramite opportuna prenotazione d'impegno, per un importo totale di euro € 200.000,00 e secondo lo schema di seguito specificato:

capitolo 61832 (quota FSE) € 100.000,00

capitolo 61833 (quota Stato) € 68.660,00

capitolo 61834 (quota Regione) € 31.340,00;

Di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia";

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro della Direzione Lavoro, di provvedere con successivo atto all'approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con decreto Dirigenziale n. 12780/2016, in attuazione del presente provvedimento;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

Vista la D.G.R.n. 7 del 07 gennaio 2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;

Vista la Decisione 16 del 15 maggio 2017 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 14/03/2019;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli “Elementi essenziali dell’Avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti

alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780/2016”, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di far fronte agli interventi di cui alla presente Delibera G.R. con risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A Occupazione riconducibili all’attività A.1.1.3.B. - Lavori di Pubblica Utilità del PAD , a valere sul Bilancio gestionale 2019-2021, annualità 2019, tramite opportuna prenotazione d’impegno, per un importo totale di euro € 200.000,00 e secondo lo schema di seguito specificato:

capitolo 61832 (quota FSE) € 100.000,00
capitolo 61833 (quota Stato) € 68.660,00
capitolo 61834(quota Regione) € 31.340,00;

3. di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro della Direzione Lavoro di provvedere con successivo atto all’approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con decreto Dirigenziale n. 12780/2016, in attuazione del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A)**ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROROGA DEI PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' APPROVATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 12780/2016****1. Finalità dell'intervento e tipologia**

Finalità dell'intervento è quella di favorire l'occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità.

L'attuazione dell'iniziativa avviene tramite l'emanazione di un Avviso regionale che finanzia la proroga di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità presentati sull'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 2901/2016 ed approvati con decreto dirigenziale n. 12780/2016, che non hanno esaurito la durata massima prevista per l'assunzione (12 mesi) dei lavoratori coinvolti.

2. Soggetti destinatari

Destinatari dell'intervento sono i lavoratori già interessati da procedure di assunzione nell'ambito dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con decreto dirigenziale n. 12780/2016, che non hanno beneficiato della durata massima prevista per le assunzioni pari a 12 mesi. Con l'Avviso tali lavoratori potranno essere assunti per il periodo residuo fino alla concorrenza della durata massima pari a 12 mesi.

3. Soggetti beneficiari

Beneficiari degli interventi sono i soggetti attuatori individuati nei progetti approvati con Decreto Dirigenziale n.12780 del 15/11/2016 e finanziati con decreto dirigenziale n. 4719 del 22/03/2017.

4. Entità del contributo e massimali di contribuzione

La Regione finanzia una quota fissa pari ad € 6.500,00 del costo del lavoro per ogni lavoratore assunto per il progetto di pubblica utilità, mentre la parte restante del costo per ogni lavoratore è a carico del soggetto attuatore: il contributo per ogni lavoratore è riferito ad un impegno settimanale di 20 ore e a una durata di 12 mesi, e pertanto dovrà essere proporzionalmente ridotto in funzione delle ore settimanali indicate nel contratto di lavoro e della durata del contratto.

Il cofinanziamento a carico del/i soggetto/i beneficiario/i deve essere almeno pari al 35% del costo di progetto. Si precisa che il cofinanziamento è obbligatorio e che la relativa quota dovrà essere rendicontata in termini di costi ammissibili.

5. Scadenza per la presentazione delle domande

I progetti possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione dell'avviso e devono pervenire entro e non oltre la data del 15/05/2019.

6. Quadro finanziario

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di € 200.000,00 a valere sull'Asse A del POR FSE 2014-2020, attività A.1.1.3.B) del PAD del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.241 del 4/03/2019.

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 388

Attribuzione di ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 539/2018 e DGR 83/2019, per lo scorrimento della graduatoria dei percorsi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" - annualità 2019-2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi 622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;

Visti gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

Visto il Decreto Direttoriale n. 18721 del 15/12/2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2016 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del citato Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005, e sono state assegnate alla Regione Toscana un totale di Euro 7.706.043,00;

Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 23 aprile 2018 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2017 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del citato Decreto Legislativo n.

226 del 17/10/2005, e sono state assegnate alla Regione Toscana un totale di Euro 5.018.560,00;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e i successivi DM attuativi:

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare l'art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 avente per oggetto "Approvazione del disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32" e smi.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 che approva il disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e smi.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4 dicembre 2017 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 21 maggio 2018 che approva le "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020", come modificata dalla Delibera n. 714 del 25 giugno 2018, che per i percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione per l'anno scolastico e formativo 2019/20 ha previsto risorse pari a Euro 6.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10810 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020: Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 - Annualità 2019-2020”, e in particolare l’art. 13 che prevede che, nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, gli stessi fondi possano essere assegnati a favore di soggetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18676 del 13 novembre 2018 che approva gli esiti delle istruttorie di ammissibilità e valutazione e le relative graduatorie dei progetti presentati sull’avviso pubblico approvato con Decreto n. 10810/2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 28 gennaio 2019 che assegna ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 539/2018, per lo scorrimento delle graduatorie dei percorsi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” - annualità 2019-2020;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2420 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto “D.D. 18676/2018: Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 - Annualità 2019-2020. Scorrimento graduatorie”;

Considerato che i percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” costituiscono un importante strumento di contrasto alla dispersione e consentono ai ragazzi di conseguire una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro;

Considerato inoltre che l’acquisizione di una qualifica professionale consente di incrementare l’occupabilità dei giovani stessi;

Ritenuto opportuno ampliare l’offerta dei percorsi di IeFP nell’area territoriale di “Arezzo, Firenze e Prato”, al fine di soddisfare le richieste provenienti dall’elevato numero di giovani in uscita ogni anno dalla scuola

secondaria di I grado, più numerose rispetto a quelle presenti nelle altre tre aree di “Grosseto e Livorno”, “Lucca, Massa Carrara e Pistoia” e “Pisa e Siena”;

Considerato opportuno, per la finalità di cui sopra, destinare ulteriori risorse che consentano di procedere a uno scorrimento della graduatoria dei progetti approvati con il citato decreto n. 18676/2018, garantendo in tal modo l’avvio di ulteriori percorsi a settembre 2019, in linea con l’inizio dell’anno scolastico e formativo 2019/20 e assicurando quindi il tempo necessario per la pubblicità e la raccolta delle iscrizioni;

Ritenuto quindi opportuno finanziare con il presente atto 4 ulteriori progetti per l’area territoriale di “Arezzo, Firenze e Prato” tra quelli finanziabili ai sensi del citato decreto 18676/2018 ma non ammessi a finanziamento per insufficienza delle risorse;

Dato atto che ciascun progetto ha un costo massimo di Euro 270.000,00 e che la cifra necessaria per procedere al suddetto scorrimento di graduatoria ed è pari a Euro 1.080.000,00;

Rilevato che si sono rese disponibili delle economie di stanziamento relativamente al suindicato decreto Ministeriale di assegnazione n. 18721/2016, pari ad Euro 987.906,39, le quali dovranno essere obbligatoriamente impegnate entro il mese di marzo 2019;

Ritenuto pertanto opportuno procedere a finanziare i suddetti 4 ulteriori progetti per l’area territoriale di “Arezzo, Firenze e Prato” tra quelli finanziabili ai sensi del citato decreto 18676/2018 ma non ammessi a finanziamento per insufficienza delle risorse, utilizzando le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui ai decreti ministeriali n. 18721/2016, per la parte residua non precedentemente impegnata, e n. 6/2018 per la parte necessaria a finanziare totalmente i quattro progetti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra specificato, dover assumere le prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio regionale, per gli importi, le annualità e la descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista dal citato avviso pubblico, assicurando la copertura finanziaria per l’annualità 2022 e autorizzando il Settore Contabilità ad effettuare le relative registrazioni informatiche per gli importi e i capitoli indicati, come di seguito specificato:

Capitolo	Tipologia stanziamento	Annualità			Totale
		2020	2021	2022	
62078	Competenza pura	567.000,00	162.000,00	81.000,00	810.000,00
62378	Competenza pura	189.000,00	54.000,00	27.000,00	270.000,00
Totale		756.000,00	216.000,00	108.000,00	1.080.000,00

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75, che approva il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 07 gennaio 2019, recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2019" di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato 1a così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2, che prevede nell'ambito del Progetto regionale 12 "Successo scolastico e formativo" la realizzazione di percorsi formativi triennali da parte degli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo di istruzione":

Capitolo	Tipologia stanziamento	Annualità			Totale
		2020	2021	2022	
62078	Competenza pura	567.000,00	162.000,00	81.000,00	810.000,00
62378	Competenza pura	189.000,00	54.000,00	27.000,00	270.000,00
Totale		756.000,00	216.000,00	108.000,00	1.080.000,00

3. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente delibera al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" - Direzione Istruzione e Formazione;

4. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Antonio Davide Barretta

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 21 marzo 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo scorrimento della graduatoria dei progetti approvati con il decreto n. 18676/2018 per l'anno scolastico e formativo 2019/2020, finanziando 4 ulteriori progetti per l'area territoriale di "Arezzo, Firenze e Prato" tra quelli finanziabili ai sensi del citato decreto 18676/2018 ma non ammessi a finanziamento per insufficienza delle risorse;

2. di destinare, per procedere al suddetto scorrimento di graduatoria, risorse pari a Euro 1.080.000,00 assegnate dal MLPS alla Regione Toscana a valere sulla L. 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative" sui capitoli del bilancio regionale, per gli importi, le annualità e la descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di beneficiari prevista dal citato avviso pubblico, assicurando la copertura finanziaria per l'annualità 2022 e autorizzando il Settore Contabilità ad effettuare le relative registrazioni informatiche per gli importi e i capitoli indicati, come di seguito specificato:

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 400

Approvazione dell'Allegato Tecnico A "Individuazione dei centri Regionali per il trattamento di pazienti con terapia avanzate CAR-T".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 40/2005 e sue successive modifiche che, all'art. 5 pone, fra i principi fondamentali del Servizio Sanitario Regionale, la promozione della ricerca e dell'innovazione;

Visto il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 91 del 5 novembre 2014, ancora in vigore ai sensi dell'articolo 142 novies della l.r. 40/2005, che individua la medicina rigenerativa nel contesto dei costanti cambiamenti scientifici e tecnologici;

Richiamata la delibera G.R.T. n. 1404 del 11-12-2017 avente ad oggetto: "Individuazione Centri Specialistici per la diagnosi, il rilascio del piano terapeutico e/o la

prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Regionale. Aggiornamento Delibera G.R.T. n. 748 del 10-07-2017”;

Verificato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 23.02.2010 era stata individuata la necessità di promozione delle attività scientifiche rispetto, anche, alla medicina rigenerativa, che fossero in grado di realizzarsi nell’ambito delle Aziende ospedaliero-universitarie della Regione, proponendo nuove modalità di attivazione e nuovi criteri di valutazione obiettiva delle medesime;

Considerato che il celere sviluppo scientifico della medicina rigenerativa, che negli ultimi anni ha permesso il trasferimento, in alcuni campi, dei risultati ad una fase applicativa, dovrebbe essere accompagnato da una tempestiva progettualità organizzativa e gestionale;

Visto il D.Lgs. 06 novembre 2007, n. 191 - “Attuazione della Direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Visto il D.Lgs: n. 219 del 24 aprile 2006 “Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano” ed il REGOLAMENTO CE 1394/2004 del 13 novembre 2007 “sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento CE726/2004 e dei seguenti riferimenti formativi;

Vista la Direttiva 2004/23/CE “Norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione dei tessuti e cellule umane e successive modificazioni ed aggiornamenti”;

Visto EUDRALEX Volume 4 Medicinal Product for human and veterinary use: GOODMANUFACTURING PRACTICE - Part. I Basic requirement for medicinal products and relative annex, in particolare Annex 1/ Annex 2/ Annex 11/ Annex 13/ Annex 15/ Annex 16/ Annex 20;

Considerato l’elevato grado di expertise necessario ed il relativo costo per ogni singola terapia, non è possibile autorizzare tutti i Centri trapianto di CSE presenti in Toscana;

Ritenuto di individuare come criteri di scelta del centro utilizzatore la mediana del numero di trapianti effettuati in ogni azienda sanitaria toscana negli ultimi

3 anni e la presenza di accreditamento allogenic JACIE versione ≥ 6 ;

Considerato che AIFA non ha ancora adottato il provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio, con conseguente attribuzione del prezzo e della classe di rimborsabilità, come previsto dal decreto legislativo 219/2006;

Ritenuto di individuare, nelle more dell’adozione da parte di AIFA del provvedimento AIC, l’AOU Careggi e l’AOU Meyer come le uniche utilizzatrici delle terapie avanzate CAR-T, in quanto l’AOU Careggi rappresenta il centro toscano con il maggior numero di procedure di trapianto di midollo effettuate negli ultimi tre anni e l’AOU Meyer per le sue specifiche peculiarità di ospedale pediatrico.

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

- di approvare l’allegato tecnico A “Individuazione dei centri Regionali per il trattamento di pazienti con terapia avanzate CAR-T”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di individuare, nelle more dell’adozione da parte di AIFA del provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio, l’AOU Careggi e l’AOU Meyer come le uniche utilizzatrici delle terapie avanzate CAR-T;

- di subordinare l’impiego delle terapie avanzate CAR T al rilascio da parte di AIFA dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

- di costituire una apposita Commissione di esperti con il compito di valutare la casistica e la qualità del percorso della procedure CAR-T eseguite nei centri abilitati in Toscana;

- di stabilire che la commissione sarà composta da:

Prof. Giuseppe Giaccone -AOUC

Prof. Alberto Bosi -AOUC

Dr. Stefano Saccardi-AOUC

Dr. Claudio Favre -AOU Meyer

Dr. Carlo Petrini-AOUP

Dr.ssa Monica Bocchia-AOUS

Dr. Michele Maio-AOUS

Dr. Giuseppe Marotta-AOUS

Dr. Enrico Capochiani ATNO.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima L.R.
23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Individuazione dei centri Regionali per il trattamento di pazienti con terapia avanzate CAR-T

INDICE

INTRODUZIONE DELLE TERAPIA AVAZATE CAR-T ALL'INTERNO DELLA REGIONE TOSCANA
BACKGROUND
TERAPIE APPROVATE.....
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.....
AREE DI ATTIVITA' COINVOLTE NEL PERCORSO DI TRATTAMENTO CON TERAPIE CAR-T.....
REFERENZE.....

INTRODUZIONE DELLE TERAPIE AVANZATE CAR-T ALL'INTERNO DELLA REGIONE TOSCANA

BACKGROUND

Le terapie cellulari con CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) fanno parte del più ampio capitolo della terapia cellulare basata sull'impiego di cellule immunoeffettrici (Immune Effector Cells, IEC) e prevedono una prima fase in cui i linfociti vengono prelevati dal paziente tramite aferesi, una seconda fase di modificazione genetica *ex vivo* di tali linfociti, ed una terza fase di re-infusione endovenosa dei linfociti nel paziente. Ogni tipologia di CAR-T è in grado di riconoscere uno specifico target molecolare di superficie delle cellule tumorali, attivando una risposta citolitica verso la neoplasia. Ad oggi le prime CAR-T disponibili in Europa sono indirizzate a colpire cellule della linea B-linfocitaria che esprimono l'antigene CD19 ed hanno ricevuto l'indicazione per la cura di alcuni linfomi non-Hodgkin negli adulti e delle leucemie linfoblastiche acute nei soggetti di età inferiore a 25 anni.

Anche se registrate come farmaci, le CAR-T sono in realtà delle complesse procedure di cura e risultano ben lontane dal concetto tradizionale di principio attivo capace di trattare una patologia grazie ad un meccanismo farmacologico. Le terapie attualmente approvate da EMA (European Medicine Agency) sono due, ma si affacciano all'orizzonte molte altre procedure CAR-T per il trattamento di altre patologie oncologiche, infettive ed infiammatorie.

TERAPIE APPROVATE

YESCARTA®: (axicabtagene ciloleucel) è un trattamento immunoterapico a base di cellule T autologhe geneticamente modificate in modo da riconoscere l'antigene CD19. Per preparare YESCARTA®, i linfociti T del paziente vengono prelevati e modificati geneticamente *ex vivo* mediante trasduzione retrovirale in modo che essi agiscano, tramite un recettore chimerico CAR (chimeric antigen receptor), contro le cellule tumorali legandosi all'antigene CD19. Tali linfociti vengono moltiplicati e reinfusi nel paziente, dove saranno in grado di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali che esprimono l'antigene CD19.

Indicazioni approvate: trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B refrattario o recidivante (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (primary mediastinal large B-cell lymphoma, PMBCL), dopo due o più linee di terapia sistemica.

KIMRIAH® è una terapia immunocellulare contenente tisagenlecleucel; la terapia è costituita da cellule T autologhe geneticamente modificate *ex vivo* mediante un vettore lentivirale; anch'esse agiscono contro le cellule tumorali legando il recettore chimerico dei linfociti T (CAR) con l'antigene CD19 delle cellule tumorali.

Indicazioni approvate: trattamento pazienti pediatrici e giovani adulti fino a 25 anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B che risulta refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva.

Pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Viene stimato che in base alla popolazione toscana (ISTAT 2017), per il primo anno di introduzione delle procedure CAR-T, verranno trattati circa 40 pazienti per linfoma, 10 pazienti adulti con LLA e 10 pazienti pediatrici affetti da LLA.

Le terapie a base di IEC sono generalmente praticate all'interno di Centri Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche (CSE) per analogia con la logistica del percorso assistenziale e per l'expertise del personale. Le Autorità Regolatorie statunitense ed inglesi hanno già espresso indicazioni in tal senso. L'agenzia europea JACIE (www.jacie.org), assieme al suo omologo americano FACT (www.factwebsite.org), ha creato degli standard di accreditamento per i programmi di trapianto di CSE; a partire dalle ultime versioni, sono state introdotti degli specifici articoli per la somministrazione di IEC, incluso le CAR-T.

Considerando l'elevato grado di expertise necessario e il relativo costo per ogni singola terapia, non sarà possibile autorizzare tutti i Centri trapianto di CSE presenti in Toscana. Viene indicato come criterio di selezione del centro il numero di trapianti allogenici annuo effettuati e la presenza di accreditamento allogenico JACIE versione ≥ 6 .

Le stime riportate sono provvisorie, in quanto riferite a pazienti calcolati sulla base della popolazione residente toscana. La stima non tiene conto dei pazienti afferenti da altre regioni in cui non saranno presenti da subito centri specifici per il trattamento CAR-T.

Inoltre ad oggi sono solo due i farmaci autorizzati da EMA, ma è facile prevedere che ci sarà sia un allargamento delle indicazioni dei farmaci approvati sia l'arrivo di altre terapie per nuove indicazioni, il che aumenterà notevolmente la casistica di pazienti afferenti ai due centri regionali.

AREE DI ATTIVITA' COINVOLTE NEL PERCORSO DI TRATTAMENTO CON TERAPIE CAR-T

Le due aziende individuate dalla Regione Toscana per l'utilizzo delle CAR-T (AOUC ed AOU Meyer) dovranno individuare specifici percorsi di trattamenti interni e congiunti tra le due aziende, nei quali, ognuna con le proprie prerogative, coinvolga le seguenti aree terapeutiche:

- Programma di trapianto di CSE, articolato in unità clinica, laboratorio di processazione e unità di raccolta
- Terapia intensiva
- Neurologia
- Farmacia ospedaliera

Il coinvolgimento delle suddette aree prevede l'attuazione di un programma formativo del personale e di una logistica adeguatamente strutturata in un sistema documentale approvato dalla Direzione Sanitaria.

Per minimizzare i rischi associati al trattamento con CAR-T, i centri abilitati dalla regione Toscana devono garantire che il personale interno individuato nel percorso abbia completato un programma educativo multidisciplinare che consenta di affrontare le seguenti criticità:

- pronta diagnosi della tossicità associata alla somministrazione di CAR-T quali la sindrome da rilascio di citochine (CSR) e la tossicità neurologica
- gestione del paziente con CSR e delle reazioni avverse neurologiche gravi, con eventuale intervento del personale della terapia intensiva e, laddove necessario, il trasferimento
- assicurare un adeguato monitoraggio clinico e strumentale dei pazienti sottoposti a trattamento con esami effettuati H24

- facilitare la consegna delle informazioni importanti ai pazienti ed ai familiari prima del trattamento, durante il periodo di permanenza nella struttura ospedaliera e nel periodo successivo alla dimissione.
- segnalazione in maniera adeguata e tempestiva di reazioni avverse al trattamento.
- garantire il percorso di tracciatura del farmaco ed adeguate conoscenze sulla procedura di identificazione, stoccaggio, scongelamento delle CAR-T,
- garantire al momento dell'ammissione la disponibilità di farmaci per il trattamento della tossicità associata alla somministrazione di CAR-T, quali, ad esempio, il Tocilizumab.
- attivare un programma educativo del paziente oltre alle informazioni da riportare al medico di base.

REFERENZE

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/yescarta-epar-product-information_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kymriah-epar-product-information_it.pdf

www.jacie.org

www.factwebsite.org

DELIBERAZIONE 25 marzo 2019, n. 403

Concessione di microcredito alle imprese con sede nei Comuni individuati dalle delibere n. 96 e 163 del 2019 a seguito dei danni causati della chiusura della viabilità E45. Modifica dei criteri approvati con delibera n. 222 del 25/02/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 28/01/2019 con cui è stato dichiarato, per un durata di centottanta giorni, lo stato di emergenza regionale nella provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003, conseguente alla chiusura della viabilità E45 disposta da Anas, rinviando ad apposita delibera della Giunta Regionale l'individuazione dei Comuni colpiti e delle iniziative da assumere;

Viste le delibere di Giunta Regionale n. 96 del 29/01/2019 e n. 163 del 11/02/2019 che individuano i seguenti comuni interessati dallo stato di emergenza regionale: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 222 del 25/02/2019 che ha approvato i criteri per la definizione del bando per la concessione di microcredito alle imprese con sede legale o operativa nei comuni sopra indicati a titolo di ristoro del danno indiretto subito in conseguenza della chiusura della viabilità E45 avvenuta il 16/01/2019;

Considerato che la misura di microcredito disciplinata dalla delibera 222/2019 rientra nelle iniziative a sostegno delle imprese colpite da calamità naturali e che con la stessa delibera è stata estesa a tale specifico intervento di aiuto l'operatività del fondo destinato al microcredito per le calamità, allocato presso il gestore RTI "Toscana Muove", con società mandataria Fidi Toscana S.p.A.;

Considerato che, tra i criteri approvati in allegato "A" della citata delibera 222/2019 vi è quello delle modalità con cui misurare il danno indiretto subito dalle imprese, misurato come decremento di fatturato o incremento dei costi di trasporto e approvvigionamento nel periodo compreso tra il 16/01 ed il 15/04 del 2019 - coincidente con il periodo di riconoscimento dello stato di emergenza - rispetto allo stesso periodo delle annualità precedenti e calcolato con le specifiche ivi indicate;

Preso atto di quanto evidenziato dai rappresentanti delle istituzioni locali e delle categorie economiche in merito al fatto che, per alcune tipologie di imprese, i danni indiretti potrebbero con molta probabilità manifestarsi in un lasso di tempo più ampio rispetto

a quello posto sotto osservazione con la sopra citata deliberazione, traducendosi ad esempio in un calo di ordini e quindi di fatturato derivante dalla impossibilità di raggiungere agevolmente le imprese nel periodo di chiusura della strada E45 o in un aumento dei costi di approvvigionamento disposto dai fornitori anche nei mesi successivi, come conseguenza dei maggiori tratti stradali percorsi nel suddetto periodo;

Ritenuto pertanto, accogliendo le istanze del territorio, di modificare l'arco temporale di riferimento per il decremento di fatturato o l'aumento di costi come segue: 16/01/2019 - 31/12/2019, al fine di assicurare l'efficacia dell'intervento agevolativo finalizzato a limitare il più possibile l'impatto negativo della chiusura della viabilità E45 sul tessuto economico e sociale dei territori coinvolti e quindi di consentire a tutte le imprese che oggettivamente hanno avuto danni indiretti di accedere alla misura di aiuto;

Ritenuto di confermare tutti gli altri criteri approvati con DGR 222/2019;

Ritenuto pertanto di approvare in allegato "A" le direttive per la concessione di microcredito alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino e Chiusi della Verna colpite da un danno indiretto derivante dalla chiusura della viabilità E45 disposta da Anas in data 16/01/2019 in sostituzione di quanto approvato con Delibera n. 222 del 25/02/2019;

Ritenuto opportuno dare mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive di modificare il relativo bando, approvato con Decreto n. 3601/2019;

Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7/04/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le direttive, indicate in allegato "A" per la concessione di microcredito alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino e Chiusi della Verna colpite da un danno indiretto derivante dalla chiusura della viabilità E45 disposta da Anas in data 16/01/2019;

2. di prevedere che il suddetto allegato sostituisce

quanto approvato con la deliberazione n. 222 del 25/02/2019;

3. di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive di modificare il bando in essere, approvato con Decreto n. 3601/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO "A"

<p>Descrizione finalità dell'intervento</p>	<p>Concessione di microcredito al fine di favorire una rapida ripresa delle imprese che hanno subito danni indiretti dalla chiusura del tratto della strada statale E45 a seguito della decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (atto n. 6770/2018RG mod. 44 e 46/19 RgG GIP,) relativa al sequestro preventivo del "Viadotto il Puleto" e ubicate nei Comuni della Toscana individuati con le delibere di Giunta Regionale n. 96 del 28/01/2019 e n. 163 del 11/02/2019: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna.</p>
<p>Soggetti beneficiari</p>	<p>Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI regolarmente iscritte presso la CCIAA, nonché i titolari di partita I.V.A. in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operanti in tutti i settori di attività economica. Il bando specificherà gli eventuali codici ATECO esclusi, nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 643 del 28/7/2014; • con sede legale/o operativa nei Comuni sopra elencati; • la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda; • che alla data di presentazione della domanda non abbiano diminuito il numero di occupati, rispetto al dato del 15/01/2019; • che mantengano inalterato il numero di occupati alla data del 15/01/2019 per i 18 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; <p>Costituisce inoltre requisito di accesso l'aver subito un danno indiretto, che viene calcolato come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decremento del fatturato in misura pari o superiore al 10% nel periodo compreso tra il 16/01/2019 ed il 31/12/2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumento in misura pari o superiore al 10% dei costi di trasporto della merce e/o di approvvigionamento di materie prime e/o dei costi sostenuti per l'effettuazione delle missioni dovuti alla forzata percorrenza di tratti autostradali o stradali aggiuntivi in conseguenza della chiusura della stra E 45, nel periodo compreso tra il 16/01/2019 ed il 31/12/2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018; <p>In tutti i casi tale variazione deve equivalere ad almeno Euro</p>

<p>5.000,00.</p> <p>Gli ulteriori requisiti di accesso saranno dettagliati nel bando, conformemente alle Linee-Guida approvate con DGR n. 467/2018.</p> <p>Criteria per la determinazione del valore danno indiretto</p>	<p>Il valore del danno verrà calcolato in base alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione della domanda, in cui i richiedenti dovranno indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • importo del fatturato nel periodo 16/01/2019 – 31/12/2019 e dello stesso periodo di ciascuno dei tre anni precedenti <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco dettagliato dei costi di trasporto delle merci (in arrivo ed in partenza) e dei costi di approvvigionamento di materie prime sostenuti nel periodo 16/01/2019 – 31/12/2019 e nello stesso periodo di ciascuno dei tre anni precedenti; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco delle missioni di viaggio sostenute nel periodo 16/01/2019 – 31/12/2019 e dello stesso periodo di ciascuno dei tre anni precedenti, con le modalità dettagliate nel relativo bando <p>Per le imprese e i liberi professionisti che non dispongano del periodo di attività di un triennio il valore è determinato con riferimento al valore più basso di fatturato annuo o più alto di costi (risultante dalle pertinenti scritture contabili) tra gli anni disponibili.</p> <p>Le informazioni di cui sopra dovranno essere supportate da <u>estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, che dovranno essere allegate alla domanda di finanziamento e/o idonea documentazione di viaggio.</u></p> <p>L'aumento dei costi o il decremento di fatturato (fermo il limite del 10% di cui sopra), per un importo minimo di Euro 5.000,00 costituisce la soglia minima per la concessione del microcredito.</p>
<p>Progetti finanziabili e</p> <p>Spese Ammissibili</p>	<p>Spese ammissibili per investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchinari, attrezzature e arredi (anche usati); • opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali; <p>Spese ammesse per liquidità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti; • spese generali (es. utenze, affitti, stipendi). <p>Saranno ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatta</p>

	<p>eccezione per i costi relativi al personale (stipendi) che saranno ammessi a partire dalla data del 17/01/2019.</p> <p>La misura di aiuto sarà attiva per i 12 mesi successivi alla data della presente delibera. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda</p>
<p>Tipologia ed entità dell'aiuto</p>	<p>Finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e patrimoniali, concesso ai sensi del Regolamento de minimis.</p> <p>L'importo del finanziamento va da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 20.000,00, anche nel caso in cui il valore del danno indiretto risulti superiore. Il finanziamento non può in ogni caso superare l'importo del danno indiretto dichiarato.</p> <p>Nel caso in cui in sede di rendicontazione le spese ammissibili ammontino ad un importo inferiore a quello del finanziamento concesso, l'importo del saldo sarà decurtato della differenza.</p>
<p>Criteria di selezione/valutazione</p>	<p>L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire un elenco delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente.</p>
<p>Modalità di erogazione del finanziamento e di restituzione dello stesso</p>	<p>A seguito della comunicazione di ammissione da parte del soggetto gestore il beneficiario può richiedere l'erogazione dell'anticipo dell'80% del finanziamento richiesto, che sarà erogato entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa.</p> <p>L'erogazione del saldo avviene entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese relative a tutto il progetto.</p> <p>Detta rendicontazione deve comunque essere presentata da parte dell'impresa entro i 30 gg successivi al termine ultimo, previsto dal bando, per l'effettuazione delle spese.</p> <p>Dalla data di erogazione del saldo inizia il periodo di pre-ammortamento, della durata di 24 mesi, e successivamente il rimborso in rate trimestrali posticipate costanti.</p> <p>La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi.</p>
<p>Dotazione finanziaria dell'aiuto</p>	<p>Euro 4.012.169,84 quale dotazione complessiva al 31/12/2018 del fondo Calamità naturali allocato presso il soggetto gestore RTI "Toscana Muove" con società mandataria Fidi Toscana S.p.A., fondo la cui operatività viene estesa per dare copertura al presente intervento.</p>

Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

DECRETO 25 marzo 2019, n. 4144
certificato il 25-03-2019

Permesso di ricerca per risorse geotermiche “Mazzolla” della Soc. Gesto Italia S.r.l. Riconoscimento carattere nazionale della risorsa, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 29/07/1927, n. 1443 contenente norme di carattere legislativo sulla disciplina della ricerca e coltivazione delle miniere;

Visto il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle norme di polizia delle miniere e delle cave;

Vista la legge 09/01/1991 n. 9 sul piano energetico nazionale;

Visto il D.P.R. 27/5/1991, n. 395 -Approvazione del regolamento di attuazione della legge n. 896/1996;

Visto il D.P.R. 18/4/1994, n. 485 – Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il D.D. della Regione Toscana n. 1266 del 21 marzo 2011 con il quale alla società Gesto Italia Srl (Codice Fiscale e Partita IVA: 10619261000) veniva conferito il permesso di ricerca “Mazzolla” nei Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Radicondoli (PI e SI);

Visto il D.D. della Regione Toscana n. 6381 del 21/07/2016 di modifica del programma dei lavori e proroga della vigenza del permesso di ricerca “Mazzolla” fino al 04/03/2019;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni”;

Visto il D.Lgs. 11/02/2010 n. 22 sul riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo

Economico del 20 luglio 2016 “Riconoscimento del carattere nazionale o locale della risorsa geotermica ai fini dell’iscrizione al registro ex decreto interministeriale 23 giugno 2016 -Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico - Circolare esplicativa dei criteri di valutazione”;

Vista l’istanza del 19.02.2019, con la quale Società Gesto Italia S.r.l. richiede la caratterizzazione ed il riconoscimento di risorsa geotermica nel permesso di ricerca “Mazzolla”, situato nei comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Radicondoli (PI e SI);

Considerato che la Società Gesto Italia S.r.l. ha prodotto, in allegato alla suddetta istanza, informazioni tecniche attinenti la risorsa geotermica con particolare riguardo a prospezioni, pozzi, modello geologico e modello di serbatoio, soddisfacendo così ai criteri stabiliti con la citata Circolare MISE 20/07/2016;

DECRETA

di riconoscere il carattere nazionale della risorsa geotermica individuata dalla Società Gesto Italia S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA: 10619261000) nell’ambito del permesso di ricerca denominato “Mazzolla”, situato nei comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Radicondoli (PI e SI), ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs 22/2010. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Alessandro Figiani

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 22 marzo 2019, n. 4192
certificato il 25-03-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo all’esistente centro recu-

pero rifiuti denominato “Ricicleria” autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ubicato in Via Dorsale 24 nel comune di Massa, proposto da ASMIU Massa. Istanza presentata in applicazione dell’art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010. Archiviazione.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D. Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017;

Vista la L.R. n. 10/2010;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 410 del 10/05/2016 “D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell’ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015”;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19R/2017 e la d.g.r. 410/2016, in materia di procedure postume di VIA;

Vista l’istanza depositata in data 07/12/2018 e perfezionata in data 13/12/2018 da ASMIU Massa presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA) concernente la richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente all’esistente centro recupero rifiuti denominato “Ricicleria”, autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ubicato nel comune di Massa in Via Dorsale n. 24, con allegata documentazione e relativi elaborati progettuali ed ambientali;

Rilevato che:

il procedimento riguarda l’esistente impianto (autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006), denominato Centro di recupero “Ricicleria”, che opera la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani da raccolta differenziata sul territorio comunale (anche conferiti dagli abitanti del comune di Massa);

l’istanza è stata presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità “postuma”), in occasione del rinnovo della autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, senza apportare modifiche strutturali e/o gestionali;

l’impianto di che trattasi interessa esclusivamente il territorio del Comune di Massa (MS);

Dato atto che ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 il Settore VIA procedente:

ha verificato l’avvenuto versamento da parte del proponente, in data 10/01/2019 degli oneri istruttori di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, pari a € 68,00 come da nota di accertamento n. 16303 del 07/02/2019;

ha posto in pubblicazione, in data 13/12/2018, sul proprio sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza, la documentazione ricevuta con l’istanza di verifica in oggetto;

ha quindi comunicato con propria nota prot 566948 del 13/12/2018 a tutti i soggetti competenti l’avvenuta pubblicazione della documentazione medesima, e ne ha richiesto i contributi tecnici istruttori;

Preso atto che, in esito alla comunicazione di cui sopra, sono pervenute le note: del Comune di Massa (prot. 25474 del 18/01/2019), dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (prot. 40027 del 28/01/2019), di Arpat (prot. 43810 del 30/01/2019) e dei Settori regionali Genio civile Toscana Nord (prot. 573128 del 18/12/2018), Tutela della Natura e del Mare (prot. 35055 del 24/01/2019), Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (prot. 37371 del 25/01/2019), recanti richiesta di integrazione documentale a completamento formale ed adeguamento della documentazione;

Dato atto che, sulla base degli esiti istruttori, con nota del Settore VIA prot. 44454 del 30/01/2019, si è provveduto a richiedere al proponente documentazione integrativa e di chiarimento ed assegnando a tal fine il termine perentorio di 45 giorni a far data della nota medesima;

Rilevato che con riferimento alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti ,di cui alla nota 30 Gennaio 2019 suindicata, nel termine assegnato del 15/03/2019 non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa e di chiarimento da parte della proponente ASMIU Massa;

Rilevato che il proponente ASMIU Massa ha inviato in data 18/03/2019 una nota (assunta al prot. regionale n. 123385 del 18.3.2019) nella quale precisa di volere rinunciare al procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in favore della procedura di cui al D.M. 8 aprile 2008 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche “. A tal fine il proponente comunica che provvederà ad integrare il progetto e la documentazione ad esso associata con le osservazioni e/o le prescrizioni rilevate nella fase istruttoria svolta, nell’ambito del presente procedimento, fino ad oggi;

Visti l’art. 19 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e l’art. 48

comma 6 della l.r. 10/2010 e dato atto che in base a tali norme:

- nel caso in cui il proponente non trasmetta la documentazione integrativa richiesta entro il termine stabilito, la istanza di avvio del procedimento si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere alla archiviazione;

- è facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni;

Preso atto che il proponente, con la suddetta nota del 18/03/2019, comunica che provvederà a richiedere l'avvio di un nuovo procedimento e che predisporrà l'adeguamento della necessaria documentazione alle risultanze dell'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni normative sopra evidenziate, ha natura vincolata;

Considerato altresì che in applicazione dell'art. 9 comma 2 dell'allegato A alla D.G.R. 410/2016, non sarà dato luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di non procedere all'ulteriore corso della valutazione e di disporre l'archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, avviato su istanza depositata in data 07/12/2018 e completata in data 13/12/2018 dalla società ASMIU Massa, relativamente all'esistente Centro di recupero "Ricicleria" che opera la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani da raccolta differenziata sul territorio comunale, ubicato in Via Dorsale n. 24, nel Comune di Massa (MS), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa ed in applicazione dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 comma 6 della l.r. 10/2010;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto alla società ASMIU Massa;

4) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni ed ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 22 marzo 2019, n. 4206
certificato il 25-03-2019

**D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo
al progetto di introduzione di una fase di digestione
anaerobica nell'impianto esistente di compostaggio
dei rifiuti organici e biodegradabili presso il Polo di
Casa Sartori, comune di Montespertoli (FI). Propo-
nente: ALIA S.p.A. Provvedimento conclusivo.**

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1261 del 05.12.2016, relativa alle

modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e visto altresì il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017;

Ricordato che:

nell'esistente polo impiantistico di Casa Sartori, in Comune di Montespertoli (FI), sono presenti ed in esercizio: una discarica per rifiuti non pericolosi, un impianto di selezione e compostaggio, un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica, un impianto di cogenerazione ed una stazione ecologica;

il progetto del sistema di pretrattamento dei rifiuti in ingresso al polo ha ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale dalla provincia di Firenze, con D.D. n. 133 del 12.05.1998, ai sensi della normativa all'epoca vigente;

il Circondario Empolese Valdelsa ha dato parere positivo di compatibilità con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 22/01/2007, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/1998, al progetto presentato ai sensi D.Lgs. 36/2003 da Publiambiente S.p.A. (oggi Alia S.p.A.) relativo al completamento delle volumetrie disponibili di discarica, messa in sicurezza, recupero ambientale e paesaggistico (era previsto l'ampliamento della discarica per un volume di 750.000 m3 in sopraelevazione);

il Polo impiantistico di Casa Sartori, ad oggi, è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale, Atto Unico SUAP n. 23 del 22.07.2014, a cui è allegata, a formarne parte integrante, la Determina n. 581 del 25.06.2014, emessa dall'unione dei comuni del Circondario Empolese. L'atto -unico per tutte le unità operative presenti all'interno del sito - è stato volturato da Publiambiente S.p.A. ad Alia S.p.A. dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 15745 del 31.10.2017. L'AIA vigente autorizza Alia alla gestione di: impianto di TMB (trattamento meccanico e biologico) e di compostaggio. L'impianto è autorizzato al trattamento di 180.000 t/a di rifiuti; discarica per rifiuti non pericolosi, al cui servizio sono presenti un impianto di cogenerazione per il recupero del biogas e un impianto di depurazione per il trattamento del percolato; stazione Ecologica; impianto fotovoltaico;

Premesso che:

il proponente ALIA S.p.a., (sede legale: Via Baccio da Montelupo 52, 50142 Firenze; partita IVA: 04855090488), con istanza presentata mediante note del 25.09.2018 e del 26.09.2018, assunte al protocollo regionale il 25.09.2018 e 26.09.2018, ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di introduzione di una fase di digestione

anaerobica nell'impianto esistente di compostaggio dei rifiuti organici e biodegradabili presso il Polo di Casa Sartori nel Comune di Montespertoli, trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prevista anche presso il Comune di Montespertoli;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 27.09.2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 27.09.2018;

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 21.09.2018, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 4.975,00, come da nota di accertamento n. 15393 del 06.11.2018;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 8, lettera t), dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 26.04.2018, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ACQUE Spa (prot. n. AOOGR/514819 del 09/11/2018);

- ARPAT (prot. n. AOOGR/529468 del 20/11/2018);

- IRPET (prot. n. AOOGR/487728 del 22/10/2018);

- Settore della Tutela della natura e del mare (prot.n. AOOGR/517402/P.130.040 del 12/11/2018);

-SettoreServiziPubbliciLocali,EnergieeInquinamenti (prot. n. AOOGR/553938 del 05/12/2018);

- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. AOOGR/532426 del 22/11/2018);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA con nota del 07.12.2018 ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente ha depositato la documentazione di integrazione e di chiarimento in data 28.01.2019 (invio del 21.01.2019);

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 29/01/2019, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati. Con nota del 01/02/2019, il Settore VIA ha chiesto un contributo specifico al Comune di Montespertoli, alla Città Metropolitana

di Firenze, all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e al Settore programmazione viabilità in merito alla modifica progettuale contenuta nella documentazione integrativa e di chiarimento relativa alla alternativa prevista dal Proponente (rispetto alla proposta di realizzazione un gasdotto di collegamento dell'impianto con la rete nazionale di distribuzione del gas) consistente nel trasporto del gas prodotto su autocarri bombolai, utilizzando la viabilità locale comunale e la Strada Provinciale di Val d'Orme fino al punto di consegna al destinatario;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ACQUE SpA (prot. n. AOOGR/80040 del 18/02/2019);
- ARPAT (prot. n. AOOGR/96415 del 28/02/2019);
- ATO Toscana Centro (prot. n. AOOGR/100607 del 01/03/2019);
- Settore Programmazione Viabilità (prot. n. AOOGR/89573 del 22/02/2019);
- Settore della Tutela della natura e del mare (prot.n. AOOGR/88322 del 22/02/2019);
- Settore Bonifiche e Inquinamento Rifiuti (prot. n. AOOGR/98381 del 01/03/2019);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. AOOGR/94568 del 27/02/2019);
- Comune di Montespertoli (prot. n. AOOGR/123613 del 18/03/2019);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 25.09.2018 e 26.09.2018, nonché dalle integrazioni e dai chiarimenti del 21.01.2019;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto si inserisce a monte dell'esistente impianto di compostaggio, come sistema di pretrattamento dei rifiuti organici (CER 20 01 08) e biodegradabili (CER 20 02 01) continuando a produrre ammendante compostato misto;

l'introduzione di una fase di digestione anaerobica per il pretrattamento dei rifiuti organici e biodegradabili all'interno del trattamento biologico aerobico esistente (compostaggio) permetterà di:

aumentare l'efficienza del processo di compostaggio;
migliorare il recupero grazie alla produzione di metano oltre che di ammendante;

il progetto di modifica in sintesi prevede:

1. l'inserimento di una fase di pretrattamento mediante digestione anaerobica a monte dell'esistente impianto di compostaggio. La totalità dei rifiuti organici (CER 20 01 08) e quota parte dei rifiuti verdi (CER 20 02 01) verrà conferita alla nuova sezione di digestione anaerobica per la produzione di biometano, da immettere in rete, e di un digestato, da avviare a compostaggio per la produzione

di ammendante compostato misto. Quota parte dei rifiuti verdi sarà invece conferita direttamente all'impianto di compostaggio per la produzione di ammendante vegetale semplice non compostato o destinata alla miscelazione con il digestato da avviare a compostaggio;

2. l'immissione del biometano prodotto dal digestore nella rete di distribuzione del gas;

3. cessazione dell'attività di trattamento meccanico biologico dei RUI (rifiuti urbani indifferenziati) in quanto, a seguito del passaggio a breve della discarica posta all'interno del Polo di Casa Sartori alla fase di gestione post operativa, viene meno tale necessità. I rifiuti urbani indifferenziati ad oggi in ingresso verranno inviati ad altri impianti di trattamento;

il processo di compostaggio, si sviluppa all'interno di locali chiusi e mantenuti in depressione; le arie esauste prodotte dal processo sono trattate da uno specifico sistema di trattamento costituito da Scrubber e Biofiltro, tale da abbatte le molecole maleodoranti prima dell'immissione in atmosfera;

l'impianto di compostaggio di Casa Sartori, nello stato attuale, è dedicato al trattamento dei rifiuti organici - FORSU (rifiuto CER 20 01 08) e biodegradabili (rifiuto CER 20 02 01) per la produzione di Ammendante Vegetale Semplice non compostato e Ammendante Compostato Misto, fertilizzanti di cui all'allegato 2 del D.Lgs 75/2010. La produzione dell'Ammendante Vegetale Semplice non Compostato, prevede il trattamento dei soli rifiuti biodegradabili - CER 20 02 01 -in ingresso all'impianto, consistente in una trito-vagliatura dei rifiuti, con produzione di un sotto-vaglio, classificato, a seguito di verifiche analitiche, come Ammendante Vegetale Semplice non Compostato, ai sensi del D.Lgs 75/2010 e un sopra-vaglio, identificato dal CER 19 12 07, il quale viene conferito presso il locale ricezione dello stesso impianto di compostaggio, quale materiale strutturante da miscelare alla FORSU per la produzione di Ammendante Compostato Misto;

il trattamento dei rifiuti organici -CER 20 01 08 -conferiti all'interno del locale ricezione per la produzione di Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010, è caratterizzato dalle seguenti fasi di processo:

1. Triturazione e Miscelazione. La FORSU - rifiuto CER 20 01 08 - in ingresso all'impianto viene miscelata con: Rifiuti biodegradabili - CER 20 02 01; Rifiuto CER 19 12 07, quale scarto ligneo-cellulosico del trattamento dei rifiuti biodegradabili e gli Scarti prodotti dall'operazione di raffinazione finale del materiale organico compostato in uscita dalle biocelle. La miscelazione avviene tramite due trituratori lenti monoalbero;

2. deferrizzazione, con produzione del rifiuto ferroso CER 19 12 02, allontanato dall'impianto per essere avviato ad impianti di recupero;

3. compostaggio, con durata complessiva è pari a 28 giorni, suddiviso in due fasi: I fase - durata 14 giorni - avviene l'igienizzazione del materiale, pastorizzazione e

ossidazione biologica accelerata; Il fase di compostaggio - durata 14 giorni - necessaria per la maturazione del materiale. Tra la prima e la seconda fase di compostaggio avviene una raffinazione intermedia; mediante tritovagliatura con sezioni vaglianti poste in serie a 50mm. Il sotto-vaglio <50 mm, vien avviato alla seconda fase di compostaggio mentre il sopra-vaglio >50mm, costituito principalmente da plastica ed altra sostanza secca, che viene allontanato dall'impianto come rifiuto CER 19 12 12 per essere avviato ad impianti di smaltimento, discarica, o di recupero, termovalorizzazione;

4. raffinazione finale, eseguito sul materiale organico stabilizzato, in uscita dalla II fase del processo di compostaggio, eseguita con un vaglio oscillante a due stadi, avente maglie di vagliatura a 5mm e 4mm; il sotto-vaglio che si origina da entrambi gli stati di vagliatura è classificato - previa verifica analitica - Ammendante Compostato Misto, ai sensi del D.Lgs 75/10, mentre il sopra-vaglio - rifiuto CER 19 12 12 - rappresenta lo scarto di produzione, che viene allontanato dall'impianto per essere avviato a smaltimento, discarica, o a recupero, termovalorizzazione;

il compostaggio della FORSU, considerata la durata di 28 giorni del processo di biostabilizzazione (anziché i 21 gg previsti per il trattamento meccanico biologico) ha ridotto la capacità di trattamento dell'impianto; l'attività mista di TMB e compostaggio permetteva il trattamento di un quantitativo di rifiuti prossimo alle 180.000 t/anno, ora è possibile avviare alla stabilizzazione biologica ca. 100.000 t/anno di rifiuti organici e biodegradabili. Il proponente evidenzia che con l'introduzione di una fase di digestione anaerobica si avrà la riduzione del quantitativo totale di rifiuti autorizzati all'impianto e permetterà di aumentare la capacità di trattamento specifica dei rifiuti organici e biodegradabili, permettendo al sito di rispondere al fabbisogno di trattamento richiesto dal territorio;

il progetto oggetto del presente procedimento prevede l'installazione di un digestore anaerobico a monte delle biocelle aerobiche, di potenzialità compatibili con quelle dell'impianto di compostaggio, in modo tale da ottenere biofertilizzanti (ammendanti) e biometano. L'impianto di digestione anaerobica prevede una potenzialità di trattamento rifiuti di 165.000 t/anno: 145.000 t/anno di FORSU - CER 20 01 08 - e altri rifiuti organici assimilabili e 20.000 t/anno di rifiuti verdi - CER 20 02 01 - e altri rifiuti biodegradabili assimilabili;

quindi, allo stato futuro, la totalità dei rifiuti organici e una parte dei rifiuti verdi verrà conferita alla nuova sezione di digestione anaerobica per la produzione di biometano, da immettere in rete, e di un digestato, da avviare a compostaggio per la produzione di ammendante. I rifiuti biodegradabili saranno conferiti in parte presso il digestore e in parte presso l'impianto di compostaggio;

i rifiuti in ingresso all'impianto saranno sottoposti alle seguenti fasi di trattamento:

1. conferimento - i rifiuti organici (CER 20 01 08) e quota parte dei rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01) saranno conferiti all'interno di un nuovo locale ricezione, adiacente al digestore anaerobico, da dove saranno movimentati per essere avviati alle fasi di trattamento previste;

2. pretrattamento - triturazione: eseguita attraverso trituratore ad albero lento, che provvederà, in particolare, all'apertura dei sacchi e ad una blanda riduzione volumetrica del materiale;

3. pretrattamento - selezione meccanica: eseguita attraverso un vaglio, la cui principale funzione sarà quella di eliminare tutte le frazioni di materiale non compostabile - impurità - e selezionare il materiale avente una pezzatura non adeguata al trattamento anaerobico. Il sopra-vaglio, (scarto del trattamento) sarà circa il 1016% di quello in ingresso. Il materiale ricco di frazione ligneo-cellulosica, potrà, quindi: essere ricircolato in testa al processo di compostaggio oppure essere allontanato dall'impianto come rifiuto CER 19 12 12, per essere conferito previa le opportune caratterizzazioni analitiche presso impianti di smaltimento e/o di recupero. Il sotto-vaglio sarà avviato alla fase di digestione anaerobica. Le due fasi costituiscono il pretrattamento dei rifiuti organici, che potrà essere necessario fin tanto la totalità del materiale in ingresso non raggiunga la qualità dell'attuale FORSU proveniente dalla raccolta porta a porta. La ricezione ed il locale dove saranno eseguite le attività di pretrattamento saranno mantenuti in depressione, le arie esauste prodotte saranno, quindi, inviate ad un biofiltro di trattamento dedicato;

4. digestione anaerobica - il flusso in ingresso alla fase di digestione anaerobica sarà costituito da un substrato, composto da: sotto-vaglio in uscita dalla precedente fase di pretrattamento; rifiuti biodegradabili ligneo-cellulosici - per un quantitativo pari a quello necessario al corretto sviluppo del processo; scarti prodotti dall'operazione di raffinazione finale del materiale organico in uscita dalle linee di compostaggio; quota parte delle acque di processo separate dal digestato e quindi riciclate. Il processo di digestione anaerobica individuato è di tipo Dry in termofilia Plug Flow monostadio; tale tipologia è stata individuata come quella ottimale per la FORSU in quanto non necessita dell'aggiunta di acqua in nessuna delle fasi di trattamento, riducendo quindi al minimo la produzione rifiuti liquidi. Il digestore anaerobico sarà dimensionato in modo tale che la durata di tale fase di trattamento sia pari a 28 giorni;

5. ispessimento e miscelazione (se il digestato prodotto non sarà già palabile) - il digestato prodotto dal trattamento anaerobico subirà un processo di ispessimento - separazione liquido/solido - per poi essere pompato ad miscelatore, dove sarà omogenizzato con i rifiuti biodegradabili, ligneo - cellulosici e, in caso di necessità, con lo scarto della vagliatura di testa, al fine di

ottenere un materiale da poter avviare a compostaggio. Il trasferimento del digestato all'impianto di compostaggio, avverrà attraverso un nastro trasportatore e/o una coclea opportunamente chiusi e sigillati, in modo tale impedire la dispersione del materiale e l'eventuale immissione in atmosfera. Il miscelatore dove sarà scaricato il digestato si troverà all'interno di un locale chiuso, mantenuto in depressione;

6. compostaggio - il processo di compostaggio provvederà a completare la degradazione biologica della sostanza organica residua nel digestato nonché a ridurne l'umidità, perché il materiale in uscita dalle linee di biostabilizzazione sia: non fitotossico; ricco di sostanze umiche; stabile;

7. raffinazione finale - la raffinazione finale del materiale in uscita dalle linee di stabilizzazione, necessaria alla produzione di un Ammendante Compostato Misto, conforme a quanto previsto all'allegato 2 del D.Lgs 75/10, sarà meno articolata, rispetto all'attuale attiva presso l'impianto di compostaggio di Casa Sartori. L'impianto di raffinazione, sarà costituito da una tramoggia di carico, che andrà ad alimentare un vaglio rotativo con reti di 10 mm, che produrrà: un sotto-vaglio - Ammendante Compostato Misto e un sopra-vaglio - rifiuto CER 19 12 12, che sarà ricircolato nel processo di trattamento e/o allontanato dall'impianto per essere avviato verso piattaforme di smaltimento e/o recupero;

la durata totale del processo che porterà alla produzione di ammendante compostato misto sarà di 42 giorni (14 giorni in più rispetto alle condizioni attuali). Sarà possibile trattare un maggior quantitativo di rifiuti organici e biodegradabili, in quanto:

- la digestione anaerobica, contrariamente al compostaggio in biocelle, è un processo dinamico; il digestore sarà alimentato in continuo per 24h/die con la miscela di rifiuti freschi;

- il digestato prodotto avrà già subito sia il processo di igienizzazione, considerate le temperature di processo e sarà già caratterizzato da una stabilità biologica;

- si avrà una riduzione, fino a dimezzare, la durata complessiva del processo di compostaggio, consentendo lo svuotamento /riempimento di un maggior numero di biocelle; viene stimato, infatti, il riempimento di 16 biocelle/settimana, rispetto alle 8 attuali;

per quanto riguarda la gestione del biometano, il metano estratto dal biogas prodotto dalla fase di digestione anaerobica della FORSU sarà avviato alla produzione di biometano separando il metano dalle altre componenti prodotte, attraverso specifici trattamenti. Le fasi previste sono:

- Deumidificazione. Tale fase di trattamento prevede il raffreddamento del biogas, in modo da eliminare, per condensazione, il contenuto di acqua. Tale fase risulta estremamente importante per mantenere alto il PCI del gas;

- Desolforazione. Trattamento chimico eseguito

attraverso sostanze assorbenti che provvederà ad eliminare i silossani e gli altri composti solforati;

- Upgrandig. Il gas in uscita dalle precedenti fasi di trattamento, contenente una concentrazione di metano compresa tra il 50-60%, sarà avviato al sistema di upgrinding, basato sul principio dell'assorbimento selettivo della CO₂ mediante lavaggio in controcorrente del gas con una soluzione acquosa di Carbonato di Potassio. Il gas in uscita dalla colonna di assorbimento presenterà una concentrazione residua di CO₂ residua inferiori al 2%; la soluzione di bicarbonato andrà invece ad alimentare una colonna di rigenerazione, mediante riossidazione a carbonato di potassio per essere ricircolato nell'assorbitore. La CO₂ estratta sarà recuperata in un flusso ad alta purezza (>99%), potrà essere reimpiegata nell'industria meccanica, alimentare, ecc.

- Essiccamento e Odorizzazione.

Il biometano - dopo l'opportuna caratterizzazione analitica volta a valutare la concentrazione degli elementi "incondensabili" quali O₂, N₂, H₂, e valutare la necessità di correzione dell'indice di Wobbe - sarà valorizzato mediante l'immissione nella rete di distribuzione;

per quanto attiene al conferimento del gas alla rete di distribuzione, il Proponente ha presentato due alternative progettuali: nella documentazione depositata all'avvio del procedimento viene prevista una condotta di circa 7 km fino al punto di consegna alla rete di distribuzione mentre nella documentazione integrativa e di chiarimento viene previsto il trasporto su automezzi di bombole fino al punto di consegna;

il progetto in esame si svilupperà interamente entro il perimetro del Polo di Casa Sartori, in un'area ad oggi non utilizzata; non è prevista alcuna interferenza con altri progetti.

I lavori necessari all'introduzione della fase di digestione anaerobica nel ciclo esistente di trattamento di FORSU e rifiuti biodegradabili, saranno eseguiti in concomitanza con il capping finale della discarica di Casa Sartori; questo al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione di entrambe le opere con sensibile risparmio di materie prime, risorse e consumi.

La terra prodotta dai lavori di sbancamento dell'area dove andrà ad insistere il digestore potrà, ad esempio, essere recuperata immediatamente nei lavori di copertura finale della discarica, ottimizzazione così i tempi di scavo e copertura; riducendo i consumi di materie prime -data la contemporaneità delle due opere e anche la vicinanza dei cantieri; minimizzazione della emissione di polveri e dell'impatto acustico;

per quanto attiene ai consumi energetici:

1. il fabbisogno di energia elettrica legata del polo di Casa Sartori sarà ridotto per il passaggio della discarica alla fase di gestione post-operativa;

2. la sezione di compostaggio prevederà un consumo di energia termica a bassa temperatura, in quanto sarà

necessario scaldare le biocelle nei periodi più freddi per agevolare il compostaggio del digestato;

3. la capacità di produzione di energia termica da parte del cogeneratore presente presso il sito per il recupero del biogas da discarica sarà utilizzata, contrariamente a quanto accade allo stato attuale;

4. si prevede la sostituzione dell'attuale impianto di cogenerazione di potenza nominale 625 kWh, con uno da 1.200 kWh, in modo da migliorare l'efficienza di recupero del biogas prodotto e quindi aumentare sia la produzione di energia elettrica, che termica, così da coprire le necessità impiantistiche;

il nuovo impianto di biodigestione comporterà un aumento del consumo specifico di trattamento, rispetto allo stato attuale (compostaggio), la produzione di biogas/biometano prevista allo stato di progetto permetterà un efficientamento energetico, tale da chiudere in modo ampiamente positivo il bilancio energetico complessivo del polo;

L'energia termica complessivamente consumata per unità di rifiuto è stimata pari a 116,06 kWh/t, che risulta ben inferiore rispetto al potenziale termico del biogas prodotto pari a 384 kWh/t. Inoltre il proponente fa presente che, ai fini AIA, secondo quanto previsto nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti contenute nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018, provvederà a:

- redigere un piano di efficienza energetica, in cui verrà definito e calcolato il consumo specifico di energia della attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati), pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni;

- redigere il registro del bilancio energetico, in cui riportare il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprenderanno: i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; iii) informazioni sui flussi di energia che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.;

per quanto attiene ai consumi idrici, la fase di digestione anaerobica non incrementerà i consumi idrici relativi alle attività di trattamento dei rifiuti in ingresso; infatti la tipologia di digestore individuata non prevede alcun consumo di acqua (processo a secco). Il digestato da avviare a compostaggio avrà un'umidità tale da annullare il consumo d'acqua necessario al trattamento all'interno delle biocelle; tale consumo idrico, al netto delle acque recuperate dall'impianto di depurazione, ad oggi è di circa 3.500 m³. Il passaggio della discarica alla fase di

gestione post-operativa vedrà il completo abbattimento dei consumi idrici legati alla gestione operativa, stimati in ca. 1.200 m³/a;

il fabbisogno idrico legato alla gestione della fase di stabilizzazione aerobica può essere coperto attraverso il recupero/ricircolo del permeato prodotto dall'impianto di trattamento del percolato della discarica, ubicato all'interno del Polo di Casa Sartori;

per quanto riguarda il consumo di carburante, oltre all'eventuale consumo di metano necessario alla produzione di energia termica, il consumo di carburanti è legato al gasolio impegnato dalle macchine operatrici utilizzate per la movimentazione dei rifiuti, nonché per le attrezzature necessarie al trattamento;

per quanto attiene alla produzione di rifiuti, l'attività del polo impiantistico di Casa Sartori, ed in particolare l'impianto di compostaggio, ad oggi produce le seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 19 12 07; il rifiuto viene prodotto dalle attività di trattamento della quasi totalità dei rifiuti verdi in ingresso;

- CER 19 12 02; il rifiuto viene prodotto dalle attività di deferrizzazione eseguite sulla miscela avviata a trattamento; il quantitativo prodotto, anche in questo caso, è trascurabile, inferiore all'1% dei rifiuti totali in ingresso all'impianto;

- CER 19 12 12; rifiuto prodotto dall'attività di selezione meccanica del materiale in uscita dalla I fase di compostaggio - operazione di raffinazione intermedia;

- CER 19 12 12; rifiuto prodotto dall'attività di selezione meccanica del materiale in uscita dalla II fase di compostaggio - operazione di raffinazione finale.

Lo scarto totale prodotto dalle attività di trattamento ad oggi rappresenta il 26% dei rifiuti in ingresso all'impianto e avviati a trattamento;

l'introduzione futura, nel processo complessivo, della fase di trattamento anaerobico, porterà ai seguenti flussi di scarto:

- CER 19 12 07; il rifiuto, prodotto dall'attività di trattamento dei rifiuti biodegradabili conferiti nell'area esterna dedicata dal cui trattamento si ottiene l'ammendante vegetale semplice, sarà gestito in modo analogo allo stato attuale; tale rifiuto sarà pertanto ricircolato interamente nel processo (eccetto che per piccole quantità inferiori all'1% del totale in ingresso, che saranno allontanate perché non trattabili presso l'impianto a causa delle loro dimensioni);

- CER 19 12 02; il rifiuto viene prodotto dalle attività di deferrizzazione eseguite sulla miscela avviata a trattamento; la quantità di rifiuto prodotto è trascurabile rispetto al totale avviato a trattamento;

- CER 19 12 12; il rifiuto prodotto dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti organici e biodegradabili conferiti in ricezione e avviati a trattamento sarà allontanato dall'impianto per essere conferito presso impianti esterni in quanto non idoneo;

la fase di digestione anaerobica permetterà di eliminare l'operazione di raffinazione intermedia ad oggi eseguita tra la prima e la seconda fase di compostaggio; tale possibilità è dovuta a quella che sarà la tipologia del materiale in ingresso al trattamento aerobico - il digestato - che rispetto alla FORSU fresca sarà caratterizzata da una minore percentuale di impurità. L'introduzione della fase di digestione anaerobica ridurrà del 12% gli scarti di produzione da gestire come rifiuti;

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, allo stato futuro si modificherà la tipologia delle emissioni in atmosfera del polo impiantistico, in quanto:

- Tutto il biogas prodotto dalla discarica sarà convogliato all'impianto di cogenerazione; saranno, pertanto dismesse le due torce dinamiche -emissione E5 e E9 - ubicate sul corpo di discarica;

- Sarà introdotto un nuovo biofiltro e quindi un nuovo punto di emissione in atmosfera per il trattamento delle arie esauste aspirate dal nuovo locale ricezione;

- Sarà introdotta una caldaia di potenza nominale inferiore ad 1MW per la combustione del metano, necessaria alla produzione dell'energia termica utile al corretto funzionamento del sistema; l'emissione prodotta da tale impianto sarà comunque "scarsamente rilevante" agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272, parte V, del D.Lgs 152/2006,

- Il numero dei punti emissione in atmosfera resterà invariato rispetto allo stato attuale; saranno, infatti, dismesse le due torce dinamiche ubicate sul corpo della discarica - emissione E5 e E9 - ma saranno attivate le emissioni E10 - biofiltro a servizio del nuovo locale ricezione - e E11 - caldaia di combustione metano;

- Il sistema di trattamento delle arie esauste prodotte dal processo di compostaggio sarà sensibilmente modificato, in quanto:

gli attuali scrubber ad acqua saranno sostituiti da due scrubber chimici, che prevedranno l'introduzione di acido solforico per abbattere il maggior flusso di ammoniaca che si svilupperà dal trattamento aerobico del digestato; il solfato di ammonio che si svilupperà dal trattamento sarà gestito come rifiuto CER 06 03 14, analogamente a quello prodotto dal sistema di strippaggio ammoniaca e assorbimento, attivo all'impianto di trattamento del percolato;

sarà introdotto un sistema di raffreddamento - torre di raffreddamento - in modo da ridurre la temperatura dell'aria esausta da avviare al biofiltro, cosicché si possano ottenere le migliori le performance dal sistema di abbattimento;

il processo di compostaggio del digestato - prodotto già stabile biologicamente, in quanto ottenuto da un processo di gassificazione della quasi totalità della sostanza organica putrescibile contenuta nella FORSU avviata a trattamento - necessiterà di un minor quantitativo di aria, rispetto allo stato attuale.

Il raffreddamento dell'aria attraverso uno specifico

sistema di trattamento permetterà di eliminare l'attuale sistema di condizionamento della temperatura delle arie esauste - consistente nella miscelazione delle arie esauste con aria fresca - e di ridurre l'attuale portata dell'aria in ingresso al biofiltro.

La produzione di un minor quantitativo di arie esauste, caratterizzate da una minor concentrazione di solidi volatili da avviare all'attuale biofiltro emissione E1, permetterà di mantenere invariata, rispetto alle condizioni attuali, la portata totale dell'aria immessa in atmosfera ottenuta dalla somma di quelle prodotte sia dall'attuale biofiltro di trattamento che dal nuovo installato a servizio del locale ricezione futuro;

per quanto riguarda le acque:

- La tecnologia anaerobica scelta non necessita dell'integrazione di acqua dall'esterno per lo sviluppo del processo;

- Le acque di processo prodotte dalla digestione anaerobica saranno:

- ricicolate, per quota parte, nello stesso processo di digestione anaerobica, come inoculo al trattamento;

- avviate a depurazione presso l'attuale impianto di trattamento del percolato a servizio della discarica. Tale impianto autorizzato al trattamento di 80 m3/die di percolato si trova, ad oggi, sovradimensionato per il solo trattamento del percolato prodotto dalla discarica, il cui valore medio anni 2010-2017 risulta di 15.300 m3/anno; la realizzazione del capping finale della discarica e il suo passaggio alla fase di gestione postoperativa contribuiranno, tra l'altro, ad una decrescente produzione percolato nel tempo;

- Il flusso di acque reflue prodotto dal materiale in stoccaggio nel nuovo locale ricezione, sarà riciclato nel processo di digestione anaerobica; a tal proposito si fa presente che il flusso di acque reflue provenienti dalla ricezione attuale e diretto verso le vasche degli scrubber sarà interrotto;

- Le acque meteoriche di prima pioggia contaminate prodotte dal dilavamento del piazzale antistante il nuovo locale ricezione saranno convogliate all'impianto di trattamento AMPP n. 1, e quindi recapitate in pubblica fognatura;

per quanto riguarda l'impatto sulla viabilità, il traffico veicolare che interesserà l'attività del polo di Casa Sartori, allo stato futuro, sarà sensibilmente ridotto, in quanto:

- il quantitativo dei rifiuti organici e biodegradabili in ingresso non aumenterà;

- cesserà il conferimento dei rifiuti in discarica e quindi il transito dei mezzi diretti verso tale impianto;

- il traffico dei mezzi necessari all'allontanamento dei rifiuti diminuirà, considerando il minor quantitativo prodotto;

per quanto attiene alla fase di costruzione dell'impianto previsto, l'area dove verrà realizzato il digestore anaerobico è stata interessata da significativi rimodellamenti, mirati a conferire al pendio una

geometria più stabile e a permettere di ricavare un piazzale alla base, sostenuto verso l'impianto da un rilevato in terra rinforzata. Il piazzale ospita attualmente terreni di stoccaggio, riutilizzati poi nella conduzione della discarica per le coperture provvisorie periodiche. L'area di intervento è quindi caratterizzata da una permeabilità molto bassa e scarsa circolazione. Nell'area esiste già un sistema piezometri di controllo, differenziato per orizzonti permeabili, a servizio della discarica e dell'impianto di trattamento dell'organico esistenti, che può essere implementato ed esteso a comprendere il controllo rispetto al digestore, a tutela della qualità di questi orizzonti acquiferi. La realizzazione del digestore necessita di una superficie più ampia rispetto a quelle dell'esistente piazzale, e comporterà quindi operazioni di allargamento che necessariamente potranno avvenire solo verso monte, con scavi di sbancamento del versante esistente;

il sito del previsto impianto non è interessato dal vincolo paesaggistico e dal vincolo idrogeologico, non sono presenti nell'area circostante beni architettonici tutelati;

il sito non è interessato da aree naturali protette o da Siti della rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

il polo di Casa Sartori, nell'ambito delle UTOE previste dal piano strutturale comunale, è inserito nel sottosistema di Botinaccio e Mandorli, che si articola nello spartiacque fra i torrenti Turbone e Orme;

il Piano Strutturale, Strategie Territoriali, elaborato 24 n. 53 inserisce l'area ove insiste la discarica - a seguito del passaggio dell'impianto alla fase di gestione post-operativa -tra quelle in cui è previsto il recupero di quelle parti affette da criticità ambientali, caratterizzate da attività dismesse o in via di esaurimento; si prevede, pertanto, non solo il mantenimento dell'attuale impianto di compostaggio, ma l'inserimento di altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'area dell'intervento, in particolare, è compresa nell'UTOE 2 -Colline dell'Orme e del Turbone. L'UTOE è costituita esclusivamente da territorio aperto con forte propensione agricola, caratterizzata da poche aziende con grandi estensioni territoriali. All'interno di questo territorio si rileva una presenza diffusa di nuclei edificati ed edifici sparsi, con la più alta concentrazione di fabbricati non utilizzati o in stato di abbandono;

per quanto riguarda la classificazione acustica, secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Montespertoli approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 29/09/2006, il polo produttivo ricade all'interno della Classe VI -Aree esclusivamente industriali. A distanze crescenti dal polo si trovano fasce di zonizzazione acustica di Classe V, e di Classe IV e esternamente ad esse si trova un'area rurale di Classe III. In queste fasce sono presenti un numero limitato di edifici sparsi, alcuni dei quali di tipo abitativo;

la gestione delle arie esauste permetterà di mantenere un unico punto di emissione in atmosfera, avente rispetto alle condizioni attuali, la stessa portata di 210.000 Nm³/h e caratteristiche qualitative migliori per la riduzione a 20 mg/Nm³ del valore limite di riferimento per la concentrazione di ammoniaca per cui, ad oggi, è previsto il valore di 30 mg/Nm³;

l'emissione E3 prodotta dalla cogenerazione del biogas prodotto dalla discarica manterrà le stesse caratteristiche qualitative dello stato attuale, ma sarà caratterizzata da una portata maggiore per il potenziamento del sistema;

l'impatto del traffico indotto è - secondo il proponente -poco significativo; il traffico veicolare che interesserà l'attività del polo di Casa Sartori sarà sensibilmente ridotto, in quanto: il quantitativo dei rifiuti organici e biodegradabili in ingresso non aumenterà; a regime cesserà il conferimento dei rifiuti in discarica e quindi il transito dei mezzi diretti verso tale impianto; il traffico dei mezzi necessari all'allontanamento dei rifiuti diminuirà, considerando il minor quantitativo prodotto. L'alternativa progettuale che prevede il trasferimento su gomma del metano presso il punto di consegna, comporta il traffico indotto relativo al trasporto di metano con carri bombolai, stimato in 7 mezzi al giorno, ossia 14 viaggi/giorno distribuiti nell'arco delle 24 ore di produzione giornaliera; l'impatto sul traffico è di circa 0,6 mezzi ora. La viabilità interessata sarà quella locale di accesso all'impianto e la strada provinciale di Val d'Orme;

il proponente prende in esame, con riferimento al livello preliminare della progettazione, le caratteristiche ed il funzionamento dell'impianto previsto;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla attuazione del progetto in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

Dato atto che:

ACQUE Spa, soggetto gestore del servizio idrico integrato, nelle conclusioni del contributo del 18.02.2019 esprime posizione favorevole;

ATO Toscana Centro, soggetto deputato alla programmazione della gestione dei rifiuti urbani, nel contributo del 01/03/2019 esprime posizione favorevole al progetto, segnalando l'opportunità a mantenere la potenzialità in ingresso attualmente autorizzata per il polo impiantistico di case Sartori, pari a 180 000 t/anno per quanto riguarda i rifiuti organici e biodegradabili da raccolta differenziata. Ciò in considerazione del probabile incremento dei flussi da raccolta differenziata ed in riferimento all'art. 181 del d.lgs. 152/2006;

il Comune di Montespertoli nel contributo del 18/03/2019 evidenzia, con riferimento alla alternativa contenuta nella documentazione integrativa e di

chiarimento: “il traffico veicolare, fra l’altro di mezzi pesanti, comunque subirebbe un aumento, visti i passaggi dei carobombolai, aumenterebbe inoltre, il rischio ipotetico di incidenti all’interno di un area sensibile “Centro abitato di Martignana oltre 1000 abitanti” con un notevole aggravio del Rischio Biologico-Incendio legato al passaggio dei carobombolai su quel tratto di viabilità, baricentrica a tutta la frazione. Pertanto questa modalità di trasporto del Gas Metano, per il nostro Ente e per la cittadinanza della Frazione di Martignana, rappresenta una NOTEVOLE CRITICITA’, al fine di salvaguardare la salute della cittadinanza, che non ha paragoni all’interno del binomio Salute umana - Economicità dell’intervento. [...] questo Ente condivide ed approva la realizzazione del progetto di cui in oggetto, ma rileva le criticità indicate nel paragrafo precedente, che fanno parte integrante e sostanziale del parere, le quali evidenziano, per questo Comune la imprescindibile necessità della “ costruzione del gasdotto “ da parte del Proponente, dal Polo di Casa Sartori al punto SNAM di riconsegna del gas metano prodotto dall’impianto in questione.” Il Comune quindi esprime la propria posizione favorevole al progetto, a condizione che venga realizzato il gasdotto di collegamento tra il Polo Sartori e il punto SNAM nel comune di Empoli;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati, dalla Azienda Sanitaria e da ARPAT:

l’Azienda USL Toscana Nord Centro, nel contributo conclusivo del 27/02/2019, propone l’esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA;

l’ARPAT, nel contributo finale del 28/02/2019, valuta positivamente la documentazione presentata relativa alle componenti atmosfera, rumore e rifiuti; esprime una posizione favorevole. Propone prescrizioni e raccomandazioni per la successiva fase di rilascio dell’autorizzazione. Evidenzia che “riguardo all’impatto sulla componente atmosferica, corre l’obbligo di segnalare che rimane non garantita l’effettiva rappresentatività dei fattori emissivi utilizzati per simulare le emissioni odorigene dell’area di discarica. Si ritiene comunque di condividere le conclusioni del proponente secondo cui gli effetti sulla qualità dell’aria delle emissioni dovute all’attività dell’impianto nello scenario di progetto possono essere considerati sostanzialmente invariati rispetto a quelli associati allo scenario “attuale”. Inoltre per quanto riguarda l’esercizio chiede: “valutazioni inerenti l’esercizio e la gestione, quali assegnazione dei valori limite delle emissioni agli scarichi e in atmosfera, valutazione dei CER assegnati, ecc, saranno effettuate nell’ambito del procedimento di AIA dove dovrà essere data dimostrazione del rispetto delle BAT-C, di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147”;

il Settore Programmazione Viabilità, nel contributo

del 22/02/2019 dichiara di non avere nulla da evidenziare in merito al progetto in esame;

il Settore Bonifiche e Inquinamento Rifiuti nel proprio contributo del 01/03/2019 esprime un contributo positivo verso il progetto e le sue finalità. Il Settore ritiene che il proponente abbia indicato i presidi ambientali necessari, si riserva di poter effettuare ulteriori valutazioni in sede di aggiornamento AIA. Si rileva che il proponente ha già, in questa fase, dato evidenza per alcuni aspetti di aver preso a riferimento le BAT conclusion (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti contenute nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018. Segnala che, a seguito di comunicazione ARPAT trasmessa il 01/02/2019 inerente la sintesi dell’ispezione AIA, il Settore ha chiesto ad ALIA S.p.a. il 20/02/2019 di presentare la necessaria documentazione al fine di dar seguito alle azioni di miglioramento richieste da ARPAT. Inoltre il settore riporta quanto segue:

“Si riporta una parte di quanto rilevato da ARPAT in merito agli atti autorizzatori, in quanto si ritiene che siano aspetti da prendere in considerazione anche per il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA inerente l’introduzione del digestore anaerobico oggetto del presente contributo:

- l’attuale atto autorizzativo non prevede tempi massimi di stoccaggio del materiale putrescibile in ingresso prima del suo avvio a trattamento, come invece quelli precedenti; si ritiene che tale prescrizione debba essere reinserita nella parte prescrittiva dell’atto;

- l’autorizzazione dovrebbe essere opportunamente modificata/integrata in rapporto all’utilizzo del CER 190501 anziché del 191212 per sovrappeso di vagliatura intermedia e finale;

- relativamente alla discrepanza tra la potenzialità massima teorica dell’impianto e quella reale, dato che il gestore continua a dichiarare una capacità di 180.000 t/anno anche se tratta circa la metà dei rifiuti, si ritiene che la potenzialità massima dell’impianto riportata in autorizzazione debba essere ridimensionata sulla reale capacità impiantistica, viste le diverse condizioni in cui da qualche anno opera l’impianto, senza più la produzione di FOS.”.

Il settore ricorda che, per effetto del Decreto Dirigenziale n.16905 del 25/10/2018, ALIA Spa è tenuto alla presentazione della documentazione per l’adeguamento alle BAT Conclusion entro il 30 Agosto 2020; raccomanda al Gestore di anticipare, rispetto al 30 Agosto 2020, il riesame dell’AIA con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione sull’intera installazione, per l’adeguamento alle BAT Conclusion oltre che per l’adeguamento a quanto richiesto da ARPAT. Segnala la necessità che gli ammendanti prodotti dal polo impiantistico rispondano ai requisiti della normativa di settore, anche alla luce della specifica giurisprudenza in materia;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel proprio

contributo conclusivo del 22/02/2019, rileva che il progetto: “non abbia diretta incidenza, né comporti interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15, a condizione che eventuali specie vegetali alloctone invasive, presenti o che venissero riscontrate, anche in futuro, nell’ambito dell’impianto, siano eliminate previa consulenza o sotto la supervisione di personale esperto in materie naturalistiche/forestali.”;

il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, nel proprio contributo del 05/12/2018 non rileva aspetti di competenza del Settore sui quali esprimersi riguardo alla componente qualità dell’aria; per quanto riguarda la componente rifiuti, dichiara che le finalità del progetto non sono in contrasto con gli obiettivi regionali di pianificazione;

IRPET, nel proprio contributo, analizza i riflessi socioeconomici dell’iniziativa progettuale in esame;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che il proponente, con nota n. 108382 del 07/03/2019, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, contenga specifiche condizioni ambientali;

Viste le misure a valenza ambientale per la prevenzione degli sversamenti e per una corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti, previste dal proponente nella documentazione agli atti;

Considerato che

i soggetti competenti in materia ambientale, consultati nell’ambito della istruttoria svolta, non hanno segnalato elementi ostativi alla realizzazione del progetto di modifica in esame, fatta salva l’indicazione del Comune di Montespertoli circa le modalità di conferimento del gas alla rete nazionale;

gli impatti occupazionali e i benefici economici attesi per il territorio sono positive; viene stimato un incremento degli occupati diretti, a regime, di ulteriori 20 unità di personale; in fase di realizzazione delle strutture necessarie sarà occupato il personale di ditte esterne con una stima di circa 15 unità di personale nei primi anni;

il progetto in oggetto viene attuato all’interno del polo impiantistico esistente; per quanto attiene alla pianificazione in materia di rifiuti, il Comune di Montespertoli ricade all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Centro. La pianificazione ad oggi vigente è costituita da:

- il Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati

(PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014, al quale si rimanda;

- il Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB approvato dalle provincie di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012;

il progetto, volto al miglioramento della funzionalità impiantistica di trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, non risulta in contrasto con: le indicazioni presenti nell’ambito della pianificazione regionale (Piano rifiuti e bonifiche siti inquinati PRB), approvato con delibera del Consiglio n. 94/2014); gli obiettivi stabiliti con D.G.R. n. 278 del 20.03.2018, riguardo alla necessità di attivare sistemi di raccolta che consentano di implementare l’attuale quantitativo di FORSU a livello regionale in coerenza con le previsioni del PRB;

il polo di Case Sartori costituisce una delle dotazioni impiantistiche per rifiuti urbani presenti nell’ATO Toscana Centro, la cui autorità di ambito è favorevole al potenziamento del polo mediante la realizzazione del digestore anaerobico di cui al progetto in esame;

Ritenuto di condividere la posizione del Comune di Montespertoli e di ritenere, quindi, preferibile l’alternativa progettuale relativa alla realizzazione di un gasdotto di collegamento tra il polo impiantistico ed il punto di consegna alla rete nazionale di distribuzione, in quanto - pur prevedendosi alcuni impatti temporanei e reversibili in fase di costruzione - evita il traffico di mezzi pesanti in fase di esercizio ed eventuali relative conseguenze in termini incidentali;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall’esame istruttorio svolto sul progetto sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell’intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e

monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve:

a) in apposito elaborato: specificare e motivare il numero di ricambi d'aria previsti per le aree chiuse collegate al biofiltro, con particolare riguardo al nuovo locale ricezione; tenere conto delle indicazioni sul numero ottimale di ricambi d'aria, contenute nella normativa tecnica vigente, con particolare riguardo a quanto contenuto nei Bref (BAT reference documents, relativi alla normativa AIA. Ad esempio, il Bref Waste Treatment Industries del 2006, al paragrafo 4.2.2 Specific storage and handling techniques for biological treatments, richiama il fatto che le aree di ricezione, stoccaggio, trattamento meccanico e biologico di rifiuti organici e biodegradabili devono essere chiuse e dotate di adeguato sistema di aspirazione delle arie con specifico trattamento a monte dell'emissione in atmosfera); dare evidenza che il sistema di aspirazione garantisce il ricambio di almeno 3-4 volumi d'aria per ora nei locali dove sono presenti operatori;

b) in apposito elaborato: approfondire il bilancio di massa allo stato futuro e valutarne l'efficienza in termini di resa dei prodotti recuperati (ammendanti e biometano); confrontare le percentuali di recupero stimate con quelle ottenute da impianti analoghi presenti sul panorama nazionale e facendo riferimento ad eventuali pubblicazioni specifiche in materia (a titolo di esempio: Manuale e linee guida APAT 13/2005 "Digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi" che prevede, per un impianto di rifiuti organici selezionati con processo di digestione anaerobica a secco, seguito da biossificazione accelerata, una percentuale di compost di qualità ottenuta tra il 30-40 %, quindi superiore a quanto stimato dal proponente che prevede una produzione di ammendanti pari a 16% dei rifiuti avviati a trattamento).

c) in apposito elaborato, approfondire gli aspetti energetici confrontando le proprie performance con il documento europeo di riferimento vigente (Bref for Waste Treatment, 2018) e con quanto previsto dalla decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018 relativa alle conclusioni sulle BAT di settore;

d) in apposito elaborato deve essere prevista la implementazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, a monte ed a valle della nuova sezione impiantistica;

(la prescrizione 1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

2. il conferimento del gas tra il polo impiantistico ed il punto di consegna alla rete di distribuzione deve avvenire tramite gasdotto; il progetto definitivo del gasdotto è soggetto a verifica di ottemperanza a cura del settore scrivente, prima della sua autorizzazione;

3. visti gli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/2015,

eventuali specie vegetali alloctone invasive, presenti o che venissero riscontrate, anche in futuro, nell'ambito dell'impianto, devono essere eliminate previa consulenza o sotto la supervisione di personale esperto in materie naturalistiche e forestali;

(Soggetto competente al controllo: Settore regionale Tutela della natura e del mare)

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente quanto segue:

le misure di carattere gestionale e le prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione;

di aggiornare la documentazione di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, in relazione al nuovo impianto in esame;

al fine di monitorare il livello di disturbo olfattivo generato dall'attività dell'impianto sulla popolazione residente in zona, il proponente dovrà mettere in atto quanto proposto nella documentazione agli atti, ossia mantenere in esercizio il registro elettronico dedicato a tale scopo, incrementando la tipologia di informazioni in esso contenute. A tale scopo si ricordano inoltre le buone pratiche di cui alle linee guida in materia approvate dal Consiglio del Sistema nazionale della protezione ambientale con deliberazione 38/2018;

per la fase di cantiere, quanto previsto dalla linee guida ARPAT (gennaio 2018) "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale". In particolare si ricordano: gli interventi di mitigazione antipolvere; le azioni e le precauzioni per evitare che si possano produrre inquinamenti della risorsa idrica e del suolo/sottosuolo; la corretta attività di riutilizzo delle terre e rocce di scavo, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017;

le indicazioni della competente AATO Toscana centro, espresse nel contributo agli atti, come riportate in precedenza nel presente atto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione del progetto e la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19

del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di introduzione di una fase di digestione anaerobica nell'impianto esistente di compostaggio dei rifiuti organici e biodegradabili presso il Polo di Casa Sartori nel Comune di Montespertoli (FI), proposto da ALIA S.p.a. (sede legale: Via Baccio da Montelupo 52, 50142 Firenze; partita IVA: 04855090488), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente ALIA S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

**Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale**

**Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Pisa,
Livorno, Lucca e Massa Carrara**

DECRETO 22 febbraio 2019, n. 4245
certificato il 26-03-2019

OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Intervento codice: 2017ELI0087 "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino)" in Comune di Collesalvetti. Pagamento indennità accettate.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, stato di emergenza prorogato con delibera Consiglio dei Ministri 16 marzo 2018 e delibera Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno";

Vista l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 482/2017, ha individuato le strutture a supporto della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l'ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi;

Vista l'ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi degli uffici della Regione Toscana;

Vista l'ordinanza n. 13 del 16/02/2018 avente ad oggetto: "Modifiche alle disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017";

Vista l'ordinanza n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha Approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni";

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0087" per importo di € 1.100.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Visto che nel Piano degli interventi di cui alle ordinanze sopra citate è identificato l'intervento cod. "2017ELI0087" per l'importo di € 1.100.000,00 attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Dato atto che la copertura finanziaria del progetto di cui all'intervento sopra indicato è garantita dall'inserimento del progetto nel Piano degli Interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 55 del 9.11.2017 come rimodulato con Ordinanza Commissariale n.14 del 19.02.2018, con le risorse di cui alla contabilità speciale n. 6064, capitolo 22238, per l'importo di €. 1.100.000,00;

Vista l'ordinanza n. 73 del 29/08/2018 con la quale il Commissario Delegato approva il progetto esecutivo, dispone la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 327/01, approva il piano particolareggiato d'esproprio e d'occupazione -Elenco ditte relativamente all'intervento denominato: "Int. Cod2017ELI0087 "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino)" in Comune di Collesalvetti.", a valere sulle risorse della contabilità speciale n.6064;

Visto il decreto, n. 17799 del 12.11.2018 di determinazione provvisoria dell'indennità d'esproprio e d'occupazione anticipata relativa alle aree necessarie alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto;

Viste le relate di notifica di suddetto decreto;

Dato atto che i signori Bugatti Sergio, Corsini Dania, Quochi Fabiano, Rocchi Claudio, Fancelli Stefania, Fancelli Stefano hanno, nei termini di legge, accettato le indennità proposte con suddetto decreto, dichiarato la libera proprietà dei beni interessati ed inviato copia dell'atto comprovante la provenienza della proprietà;

Accertato che, come risulta dal Certificato rilasciato dal Comune di Collesalvetti in data 10.09.2018, dalle norme tecniche di attuazione allegate al Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n. 20/2009 e verificato il piano urbanistico, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, e descritti al Comune di Collesalvetti, mappale 101 del foglio 100 è posto in area della trasformabilità produttiva assimilabile alla zona "D", mentre i mappali 293, Foglio 96 e mappali 85, 441, 95, 97, 365, Foglio 100 per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici, bensì nelle aree come sotto precisato:

- mappali 85, 441 verde agricolo urbano, verde privato e viabilità assimilabili alla zona "F";

- mappale 293 (sub 6 e 7) sia la superficie interessata da esproprio sia quella soggetta ad occupazione temporanea ricadono nella zona delimitata a verde (assimilabile alla zona F);

- mappali 95, 97, 365, aree non pianificate, sono da classificare in zona "F" a verde poiché poste in adiacenza al corso d'acqua e quindi con forti vincoli idraulici che ne condizionano la destinazione;

DECRETA

1. di impegnare sul capitolo 22238 contabilità speciale n. 6064 l'importo totale di €.11.730,21 a favore dei soggetti sotto elencati, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea:

2. di liquidare, imputando all'impegno assunto con il presente atto, ai soggetti di cui all'Allegato "A", e con le modalità dallo stesso indicate, la somma totale di Euro 11.730,21, dando atto che, come precisato nello stesso allegato "A", le somme dovute sono / non sono soggette a ritenuta d'acconto, ex art. 35 DPR 327/2001, per le motivazioni indicate in premessa:

a. Bugatti Sergio nato a Cingoli il 07.04.1950 prop. 1/1 mapp. 293 sub 6 - €. 2.802,08;

b. Corsini Dania nata a Livorno il 06.01.1963, prop. 1/2 mapp.293 sub 7 - €. 1.140,63;

c. Quochi Fabiano nato a Rosignano il 14.09.1960 prop. 1/2 mapp.293 sub 7- €. 1.140,63;

d. Rocchi Claudio nato a Collesalvetti il 06.01.1958 prop. 1/1 mapp.85 e 441 sub 601 - €. 184,37

e. Fancelli Stefania nata a Livorno il 19.01.62, propr 1/2 mapp.101sub 601,95,97,365 - €. 3.231,25, le indennità

riferite al mappale 101 sub 601, il cui totale ammonta ad €. 2.052,08 sono soggette all'imposta del 20% per le motivazioni precisate in premessa;

f. Fancelli Stefano nato a Livorno il 22.02.63, propr ½ mapp.101sub 601,95,97,365 - €. 3.231,25 le indennità riferite al mappale 101 sub 601, il cui totale ammonta ad €. 2.052,08, sono soggette all'imposta del 20% per le motivazioni precisate in premessa;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di questa Regione Toscana ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 327/2001;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito ww.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "interventi straordinari e di emergenza";

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento di espropriazione è il sottoscritto dirigente ing. Dario Bellini, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Allegato "B" dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Antonio De Crescenzo

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale**

DECRETO 26 marzo 2019, n. 4308
certificato il 26-03-2019

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006 e art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo all'impianto esistente di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero di metalli preziosi, ubicato in località San Zeno, Strada A n. 36 - Comune di Arezzo. Proponente: Cabro S.p.A. Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. nr. 10/2010 in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, con modifiche al ciclo lavorativo ed ai quantitativi trattati. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento adottato con D.P.G.R. 19R/2017 e la D.G.R. 1261/2016;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Premesso che

il proponente Cabro S.p.a. (sede legale: Via Setteponti n. 141, Arezzo; P.IVA: 01217730512), con istanza depositata presso la Regione Toscana in data 25.06.2018, ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero di metalli preziosi, ubicato in Strada A n. 36, loc. San Zeno nel Comune di Arezzo (AR), trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in applicazione del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 10/2010 in sede di rinnovo del titolo autorizzativo con modifiche;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 27.06.2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 27.06.2018;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, nella misura di € 220,90 come da nota di accertamento n. 14617 del 27.06.2018;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il procedimento in esame ha per oggetto un impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato al recupero di metalli preziosi; alla luce delle modifiche progettuali proposte andrà a ricadere tra gli impianti di cui alla lettera za) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 27.06.2018, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Comune di Arezzo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Tutela della natura e del mare;

con nota del 10.10.2018 il Settore VIA, tenuto conto dei contributi tecnici pervenuti, ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente con note del 12.10.2018 e del 29/10/2018 ha depositato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento, a seguito di specifica richiesta del Settore VIA, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT, Comune di Arezzo, Settore Tutela della natura e del mare, Nuove Acque Spa;

sulla base degli esiti istruttori, con particolare riferimento al contributo istruttorio acquisito da ARPAT, in data 21.12.2018 con nota protocollo n. 579364, il Settore VIA comunicava, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'emanazione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

in esito alla comunicazione di cui al capoverso precedente, il proponente, ha provveduto alla presentazione delle proprie osservazioni, in data 08.01.2019;

in merito alle osservazioni del proponente sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di ARPAT e di Nuove Acque Spa;

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 25.06.2018 e perfezionata in data 07.08.2018 ai fini della completezza formale e dalle integrazioni ed i chiarimenti depositati in data 07.09.2018, 12.10.2018 e 29.10.2018 nonché dalle osservazioni, di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990, depositate il 08.01.2019;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il procedimento è relativo ad un impianto esistente di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato al recupero di metalli preziosi e viene svolto in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, a suo tempo rilasciata dalla Provincia di Arezzo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e da ultimo modificata con Provvedimento Dirigenziale n. 222/EC del 31/12/2008;

rispetto al titolo autorizzativo in essere, con l'istanza di rinnovo dello stesso, presentata al Settore regionale competente, è stata richiesta una variazione al quantitativo di rifiuti trattati, prevedendo un incremento dei rifiuti pericolosi trattati da 250 t/anno a 500 t/anno (la quantità messa in riserva passa da 25 t/anno a 50 t/anno) e dei rifiuti non pericolosi da 250 t/anno a 350 t/anno (la quantità messa in riserva passa da 12,5 t/anno a 35 t/anno), nonché una variazione delle operazioni svolte sui medesimi;

attualmente l'impianto è autorizzato a trattare rifiuti pericolosi e non pericolosi compiendo su tutte le tipologie di CER le operazioni di recupero R4, R5 e R13 di cui all'allegato C della parte quarta al D.Lgs 152/2006;

Lo stabilimento è inoltre autorizzato a compiere le seguenti operazioni di cui all'allegato B della parte quarta al D.Lgs 152/2006:

- D9 (pericolosi e non pericolosi): nei casi in cui il trattamento dei liquidi non permetta recupero di metalli;

- D10 (solo non pericolosi): nei casi in cui il trattamento non permetta recupero di metalli;

- D15 (pericolosi e non pericolosi): collegato alle operazioni D9 e D10 di cui sopra;

allo stato modificato ed in esito al rinnovo dell'autorizzazione, non sono più previste le attività di cui alle operazioni R5, D9, D10 e D15, limitandosi, per tutti i tipi di CER, alle sole operazioni R4 ed R13. L'operazione R4 non prevede il trattamento mediante incenerimento di rifiuti pericolosi;

non sono previste modifiche alle apparecchiature ed agli impianti di stabilimento. Gli incrementi richiesti di recupero rifiuti sono ritenuti totalmente compatibili con l'assetto impiantistico attuale di stabilimento. La nuova potenzialità di trattamento, ritenuta ampiamente inferiore a quella di progetto dello stabilimento, potrà essere raggiunta mediante una programmazione ottimizzata delle lavorazioni di stabilimento, che avvengono esclusivamente a campagne (a batch);

l'impianto, è ubicato nel Comune di Arezzo, nell'area produttiva posta in loc. San Zeno; l'area produttiva è caratterizzata dalla presenza diverse aziende del comparto orafa;

l'approvvigionamento idrico di acqua per usi industriali e potabili avviene dall'acquedotto pubblico, attraverso acquedotto condominiale, dotato di proprio contatore per l'identificazione dei consumi;

i reflui idrici generati nello stabilimento Cabro - riconducibili a reflui da processo e da sistemi di abbattimento, reflui civili da servizi igienici, acque meteoriche da piazzali, tetti e coperture edifici - sono scaricati in rete di pubblica fognatura gestita da Nuove Acque S.p.A;

i processi produttivi avvengono per la maggior parte in aree interne chiuse e coperte, ove svolte all'esterno, le attività insistono su aree adeguatamente pavimentate (es. movimentazione materie prime e rifiuti);

lo stabilimento produttivo in oggetto è suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. accettazione e stoccaggio rifiuti in ingresso;
 2. reparto bruciatura;
 3. reparto fonderia;
 4. reparto affinazione;
 5. reparto di trattamento chimico-fisico liquidi;
- in particolare:

1. il trasporto dei rifiuti dal produttore all'impianto avviene mediante trasportatori della ditta Cabro SpA. Il rifiuto in ingresso è identificato, schedato e stoccato in funzione delle relative caratteristiche chimico fisiche:

- i rifiuti solidi da incenerire sono posti in un'area dedicata coperta di fronte ai forni di bruciatura;
- i rifiuti liquidi sono stoccati in serbatoi dedicati posti in un'area prossima alla zona di trattamento ed all'interno di un bacino di contenimento realizzato in cemento.

La movimentazione dei rifiuti dalle aree di stoccaggio alle aree di lavorazione avviene mediante muletti.

Le aree sulle quali vengono movimentati i rifiuti sono tutte dotate di pavimentazione al fine di evitare potenziali interazioni con suolo, sottosuolo e falda sotterranea;

2. i fanghi, le spazzature orafe, i catalizzatori e gli altri rifiuti solidi non pericolosi vengono inviati a termidistruzione mediante n. 3 forni statici a griglia, per una capacità massima totale di incenerimento pari a 150 kg/h. Il funzionamento dei forni è a batch e possono funzionare tutti contemporaneamente. Il funzionamento prevede la necessità di un periodo di raffreddamento delle ceneri. Il bruciatore ausiliario a metano presente, serve per l'avvio della combustione, dopo di che l'incenerimento si auto sostiene.

Il quantitativo massimo di materiali da avviare ad incenerimento è pari 120 t/anno. Il funzionamento è per 8 ore al giorno e 200 giorni all'anno.

La limitazione di utilizzo dei forni è data sia dalla portata dell'impianto di alimentazione del gas metano, sia dalla parte di trattamento dei fumi (camera di post combustione), comune ai forni.

3. i rifiuti che si presentano già allo stato metallico (sfridi, ritagli, fili, lastre, lingotti, etc.) vengono fuse direttamente nel reparto fonderia per essere poi trattate da società esterne o inviate ad altre lavorazioni interne di affinazione e trattamento elettrolitico o fisico.

Altra fase di lavorazione è la fusione dei lingotti (o delle verghe di lega preziosa) conferiti da terzi per il

recupero e la raffinazione. La lavorazione consiste nel fondere assieme il materiale in un unico lingotto, che viene anch'esso lavorato ed affinato da terzi.

In stabilimento sono presenti fonditrici per oro e fonditrici in argento (con centrifuga per la realizzazione delle grane).

4. i metalli nobili vengono affinati internamente con processi chimici, elettrochimici e chimico-fisici in base alla tipologia (oro o argento) e a seconda della purezza (alto titolo o basso titolo).

- Oro

Il metallo ad alto titolo (puro) proveniente dalla fonderia in fogli e lamine viene trattato in reparto con miscela di HCl e NNO₃ (acqua regia) e solfiti. Il fango aurifero ottenuto viene trattato, lavato, filtrato ed inviato alla fonderia per oro, dove viene ottenuto il lingotto puro. Il metallo impuro (a basso titolo) viene attaccato chimicamente con acido nitrico per la dissoluzione dei metalli non nobili in un roto/barile/buratto che provvede a creare una amalgama. Il liquido/amalgama ottenuto, contenente fanghi auriferi, viene anch'esso lavorato, filtrato e separato dai fanghi i quali, come ultimo procedimento, sono inviati alla fonderia per la realizzazione del lingotto puro.

- Argento

Le staffe e/o gli stampi in argento provenienti dalla fonderia sono inviati al reparto affinazione elettrolitica dell'argento. Mediante trattamenti elettrochimici e chimico-fisici effettuati in vasche contenenti acido nitrico, si ottiene la separazione dell'argento dagli altri metalli e dalla verga impura. L'argento separato sottoforma di nitrato viene grattato e raccolto in fusti. Questi sono successivamente inviati alla fonderia per la formazione delle palline (grane) in argento puro (fonditrice per grane ed asciugatrice);

5. i rifiuti liquidi, sia pericolosi che non pericolosi, vengono trattati mediante procedimenti di tipo chimico - fisico. Le reazioni chimiche operate mediante soluzioni acide o alcaline, sono comunque tutte finalizzate al recupero dei metalli preziosi. Il trattamento avviene principalmente per la precipitazione dei metalli (neutralizzazione e trattamento chimico-fisico), eseguita in reattori e serbatoi e la successiva filtrazione della fase solida, quest'ultima poi destinata alla bruciatura e affinazione, precedentemente descritta. Le soluzioni residue, rimanenti dopo la fase di recupero dei metalli, sono smaltite presso società esterne autorizzate. Le acque di lavorazione sono stoccate ed inviate tal quali a smaltimento esterno presso società esterne autorizzate;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesistico individua l'area all'interno dell'ambito di paesaggio 15 "Piana di Arezzo e

Valdichiana” e nella Carta della Rete Ecologica (Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi) all’interno di un’area individuata quale Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata e fra le aree critiche per processi di artificializzazione, in prossimità di direttrici di connettività da ricostituire e da riqualificare;

con riferimento ai Beni Paesaggistici il PIT individua l’area d’intervento quale aree di tutela ai sensi della lettera h) (usi civici) dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004;

il proponente ha preso in esame, quali parametri di sostenibilità ambientale in quanto trattasi di impianto esistente senza ampliamento del perimetro, la localizzazione dell’impianto in rapporto ai criteri del PRB (Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014);

il piano strutturale individua l’area dove risulta ubicato lo stabilimento all’interno del sistema territoriale denominato “Sistema P - sistema della produzione”;

nel regolamento urbanistico vigente l’insediamento in oggetto è compreso all’interno della Sistema della produzione - sottosistema P1 produttivo industriale, quale zona territoriale omogenea D destinata ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Arezzo l’impianto e le aree limitrofe, sono inserite in classe VI; l’area interessata dall’impianto Cabro non ricade all’interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

l’area in oggetto ricade in una zona a Pericolosità geomorfologica PF1, nel piano stralcio Assetto idrogeologico (PAI) e nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) la zona risulta esterna alla perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione;

per l’area in oggetto non risultano in corso procedimenti specifici di cui agli artt. 242 e 242bis di cui al Titolo V della Parte 4 del D.Lgs. 152/2006. Più in generale l’area industriale di San Zeno risulta iscritta all’anagrafe siti contaminati Regione Toscana (SISBON - Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di Bonifica) per un inquinamento diffuso della falda da attività industriali/artigianali pregresse. La procedura è attiva, avviata ex DM 471/99, con Codice AR067* -“Inquinamento diffuso falda”;

il proponente prende in esame, a livello preliminare, le caratteristiche dimensionali del progetto, la descrizione dei processi produttivi, l’organizzazione delle aree in relazione alla struttura esistente, ed il traffico indotto;

il proponente allega all’istanza la relazione di Analisi delle incidentalità nella quale prende in esame l’impianto allo stato attuale e a seguito del previsto incremento progettuale di rifiuti trattati;

il medesimo descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all’area vasta, individua

gli impatti dovuti alla attività in esame e ne esamina le ricadute socio-economiche;

componente atmosfera

le emissioni in atmosfera si prefigurano principalmente quali emissioni convogliate su n. 3 punti emissivi;

Studio di dispersione (studio modellistico)

Il potenziale impatto sulla qualità dell’aria legato allo stabilimento è stato valutato mediante l’utilizzo di apposito modello diffusionale, con il quale sono state quantificate le emissioni di gas e polveri.

Le simulazioni sono state effettuate utilizzando il modello matematico CALMET/CALPUFF 6.43 (EPA approved version) attraverso il software CALPUFF View Version 3 (Lakes Environmental) ed i dati meteorologici sono riferiti all’anno 2016, tenendo conto anche del fenomeno del Building downwash. Gli inquinanti considerati nelle simulazioni sono: NOx, SOx (espressi come SO2), NH3, HCl, Polveri totali, CO, COT, HF, Cd+Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn, PCDD+PCDF, PCB-DL e IPA tot. Il confronto tra il contributo emissivo dello stabilimento Cabro e gli Standard di Qualità dell’Aria evidenzia il non superamento per nessuno dei parametri presi a riferimento. I contributi più prossimi ai valori limite sono rappresentati dal picco orario degli ossidi di azoto (pari a circa il 60% del valore di riferimento); il proponente evidenzia che tutti gli ossidi di azoto emessi sono stati approssimati ad NO2, ritenendo pertanto il risultato cautelativo. Per tutti gli altri inquinanti evidenzia che i contributi calcolati risultano molto inferiori ai valori di riferimento, anche di più ordini di grandezza. Il proponente ritiene altresì, la valutazione effettuata sul lungo periodo (medie annue) ampiamente conservativa in quanto gli assetti presentati sono rappresentativi delle condizioni emissive di picco di ciascun camino, considerate come simultanee e in emissione continua (365 giorni all’anno per le 8 ore giornaliere di attività). Tale condizione di fatto, nel reale esercizio degli impianti, ritiene non possa presentarsi. Altresì, il proponente rileva che, il confronto tra il contributo di deposizione potenziale di POPs dello stabilimento Cabro e i valori di riferimento evidenzia il pieno rispetto delle soglie applicabili. Pur sommando i valori di picco di deposizione, dovuti alle deposizioni secca ed umida, delle componenti gassose e particellari dei POPs emessi, il valore ottenuto risulta ampiamente inferiore al livello di esposizione più basso preso a riferimento. Tale somma è ritenuta ampiamente cautelativa in quanto i picchi di deposizione risultano ubicati in aree diverse. In relazione al confronto diretto fra i risultati degli studi condotti ed i valori di qualità dell’aria registrati al suolo, il proponente evidenzia che questo non risulta significativo in quanto le centraline di monitoraggio della rete ARPAT risultano ad una distanza tale dalla sede Cabro da non risentire delle sue emissioni (oltre 5 km). Ritiene comunque che i risultati ottenuti mostrino come i picchi di ricaduta afferenti a CABRO

risultino confinati nelle vicinanze dello stabilimento e si riducano molto velocemente al di fuori dell'area industriale. Gli apporti prodotti non sono quindi a suo avviso, tali da comportare un significativo contributo, rispetto allo Standard di Qualità dell'Aria, ai recettori ed alle centraline di monitoraggio, in riferimento a tutti gli inquinanti considerati;

Emissioni in atmosfera

Oltre ai tre punti emissivi principali, dotati di specifici impianti di abbattimento, sono presenti anche i seguenti ulteriori punti di emissione in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06:

- caldaie alimentate a metano e con potenza termica inferiore ai 1 MW (lettera dd, All. IV Parte 5 D.Lgs. 152/06),

- gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio con potenza inferiore a 1 MW (lettera bb, All. IV Parte 5 D.Lgs. 152/06),

- emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 272 comma 5 D.Lgs. 152/06).

A queste si andranno ad aggiungere quelle del laboratorio di stabilimento ad oggi in fase di ristrutturazione. Le emissioni del laboratorio deriveranno sostanzialmente dai fumi della cappa di spartimento (attacchi acidi) che saranno convogliati ai sistemi di trattamento esistenti ed al camino E2, e quelle dei forni di coppellazione, emesse direttamente in atmosfera (emissione in deroga2), previo passaggio attraverso filtro assoluto. Il proponente dichiara che non è prevista alcuna modifica all'assetto emissivo autorizzato in relazione all'incremento di capacità di recupero rifiuti in quanto, per poter raggiungere i volumi annui di trattamento richiesti, è prevista esclusivamente un'ottimizzazione dei cicli di trattamento previsti (a batch). A livello di emissioni massime orarie non è prevista nessuna variazione rispetto all'assetto attuale, né andranno ad essere modificate le ore di funzionamento massime giornaliere autorizzate (8h). Il proponente evidenzia che non risulta alcun superamento dei valori limite di riferimento per gli inquinanti rilevati dalle centraline di monitoraggio più prossime all'area in esame ad eccezione del biossido di Azoto e dell'Ozono. Quali misure di compensazione e mitigazione, la ditta dichiara che gli impianti di abbattimento per le emissioni in atmosfera, sono soggetti a periodica manutenzione e campionamento e controllo dei fumi; in particolare è attuato il controllo in continuo (SME) del camino dell'inceneritore;

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo

lo stabilimento non detiene pozzi per l'approvvigionamento idrico; l'acqua impiegata nel ciclo produttivo deriva dall'acquedotto pubblico con un prelievo stimato di 1000 mc/anno.

I reflui idrici provenienti dai servizi igienici e le acque meteoriche derivanti da tetti e coperture edifici

sono scaricati in rete di pubblica fognatura gestita da Nuove Acque S.p.A. quale gestore del Servizio Idrico Integrato.

I reflui da processo e da sistemi di abbattimento sono inviati a trattamento esterno presso impianti autorizzati.

I processi produttivi di stabilimento avvengono per la maggior parte in aree interne chiuse e coperte; ove svolte all'esterno, le attività insistono su aree adeguatamente pavimentate.

Il proponente afferma che l'impatto sulla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, nella fase di esercizio dello stabilimento è da ritenersi poco significativo.

Quali misure di compensazione e mitigazione, la ditta dichiara di attuare:

- il recupero massimizzato dei flussi idrici di processo al fine di minimizzare i prelievi e gli scarichi idrici di stabilimento;

- il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia da aree potenzialmente contaminate con pozzetti filtranti;

componente rumore e vibrazioni

le misure effettuate nel periodo diurno, tramite fonometro, in corrispondenza dei ricettori prossimi all'impianto, posti in classe V e VI, hanno mostrato il pieno rispetto dei valori limite di emissione ed immissione di riferimento. Non essendo previste modifiche agli impianti di stabilimento non sono state effettuate simulazioni previsionali di impatto acustico. Secondo il proponente, data la posizione dell'attività, all'interno di un'area esclusivamente industriale ed il numero limitato di sorgenti di rumore installate, l'impatto sulla componente ambiente fisico nella fase di esercizio dello stabilimento è da ritenersi poco significativa;

componente rifiuti

l'impianto produce rifiuti in uscita per lo più ascrivibili a ceneri derivanti dai trattamenti di bruciatura e liquidi provenienti dal trattamento chimico – fisico dei rifiuti liquidi in entrata e dal trattamento dei liquidi di processo. A questi si aggiungono gli imballaggi sporchi da attività di trasporto e stoccaggio rifiuti. I rifiuti, pericolosi e non pericolosi, vengono raccolti in aree appositamente dedicate ed avviati alle operazioni di recupero/smaltimento. Dalle lavorazioni di recupero e trattamento dei rifiuti eseguite vengono prodotte annualmente circa 200 tonnellate di rifiuti solidi e circa 250 tonnellate di rifiuti liquidi. Il rapporto dei rifiuti gestiti in ingresso ed uscita è di circa 1:1, poiché si tratta di attività di recupero di metalli preziosi;

componente traffico veicolare

il trasporto connesso all'esercizio dello stabilimento è legato sia alla movimentazione materiali (approvvigionamento rifiuti in ingresso, materie ausiliarie e spedizione rifiuti generati) che al personale che vi lavora. Il traffico di mezzi pesanti è mediamente pari a meno di 5-10 mezzi al giorno e non subirà variazioni anche a seguito dell'incremento dei quantitativi di rifiuti da

trattare, previsto in progetto. Il proponente dichiara che i volumi di traffico indotti dall'esercizio dello stabilimento sono trascurabili se comparati complessivamente a quelli attuali dell'area industriale prossima allo stabilimento, per i quali ritiene, peraltro, le infrastrutture esistenti adeguate. Pertanto, il proponente ritiene che l'impatto sulla viabilità che consegue dall'esercizio dello stabilimento è ragionevolmente da ritenersi poco significativo;

componente salute pubblica

il proponente segnala che dalla consultazione delle fonti istituzionali non emergono particolari criticità sulle quali l'esercizio dello stabilimento può influire, rispetto al panorama regionale ed a quello nazionale.

In particolare, i potenziali impatti dell'esercizio dello stabilimento sulla salute pubblica possono essere ricondotti all'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti dai camini;

secondo il proponente, sulla base delle sostanze utilizzate per lo svolgimento delle attività previste nel presente progetto, lo stabilimento non è assoggettato all'applicazione del D.Lgs. 105/2015, in materia di incidenti rilevanti;

In fase di progettazione degli impianti sono state comunque considerate misure che permettono di minimizzare la anomalie attese che potrebbero portare rischi ambientali, mettendo in atto misure di prevenzione e protezione adeguate. Nell'ambito dell'attuazione del D.Lgs. 81/2008 sono state individuate le sostanze pericolose presenti in stabilimento sia per la salute che per l'ambiente. Il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del sopra citato decreto riporta, per ogni mansione/posto di lavoro, la descrizione delle attività svolte in correlazione alle sostanze manipolate, con relativa qualità e classificazione. La valutazione dei rischi individua le adeguate misure di protezione sia di tipo individuale (es. DPI) che di tipo impiantistico al fine di minimizzare i rischi;

lo stabilimento è dotato di piano di emergenza aziendale, che comprende anche le modalità di intervento in caso di eventi che possano avere impatti ambientali, comprendendo in particolare rilasci accidentali di sostanze pericolose e incendi.

E' dotato in particolare di:

- allacciamento alla rete anulare antincendio asservita all'intera area industriale e artigianale, con idrante interno al sito;

- kit di pronto intervento in caso di spanto nelle aree di stabilimento;

- adeguata dotazione di estintori mobili a CO2 ed a polvere;

- sistema di rilevamento antincendio aree interne.

Sono previsti interventi di potenziamento dell'attuale sistema di allertamento incendi con l'installazione di rilevatori di fumo e incendio oltre che dispositivi per la rilevazione di perdite di gas metano;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato inoltre atto che:

ARPAT, nei contributi pervenuti il 10/09/2018, 21/12/2018 ed il 13/03/2019, rileva la necessità, a cura del proponente, di approfondire alcuni aspetti in fase autorizzativa e suggerisce alcune prescrizioni; il tutto recepito nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

L'Autorità di Bacino del distretto appennino settentrionale, nel proprio contributo del 10/08/2018, in relazione agli strumenti di pianificazione di settore rileva quanto segue:

Assetto idrogeologico - PAI ad oggi vigente per la parte geomorfologica (DPCM 6 maggio 2005): l'area ricade in Pericolosità geomorfologica di versante moderata (P.F.1) e non è prevista espressione di parere.

Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (DPCM 27 ottobre 2016): "l'impianto in oggetto risulta ricadere esternamente alla perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione, pertanto non è prevista espressione di parere da parte di questa Autorità";

Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (DPCM 27 ottobre 2016): "Riguardo al PdG, si segnala che le opere e gli impianti previsti, con particolare riferimento agli scarichi, non dovranno produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano";

il Comune di Arezzo, nei propri contributi del 10/08/2018 e del 23/10/2018, rileva la necessità di installazione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di San Zeno, tenuto conto dell'assenza di un sistema di verifica degli effetti cumulativi dovuti all'immissione di agenti inquinanti e della richiesta, da parte di alcune aziende inserite nell'area suddetta, di incremento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Inoltre, vista la relazione tecnica integrativa presentata -Allegato 4-Analisi delle incidentalità -evidenzia l'opportunità che siano accertati due aspetti:

1-La verifica del compimento dei lavori di potenziamento dei sistemi di prevenzione e protezione da eventuali incendi, come indicato al punto 3.1 della relazione suddetta, in fase di esecuzione nel corrente mese;

2-In merito all'installazione di sistemi di blocco del tipo a pistoncini del portellone del forno, come indicato al punto 4.2.1 dalla Ditta, si chiede se tale modifica ha comportato la realizzazione di un sistema idoneo che, in caso di deflagrazione, eviti il collasso del forno d'incenerimento stesso dovuta alla sovrappressione che si forma durante l'esplosione. Inoltre, se previsto tale sistema al fine di sfociare i picchi di pressione, si chiede se è opportunamente dotato di appositi filtri per evitare

l'immissione in atmosfera di agenti inquinanti sopra i limiti di legge;

Nuove Acque Spa, nei propri contributi del 28/11/2018 e del 06/02/2019, rileva la necessità, di approfondire alcuni aspetti in fase autorizzativa e suggerisce alcune raccomandazioni e prescrizioni; il tutto recepito nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Genio Civile Valdarno Superiore nel proprio contributo del 06/07/2018 comunica che: L'area in esame è ubicata nella zona industriale di San Zeno, che ricade nello Strumento urbanistico vigente in pericolosità geologica G2, idraulica I1 e sismica S3. Nel PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale l'area non ricade in nessuna classe di pericolosità idraulica. Dalla lettura della documentazione preliminare ambientale si evince inoltre che gli scarichi delle acque reflue e meteoriche recapitano in pubblica fognatura.. Stante quanto sopra, si rappresenta che non sussistono al momento aspetti di competenza di questo ufficio;

il Settore Tutela della natura e del mare nei propri contributi del 19/07/2018 e 26/11/2018 comunica quanto segue:

Si mette in evidenza la necessità che venga assicurata l'efficienza e l'efficacia del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, per fronteggiare anche eventi piovosi eccezionali e malfunzionamenti, che si provveda al mantenimento dell'integrità delle impermeabilizzazioni delle superfici dove avvengono le lavorazioni e dei contenitori/vasche dove sono stoccati i reflui da processo e da sistemi di abbattimento, attraverso una adeguata manutenzione delle strutture preposte; occorre inoltre che siano adottate idonee pratiche di sicurezza per evitare la dispersione nell'ambiente dei reflui provenienti dalle lavorazioni industriali durante le operazioni per il conferimento alle ditte specializzate nello smaltimento: per tutti questi aspetti si fa pertanto riferimento alle determinazioni degli Enti competenti per l'accertamento di tali conformità e per la successiva attività di controllo. La localizzazione dell'impianto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che,

anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rinnovo della autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione:

a) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti il proponente deve presentare:

- un approfondimento in relazione alla dichiarata compatibilità degli incrementi di rifiuti trattati con l'assetto impiantistico attuale, specificando nel dettaglio le modalità operative svolte sugli stessi. Dovrà altresì specificare se i rifiuti sono inviati ad impianti intermedi per il mero stoccaggio e solo successivamente ad impianti di trattamento, indicando le operazioni di trattamento che verranno svolte negli impianti di destinazione;

- uno specifico elaborato recante i dettagli tecnici dei serbatoi interrati per il deposito di rifiuti pericolosi e dei loro bacini di contenimento;

b) per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) e degli scarichi, il proponente deve, in apposito elaborato:

- specificare le modalità con le quali i rifiuti in ingresso ed in uscita sono protetti dal dilavamento delle acque meteoriche;

- prevedere l'installazione di sistemi automatizzati per la rilevazione dei livelli e dei relativi svuotamenti delle vasche di contenimento dei rifiuti liquidi e delle materie prime;

- procedere alla collocazione di pozzetti di ispezione e prelievi, al fine di poter effettuare il controllo delle AMDC del resede, con specifico riferimento ai singoli impianti di depurazione che la ditta propone di installare nelle caditoie di raccolta nei punti 1-2-3-4-5 (indicati nell'elaborato Piano di gestione AMD);

- presentare un elaborato tecnico nel quale siano meglio specificate le caratteristiche prestazionali e l'adeguatezza di quanto proposto in merito alla depurazione delle AMD prodotte, in relazione anche alla tipologia di inquinanti attesi (definendone in particolare

l'adeguatezza alle portate da trattare, con riferimento ad un evento di precipitazione massima con tempo ritorno almeno di dieci anni);

c) per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee, tenuto conto che l'area industriale di San Zeno risulta iscritta all'anagrafe siti contaminati Regione Toscana (SISBON - Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di Bonifica) per un inquinamento diffuso della falda da attività industriali/artigianali pregresse (la procedura è attiva, ed avviata ex DM 471/99, con Codice AR067* - "Inquinamento diffuso falda") il proponente dovrà presentare, in apposito elaborato:

- un approfondimento sullo stato qualitativo delle matrici ambientali nell'area dello stabilimento, anche attraverso la predisposizione di un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, relativamente al primo livello acquifero, con piezometri collocati a monte ed a valle dello stabilimento. I parametri da monitorare dovranno essere proposti in relazione alla natura dei rifiuti e alla materie prime utilizzate e al relativo rischio di lisciviazione in falda;

- le procedure gestionali di manutenzione dell'impianto, prevedendo le verifiche periodiche delle superfici esterne dello stabilimento e le modalità di attuazione delle eventuali attività di pronto ripristino in caso di riscontrato deterioramento delle stesse;

d) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il proponente in apposito elaborato dovrà dare evidenza di quanto segue:

- l'aumento delle portate alle emissioni E1 ed E2 non dovrà comportare un aumento dei quantitativi di inquinanti emessi, il quadro emissivo da autorizzare dovrà mantenere i valori precedentemente autorizzati, espressi come flusso di massa, con conseguente riduzione dei limiti in concentrazione (polveri, Nox e HCI), dovuta all'aumento della portata, secondo le indicazioni contenute nella tabella riportata nell'allegato A al presente decreto;

- l'emissione di cui al camino E3_bruciatore rifiuti non pericolosi, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, con adeguamento di limiti e inquinanti (inserimento PCB-dl);

- il proponente dovrà presentare idonea documentazione atta a verificare l'adeguatezza degli impianti di abbattimento, che in ogni caso dovranno essere conformi a quanto previsto dalle schede tecniche in allegato al DPR n. 59/2013, nonché la sussistenza delle condizioni di deroga delle emissioni scarsamente rilevanti, anche ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs 183/2017 al D.Lgs 152/2006;

e) il proponente dovrà presentare la procedura radiometrica di cui all'art. 157 comma 1 del D.Lgs. 230/1995, modificato dall'art. 1 del D.lgs.100/2011;

f) il proponente, ai fini dello scarico scarico in

pubblica fognatura delle AMD prodotte presso il sito, in apposito elaborato, deve:

- dare evidenza dell'efficacia dell'impianto di trattamento previsto in progetto per le AMC, prima dello scarico in pubblica fognatura, prevedendo altresì, l'installazione di pozzetto di ispezione, indicando gli eventuali sistemi di controllo installati ed i prodotti/reagenti utilizzati per la depurazione;

- definire una idonea soluzione progettuale affinché le AMDNC derivanti da tetti/coperture di edifici siano raccolte tramite rete dedicata, adottando gli accorgimenti necessari ad evitare la contaminazione con le AMC dilavanti le aree potenzialmente contaminate. Queste ultime, se non adeguatamente depurate, dovranno essere convogliate fuori dalla pubblica fognatura e gestite quale rifiuto;

- prevedere l'installazione di idoneo pozzetto di consegna a cui giungano, tramite condotta, gli scarichi del solo stabilimento, distinti da quelli delle aziende presenti a monte;

- presentare idonea planimetria della rete interna dello stabilimento, completa dell'indicazione dei percorsi idrici - evidenziati con colori distinti -, del punto di scarico per tutte le tipologie di acque reflue prodotte presso il sito (comprese AMDC e AMDNC) e della rete di approvvigionamento idrico, con rappresentazione di caditoie, pozzetti di ispezione, pozzetto di consegna;

g) in merito agli aspetti incidentali, il proponente, in apposito elaborato, deve dare seguito agli approfondimenti tecnici richiesti dal Comune di Arezzo, come risultanti dal contributo istruttorio agli atti, riportato in premessa;

(la presente prescrizione n. 1, è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del settore autorizzante: con il supporto di ARPAT per quanto attiene alle lettere da a) ad e); con il supporto di Nuove Acque Spa, per quanto attiene alla lettera f); sentito il Comune di Arezzo, per quanto attiene alla lettera g);

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente l'adozione delle buone pratiche per la tutela della natura, indicate nel contributo tecnico istruttorio acquisito dal competente Settore regionale e riportato in premessa al presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno:

per quanto attiene il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, ricordare al proponente le specifiche indicazioni fornite dalla Autorità di bacino, pertinenti con l'impianto in esame, nel contributo riportato in premessa al presente atto;

ricordare al proponente che la documentazione di sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, nonché il piano di emergenza aziendale, devono essere aggiornati alla luce delle modifiche gestionali previste. A tal fine si ricorda altresì al proponente la necessità di tenere conto

delle indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.1.2019 e n. 2730 del 13.2.2019;

Ritenuto infine opportuno sottoporre al competente settore regionale la richiesta del Comune di Arezzo relativa alla installazione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di San Zeno, che possa monitorare il complesso delle emissioni dell'area industriale;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero di metalli preziosi, per il quale sono previste modifiche gestionali, ubicato in Strada A n.36, loc. San Zeno, nel Comune di Arezzo, gestito da Cabro S.p.a. (sede legale: Via Setteponti n.141, Arezzo; P.IVA: 01217730512), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve

le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di rimettere al Settore regionale Servizi pubblici locali energia ed inquinamenti, per quanto di competenza, la richiesta del Comune di Arezzo relativa alla installazione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di San Zeno per il monitoraggio del complesso delle emissioni dell'area industriale;

5) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

6) di notificare il presente decreto al proponente Cabro S.p.a.;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A al provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'impianto esistente di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero di metalli preziosi, ubicato in Loc. San Zeno, Strada A n.36 - Comune di Arezzo, proponente: Cabro S.p.A.

Camino	Descrizione	Inquinanti	Prima della modifica			Dopo la modifica		
			Portata (Nmc/h)	Flusso di massa (g/h)	Concentrazione (mg/Nmc)	Portata (Nmc/h)	Flusso di massa (g/h)	Concentrazione (mg/Nmc)
E1	Aspirazione pulizia forni Fonderia	Polveri totali	4.650	23,25	5	9.051	23,25	2,5
E2	Affinazione, trattamento liquidi e laboratorio attacchi acidi	NOx	1.778	177,8	100	6.161	177,8	28,8 (approssimabile a 30)
		HCl		17,78	10		17,78	2,8 (approssimabile a 3)

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 26 marzo 2019, n. 4310
 certificato il 26-03-2019

Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R. nr. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, relativo al progetto di installazione di nuovi serbatoi nell'esistente impianto di stoccaggio e distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, ubicato in Via E. Strobino nn. 54/56, nel Comune di Prato. Proponente: Toscochimica S.p.A. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che

il Proponente Toscochimica S.p.a. (avente sede legale a Prato, Via Ettore Strobino n. 54/56; partita IVA: n. 00233400977) con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 20/12/2018 (Prot. n. 575828-A) e successivamente perfezionata in data 11/01/2019 (Prot. n. 14909-A), ha richiesto alla Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di installazione di nuovi serbatoi nell'esistente impianto di stoccaggio e distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, da realizzarsi in Via E. Strobino nn. 54/56, nel Comune di Prato, depositando, presso

la Regione Toscana e il Comune di Prato la prevista documentazione;

lo stabilimento non è mai stato sottoposto a procedimenti di VIA, per cui l'istanza è stata presentata anche in applicazione dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, come verifica di assoggettabilità postuma con modifiche;

sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 29/01/2019;

la documentazione depositata dal Proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Proponente, in data 19/12/2018, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 330,00, come da nota di accertamento n. 15786 del 08/01/2019;

l'attività della società Toscochimica S.p.a. consiste nello stoccaggio, nella lavorazione e nella commercializzazione di prodotti chimici allo stato liquido e in polvere; il progetto di modifica in esame prevede l'installazione nello stabilimento di n. 3 nuovi depositi di stoccaggio; la capacità massima di prodotti chimici stoccati è di circa 5.000 m³;

l'impianto ricade nella categoria progettuale di cui al punto n. 8, lettera g), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ovvero "stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

lo stabilimento è autorizzato con AUA rilasciata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6017 del 10/05/2017, per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

l'impianto è soggetto alla cosiddetta "normativa Seveso" e quindi da luglio 2009 è stato sottoposto agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 e successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015, è classificato come stabilimento preesistente e stabilimento di soglia superiore ed è pertanto soggetto all'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 105/2015;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 29/01/2019,

Prot. n. 42446-P, i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. AOOGR/112382-A del 11/03/2019)
- Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua (prot. AOOGR/117537-P del 13/03/2019);
- Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale (prot. AOOGR/119997-A del 15/03/2019);
- Comune di Prato (prot. AOOGR/73596-A del 14/02/2019);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. AOOGR/120822 del 15/03/2019);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. AOOGR/71210-A del 13/02/2019);

il Proponente ha richiesto che nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata dal Proponente in data 20/12/2018 e 11/01/2019;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

L'attività della società Toscochimica S.p.a. consiste nella movimentazione di prodotti chimici; all'interno dell'impianto non vengono svolte operazioni di trasformazione chimica delle sostanze, bensì mere operazioni di diluizione, messa a titolo, miscelazione e confezionamento; le materie prime in ingresso sono costituite da prodotti chimici in forma solida, confezionati in fusti e/o sacchi e prodotti chimici in forma liquida, che possono arrivare in fusti e/o cisterne da 1 m3 e/o in autobotti; lo stoccaggio dei prodotti nello stabilimento avviene nei medesimi imballaggi con cui sono stati ricevuti oppure in serbatoi fuori terra, soprattutto nel caso di prodotti liquidi trasportati con autocisterne; i serbatoi fuori terra sono tutti installati all'interno di vasche di contenimento per evitare lo sversamento nell'ambiente di prodotti chimici in caso di loro fuoriuscita accidentale; alcuni prodotti liquidi, che vengono commercializzati in concentrazioni diverse, vengono diluiti e portati a titolo con acqua demineralizzata; alcuni prodotti possono essere mescolati tra loro all'interno di un'unica cisterna per ottenere la miscela desiderata, in base alle richieste della clientela; i prodotti che non vengono venduti nei medesimi imballaggi con cui sono stati ricevuti nello stabilimento, subiscono un processo di confezionamento, che può avvenire in fusti e/o cisterne a seconda delle

richieste del cliente; alcuni prodotti vengono venduti direttamente in autobotte;

il parco serbatoi esistente nello stabilimento è costituito da un totale di 47 serbatoi esterni (per una capacità complessiva di circa 5000 m3) suddivisi in sei gruppi, tutti fuori terra e dotati di vasche di raccolta a tenuta per evitare eventuali sversamenti e fuoriuscite accidentali;

il progetto di modifica in esame prevede l'installazione nello stabilimento di n. 3 nuovi depositi di stoccaggio di prodotti chimici, aventi capacità pari a 50 m3 ciascuno, dei quali due saranno destinati al magazzinaggio di acido acetico ed uno per il deposito del prodotto denominato commercialmente "adblue", costituito da una soluzione acquosa di urea (diaminometanone); i serbatoi di acido acetico saranno collocati nella vasca esterna di contenimento n. 1 e quello di adblue nella vasca esterna n. 4;

le emissioni in atmosfera dello stabilimento sono dovute alle attività di travaso, messa a titolo e stoccaggio delle materie prime; complessivamente si tratta di n. 4 emissioni significative, tutte dotate di impianti di abbattimento costituiti da scrubber di lavaggio contenenti soluzioni acide (emissione A1) nel caso di

presenza di inquinanti aventi carattere alcalino e soluzioni alcaline (emissioni B1, C1 e D1) nel caso di presenza di inquinanti aventi carattere acido;

gli scarichi idrici sono di tre tipi:

- acque reflue domestiche, che vengono scaricate in pubblica fognatura previo trattamento;

- acque meteoriche, che vengono in parte inviate ad una vasca interrata avente una capacità di circa 27 m3 e collegata per sfioro alla pubblica fognatura ed utilizzate per uso irriguo (acque di dilavamento della copertura), mentre le acque di prima pioggia dei piazzali sono inviate ad una vasca di trattamento e poi vengono scaricate in pubblica fognatura;

- acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle attrezzature che vengono inviate ad una vasca di trattamento e successivamente scaricate in pubblica fognatura;

la pubblica fognatura è collegata con l'impianto di depurazione consortile di Baciacavallo;

il prelievo idrico per le necessità dello stabilimento avviene dall'acquedotto civile e da quello industriale;

le attività dello stabilimento avvengono tutte su superficie pavimentata e quindi non hanno interazioni potenziali e/o effettive con il suolo e il sottosuolo;

per quanto riguarda la componente rumore, secondo il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, del Comune di Prato, l'area sulla quale è ubicato l'impianto della società Toscochimica S.p.a. si trova in Classe VI (Aree esclusivamente industriali), così come i recettori che sono stati considerati nella Valutazione di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e allegata alla documentazione presentata dal Proponente; dalla documentazione sopra citata si evince

il rispetto dei valori limite di immissione ed emissione previsti;

Preso atto che il Proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

secondo gli strumenti urbanistici comunali, lo stabilimento della Toscochimica S.p.a. è collocato in area del sistema 7 "i macrolotti", sub-sistema P3, ove è prevista, quando non diversamente specificato, la destinazione d'uso esclusiva per attività industriale e artigianale e gli altri usi compatibili;

relativamente alla pericolosità idraulica, lo strumento urbanistico comunale classifica l'area ove è collocato l'impianto a pericolosità idraulica media (I.2) "Aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni" e il P.G.R.A. dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, classifica la medesima area a pericolosità da alluvione media (P2) "Aree inondabili da con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni";

in base al vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, l'area di pertinenza ove è collocato lo stabilimento ricade nell'Ambito n. 6 "Firenze -Prato - Pistoia" e non è gravata da alcun tipo di vincolo di tutela paesaggistica, essendo una zona a carattere esclusivamente industriale; lo stabilimento non ricade direttamente all'interno, né nelle immediate vicinanze, di alcuna area naturale protetta, SIR, SIC, ZPS ANPIL;

il Proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti all'esercizio dell'installazione e ne esamina le alternative e le ricadute socio-economiche;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Comune di Prato, nel contributo del 14/02/2019, rileva che nella redazione del nuovo Piano Operativo adottato [approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 14 marzo 2019, n. 17, n.d.r.] è stato predisposto l'elaborato 07 - "Elaborato Rischio di Incidente Rilevante" relativo allo stabilimento Toscochimica, il quale ha messo in evidenza uno scenario previsionale complessivo compatibile con i limiti imposti dalla normativa relativa ai rischi di incidenti rilevanti; nelle norme tecniche di attuazione del Piano Operativo sono state previste alcune prescrizioni, tra le quali (art. 162) il divieto di nuova costruzione e ampliamento, il divieto di mutamento d'uso in direzione della destinazione residenziale o tale da determinare un aumento di carico antropico nell'area di danno dello stabilimento; l'amministrazione comunale segnala che la società Toscochimica S.p.a., in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 105/2015, ha presentato il Rapporto di Sicurezza, aggiornato nel mese

di gennaio 2018; il Comune esprime una posizione favorevole alla non assoggettabilità a VIA del progetto, richiamando la necessità di attuare tutte le misure atte a garantire la conduzione in sicurezza dell'impianto, di cui al vigente Piano di Emergenza Esterno (PEE) relativo allo stabilimento, approvato dal Prefetto di Prato con decreto del 9/12/2015 (prot. n. 29353) e recepite nell'Allegato 05 - "Piano ad hoc_Rischio industriale" del Piano di Protezione Civile, nonché nell'elaborato 07 - "Elaborato Rischio di Incidente Rilevante" del Piano Operativo del Comune di Prato; in particolare l'amministrazione comunale richiama quanto previsto dal sopra citato art. 162 delle NTA del Piano Operativo;

l'Azienda USL Toscana centro, Dipartimento della prevenzione di Prato, nel contributo del 13/02/2019, dopo aver illustrato la configurazione dello stabilimento esistente e della modifica, non esprime alcuna osservazione contraria alla non assoggettabilità a VIA del progetto;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 15/03/2019, rileva che l'intervento proposto interessa un'area classificata dal vigente P.G.R.A. a pericolosità da alluvione media (P2) "Aree inondabili da con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni" e come tale dovrà essere realizzato in condizioni di gestione del rischio idraulico (art. 9 della disciplina di Piano); l'autorità raccomanda di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare ogni possibile sversamento accidentale di prodotti chimici movimentati e stoccati nello stabilimento;

il Settore Genio Civile Valdarno centrale e Tutela dell'Acqua, nel proprio contributo del 13/03/2019, in relazione al progetto presentato dalla società Toscochimica S.p.a., non rileva alcun elemento di criticità meritevole di approfondimento;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 15/03/2019, dopo aver inquadrato l'intervento di progetto all'interno del vigente PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), non ravvisa alcun elemento di contrasto con la pianificazione regionale, trattandosi di un'attività esistente insediata in un tessuto produttivo;

ARPAT, nel contributo del 11/03/2019, esamina le componenti ambientali interessate dallo stabilimento esistente e dalla modifica di progetto, nonché le norme ambientali nel cui campo di applicazione ricade l'esercizio dell'attività dell'impianto, anche alla luce dei sopralluoghi eseguiti; il dipartimento non rileva elementi da approfondire in una valutazione di impatto ambientale; richiama tuttavia la procedura ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 105/2015 "Modifiche di uno stabilimento" e dell'Allegato D al decreto medesimo;

Considerato che, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal Proponente, nonché in

merito ai contributi pervenuti, il presente procedimento ha per oggetto la prosecuzione di un'attività esistente e la realizzazione di una modifica consistente nell'aumento della capacità di stoccaggio dello stabilimento;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia opportuno ricordare quanto segue, con riferimento alla normativa ed alle norme di piano pertinenti con l'attività oggetto del presente procedimento, come emerso in sede istruttorio:

in applicazione del d.lgs. 105/2015, il Proponente deve attuare tutte le misure atte a garantire la conduzione in sicurezza dell'impianto, di cui al vigente Piano di Emergenza Esterno (PEE) relativo allo stabilimento, approvato dal Prefetto di Prato con decreto del 9/12/2015 (prot. n. 29353) e recepite nell'Allegato 05 -"Piano ad hoc_Rischio industriale" del Piano di Protezione Civile, nonché nell'elaborato 07 -"Elaborato Rischio di Incidente Rilevante" del Piano Operativo del Comune di Prato; in particolare si ricorda quanto previsto dall'art. 162 delle NTA del Piano Operativo relativamente al divieto di nuova costruzione e ampliamento, al divieto di mutamento d'uso in direzione della destinazione residenziale o tale da determinare un aumento di carico antropico nell'area di danno dello stabilimento;

ai fini della realizzazione della modifica progettata, il Proponente dovrà attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (d.lgs. 105/2015);

con riferimento agli strumenti di piano dell'autorità del distretto appennino settentrionale, si ricorda che le nuove opere devono essere realizzate e l'impianto deve essere esercito in condizioni di gestione del rischio idraulico (art. 9 della disciplina di Piano di gestione del rischio alluvioni). Con riferimento al piano di gestione delle acque, si ricorda di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare ogni possibile

sversamento accidentale di prodotti chimici movimentati e stoccati nello stabilimento;

Dato atto che

il Proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle nuove opere e la gestione dello stabilimento in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto, per il quale è prevista la installazione di nuovi serbatoi, di stoccaggio e distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, situato in Via E. Strobino nn. 54/56, nel Comune di Prato; proponente: Società Toscochimica S.p.a. (avente sede legale a Prato, Via Ettore Strobino n. 54/56; partita IVA: n. 00233400977) per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa;

2) di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al Proponente Toscochimica S.p.a.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiadini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 27 marzo 2019, n. 4394
certificato il 27-03-2019

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di “Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica”, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa e Signa (FI), proposto dall’ATI PAC SpA - Iniziative Bresciane SpA. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30/3/2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16/3/2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10/5/2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che

il proponente ATI PAC SpA - Iniziative Bresciane SpA (Capogruppo/mandataria: PAC SpA, con sede legale in via Alessandro Volta n. 3 a Bolzano (BZ) e p. iva 00558850988), con istanza depositata in data

29/10/2018, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) - l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto di “Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica”, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa e Signa (FI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 30/10/2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 30/10/2018;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 23/10/2018, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, pari a € 10.000,00, come da nota di accertamento n. 15388 del 6/11/2018;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2. lettera h) “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW...” ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

con la stessa istanza pervenuta il 29/10/2018, il proponente ha chiesto alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, di impartire, se necessario, le condizioni ambientali (prescrizioni) ove necessario;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 30/10/2018, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Fiesole (Prot. 565909 del 13/12/2018 e Prot. 79438 del 18/2/2019), Comune di Firenze (Prot. 581298 del 27/12/2018), Comune di Bagno a Ripoli (Prot. 571476 del 17/12/2018), Comune di Rignano Sull’Arno (Prot. 581294 del 27/12/2018), Comune di Figline e Incisa Valdarno (Prot. 22756 del 17/1/2019), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia (Prot. 571014 del 17/12/2018), Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Prot. 2804

del 4/1/2019), ARPAT (Prot. 568358 del 14/12/2018), Publiacqua S.p.A. (Prot. 569709 del 17/12/2018) e dei seguenti Settori regionali: Forestazione. Usi civici. Agroambiente (Prot. 547857 del 3/12/2018), Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare (Prot. 551702 del 4/12/2018), Programmazione Viabilità (Prot. 573317 del 18/12/2018), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 578984 del 21/12/2018) e Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio (Prot. 8424 del 8/1/2019);

in data 11/1/2019 il Settore VIA ha inviato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

le integrazioni ed i chiarimenti sono stati depositati presso la Regione Toscana in data 22/2/2019;

la documentazione integrativa depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 22/2/2019, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Pontassieve (Prot. 113435 del 12/3/2019), Comune di Firenze (Prot. 116173 del 13/3/2019 e Prot. 120021 del 15/3/2019), Comune di Bagno a Ripoli (Prot. 116392 del 13/3/2019), Comune di Fiesole (Prot. 117783 del 14/3/2019), Comune di Rignano sull'Arno (Prot. 119320 del 15/3/2019), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia (Prot. 121802 del 18/3/2019), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 120005 del 15/3/2019), ARPAT (Prot. 119141 del 14/3/2019), Publiacqua S.p.A. (Prot. 118009 del 14/3/2019) e dei seguenti Settori regionali: Tutela della Natura e del Mare (Prot. 131349 del 22/3/2019), Programmazione Viabilità (Prot. 123716 del 18/3/2019) e Forestazione. Usi civici. Agroambiente (Prot. 123386 del 18/3/2019);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta da:

- gli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 29/10/2018;

- la documentazione integrativa e di chiarimento presentata in data 22/2/2019;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il procedimento riguarda la straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e la realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Pontassieve, Rignano sull'Arno,

Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa e Signa, ricadenti nella provincia di Firenze;

nel dettaglio, gli interventi previsti sono i seguenti:

01 - Traversa di Incisa 3: situata in corrispondenza del centro abitato di Incisa, in prossimità del parco comunale a valle del ponte di via delle Fornaci. È denominata "Incisa 3" essendo la terza, ovvero quella più a valle, di un gruppo di traverse in successione (le altre due traverse, poste più a monte, non sono oggetto di intervento). I Comuni interessati sono Figline e Incisa Valdarno (sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale) e Reggello (sponda destra);

02 - Traversa Ponte di Annibale: i comuni interessati sono Figline e Incisa Valdarno (sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale) e Reggello (sponda destra);

03 - Traversa Rignano: i comuni interessati sono Rignano Sull'Arno (sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale) e Reggello (sponda destra);

04 - Traversa Sieci: i comuni interessati sono Bagno a Ripoli (sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale) e Pontassieve (sponda destra);

05 - Traversa Ellera: i comuni interessati sono Bagno a Ripoli (sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale) e Fiesole (sponda destra);

06 - Traversa Compiobbi: i comuni interessati sono Bagno a Ripoli (sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale) e Fiesole (sponda destra);

07 - Traverse Martellina e Cartiera: i comuni interessati sono Fiesole (sponda destra, in cui sarà posizionata la centrale) e Bagno a Ripoli (sponda sinistra);

08 - Traversa Sant'Andrea a Rovezzano: i comuni interessati sono Bagno a Ripoli (sponda sinistra, dove sarà posizionata la centrale) e Firenze (sponda destra);

09 - Traversa Nave di Rovezzano: il comune interessato è Firenze (sia sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale, sia sponda destra);

10 - Traversa San Niccolò: il comune interessato è Firenze (sia sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale, sia sponda destra);

11 - Traversa Isolotto: il comune interessato è Firenze (sia sponda sinistra, in cui sarà posizionata la centrale, sia sponda destra);

12 - Traversa Porto di Mezzo: i comuni interessati sono Lastra a Signa (sponda sinistra, dove sarà posizionata la centrale) e Signa (sponda destra);

nel suo complesso, il progetto riguarda la straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti sul Fiume Arno (che negli anni hanno subito processi di degrazione e/o disfacimento) e la realizzazione di n. 12 nuove centrali idroelettriche ad "acqua fluente" in corrispondenza delle briglie/traverse esistenti. Le centrali sfrutteranno le portate e i volumi di acqua transitanti nel Fiume Arno e il salto generato dalle traverse. In altre parole, si sfrutta la portata disponibile del corso d'acqua, la quale viene convogliata tramite un canale di adduzione nel vano di alloggiamento delle

turbine e immessa nuovamente nel corso d'acqua subito a valle del prelievo tramite un canale di restituzione. Si tratta perciò di una derivazione di tipo "puntuale". Dal momento che gli organi di captazione e restituzione delle portate sono ravvicinati e il tratto sotteso è molto ridotto, non si prevedono effetti sulla falda di subalveo, né tantomeno con altre eventuali derivazioni che insistono sul medesimo corso d'acqua. Data la conformazione dell'impianto si hanno modifiche del quadro attuale solamente a livello locale. Pertanto la realizzazione delle opere non influenza in alcun modo l'utilizzazione della risorsa idrica del corpo idrico o del bacino idrografico o il regime delle acque pubbliche.

Gli impianti che verranno realizzati sono classificati come "mini centrali idroelettriche", in quanto la potenza nominale è compresa tra 100 kW e 1MW.

Gli interventi verranno completati con la realizzazione dei passaggi artificiali per la risalita della fauna ittica e la costruzione del locale servizi, in cui saranno contenuti i trasformatori, i quadri elettrici e i locali Enel;

le mini centrali idroelettriche previste sono riportate nella tabella che segue, insieme al Comune in cui ricadono, la potenza installata e l'energia prodotta da ciascuna di esse:

MANUFATTO in corrispondenza del quale si trovano le centrali idroelettriche	COMUNE	POTENZA INSTALLATA (kW)	ENERGIA PRODOTTA (MWh/anno)
01 – Traversa Incisa 3	Figline e Incisa Valdarno	397	2.610
02 – Traversa Ponte di Annibale	Figline e Incisa Valdarno	397	2.352
03 – Traversa Rignano	Rignano sull'Arno	758	5.302
04 – Traversa Sieci	Bagno a Ripoli	975	4.994
05 – Traversa Ellera	Bagno a Ripoli	946	4.545
06 – Traversa Compibbi	Bagno a Ripoli	816	4.009
07 – Traversa Martellina e Cartiera	Fiesole	905	4.567
08 – Traversa Sant'Andrea a Rovezzano	Bagno a Ripoli	974	4.777
09 – Traversa Nave di Rovezzano	Firenze	997	6.403
10 – Traversa San Niccolò	Firenze	727	4.666
11 – Traversa Isolotto	Firenze	993	7.381
12 – Traversa Porto di Mezzo	Lastra a Signa	638	3.272
TOTALE		9.523	54878

la soluzione progettuale proposta, dunque, avrà una produzione energetica annua di circa 55 GWh, che corrisponde a circa 6% della produzione energetica regionale proveniente dall'idroelettrico in relazione agli obiettivi del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) per il 2020, e porterà a ridurre le emissioni in atmosfera di CO₂ di 29.854 tonnellate all'anno;

per ogni intervento le opere previste dal progetto si dividono: in opere per la manutenzione e ristrutturazione della traversa (ad eccezione della Nave di Rovezzano e San Niccolò), opere riguardanti la realizzazione della centrale idroelettrica e opere complementari. Tra queste ultime rientrano tutti quegli interventi non strettamente collegati alla ristrutturazione della traversa e alla realizzazione della centrale, ma che sono necessari per garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni ottimali e il suo adeguato inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale (ad esempio le scale di risalita per i pesci);

nel dettaglio, per ciascuna delle traverse si prevedono i seguenti lavori di ripristino:

01 - Traversa Incisa 3: viene descritta in cattivo stato di conservazione, con danni che interessano il coronamento e il fronte di valle con probabili cedimenti. Si prevede il consolidamento attraverso l'uso di micropali, con cassature sovrastanti a perdere e getto di calcestruzzo nonché disalveo a monte;

02 - Traversa Ponte di Annibale: è interessata da distacchi del rivestimento in pietrame del paramento di valle, senza fenomeni di cedimento del fondale. Gli interventi sono relativi alla ristrutturazione della traversa esistente tramite ripristino delle porzioni ammalorate della muratura in pietrame e completamento della difesa in sagoma esistente;

03 - Traversa Rignano: appare in cattivo stato di conservazione a causa della presenza di fenomeni di sifonamento, del danneggiamento del paramento a valle e del coronamento nella porzione centrale del manufatto; verranno realizzati interventi di risagomatura

e adeguamento del fondo alveo a monte e a valle della traversa così come analogo intervento è previsto nelle immediate vicinanze della centrale idroelettrica. Per il consolidamento della traversa si prevede l'uso di micropali, cassetture sovrastanti a perdere e getto di calcestruzzo. Per la costruzione della centrale idroelettrica verrà realizzata una berlinese provvisoria in micropali (h =8-10 m) lungo i fabbricati esistenti per evitare problemi di instabilità durante gli scavi;

04 - Traversa Sieci: presenta un corpo interessato da molti sifonamenti e da un diffuso degrado superficiale, anche la scogliera al piede risulta rimaneggiata e a tratti mancante. E' previsto l'uso di micropali, cassetture a perdere e getto di calcestruzzo, nonché interventi localizzati nella zona sifonata con perforazioni, posa di tubi valvolati e iniezioni;

05 - Traversa Ellera: si presenta in discreto stato di conservazione, ma con danneggiamenti puntuali del paramento di valle. Per il consolidamento della traversa si prevede l'uso di micropali, cassetture a perdere e getto di calcestruzzo. Inoltre verranno realizzati interventi di risagomatura e adeguamento del fondo alveo a monte e a valle della traversa, così come analogo intervento è previsto nelle immediate vicinanze della centrale idroelettrica;

06 - Traversa Compiobbi: si presenta integra e non affetta da fenomeni di cedimento; si rilevano locali danneggiamenti superficiali (al coronamento e al paramento di valle). Si prevede uso di micropali, cassetture sovrastanti a perdere e getto di calcestruzzo per il consolidamento del corpo della traversa. Per la costruzione della centrale idroelettrica verrà realizzata una berlinese provvisoria in micropali (h =8-10 m) lungo i fabbricati esistenti per evitare problemi di instabilità durante gli scavi;

07 - Traversa Martellina e Cartiera: per la Traversa Cartiera (intervento in dx idrografica) il corpo risulta integro ma presenta danni sul paramento in calcestruzzo e in corrispondenza del colmo della struttura. Anche la scogliera al piede del manufatto risulta mancante in alcuni tratti. Si prevede uso di micropali, cassetture a perdere e getto di calcestruzzo;

08 - Traversa Sant'Andrea a Rovezzano: risulta totalmente demolita nella porzione intermedia mentre le altre parti mostrano diffuso degrado del paramento a valle. È prevista la realizzazione di palancolata metallica a monte del paramento esistente fino a 8 m di profondità con successivo getto di calcestruzzo di riempimento, nonché micropali di fondazione e ricostruzione delle parti demolite;

09 - Traversa Nave di Rovezzano: nessun lavoro di ripristino previsto. Per la centrale idroelettrica da costruire in prossimità della traversa verrà realizzata una berlinese provvisoria in micropali (h =10 m) lungo l'intero muro di sponda esistente per evitare problemi di instabilità durante gli scavi;

10 - Traversa San Niccolò: nessun lavoro di ripristino previsto. Per la centrale idroelettrica da costruire in prossimità della traversa verrà realizzata una berlinese provvisoria in micropali (h =17-18 m) lungo il perimetro della futura centrale per evitare problemi di instabilità nelle strutture esistenti durante gli scavi; analoga operazione verrà eseguita all'interno del canale di scarico;

11 - Traversa Isolotto: è costituita da briglia e controbriglia a valle. Il corpo della briglia risulta fortemente danneggiato presentando fenomeni di sifonamento e cedimento del piano fondale con conseguente danneggiamento e fessurazione del manufatto. Si procederà con il consolidamento della traversa tramite la realizzazione di una palancolata metallica posta a monte del paramento esistente e successivo getto di riempimento in calcestruzzo, con successiva realizzazione di micropali di fondazione e ricostruzione nella porzione attualmente demolita. Dato lo stato di grave deterioramento della briglia verrà condotta un'indagine georadar per meglio definire le modalità di ristrutturazione;

12 - Traversa Porto di Mezzo: nessun lavoro di ripristino previsto. Per la centrale idroelettrica da costruire in prossimità della traversa verrà realizzata una palancolata provvisoria per evitare rischi di instabilità durante gli scavi;

i lavori relativi alle 12 centrali verranno completati nell'arco di circa 2 anni. Come indicato nel cronoprogramma (elaborato R12) si prevede di realizzare 4 centrali in parallelo fra loro, con sfasamento dei cantieri di circa 3 mesi (nell'arco di un anno, pertanto, ci sarà un periodo in cui saranno aperti tutti i 12 cantieri).

Verranno dapprima realizzate le opere civili relative alle centrali, previa realizzazione di una tura provvisoria finalizzata a consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di asciutta. terminate le ture, si eseguiranno le opere provvisorie di sostegno degli scavi e di protezione degli eventuali edifici limitrofi e quindi si procederà con i movimenti terra e con la costruzione delle opere civili. Le ultime operazioni riguarderanno l'installazione delle apparecchiature elettromeccaniche e la posa di un cavidotto interrato che collegherà il locale servizi alla centralina elettrica più vicina. I cantieri saranno operativi nel solo tempo di riferimento diurno. La viabilità per l'accesso alle aree di lavoro e la posizione prevista per le postazioni fisse di cantiere sono indicate negli specifici elaborati grafici di ciascuna traversa. Al termine dei lavori le aree di cantiere verranno totalmente ripristinate, in modo da riportarle allo stato che le caratterizzava prima dell'inizio dei lavori;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

Dato atto che

il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nel contributo istruttorio del 17/1/2019 espresso sulla documentazione iniziale, esprime una posizione favorevole al progetto, relativamente agli interventi 01 - Traversa Incisa 3 e 02 - Traversa Ponte di Annibale, per i quali risulta interessato territorialmente. Il Comune non si è espresso sulla documentazione integrativa presentata;

il Comune di Rignano, nel proprio contributo istruttorio finale del 15/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, esprime una posizione favorevole al progetto, relativamente all'intervento 03 - Traversa Rignano, per il quale risulta interessato territorialmente, indicando alcune prescrizioni "... che potranno essere assolte anche in fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e comunque previa apposita variante al Regolamento Urbanistico". In merito alla documentazione integrativa depositata dal proponente in riscontro alle richieste contenute nel precedente contributo istruttorio del 27/12/2018 espresso sulla documentazione iniziale, il Comune riporta tra l'altro quanto segue: "[...] In riferimento alle osservazioni prescrizioni inerenti l'edificio esistente e le aree scoperte, si prende atto e saranno valutati in sede di progetto esecutivo per Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 e normativa regionale di settore." Inoltre il proponente fornisce le seguenti integrazioni: INT.A6 e INT.A8. a) Rumore. Per quanto riguarda la componente rumore con l'elaborato INT.A8 viene allegato un prospetto riassuntivo nel quale sono indicate per ogni scenario le caratteristiche specifiche di ogni recettore e dove sono riassunti i risultati dei calcoli effettuati per la verifica del limite acustico di emissione, di immissione e differenziale negli ambienti abitativi e nei ricettori sensibili nella fase di cantiere (situazione più penalizzante). La tabella riporta i seguenti limiti acustici diurni per la Traversa Rignano: emissione ed immissione Ante Operam dB(A) 45.3, Post Operam dB(A) 82.00, il differenziale è dB(A) 36.70 mentre il limite massimo diurno è 5. b) Numero di veicoli in fase di cantiere. Nell'allegato INT.A6. Si attesta che per i volumi di scavo, 9.000 mc, e per la durata del cantiere, 18 mesi, si produrrà un traffico medio giornaliero di 2 automezzi/giorno (4 transiti). c) tracciato del cavidotto. Si attesta, sempre nello stesso documento INT.A6, che un secondo tracciato dello stesso cavidotto è dovuto ad un refuso nel documento R14.

TENUTO CONTO CHE

in riferimento agli aspetti e alle problematiche di seguito elencate:

1) I Campi Elettromagnetici

- Il contributo inviato dal Comune di Rignano prescriveva di: "Eliminare il superamento dei limiti connessi con l'esposizione ai campi elettromagnetici all'interno degli edifici residenziali che ricadono all'interno della distanza di 9 metri (distanza di prima approssimazione definita dal progetto), così come si evince dall'elaborato di progetto R06.1 - 1 "Studio

preliminare ambientale - Volume 1 Incisa, ponte di Annibale, Rignano, Sieci". Tale prescrizione dovrà essere assolta già in fase del presente procedimento;" [...]

2) Il Rumore

- Il contributo inviato dal Comune di Rignano chiedeva di "indicare nella relazione R06.1 - 1 "Studio preliminare ambientale - Volume 1 Incisa, ponte di Annibale, Rignano, Sieci", paragrafo 5.2 il non superamento del limite differenziale negli ambienti abitativi e nei ricettori sensibili. Tale prescrizione dovrà essere assolta già in fase del presente procedimento;" [...]

3) Il traffico veicolare indotto dall'opera

- Le integrazioni fornite dal Proponente (Allegato INT. A.6 "Intervento 03 Traversa di Rignano") che quantificano il traffico veicolare indotto dall'opera, calcolandolo solo su una lavorazione (scavo di 9.000 mc), non rispondono in modo esaustivo alla osservazione fatta dal Comune di Rignano, in quanto il calcolo deve essere eseguito su tutte le lavorazioni considerando le stesse anche nel loro svolgimento in contemporanea (traffico medio giornaliero e picco massimo dei transiti).

CONSIDERATO quanto sopra riportato, si rendono necessarie le seguenti prescrizioni da assolvere nella presente fase del procedimento:

- dovranno essere adeguatamente descritte le misure di mitigazione degli impatti dei campi elettromagnetici sugli edifici di civile abitazione presenti all'interno della distanza di prima approssimazione (DPA);

- dovrà essere verificato il differenziale, sia notturno che diurno, nella fase di esercizio dell'impianto di produzione di energia idroelettrica;

- Tenuto conto della fragile viabilità del capoluogo del Comune di Rignano, è necessario verificare il calcolo del traffico veicolare indotto dall'opera valutando tutte le lavorazioni previste in cantiere con riferimento a traffico medio giornaliero e al picco massimo dei transiti. Inoltre nella successiva fase progettuale, che ricordiamo, deve essere preceduta, per il caso specifico di Rignano, da una variante al Regolamento Urbanistico, dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel contributo tecnico istruttorio e formulazione di parere per l'intervento "Traversa di Rignano" inviato alla Regione Toscana il 20.12.2018 prot. n. 17763 e riportato in premessa. Per quanto riguarda l'autorizzazione in deroga per le attività rumorose temporanee in superamento dei limiti di legge dei cantieri edili da richiedere a questo Ente, ricordiamo che la richiesta dovrà essere corredata da una attenta e adeguata documentazione previsionale di impatto acustico, al fine di verificare l'impatto acustico delle lavorazioni sui ricettori individuati, compresi quelli sensibili, rispetto ai limiti previsti dalla normativa di settore e dal PCCA del Comune. Si evidenzia infine che allo stato attuale del progetto non sono state compiutamente analizzate e dettagliate le cautele da adottarsi nei confronti degli edifici esistenti in relazione agli scavi e alle palificazioni previste in alveo prossime

ai medesimi edifici. Tale aspetto dovrà comunque essere adeguatamente affrontato in fase di progetto definitivo". Nel precedente contributo istruttorio del 27/12/2018, il Comune di Rignano riportava inoltre le seguenti prescrizioni, richiamate nel contributo finale:

"A) EDIFICIO ESISTENTE

L'edificio esistente è stato ricostruito dopo l'ultimo conflitto mondiale, ma permangono ancora degli elementi del vecchio mulino, così come peraltro riferito nell'elaborato progettuale R14 "Documento di valutazione archeologica" nel quale si dichiara che "... Non è stato possibile accedere all'interno dei resti e procedere ad una ispezione degli alzati a causa di un muro aggiunto recentemente a chiusura degli spazi". Pertanto si chiede di:

- elaborare uno specifico e dettagliato rilievo dell'intero immobile e sue pertinenze, completo della ricostruzione storica, la quale deve essere rappresentata in pianta e in sezioni con coloritura diversa a seconda della successione storica rilevata da documenti e iconografie storiche e/o dallo studio della trama muraria al fine di recuperare i caratteri tipologico-insediativi dell'ex mulino. Inoltre verificare l'esistenza di manufatti risalenti all'antico uso di mulino, per i quali si chiede di repertoriare ed indicare il tipo di intervento conservativo;

- ottenere apposita autorizzazione dalla Soprintendenza per gli interventi previsti sull'immobile e a tal fine è necessario presentare l'elaborato di cui al punto precedente;

- concordare con L'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'immobile, le condizioni per la sua cessione o uso;

- Eliminare il superamento dei limiti connessi con l'esposizione ai campi elettromagnetici all'interno degli edifici residenziali che ricadono all'interno della distanza di 9 metri (distanza di prima approssimazione definita dal progetto), così come si evince dall'elaborato di progetto R06.1 - I "Studio preliminare ambientale -Volume I Incisa, ponte di Annibale, Rignano, Sieci": Tale prescrizione dovrà essere assolta già in fase del presente procedimento;

B) AREE SCOPERTE

Gli interventi diretti sugli spazi scoperti sia sulla sponda che dentro l'alveo non risultano sempre coerenti con le prescrizioni del PITPPR e del PS, pertanto si chiede di:

- dettagliare meglio il tipo di vegetazione che caratterizzerà le sistemazioni della sponda con particolare riferimento a quelle sistemate con le terre armate.

- Creare uno spazio di fruizione pubblica per ripristinare l'antico rapporto con il fiume, presente e vissuto dalla comunità rignanese fino agli anni '60. Tale intervento potrebbe mitigare l'inevitabile chiusura di un tratto significativo della sponda, pregiudicandone l'auspicata fruizione delle aree rivierasche. A tal fine è necessario indicare i sistemi di sicurezza degli impianti

della centrale idroelettrica, in particolare riferimento al canale di adduzione e alla bocca di restituzione.

- Verificare l'effettiva necessità della nuova viabilità di accesso al fabbricato turbina e verificare se tale accessibilità possa essere assolta dalla viabilità esistente ancorchè modificata;

- indicare nella relazione R06.1 -I "Studio preliminare ambientale -Volume I Incisa, ponte di Annibale, Rignano, Sieci": paragrafo 5.2 il non superamento del limite differenziale negli ambienti abitativi e nei ricettori sensibili. Tale prescrizione dovrà essere assolta già in fase del presente procedimento;

- utilizzare tutti i sistemi di ingegneria naturalistica anche per la briglia, per quest'ultima dovranno essere utilizzati materiali, tecnologie e finiture uguali a quelli esistenti e l'intervento dovrà configurarsi come restauro;

- verificare la possibilità di non interrompere la libera navigazione fluviale, che il ripristino della briglia inevitabilmente interromperà; [...]"

Il Comune di Bagno a Ripoli, nel contributo istruttorio del 17/12/2018 espresso sulla documentazione iniziale, riporta che per quanto attiene gli aspetti programmatici, gli interventi proposti risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti. Inoltre, rileva di essere interessato territorialmente dalla realizzazione degli interventi: 04 - Traversa Sieci, 05 - Traversa Ellera, 06 - Traversa Compiobbi e 08 - Traversa Sant'Andrea a Rovezzano e a livello di impatti dall'intervento 07 - Traversa Martellina e Cartiera, che prevede la realizzazione della centrale e del locale di servizio sulla sponda destra del fiume nel Comune di Fiesole, ma risulta confinante con il territorio comunale di Bagno a Ripoli e inoltre parte degli interventi di risanamento della traversa lo interessano. Il Comune conclude il proprio contributo esprimendo una posizione favorevole alla non assoggettabilità a VIA del progetto con alcuni prescrizioni e/o indicazioni ivi elencate. Nel contributo istruttorio finale del 13/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, il Comune di Bagno a Ripoli conferma la posizione favorevole alla non assoggettabilità a VIA del progetto, rilevando inoltre le seguenti prescrizioni:

- prevedere il rivestimento con pietra locale anche dei paramenti costituenti i manufatti di adduzione e di restituzione in ingresso ed uscita dagli impianti;

- prevedere sulla sommità delle traverse di Sant'Andrea a Rovezzano e di Sieci la collocazione di un percorso pedonale di attraversamento del Fiume Arno per favorire la mobilità ciclopedonale stagionale tra le due sponde prevedendo i necessari adeguamenti della soglia di sfioro e dei percorsi pedonali nell'ambito delle opere a servizio dell'impianto idraulico localizzato sulla sponda;

- eliminare le scale di risalita per i pesci;

- approfondire le valutazioni di impatto acustico, sia per la fase di cantiere che di esercizio, in particolare per la traversa di Compiobbi;

- approfondire gli eventuali effetti del rumore delle centrali in fase di esercizio sulla fauna acquatica”;

il Comune di Pontassieve, nel proprio contributo istruttorio del 12/3/2019 espresso sulla documentazione depositata nel suo complesso, rileva di essere interessato solo a livello di impatti dalla realizzazione dell'intervento 04-Traversa Sieci, che interesserà la sponda sinistra del Fiume Arno e sarà realizzato nella sua totalità nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e in particolare la componente rumore, mette in evidenza, tra l'altro, quanto segue:

“Il Recettore individuato come R1 valutato nei calcoli effettuati per la verifica dei limiti acustici nella fase di cantiere è ubicato nel Comune di Pontassieve, in località Sieci.

Nel Piano di Classificazione Acustica Comunale, approvato con DCC n. 125 del 29/11/2007, l'area in cui ricade il recettore risulta in zona IV -aree di intensa attività umana.

Dall'esame della documentazione presentata non si evidenziano particolari criticità ma, visto che i livelli stimati risultano prossimi ai limiti consentiti, si rende necessario, nelle successive fasi progettuali, una valutazione acustica che tenga conto di tutte le operazioni necessarie alla materializzazione delle opere previste e l'eventuale conseguente richiesta di deroga per l'intera durata del cantiere”;

il Comune di Fiesole, nel proprio contributo istruttorio finale del 14/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, riesamina i vari aspetti messi in evidenza nel precedente contributo del 13/12/2018 espresso sulla documentazione iniziale, alla luce delle integrazioni fornite. Il Comune risulta interessato territorialmente dalla realizzazione dell'intervento 07 - Traversa Martellina e Cartiera e a livello di impatti dagli interventi 05 - Traversa Ellera e 06 - Traversa Compiobbi, che prevedono le centrali idroelettriche nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda gli aspetti programmatici, il Comune evidenzia che il progetto non risulta contemplato nel quadro pianificatorio vigente, pertanto sarà necessaria un'eventuale variante urbanistica in sede di approvazione del progetto. In merito alla modifica progettuale proposta nelle integrazioni per l'intervento 07 - Traversa di Martellina e Cartiera, il Comune rileva, tra l'altro, che “... la nuova soluzione di progetto contempla l'accoglimento delle indicazioni proposte nel precedente parere, circa una diversa soluzione progettuale che implichi la realizzazione di interventi puntuali di attraversamento della gora, ovviando alla precedente proposta di tombamento della stessa per ml. 100 circa. La nuova soluzione progettuale presentata prevede l'eliminazione del tombamento della gora a favore di un attraversamento puntuale con nuovo ponte carraio integrando anche l'accessibilità pedonale ciclabile al contesto fluviale. E' stato pertanto accolto anche il suggerimento di conservazione e valorizzazione

dell'utilizzo pubblico, pedonale e ciclabile, già in essere sull'area, mantenendo la continuità del sentiero esistente che raggiunge il mulino della Martellina”. Infine, il Comune ribadisce che “... l'area risulta interessata da una recente programmazione volta a implementare un itinerario ciclopedonale, di cui allo studio di fattibilità approvato con D.G.C. 88 del 16.06.2017 nell'ambito del progetto di Ciclopista dell'Arno/Sentiero della Bonifica denominato “Tra il fiume e la storia”, e valutato positivamente dalla regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12205 del 28/08/2017, (...). Pertanto in sede di progetto dovrà essere sempre considerato l'opportuno coordinamento delle opere in progetto con i successivi sviluppi delle politiche in materia di mobilità dolce sopra richiamate, anche allo scopo di garantire le finalità di fruizione pubblica contemplate nell'ambito del “parco fluviale della valle dell'Arno” di cui all'art. 51 bis delle norme del PS”. Per quanto riguarda gli aspetti progettuali, ai fini dei successivi adempimenti, il Comune ricorda quanto segue:

“1) che i terreni, sui quali sono previsti parte degli interventi del progetto relativo alla “Traversa di Martellina e Cartiera”, individuati nel foglio di mappa 42 dalle particelle 96-97 (gora) e 124, risultano di proprietà del Comune di Firenze, la particella catastale 865 è di proprietà del Comune di Fiesole, derivante dalla permuta a seguito di sdemanializzazione di un tratto della strada comunale delle Gualchiere (delibera C.C. 31/2015), mentre la particella catastale 867 risulta di privati (cfr. estratto di mappa catastale - allegato n. 2 al precedente parere prot. 29863 del 12/12/2018);

2) “Traversa di Martellina e Cartiera”, la nuova soluzione progettuale di cui alle integrazioni del 22/02/2019 accoglie le indicazioni proposte nel precedente parere migliorando il collegamento fra la strada di progetto di accesso al nuovo impianto ed il tracciato della “Ciclopista dell'Arno - sentiero della Bonifica” che risulta attualmente in fase di studio di fattibilità anche presso la Regione Toscana. Lo studio suddetto, rispetto al progetto in esame, interesserebbe il tratto dal punto di attraversamento della gora fino ai giardini pubblici attrezzati dell'ansa di Girone, ove esiste la pista in direzione Firenze. Si ribadisce in tal senso che la viabilità di accesso al manufatto dovrà prevedere, anche nei successivi sviluppi, accorgimenti progettuali attuativi che garantiscano la possibilità dell'uso pubblico, in sicurezza, da Via dell'Arno fino al collegamento ipotizzato. La manutenzione della strada di accesso all'impianto, del ponte e di tutte le opere realizzate anche eventualmente su proprietà comunale dovranno fare carico al gestore dell'impianto.

3) “Traversa di Compiobbi”, nonostante l'impianto proposto venga realizzato in Comune di Bagno a Ripoli si segnala che la zona interessata dalla traversa fu opera di Gualchiere dei Compiobbesi ove, in alveo, in riva destra e sinistra sono rinvenuti resti dei manufatti risalenti ad

epoca precedente il 1300, si invita a verificare gli studi degli aspetti culturali ed archeologici facendo emergere eventuali interferenze;

4) “Traversa di Ellera”-impianto in Comune di Bagno a Ripoli. Nel precedente parere era stato segnalata la necessità che il progetto avesse le condizioni tali da mantenere il funzionamento della emergenza storica del Mulino a macine di Ellera. Si prende atto che le integrazioni del 22/02/2019 dichiarano che la proposta progettuale garantirà gli usi preesistenti e prioritari”.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il Comune evidenzia quanto segue:

“componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

1) si ricorda, ai fini della successiva Autorizzazione Unica Dlgs. 387/2003 s.m.i., che porzioni delle aree interessate dall'intervento relativo alla “Traversa di Martellina e Cartiera” ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico e che, pertanto, in tale sede dovrà essere acquisita anche l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia (cfr. estratto Regione Toscana - SITA: vincolo idrogeologico - allegato n. 4 al precedente parere prot. 29863 del 12/12/2018);

2) si segnala la presenza di un pozzo ad uso acquedottistico a servizio della valle dell'Arno posto sulla particella 466 del Fg. 42, nei pressi della “Traversa di Martellina e Cartiera” da tutelare sia in fase di cantiere che di esercizio. A tal fine dovranno essere presi gli opportuni contatti con il gestore del Servizio Idrico Integrato (Suez Acque Toscane SpA).

(...)

componente Rumore e vibrazioni:

1) si prende atto che le integrazioni presentate dichiarano la necessità di acquisire la deroga acustica in fase di esecuzione dell'intervento, e si ribadisce la necessità, in fase di esercizio che l'impianto idroelettrico rispetti quanto previsto dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica che individua l'area interessata dall'intervento relativo alla “Traversa di Martellina e Cartiera” in classe III “Aree di tipo misto”;

(...) componente Salute pubblica:

si ricorda:

1) per la “Traversa di Martellina e Cartiera per la fase di cantiere si evidenzia quanto segue: approfondire gli aspetti progettuali per limitare/mitigare gli impatti negativi sulla frazione del Girone quali rumore, inquinamento e sicurezza stradale anche individuando una viabilità da concordare sia con ANAS, S.S. 67 “Tosco-romagnola”, sia con il Comune, viabilità comunale e vicinale.

2) Per le tre traverse sul territorio comunale di Fiesole l'organizzazione del cantiere, le modalità di realizzazione dei lavori ed il nuovo assetto delle traverse e degli impianti a lavori ultimati con specifico riferimento anche alla sopraelevazione temporanea realizzata con “rubber dam” dovranno scongiurare qualsiasi tipo di aggravio del rischio idraulico anche delle parti più depresse delle frazioni interessate.

componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.):

1) si segnala la presenza, lungo l'esistente stradello sul quale è previsto l'interramento del cavidotto di connessione alla rete, di un collettore fognario che nella tav. B7.2 “Attrezzature e opere a rete puntuali” allegata al vigente Piano Strutturale Comunale è riportata erroneamente in altro ambito. A tal fine dovranno essere presi gli opportuni contatti con il gestore del Servizio Idrico Integrato che, per il Comune di Fiesole è Suez Acque Toscane SpA e non Publiacqua SpA come riportato nella “R8 - Relazione sulle interferenze” allegata al progetto trasmesso (cfr. estratto master plan reti idriche - allegato n. 5 al precedente parere prot. 29863 del 12/12/2018)”;

il Comune di Firenze, nel proprio contributo istruttorio finale del 13/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, indica alcune prescrizioni relativamente agli interventi 08 - Sant'Andrea a Rovezzano, 09 - Nave di Rovezzano, 10 - San Niccolò e 11 - Isolotto, per i quali risulta anche parzialmente interessato territorialmente, e relativamente agli interventi 04 - Traversa Sieci e 07 - Traversa Martellina e Cartiera, che interferiscono con canali e opere idrauliche di proprietà e in gestione comunale. In merito alla documentazione integrativa presentata, il Comune richiede alcune elaborazioni di dettaglio a cura del proponente, le quali - il Settore VIA ritiene - siano riferibili ad un livello di dettaglio progettuale almeno definitivo ed afferiscano alla acquisizione del titolo edilizio: il Comune ritiene necessari un aggiornamento delle sezioni geologiche con l'inserimento delle opere di consolidamento degli scavi ed approfondimenti in merito agli aspetti di stabilità dei fronti di scavo; relativamente all'opera di consolidamento dello scavo per il cantiere dell'intervento 10) San Niccolò, ritiene necessario un approfondimento esecutivo in merito all'opera “berlinese”; ritiene inoltre necessaria una descrizione di dettaglio del modello geologico locale che rappresenti l'opera di contenimento (berlinese) dello scavo e l'ubicazione dell'edificio interferito dallo scavo stesso; suggerisce un approfondimento geologico-strutturale al fine di accertare le condizioni di stabilità dello scavo nelle condizioni di progetto (tenendo conto degli eventuali sovraccarichi gravanti a monte dell'opera di consolidamento); segnala la necessità di evidenziare nel dettaglio le interferenze che lo scavo potrebbe indurre sul costruito esistente (Lungarno Benvenuto Cellini ed in generale edificio appartenente all'Ambito del nucleo storico-zona A);

Inoltre il Comune chiede, con riferimento al sito Martellina-Cartiera, che “ [...] nelle successive fasi progettuali sia ottemperato alle seguenti prescrizioni:

- sia garantita la dimensione attuale della sezione idraulica della gora, con particolare riferimento all'attraversamento in progetto;

- sia garantito il passaggio dei mezzi d'opera per l'esecuzione della manutenzione della gora,

particolarmente in corrispondenza del sovrattraversamento di progetto, prevedendo un'altezza minima di 4 ml. dal fondo d'alveo;

- sia garantita l'accessibilità all'alveo della gora per le attività di manutenzione da un'area di proprietà comunale.

Intervento 04-Traversa Sieci.

In merito all'intervento in oggetto si ribadisce in via prioritaria la necessità di acquisire il Nulla Osta della competente Soprintendenza in merito al vincolo di natura storico-artistica (Decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 376 del 2013).

[...] Nel caso di espressione favorevole sulla soluzione progettuale presentata da parte della competente Soprintendenza in merito al vincolo monumentale di cui sopra, si fa comunque presente che la proposta comporta un'interferenza fra l'attività di due differenti soggetti gestori, oltre che una diversa tipologia di attività da svolgere per la manutenzione del canale medesimo. Si ritiene pertanto che, [...], la Regione Toscana (anche tramite il proprio concessionario) si faccia carico della gestione e della manutenzione dell'intero tracciato del canale comprese le opere di presa e di restituzione". Il Comune pertanto conclude il proprio contributo istruttorio come segue: "In merito ai contenuti del precedente contributo dello Scrivente Servizio, considerato quanto indicato dal proponente, viste le competenze specifiche della Regione Toscana in materia di acqua, suolo e sottosuolo, tenuto conto che la Regione Toscana rimane proprietaria delle opere in esame, si richiede che, nel caso in cui l'intervento sia escluso dalla VIA, esso venga comunque assoggettato alle condizioni dettate nel contributo fornito da questo Servizio di cui al protocollo PG.393570 del 10.12.2018, oltre a quelle fornite nel presente contributo. Quanto sopra con particolare riferimento al non incremento del rischio idraulico (per eventi con Tr.30 e Tr.200 anni), alla opportuna valutazione di eventuali fenomeni di dissesto relativi al cantiere dell'intervento 10) San Niccolò, che possano interessare anche il contesto urbano limitrofo, e alle gore della Martellina e delle Gualchiere di Remole di proprietà dell'Amministrazione Comunale". Lo stesso Comune, con successiva nota del 15/3/2019, esprime parere favorevole per quanto riguarda la componente rumore "... a condizione che durante le lavorazioni di cantiere, ove ritenuto necessario, sia richiesta alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze, una deroga per il superamento dei limiti imposti dalla normativa. Nei casi in cui da valutazione fatta da tecnico competente in acustica emerga che non sia necessario richiedere una deroga dovrà essere rispettato, oltre al limite assoluto, anche il criterio differenziale. (...) Le opere ultimate dovranno poi essere valutate e misurate post operam in maniera tale che tutti i livelli (assoluto, ambientale residuo e differenziale) siano rispettosi dei limiti imposti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione Acustica Comunale e nel caso vengano rilevati superamenti, si

proceda ad introdurre i necessari correttivi per il rientro nei limiti". Nel precedente contributo istruttorio del 27/12/2018, il Comune di Firenze riportava inoltre le seguenti prescrizioni, richiamate nel contributo finale:

"- Aria

Pertale componente, dall'esame della documentazione presentata ed in particolare dallo Studio preliminare ambientale, non si evidenziano particolari problematiche se non nella fase di cantiere. Considerata la prossimità con l'edificio esistente, a volte posto addirittura in adiacenza degli interventi in progetto (vedi hotel Mulino presso la traversa di Nave a Rovezzano), si raccomanda siano adottate le misure previste dalle Linee guida di ARPAT per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (edizione gennaio 2018) nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e quindi nei Piani Operativi di Sicurezza (POS), al fine di minimizzare gli impatti in questa fase. Per l'Hotel Mulino di Firenze, considerata l'adiacenza all'intervento, pur condividendo quanto proposto nello Studio preliminare ambientale in merito a possibili accordi con il gestore dell'attività alberghiera per evitare i lavori in orari o periodi critici, si raccomanda di massimizzare l'uso di sistemi di protezione per le polveri e di adottare tecniche di lavorazione idonee finalizzate a contenere i possibili impatti con la struttura.

- Acqua

Rispetto alla regimazione idraulica e quindi relativamente alle possibili variazioni delle caratteristiche idrodinamiche del fiume Arno determinabili dagli interventi, lo scrivente Servizio non ha competenze specifiche e pertanto per le valutazioni di merito si rimanda alle Autorità idrauliche competenti. Si richiede comunque che sia sempre opportunamente verificato che le opere non determinino incremento del rischio idraulico rispetto allo stato attuale.

Il Comune fornisce, tra l'altro, le seguenti osservazioni, pertinenti ad un livello almeno definitivo della progettazione, rispetto ai contenuti della Relazione idrologica e idraulica:

- in particolare per le traverse di: 8) Sant'Andrea a Rovezzano e 9) Nave di Rovezzano, considerato che in prossimità delle traverse sono presenti alcune strutture edilizie (ex Mulini), deve essere definito nel dettaglio lo stato attuale rispetto all'evento con Tr.30 anni e quindi accertare se gli interventi in progetto possano determinare incremento di rischio idraulico relativamente a tale evento;

- per la traversa 10) San Niccolò devono essere svolte le verifiche per eventi con Tr.30 anni e per Tr.200 anni nello stato di fatto e di progetto;

- deve essere accertato che il muro da demolire (circa 12mt) lungo via di Villamagna, per l'accesso al locale tecnico della traversa 9) Nave di Rovezzano, non rappresenti un argine e quindi dovrà essere accertato se la sua demolizione possa incrementare il rischio in sinistra idraulica;

- deve essere accertato che il parapetto della "Fabbrica dell'acqua" dell'impianto 10) San Niccolò, non rappresenti un argine (si veda elaborato 10 NIC -D2-ottobre 2018): in tal caso deve essere scongiurato che la realizzazione di un'apertura sulla soletta superiore del fabbricato esistente (accesso al locale servizi e botola per movimentazione macchinari), possa determinare una bocca di rigurgito nel caso di eventi con Tr.200 anni, considerato che il livello dell'acqua per tale evento sembrerebbe contenuto dal suddetto parapetto; Rispetto ai Locali Tecnici previsti il Comune fa le seguenti osservazioni:

- per 11) Isolotto, devono essere definite nel dettaglio le quote del piano di calpestio del locale tecnico (...);

- per 9) Nave di Rovezzano e 11) Isolotto i Locali tecnici risultano rispettare la normativa delle NTA del Regolamento Urbanistico (art. 75 e seguenti) per cui è consentita la messa in sicurezza con porte a tenuta idraulica. Tuttavia la sopravvenuta normativa regionale LR 41/2018, all'art.13-Infrastrutture lineari o a rete, comma 4, dispone quanto segue: "Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, gli interventi di seguito indicati possono essere realizzati alle condizioni stabilite:

(omissis)

d) impianti e relative opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'adeguamento e l'ampliamento di quelli esistenti, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c)." Il Comune suggerisce, con riferimento all'art.8, comma 1, lettera "c" e art. 2, comma 1, lettera "n", della l.r. 41/2018, un approfondimento relativo alle modalità con cui garantire la compatibilità idraulica e la protezione di tali locali tecnici;

- per 10) San Niccolò, devono essere definite le misure di messa in sicurezza idraulica previste per i Locali tecnici da ricavare all'interno della "Fabbrica dell'acqua". Per le misure di messa in sicurezza da adottare il Comune richiama l'alinea precedente. Relativamente alle interferenze determinate dagli interventi in progetto il Comune osserva quanto segue:

- per 9) Nave di Rovezzano, considerato che viene interferita la bocca di restituzione del vecchio mulino e che la stessa si presenta di notevoli dimensioni rispetto alla tubazione proposta per risolvere l'interferenza, si richiede un maggior approfondimento del tema con riferimento alle possibili ripercussioni in caso di eventi eccezionali;

- per 11) Isolotto è previsto il prolungamento di una tubazione di scarico che viene intercettata: si richiede sia approfondita la possibilità della posa di un tubo di maggiori dimensioni rispetto a quello previsto DN 120, per garantirne l'efficacia in caso di successivi interventi. In merito agli effetti qualitativi sulla componente acqua, con riferimento ad eventuali emergenze dovute ai lavori, quali intorbidimento dell'acqua e, soprattutto,

sversamenti accidentali, il Comune ritiene debba essere preso in esame anche l'impianto di potabilizzazione di Mantignano, ubicato a valle di tutte le traverse previste nel territorio comunale. Richiede pertanto che le medesime modalità operative di emergenza previste per l'acquedotto dell'Anconella siano adottate anche per quello di Mantignano. Ritiene che il Piano di Monitoraggio debba essere integrato in fase di cantiere con un set di parametri specifici per monitorare i possibili effetti connessi alle lavorazioni svolte ed ai macchinari impiegati quali ad esempio: idrocarburi, metalli.

Per quanto riguarda i percorsi ciclopedonali in ambito fluviale, il Comune segnala quanto segue:

11 -Traversa Isolotto: le opere di accesso alle strutture interferiscono per circa 60 ml. con il percorso ciclopedonale di recente realizzazione di proprietà comunale ed in gestione allo scrivente servizio, alterandone le caratteristiche e l'utilizzabilità. Ritiene che la strada di accesso al manufatto interessi la pista esclusivamente nell'attraversamento della stessa senza sovrapporsi. Infine, con nota del 18/2/2019 la Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ha comunicato che "... in qualità di proprietà di alcuni immobili oggetto di valutazione, con la presente precisa che, qualora prosegua ulteriormente l'iter del procedimento, sarà indispensabile addivenire alla stipula di specifiche concessioni onerose per ciascun bene, considerato peraltro che diversi beni risultano vincolati e quindi soggetti anche al parere della Soprintendenza";

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo istruttorio finale del 15/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, nel richiamare il precedente contributo del 4/1/2019 espresso sulla documentazione iniziale, riporta quanto segue: "Dall'analisi della documentazione trasmessa si ritiene che l'intervento sia complessivamente ammissibile in relazione agli obiettivi del PGRA, ma che sia necessario approfondire, nelle successive fasi progettuali, alcuni aspetti idrologico-idraulici, ai fini dell'espressione del parere definitivo da parte di questa Autorità. In particolare occorre inquadrare le problematiche idrauliche valutando, più in generale, gli effetti dell'intervento (opere di presa e restituzione, modifiche sui manufatti esistenti ecc.) sulla dinamica dei volumi esondati al fine di evitare incrementi di rischio in aree già urbanizzate ed evidenziare gli effetti postoperam. I risultati della modellazione idrologico-idraulica, in alveo ed extra-alveo, dovranno essere allegati alla relazione idrologico-idraulica, nei comuni formati di scambio dati e dovranno essere valutati analiticamente sia gli scenari di funzionamento ordinario che quelli di pianificazione (30 e 200 anni). Si richiede inoltre di valutare lo scenario duecentennale con mancato funzionamento del sistema di abbassamento del rubber-dum, al fine di definire eventuali azioni connesse al piano di protezione civile comunale e sovracomunale. La documentazione

integrativa trasmessa, in particolare l'elaborato INT.A.1.a (Aspetti idrologici e idraulici-Traversa Martellina e Cartiera), prevede inoltre la valutazione delle alterazioni al trasporto solido indotte dalla realizzazione del rubberdum tramite l'implementazione di un modello 1D, per un tratto di circa 400 m. Si ricorda che, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017, "nel caso il progetto preveda la realizzazione di nuove opere trasversali (o modifiche sostanziali a esistenti), il richiedente dovrà fornire un'adeguata valutazione sull'alterazione del trasporto solido e sulla coerenza con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; qualora da tale studio risultino alterazioni del trasporto solido, l'impatto delle nuove opere dovrà essere valutato tramite una seconda fase di approfondimento, prima di attribuire la fattibilità della derivazione secondo le modalità specificate". Nello specifico è necessario integrare lo studio sul trasporto solido utilizzando condizioni al contorno basate su rilievi strumentali ed estendendo l'ambito di studio ad un tratto più esteso del corso d'acqua, al fine di completare le valutazioni relative alle eventuali alterazioni sul bilancio sedimentologico a scala medio-annua del F. Arno e prevedere eventuali attività di monitoraggio". Nel precedente contributo del 4/1/2019, l'Autorità di Bacino, oltre a chiedere alcune integrazioni che sono state esaminate nel contributo finale, evidenziava, inoltre, quanto segue: "Riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, si fa riferimento al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - PGRA (definitivamente approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 -pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017). A tal riguardo si ritiene che gli interventi strutturali previsti sulle briglie e traverse esistenti siano assimilabili a interventi di ripristino e manutenzione straordinaria, pertanto non rientrano nella casistica per cui questa Autorità rilascia parere. Si ricorda comunque che gli interventi dovranno essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, secondo gli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4 della disciplina di PGRA. In relazione alla traversa di Martellina e Cartiera è previsto invece un intervento complementare di parziale demolizione del ciglio esistente e contestuale posa in opera di una nuova sommità della traversa dotata di dispositivo "rubberdum" (gommone gonfiabile). In questo caso si ritiene che l'intervento sia complessivamente assimilabile ad una sistemazione idraulica, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett.b), in quanto vengono modificate le condizioni idrauliche ordinarie del corso d'acqua. Secondo quanto previsto dall'art. 24 della disciplina di PGRA è necessario pertanto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale, finalizzato ad attestare la congruenza delle opere con gli obiettivi e le finalità del PGRA, in particolare valutando se il quadro conoscitivo a supporto della progettazione abbia un livello di approfondimento tale da permettere di valutare compiutamente le criticità idrauliche attuali, le

funzionalità dell'intervento e gli effetti post operam, in relazione ad eventuali incrementi di pericolosità e rischio conseguenti alle modifiche alle briglie. (...) Per quanto riguarda il Piano di bacino Stralcio Rischio Idraulico (approvato con DPCM 5 novembre 1999), il progetto prevede la realizzazione di alcuni impianti in tratti adiacenti ad aree destinate ad interventi strutturali (di tipo A e B). A tale riguardo, pur non interessando direttamente aree sulle quali vige il vincolo di inedificabilità di cui alle Norme 2 e 3 del succitato DPCM, dovrà essere dimostrato che la realizzazione di detti impianti, oltre a non incrementare il rischio idraulico, non precluda la possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano di Bacino. A tal proposito sarà necessario concertarne la compatibilità con l'ente attuatore alla progettazione degli interventi di Piano. Riguardo alle problematiche connesse con gli aspetti qualitativi di gestione della risorsa idrica, si fa riferimento al Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017)) che rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Con riferimento al quadro conoscitivo del suddetto Piano, si precisa che gli impianti verranno realizzati nei seguenti tratti: Fiume Arno Valdarno Superiore" (cod. IT09CI-N002AR081F13), classificato in stato ecologico "pessimo" e chimico "non buono". Fiume Arno fiorentino-tratto di monte" (cod. IT09CI-N002AR081F14), classificato in stato ecologico "scadente" e chimico "non buono". Fiume Arno fiorentino-tratto di valle" (cod. IT09CI-N002AR081F15), classificato in stato ecologico "pessimo" e chimico "non buono". (...) Riguardo agli aspetti quantitativi di gestione della risorsa idrica, trova applicazione il Piano di Bacino del fiume Arno -Stralcio "Bilancio Idrico" (approvato con DPCM 20/2/2015). Ai sensi del suddetto Stralcio, il Fiume Arno nel tratto in questione ricade nei seguenti interbacini:

- Valdarno Superiore, classificato a deficit idrico medio (C2)
- Valdarno Medio, classificato a deficit idrico nullo (C1).

Tali interbacini, ai sensi di tale classificazione, risultano soggetti a quanto previsto dagli artt. 22 e 24 delle misure di salvaguardia. Nella fattispecie, trattandosi di impianti puntuali, vista la tipologia delle opere e tenuto conto delle portate rilasciate (DMV), ai soli fini del bilancio idrico, per quanto di competenza, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi";

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, nel proprio contributo istruttorio del 17/12/2018, espresso sulla documentazione iniziale, comunica quanto segue: "... le aree in cui ricadono gli interventi sono sottoposte alla Disciplina dei beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, contenuta

nell'Elaborato 8B del Piano Paesaggistico, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nelle relative schede di vincolo e nell'Elaborato 8B, e le opere/attività previste non risultano, a parere di questa Amministrazione, tali da comportare effetti negativi significativi sul patrimonio paesaggistico e culturale, pertanto si ritiene che non debbano essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale neppure per quanto riguarda gli aspetti archeologici, ritenendo adeguata la valutazione del rischio archeologico indicata nella documentazione prodotta”.

La stessa Soprintendenza, nel proprio contributo istruttorio conclusivo del 18/3/2019, espresso sulla documentazione integrativa depositata, ad integrazione della nota già inviata, “... ritiene comunque opportuno evidenziare come gli interventi previsti, non si limitino a ristrutturazioni o consolidamenti, ma prevedano in generale la realizzazione di nuove strutture emergenti, trovando talvolta collocazione in corrispondenza di opere idrauliche già esistenti che informano profondamente il paesaggio fluviale locale attraverso un sistema di segni inequivocabilmente di matrice antropica. Nondimeno occorre da subito rilevare come le opere in progetto possano interferire e verosimilmente incidere con elevati profili di criticità proprio nei confronti di quelle strutture che custodiscono, per caratteristiche intrinseche o per componenti testimoniali sedimentate, elementi di valore storico-culturale o di qualificazione paesaggistica. All'interno del territorio di competenza, in particolare, si segnala come gli interventi in progetto nel segmento denominato 04 -Traversa di Sieci (Comuni di Bagno a Ripoli e di Pontassieve), possano generare gravi effetti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico, intercettando i manufatti e le aree afferenti al complesso delle Gualchiere di Remole, raro e pregevole episodio di opifici idraulici paleoindustriali di origine tardo medievale ed oggetto di uno specifico provvedimento di tutela. Ferma restando la necessità di disporre di elaborati di approfondimento e dettaglio adeguati rispetto all'attuale livello di progettazione, al fine di poter esprimere compiute valutazioni di compatibilità in merito all'intervento proposto, appare in ogni caso doveroso evidenziare fin d'ora le succitate criticità, anche con l'obiettivo di consentire l'elaborazione di soluzioni alternative. Gli stessi elaborati potranno rivelarsi funzionali anche alla valutazione dei profili di compatibilità (sia di natura paesaggistica, sia rispetto alle esigenze di tutela storico-culturale) di quanto in progetto negli altri tratti compresi all'interno del territorio di competenza, dove si registra, ancorché frammentaria, la presenza di opere idrauliche storicizzate ed integrate nell'immagine consolidata dei luoghi, tanto da divenirne elemento identitario.

Si comunica inoltre che per gli interventi previsti in località Incisa, Ponte di Annibale e Rignano, ferma restando la necessità di restaurare le opere di regimazione idrica deterioratesi nel tempo -quali le traverse, gli argini,

ecc. -si reputa opportuno, ai fini della valutazione della compatibilità culturale e paesaggistica degli interventi, approfondire lo studio della possibile attenuazione degli impatti antropico percettivi delle opere, sostanziando la documentazione con adeguati elaborati grafici comparativi (giallo e rosso) tra stato attuale e stato di progetto, oltre ad altre e confacenti simulazioni fotorealistiche, da diverse distanze e da diversi punti di osservazione.

Pertanto a fronte delle criticità sopra riscontrate, si ribadisce che qualora le opere vengano escluse dalla procedura VIA, questo Ufficio si riserva, nella successiva fase procedimentale di autorizzazione del progetto, di formulare le valutazioni di competenza di carattere autorizzativo e di dettare le necessarie prescrizioni sia di carattere paesaggistico, sia finalizzate all'esercizio della verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D. LGS. 50/2016)”;

il gestore del servizio idrico integrato di zona (escluso il Comune di Fiesole) Publiacqua S.p.A., nel proprio contributo istruttorio conclusivo del 14/3/2019, nel confermare quanto già comunicato nel precedente contributo del 17/12/2018, sottolinea inoltre che “... nelle sezioni dei fiume Arno sotteso tra le briglie di Sant'Andrea a Rovezzano e Isolotto sono presenti opere di presa (La Lama, Anconella, Mantignano Santa Rosa) per l'approvvigionamento idrico del pubblico acquedotto, pertanto dovranno essere prese tutte le precauzioni del caso al fine di non alterare l'aspetto quantitativo e qualitativo della risorsa idrica ricadente all'interno del bacino di presa, sia in fase di cantierizzazione e realizzazione delle opere sia in fase di regime funzionale degli impianti idroelettrici”.

Nel precedente contributo istruttorio del 17/12/2018, Publiacqua esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere oggetto dell'intervento, comunicando inoltre quanto segue: “... nelle aree oggetto di intervento sono presenti infrastrutture idriche e fognarie del S.I.I., che interferiscono con le opere di progetto, così come anche rilevato nell'elaborato R08 “Relazione sulle Interferenze”. Nello specifico si segnalano interferenze con le infrastrutture del SII a livello degli interventi: 1-Incisa (condotta fognaria) , 3-Rignano (condotta acquedotto e fognatura), 10-S. Niccolo (Fabbrica dell'Acqua), 11Isolotto (Condotta acquedotto e fognatura). Si sottolinea che a livello degli interventi: 2-Incisa, 4-Sieci, 5-Ellera, 6-Compiobbi, 7-Martellina a Cartiera, 8-S. Andrea a Rovezzano, non si rilevano infrastrutture del SII che interferiscono con le opere di progetto. A livello dell'intervento 9-Nave di Rovezzano e 12-Porto di Mezzo, il proponente segnala la presenza di uno scarico fognario, che non risulta presente nell'archivio infrastrutture in gestione a Publiacqua. Inoltre sempre a livello dell'intervento 12-Porto di Mezzo il Ns. archivio cartografico segnala la presenza di una condotta meteorica non in gestione al gestore del SII. Si allegano alla presente

le planimetrie delle infrastrutture idriche e fognarie presenti nelle aree degli interventi. Si sottolinea che le informazioni di cui sopra, relative alle Ns. infrastrutture, così come quelle riportate negli elaborati grafici messi a disposizione on-line, hanno valenza puramente indicativa, pertanto il soggetto proponente l'intervento, nelle successive fasi progettuali dovrà eseguire sopralluoghi, rilievi e saggi mirati ad individuare la reale posizione delle infrastrutture del SII, al fine di verificare il concretizzarsi di interferenze con le opere di progetto. A questo proposito il soggetto proponente l'intervento, sempre nelle successive fasi progettuali, dovrà inoltrare alla società scrivente, il progetto delle opere di nuova realizzazione, con sovrapposto le infrastrutture del SII rilevate, schematizzando le soluzioni progettuali adottate (pianta-sezioni-ect.) per la risoluzione delle interferenze, nonché le eventuali opere provvisorie necessarie al mantenimento dell'esercizio delle infrastrutture durante le lavorazioni di cantiere, il tutto per nostra opportuna valutazione e validazione. Inoltre relativamente alla realizzazione dei cavidotti che collegano gli impianti di produzione di energia elettrica alle cabine Enel, si comunica che la posa degli stessi andrà ad interessare aree in cui si trovano localizzate le infrastrutture del SII, pertanto si chiede che questi siano posizionati ad una distanza appropriata rispetto alle infrastrutture idriche e fognarie esistenti, in riferimento ed in considerazione della normativa vigente. Si precisa che la risoluzione delle interferenze è a carico ed onere del soggetto proponente l'intervento, e se qualora in fase esecutiva l'intervento si riscontrassero ulteriori interferenze precedentemente non individuate e/o danneggiamenti alle infrastrutture del SII, le stesse/i dovranno essere valutate/i al fine di individuare le soluzioni progettuali, finalizzate al mantenimento della continuità e funzionalità del servizio delle infrastrutture, il tutto sempre ad onere e carico del soggetto proponente l'intervento";

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici pervenuti dagli Uffici regionali interessati e da ARPAT:

- ARPAT, nel proprio contributo istruttorio conclusivo del 14/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, ritiene che il progetto non necessiti di essere assoggettato a VIA subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni relativamente all'ecosistema fluviale ed al rumore e alla richiesta di presentazione di alcune integrazioni in fase di progettazione successiva che riguardano le componenti atmosfera, rumore, elettromagnetismo e gestione dei materiali da scavo, che sono state recepite nel quadro prescrittivo finale del presente provvedimento;

- il Settore regionale "Forestazione. Usi civici. Agroambiente", nel proprio contributo istruttorio conclusivo del 18/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, esprime una posizione favorevo-

le, richiamando i dettami normativi relativi alla trasformazione dei boschi ai fini autorizzativi; - il Settore regionale competente in materia di biodiversità, nel proprio contributo istruttorio conclusivo del 22/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa prende in esame il sistema regionale della biodiversità e la rete ecologica regionale di cui al vigente piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico e suggerisce alcune indicazioni rivolte al proponente;

- il Settore regionale competente in materia di paesaggio, nel proprio contributo istruttorio del 8/1/2019 espresso sulla documentazione iniziale, esprime una posizione favorevole, subordinatamente al rispetto di una prescrizione riguardante la successiva fase della progettazione;

- il Settore regionale "Programmazione Viabilità", nel proprio contributo istruttorio conclusivo del 18/3/2019 espresso sulla documentazione integrativa depositata, esprime una posizione favorevole, richiamando le competenze relative alla gestione delle varie categorie di strade;

- il Settore regionale "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare", nel proprio contributo istruttorio del 4/12/2018 espresso sulla documentazione iniziale, esprime una posizione favorevole, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, che sono state recepite nel quadro prescrittivo finale del presente provvedimento, e all'adozione delle misure di mitigazione previste nel progetto;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Dato atto che il proponente ha chiesto, con la stessa istanza pervenuta il 29/10/2018, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelle che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, nonché in merito ai pareri ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

il progetto interessa aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, come successivamente dettagliato in relazione alla componente paesaggio e beni culturali, nonché manufatti soggetti a vincolo monumentale;

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

in relazione alla componente atmosfera, per quanto riguarda la fase di cantiere, la produzione e la diffusione

di polveri ed emissioni gassose sarà riconducibile al movimento dei mezzi d'opera, alle operazioni di demolizione e movimento terra ed in generale alle attività di realizzazione delle opere, che potranno portare ad un temporaneo e localizzato peggioramento delle attuali condizioni di qualità dell'aria circoscritto all'area di intervento. Per quanto riguarda le emissioni gassose, è stato stimato dal proponente l'inquinamento derivante sia dalle macchine operatrici utilizzate per le lavorazioni (escavatore, autocarri, automezzi di cantiere, ecc.) che dal traffico locale, prendendo come riferimento un singolo sito di intervento essendo le varie opere in progetto caratterizzate da cantieri pressoché similari. Con riferimento al periodo in cui saranno attivi tutti i cantieri, è stata stimata l'emissione annua totale di CO, NOx, PM2,5 e PM10: in base ai risultati ottenuti, il proponente ritiene che l'impatto dovuto ai lavori di costruzione degli impianti, in termini di emissioni gassose, possa ritenersi trascurabile. Per quanto riguarda l'emissione di polveri, l'esecuzione dei lavori in periodi particolarmente siccitosi potrebbe localmente costituire un fattore aggravante degli impatti sulla qualità dell'aria. Nello Studio preliminare ambientale sono elencate dal proponente le misure di mitigazione da attuare per il contenimento degli impatti derivanti dalle emissioni gassose e dalla dispersione di polveri diffuse, che dovranno essere puntualmente prescritti nel Piano di sicurezza e coordinamento da allegare al progetto esecutivo. Vengono previste, in particolare, la bagnatura dei cumuli di materiale proveniente dagli scavi e delle piste sterrate e la copertura con teli dei cumuli stoccati nelle aree di cantiere, in caso di situazioni ambientali sfavorevoli (come venti molto intensi). Per quanto riguarda la fase di esercizio, il proponente afferma che la produzione di polveri ed emissioni gassose sarà irrilevante (in quanto attribuibile alla sola presenza di mezzi d'opera impiegati per attività di gestione e manutenzione), non rendendo necessaria l'attuazione di misure di mitigazione. Tutto ciò premesso, si osserva che nella documentazione presentata è stata predisposta una trattazione di carattere generale; si ritiene pertanto necessario che, nelle successive fasi amministrative, debbano essere analizzate dal proponente le peculiarità e le eventuali criticità caratteristiche di ciascun cantiere, in particolare per quanto attiene l'impatto dovuto alla generazione di polveri diffuse e ai relativi sistemi di contenimento (non sono ad esempio state specificate le caratteristiche dei sistemi di bagnatura che si prevede di utilizzare);

in relazione alla componente rumore, nella documentazione integrativa depositata dal proponente è stato riportato un prospetto riassuntivo relativo alla fase di cantiere nel quale sono state indicate per ciascuno scenario le caratteristiche specifiche di ogni recettore (destinazione d'uso, classe acustica, distanza dal cantiere e dalla centrale) e sono stati riassunti i risultati

dei calcoli effettuati per la verifica del valore limite di emissione, del valore limite assoluto di immissione e del valore limite differenziale di immissione negli ambienti abitativi. Nell'ultima colonna del prospetto è stata inoltre evidenziata la necessità o meno di richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

Per ciascun sito di intervento sono inoltre stati presentati gli estratti grafici dei vari Piani di Classificazione Comunale Acustica (PCCA) interessati, con evidenziata la posizione dei recettori ed ulteriori estratti cartografici nei quali sono stati indicati i punti di misura del livello sonoro di fondo e la distanza fra i recettori e le aree di lavorazione. Si osserva quanto segue:

- come richiesto da ARPAT, sono stati descritti i recettori specifici per ciascuno scenario (classe acustica, tipologia d'uso, distanza dalle sorgenti sonore) e sono stati forniti gli estratti grafici dei PCCA comunali;

- per ciascuno scenario, ai fini della stima del livello di pressione sonora emesso dall'attività, è stato utilizzato un livello di potenza sonora pari a 110 dB(A); pertanto gli esiti della simulazione dovranno essere ritenuti validi in presenza di macchinari la cui potenza sonora complessiva non sia effettivamente superiore al livello ipotizzato;

- la formula di propagazione utilizzata per la stima del livello di pressione sonora al recettore ha tenuto conto di un solo contributo di riflessione, senza specificare se trattasi di riflessione della facciata dell'edificio recettore o di riflessione della superficie di ubicazione della sorgente (è presumibile supporre che in alcuni scenari tali contributi siano entrambi presenti);

- non è stato specificato se il livello differenziale sia stato valutato all'interno degli ambienti abitativi (come previsto dalla normativa) o se sia stato estrapolato, come sembra, dai livelli ambientali e residui stimati in esterno;

- la necessità di richiesta di deroga acustica è stata riferita allo scenario di cantiere anziché al singolo recettore, anche laddove il superamento di uno o più limiti normativi interessi uno soltanto dei recettori individuati: è il caso degli interventi sulle traverse Martellina e Cartiera e sulla traversa San Niccolò (dove è previsto il superamento del valore limite di emissione soltanto presso il recettore R2) e delle traverse Ellera, Compioffi, San Niccolò e Isolotto (dove è previsto il superamento del valore limite differenziale di immissione soltanto presso il recettore R1). Si ritiene che la richiesta di deroga non debba essere "generalizzata" ma interessare, nello specifico, i soli recettori presso cui ci si aspetta il superamento del limite normativo. Inoltre, la necessità di richiesta di deroga dovrebbe basarsi sui livelli attesi di emissione e differenziali, piuttosto che sul valore stimato del livello di immissione, specialmente nei casi in cui questo sia evidentemente influenzato dal livello di rumore residuo: è il caso della traversa di Compioffi, dove il livello stimato di immissione di 67,63 dB(A) presso il recettore R1 (superiore al valore limite di 65 dB(A))

risulta evidentemente attribuibile al livello di rumore residuo (67,3 dB(A)), anziché all'emissione dell'attività (59,27 dB(A)), tenuto anche conto della localizzazione della postazione di misura P1;

- nessuna indicazione aggiuntiva è stata fornita, rispetto alla documentazione iniziale presentata, in merito alle misure di mitigazione da mettere in atto "in presenza di "recettori altamente sensibili" prossimi al cantiere". In base agli esiti delle simulazioni, il recettore maggiormente impattato risulterebbe essere l'abitazione R1 prossima alla traversa di Rignano, presso la quale è atteso un superamento del valore limite di emissione di ben 22 dB(A) e del valore limite differenziale di immissione di ben 31,7 dB(A). Si ritiene che ai fini della richiesta di deroga sia necessario predisporre uno studio di fattibilità relativo agli interventi di mitigazione realizzabili, con indicazione della loro efficienza in termini di abbattimento delle emissioni sonore;

- relativamente alla fase di esercizio, è necessario, dato atto del rispetto dei valori limite di immissione, anche l'evidenza del rispetto del valore limite di emissione e del valore limite differenziale di immissione;

- in merito alla componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sulla base delle valutazioni fatte da ARPAT e riportate nel proprio contributo istruttorio espresso sulla documentazione iniziale, si ritiene che il progetto nel suo complesso non presenti criticità tali da richiedere una valutazione in fase di VIA, per quanto riguarda l'impatto dei campi magnetici. Tuttavia, si ritiene necessario chiedere al proponente di produrre, per i singoli impianti, nelle successive fasi progettuali, i seguenti approfondimenti:

- devono essere meglio descritte le connessioni della linea MT alla rete pubblica. Qualora dovesse essere previsto la realizzazione di nuove strutture (cabine, armadi stradali, buche giunti, ecc.), queste dovranno essere opportunamente descritte e valutato il campo magnetico prodotto;

- per gli impianti di Rignano e S. Niccolò, deve essere chiarita la destinazione d'uso degli edifici vicini, verificandone la posizione esterna alla DPA associata all'impianto;

- per le cabine elettriche separate e distinte dai locali di controllo e comando deve essere calcolata la DPA ai sensi del D.M. 29/05/08;

- devono essere chiarite le modalità di accesso all'area dell'impianto indicando se sono previste misure di controllo e limitazione tali da consentire l'accesso al solo personale addetto al controllo e alla manutenzione da considerarsi quindi professionalmente esposti al campo magnetico. Si ritiene, inoltre, auspicabile che la documentazione riguardante l'analisi del campo magnetico sia tutta contenuta in uno specifico documento, in maniera analoga a quanto fatto per altre matrici, così da essere meno dispersiva e più omogenea, considerato anche la pluralità di impianti proposti in progetto; in

merito alla componente ambiente idrico, per gli aspetti relativi alle acque superficiali :

- in relazione alla caratterizzazione ambientale, sono state richieste integrazioni sui singoli tratti interessati dagli interventi, ritenendo troppo generica la descrizione effettuata dal proponente nella documentazione iniziale e che potessero essere utilizzati a questo scopo anche i dati del monitoraggio ante operam (a monte e a valle di ogni traversa), dal quale sarebbero potuti emergere nuovi elementi da valutare, nuovi punti di forza o di debolezza dell'ecosistema. Nelle integrazioni depositate è stato presentato un maggiore dettaglio soltanto sulla qualità e sulla serie temporale di dati limitatamente alle due stazioni MAS-106 Figline e MAS503 Anconella, rappresentative di tutto il tratto in esame;

- in merito alla richiesta di valutare e prendere in esame la possibilità di eseguire, per primi, gli interventi di risistemazione delle traverse e successivamente gli impianti, il proponente ha segnalato di ritenere tale possibilità più impattante rispetto all'altra nei confronti dell'ambiente acquatico, in quanto, una volta costruite le opere della centrale, queste verranno utilizzate per il deflusso delle portate, facilitando le opere previste sulle traverse stesse;

- in merito alla richiesta di effettuare, in corso d'opera, un monitoraggio in continuo delle acque e di stabilire delle soglie per i parametri base, superate le quali mettere in atto mitigazioni fino ad arrivare, eventualmente, anche al fermo lavori, il proponente ribadisce che vi saranno n. 4 tornate di campionamento con confronto monte-valle e durante l'esecuzione delle ture provvisoriale, provvederà a concentrare l'attività. Vengono stabilite soglie di attenzione ed allarme per solidi sospesi: soglia attenzione=70 mg/l -soglia di allarme 100 mg/l oltre la quale sospendere le lavorazioni. Viene riportato anche che per i parametri T(°C), Ossigeno disciolto (mg/l), materiale in sospensione (mg/l) verrà posta una particolare attenzione, in base ai valori più idonei dei tre parametri relativamente alle famiglie di pesci Salmonidi e Ciprinidi. Riguardo alle soglie proposte, si ritiene eccessiva quella di allarme, che non dovrà superare gli 80 mg/l, limite per lo scarico in acque superficiali;

- in merito alla richiesta di esaminare l'eventuale interferenza in relazione ai punti di presa, in particolare per l'impianto di potabilizzazione di Santa Maria a Mantignano, in relazione a scavi e lavorazioni, il proponente evidenzia che il tratto sotteso è pressoché trascurabile e che non prevede effetti sulla falda di subalveo, né su altre derivazioni (Anconella e La Lama);

- in merito alla richiesta di verifica che, ai sensi della normativa attuale, le opere in oggetto, mitigate come riportato, non determinassero peggioramenti dello stato ecologico e chimico del corpo idrico e non interferissero con il raggiungimento dei suoi obiettivi di qualità, il proponente integra con l'allegato A alla delibera CIP n.

3 del 14/12/17 (Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n.3 recante "Adozione della Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale") la metodologia adottata dalle Linee Guida per la valutazione del rischio che i corsi d'acqua possano riportare un deterioramento dovuto a derivazioni idriche e quindi non raggiungere gli obiettivi fissati dai Piani di Gestione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Per il rischio vi è una matrice in cui il valore ambientale del corpo idrico viene incrociato con l'impatto della derivazione. Per il fiume Arno, penalizzante è il valore ambientale pari a 4 (Scarso/cattivo Stato ecologico) ricavato da fonti ARPAT, ADB e RT e l'intensità dell'impatto risulta LIEVE, evidenziando un Rischio basso. Infine, il proponente riporta una trattazione generale sull'ecologia di un sistema complesso e dinamico quale il fiume. Afferma inoltre che nella maggior parte dei casi i lavori in alveo sono impattanti per la fauna ittica, in fase di cantiere ma anche in fase di esercizio, in quanto le perturbazioni su larga scala possono comportare perdita di micro o meso-habitat, con perdita della vocazionalità naturale ad ospitare determinate comunità. Nella documentazione integrativa viene fornito un quadro generale di mitigazioni da adottare solo in fase di cantiere per la salvaguardia della fauna ittica, nella quale mancano i riferimenti agli specifici tratti del fiume. Si ritiene comunque che le mitigazioni indicate risultino utili e da mettere in atto per salvaguardare l'ecosistema. Infine si ritiene che il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), ben architettato e approfondito, sia utilizzato in tutte le sue possibili valenze in modo da evidenziare impatti e promuovere adeguate mitigazioni;

in merito alla componente suolo e sottosuolo, si ritiene sufficiente l'analisi, contenuta nella documentazione iniziale depositata, sulle caratteristiche geologico-strutturali delle aree di intervento che riporta, per ogni traversa-centrale idroelettrica, informazioni specifiche (si veda il Modello Geologico di Riferimento). Nella documentazione integrativa depositata, inoltre, il proponente fornisce i chiarimenti richiesti;

anche in merito alla componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, nella documentazione integrativa depositata, inoltre, il proponente fornisce i chiarimenti richiesti.

In particolare, è stato fornito il bilancio delle terre, in cui sono rappresentate le operazioni di movimento terra da realizzare sulle sponde per la realizzazione delle centrali elettriche ed in alveo per la risistemazione delle traverse. Non si riscontrano problematiche evidenti nella documentazione esaminata e, oltre a quanto riportato nella documentazione presentata, si rimanda alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT,

gennaio 2018) e alla normativa in materia di terre e rocce da scavo. Inoltre si ritiene opportuno prescrivere al proponente di presentare, in fase di progettazione successiva, un documento di maggior dettaglio per ciascun cantiere relativo a briglia-centrale idroelettrica, che tenga in considerazione di una serie di elementi che vengono elencati nel quadro prescrittivo finale;

in merito alla componente flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi:

si richiama che la Del.C.R. n. 37/2015 di approvazione del Piano paesaggistico regionale, individua le aree di collegamento ecologico funzionale, tra cui il fiume Arno che, almeno per contesti fluviali riferibili alle briglie:

- nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 costituisce corridoio ripariale della rete degli ecosistemi forestali;

- nn. 1, 8 e 9 si inserisce in aree critiche per processi di artificializzazione;

- nn. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 costituisce corridoio fluviale da riqualificare;

- nn. 2, 4, 8, 9 e 12 si inserisce in direttrici di connettività da riqualificare (la n. 2) o da ricostituire (le altre);

Inoltre, nell'Abaco delle invarianti la delibera afferma, a proposito dei caratteri ecosistemici del paesaggio, che "... la rete ecologica individua nella permeabilità diffusa del territorio (non limitata quindi a singole direttrici lineari di connettività) un elemento fondamentale per preservare le popolazioni animali e vegetali, i livelli di biodiversità e il valore naturalistico complessivo a scala regionale". Alla luce di quanto sopra, nella richiesta di integrazioni e chiarimenti del 11/1/2019, sono state chieste al proponente integrazioni in merito alla precisa localizzazione delle specie vegetali alloctone legnose invadenti lungo le sponde fluviali, e in merito a precise misure di loro contenimento, a prevenzione di una loro ulteriore diffusione a causa di una non oculata traslocazione di masse terrose, che potrebbero contenerne propagoli, e, possibilmente, allo scopo di eradicarle dalle sponde ed argini nei tratti esaminati. Nella documentazione integrativa prodotta è stato fornito in particolare l'elaborato INT.A4 "Componente vegetazione, flora, fauna e ecosistemi". L'elaborato di progetto R6.1-2 richiama le norme del Piano paesaggistico regionale e in particolare quelle dell'elaborato 8B che, all'art. 8 riguardante fiumi, torrenti, corsi d'acqua di cui all'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, dichiara quanto segue: "8.1. Obiettivi -Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:

a -tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in

particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;

b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;

d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;

e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati";

- tra le prescrizioni relative al vincolo di cui all'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 riportate nell'art. 8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, viene riportata la seguente:

"a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica";

Nella documentazione integrativa presentata, viene indicata diffusa presenza di Robinia nella massima parte dei siti di intervento, per i quali non vengono esplicitate precise misure di suo contenimento, a prevenzione di una sua ulteriore diffusione a causa di una non oculata traslocazione di masse terrose, che potrebbero contenerne propagoli, e, possibilmente, allo scopo di eradicarla dalle sponde ed argini nei tratti esaminati, limitandosi a indicare che le aree di intervento saranno oggetto di rimboschimento con specie autoctone; sembrerebbe, dalle integrazioni non chiare in proposito, solo di capire che sia proposto il rilascio di eventuali esemplari di Robinia che non interferiscano direttamente col progetto, al fine di farli invecchiare, onde prevenirne il ricaccio dei polloni: il metodo avrebbe senso in contesti di denso bosco alto (diversi da quello ripariale) e se condotto con particolari criteri (non specificati nell'elaborato), e nei limiti delle esigenze di sicurezza idraulica. Non viene però indicato come contenere la propagazione della robinia ove sia necessario tagliarla allo stadio giovanile per esigenze di cantiere, e come limitarne la diffusione coi movimenti di terra, essendo previsto che lo strato di terreno vegetale (probabilmente da intendersi l'orizzonte A ricco di humus) presente in sito verrà rimosso preliminarmente ad ogni attività lavorativa e sarà accatastato in depositi temporanei per la successiva stesa sulle superfici non interessate dalle opere in progetto. Né viene detto nulla sulle eventuali cure colturali dei nuovi impianti arborei:

quali operazioni precise di contenimento della Robinia siano previste, con quale frequenza e per quanti anni si protrarranno, essendo noto che i polloni di Robinia necessitano di lunghissimi periodi di tagli assai frequenti per contenerli; né viene indicato come concretamente prevenire spostamenti di suoi propagoli nello spazio. Non risulta chiaro se siano presenti altre specie invasive, oltre la Robinia, nelle aree interferite dai cantieri, dato che si parla dell'eventuale presenza di specie esotiche assai invasive presenti spesso negli ambiti fluviali e periferici, presenza che offre l'occasione per fare riflessioni e per offrire alcuni spunti su altre specie (Poligono del Giappone, di cui si accenna di una copiosa presenza; Vite americana e Ailanto) che si dovranno tradurre in linee operative vere e proprie (pag. 11 dell'elaborato INT.A.4; linee operative del tutto mancanti nelle integrazioni prodotte): viene affermato che gli individui maschili di Ailanto non costituiscono problema, in quanto non in grado di disseminare, dimenticando che spezzoni di fusti o radici, incautamente spostati col terreno scavato, costituiscono efficaci propagoli; stessa cosa accade con Vite americana e, ancor più pericolosamente, come ammesso nelle stesse integrazioni prodotte, col Poligono del Giappone (costituiscono propagoli anche frammenti minutissimi dei fusti, oppure i rizomi, che si spingono a 3 m di profondità e a 7 m all'intorno delle singole piante; senza la loro completa e minuziosa asportazione, il Poligono ricrescerà prevalendo su altre piante, dato che sopporta una parziale copertura arborea e arbustiva), specie per le quali si accenna a generici metodi di contenimento, ma senza tuttavia indicarne la presenza nelle aree di cantiere. Dalla istruttoria sono emerse alcune indicazioni relative alle misure di prevenzione della diffusione di specie invasive e per migliorare il contesto ecologico, così come richiesto dalle norme sopra richiamate. Come riferimento per lo stato attuale di invasione di specie alloctone nelle singole stazioni interferite dai cantieri, si assumono i valori espressi nell'elaborato INT.A.4, da pag. 2 a pag. 10, intendendo che allo stato attuale sia presente solo la Robinia lungo l'Arno nei contesti di cantiere: quindi solo la presenza di tale specie invasiva sarà tollerata, in percentuali inferiori a quelle riportate nei singoli strati (arboreo, arbustivo ed erbaceo) in detto elaborato, a conclusione dei lavori, escludendo del tutto la presenza, a fine lavori, di Ailanto, Vite americana, Bambù, Acero americano, Broussonetia papyrifera, Poligono del Giappone;

in relazione agli aspetti forestali, si rileva che nella documentazione integrativa presentata il proponente ha condotto un'indagine floristica e vegetazionale, al fine di definire, come richiesto, le superfici boschive oggetto di trasformazione ai sensi dell'art 41 e 42 della L.R. 39/2000 (legge forestale della Toscana). In particolare, il proponente dichiara che l'indagine analitica condotta è stata funzionale a determinare la vegetazione che sarà rimossa per la realizzazione delle centrali elettriche e della

viabilità di collegamento. A seguito degli approfondimenti effettuati, risulta che solo n. 3 delle n. 12 traverse saranno interessate da interventi di trasformazione boschiva. A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare al proponente i dettami normativi relativi alla trasformazione dei boschi ai fini autorizzativi;

per quanto riguarda la tutela della fauna ittica, considerato che la derivazione ed il rilascio delle acque in entrata agli impianti avverrà immediatamente a monte e a valle degli sbarramenti idraulici, non sono prevedibili impatti sulla fauna ittica legati alla sottrazione di acqua dal corpo idrico. I progetti prevedono la realizzazione di passaggi artificiali per i pesci su ogni sbarramento su cui sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, che consentano alla fauna ittica di superare l'ostacolo rappresentato dalla briglia presente nell'area d'intervento, attualmente insormontabile e rappresentante un fattore di frammentazione dell'habitat acquatico. In sostanza verranno realizzate strutture per la risalita dei pesci su tutte le briglie suddette, ad eccezione delle briglie di Martellina e San Niccolò. In fase di esercizio quindi, se saranno adottati i necessari accorgimenti volti a limitare l'ingresso di fauna ittica nel canale di carico dell'impianto e ad evitare il rilascio di lubrificanti ed altre sostanze nocive nelle acque defluenti, si prevede che gli interventi nel loro complesso possano avere effetti globalmente positivi sullo stato di conservazione della fauna ittica.

Gli impatti di maggiore rilevanza sono attesi nella fase di realizzazione dei lavori, durante la quale le operazioni di cantierizzazione comporteranno la temporanea occupazione dell'alveo a la locale compromissione della capacità biogenica del corpo idrico per la durata degli interventi. Si ritiene che il progetto prenda in dovuta considerazione le suddette problematiche, prevedendo idonee misure di mitigazione sia per la fase di realizzazione delle opere che per il funzionamento delle stesse a regime, facendo riferimento a quanto previsto negli atti di programmazione e nelle norme sopra richiamate. Per i lavori di realizzazione delle opere in alveo e le relative fasi di cantierizzazione non dovranno essere previsti gli obblighi ittiogenici di cui all'art. 14 della L.R. 7/2005, in quanto trattasi di interventi di competenza della Regione, mentre dovranno essere adottati gli accorgimenti previsti dalle "Linee guida per la salvaguardia dell'ittiofauna nell'esecuzione di lavori in alveo" della Provincia di Firenze ed ogni altro accorgimento volto a minimizzare gli impatti sulla fauna ittica in fase di esecuzione dei lavori. In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che i progetti abbiano sviluppato adeguatamente gli aspetti legati alle misure di mitigazione da adottare per la tutela della fauna ittica, che si intende pertanto debbano essere integralmente recepite nella fase esecutiva. Oltre a ciò, si ritiene necessario prescrivere al proponente una serie di indicazioni da seguire in fase di realizzazione dei lavori, che sono state recepite nel quadro prescrittivo finale del presente provvedimento;

in merito alla componente paesaggio e beni culturali, si ricorda l'Articolo 16 -Sistema idrografico della Toscana, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) vigente, di cui di seguito si riporta un estratto:

"1. Il Piano Paesaggistico riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi:

a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;

b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;

c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;

d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale)".

Per quanto riguarda i Beni Paesaggistici, dall'esame della cartografia del PIT-PPR consultabile su Geoscopio risulta che alcuni interventi interessano dei Beni Paesaggistici relativi alla lett.c) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" e relativi alla lett. g) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227". Alcuni interventi interesseranno inoltre delle are vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico". Di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

SEGUE TABELLA

Nome briglia/traversa	Comuni interessati	Beni Paesaggistici
01 – Traversa Incisa 3	Figline e Incisa Valdarno	lett. c) e lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004
02 – Traversa Ponte di Annibale	Figline e Incisa Valdarno	lett. c) e lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 art.136 del D.Lgs. 42/2004 – DM 182/1967
03 – Traversa Rignano	Rignano sull'Arno	lett. c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004
04 – Traversa Sieci	Bagno a Ripoli	lett. c) e lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004
05 – Traversa Ellera	Bagno a Ripoli	lett. c) e lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004
06 – Traversa Compiobbi	Bagno a Ripoli	lett. c) e lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004
07 – Traversa Martellina e Cartiera	Fiesole	lett. c) e lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 art.136 del D.Lgs. 42/2004 – DM 288/1956
08 – Traversa Sant'Andrea a Rovezzano	Bagno a Ripoli	lett. c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 art.136 del D.Lgs. 42/2004 – DM 288/1956
09 – Traversa Nave di Rovezzano	Firenze	art.136 del D.Lgs. 42/2004 – DM 218/1953
10 – Traversa San Niccolò	Firenze	Riva dx dell'Arno - art.136 del D.Lgs. 42/2004 – DM 218/1953 Riva sn dell'Arno - art.136 del D.Lgs. 42/2004 – DM 262/1951
11 – Traversa Isolotto	Firenze	lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 art.136 del D.Lgs. 42/2004 – DM 218/1953
12 – Traversa Porto di Mezzo	Lastra a Signa	lett.g) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004

Le prescrizioni relative al vincolo di cui all'art.142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 sono riportate nell'art. 8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, e si richiamano di seguito:

“a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storicoidentitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico (...)

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori

paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. (...)

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;

- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;

- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06)”.

Inoltre, fermo restando che andrà verificata la sussistenza del vincolo di cui all'art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, in base ai criteri di cui all'art. 8.4 dell'Elaborato 7B del PIT/PPR, si richiamano le prescrizioni relative, di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8 B del PIT/PPR:

“a -Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle

formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. b -Non sono ammessi:

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziarie e costiere” di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche”.

Per quanto riguarda gli interventi che interesseranno delle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del Codice:

- per l'intervento 02 - Traversa Ponte di Annibale si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 182/1967 “La fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze”;

- per gli interventi 07 - Traversa Martellina e Cartiera e 08 - Traversa Sant'Andrea a Rovezzano si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 288/1956 “Zona della Villa “La Massa” e adiacenze, sita nell'ambito dei comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e Fiesole”;

- per gli interventi 09 - Traversa Nave di Rovezzano -10 - Traversa San Niccolò Riva dx dell'Arno -11 - Traversa Isolotto si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al DM 218/1953 “Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze”;

- per l'intervento 10 - Traversa San Niccolò Riva sn dell'Arno si dovranno rispettare le prescrizioni di cui al DM 262/1951 “Territorio delle colline a sud della città di Firenze e ad est della via Senese sito nell'ambito del comune di Firenze”.

Di seguito si richiamo due relative prescrizioni

comuni ai vincoli sopraccitati, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nelle relative schede sulla Disciplina dell'area (Sezione 4 del PIT-PPR), scaricabili da Geoscopio: “2.c.1. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti. (...) 4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio; - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico;(...)”.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la ristrutturazione delle opere idrauliche, finalizzata al recupero della funzionalità strutturale, non si ravvisano impatti negativi sulla componente in esame; per quanto riguarda la realizzazione dei mini impianti idroelettrici, si esprime una posizione favorevole, ritenendo necessario prescrivere al proponente che la successiva fase della progettazione si attui nel rispetto delle prescrizioni, relative alle aree vincolate ai sensi delle lett. c) e lett. g) dell'art. 142 ed ai sensi dell'art. 136 del Codice, di cui sopra si è richiamato un estratto sintetico;

in merito alla componente infrastrutture:

a) per quanto riguarda la viabilità, si prende atto dei chiarimenti forniti dal proponente nella documentazione integrativa relativi all'aumento del traffico pesante in fase di cantiere sulla strada regionale n. 69 di Val D'Arno e non si rilevano ulteriori elementi di particolare rilevanza;

b) sono emerse alcune interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, che devono essere risolte prima dell'avvio dei lavori;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al

monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini del rilascio di titolo edilizio, ovvero di Autorizzazione Unica energetica ove comprendente anche il titolo edilizio, in merito alla componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, il proponente deve presentare un documento di approfondimento per ciascun cantiere relativo a briglia-centrale idroelettrica, che tenga in considerazione quanto segue:

a) relativamente alle attività di scavo, dovranno essere dettagliati i quantitativi di escavazione previsti per ciascuna area di lavorazione (briglia-centrale idroelettrica), riportando anche le profondità di scavo e la modalità di gestione dei materiali, comprese le movimentazioni, gli eventuali siti di stoccaggio temporaneo, i siti di destinazione finale, la tempistica di ciascuna attività, le analisi di caratterizzazione del materiale;

b) per ciascun intervento riguardante la realizzazione delle centrali idroelettriche dovrà essere esplicitato in maniera chiara, anche su planimetria, quali siano le zone di pertinenza fluviale del F. Arno e quali siano esterne ad esse;

c) dovrà essere definito cosa sia il "materiale sciolto proveniente dagli scavi in sponda" citato nella documentazione presentata, precisando se trattasi di sedimenti fluviali oppure no e cosa significhi il previsto utilizzo "per rinterri o rilevati di accesso";

d) dovranno essere distinte, per ciascuna zona di intervento, le aree caratterizzate da sedimenti fluviali che, se "spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua" dovranno seguire quanto riportato all'art. 185, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; tale modalità di gestione non sarà applicabile in tutti i casi in cui si preveda di destinare il materiale rimosso ad un altro sito. Oltre ad una chiara indicazione delle aree interessate, dovranno essere indicate le volumetrie e la destinazione finale dei sedimenti fluviali per i quali si prevede lo scavo e la movimentazione;

e) per ogni singolo intervento (briglia-centrale idroelettrica) dovranno essere esplicitate in maniera chiara, anche su planimetria, le volumetrie di scavo dei materiali definiti terre e rocce da scavo secondo il D.P.R. 120/2017, specificando la tipologia del materiale;

f) per "l'eccedenza" dichiarata di materiali rispetto ai reimpieghi, per la quale il proponente dichiara che "verrà riutilizzata in siti idonei" o smaltita in discarica, dovrà essere specificato cosa si intenda per "riutilizzo in siti idonei", quali sono i "siti idonei" e con quali modalità normative e gestionali verrà effettuato tale riutilizzo;

g) qualora venga previsto il riutilizzo in loco dei materiali da scavo (terre e rocce da scavo), dovranno essere esplicitati i quantitativi e la relativa gestione, in conformità all'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, attivando inoltre quanto previsto dal D.P.R. 120/2017;

h) il materiale di tutte le aree di scavo dovrà essere caratterizzato secondo le procedure di campionamento e caratterizzazione di cui al D.P.R. 120/2017, con riferimento ai limiti di cui alla Tabella 1, All. 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Colonna A o B in funzione della destinazione d'uso finale del materiale) e comunque sullo spessore di terreno che verrà scavato;

i) nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano "materiali di riporto", si dovrà procedere secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017;

l) durante gli scavi, in caso di ritrovamento di materiale di rifiuto diverso da materiale di "riporto" come definito dal D.P.R. 120/2017, si dovrà procedere al suo allontanamento tramite ditta autorizzata. Del ritrovamento dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAT. Si ricorda che in tale caso deve essere attivata la procedura di cui all'art. 245 del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

2. Ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica energetica, in merito alla componente Radiazioni non ionizzanti, il proponente deve produrre, per i singoli impianti, i seguenti approfondimenti:

- devono essere meglio descritte le connessioni della linea MT alla rete pubblica. Qualora dovesse essere previsto la realizzazione di nuove strutture (cabine, armadi stradali, buche giunti, ecc.), queste dovranno essere opportunamente descritte e approfondito il campo magnetico prodotto;

- per gli impianti di Rignano e S. Niccolò, deve essere chiarita la destinazione d'uso degli edifici vicini, verificandone la posizione esterna o meno alla Distanza di Prima Approssimazione (DPA) associata all'impianto;

- per le cabine elettriche separate e distinte dai locali di controllo e comando deve essere calcolata la DPA ai sensi del D.M. 29/05/08;

- devono essere chiarite le modalità di accesso all'area dell'impianto indicando se sono previste misure di controllo e limitazione tali da consentire l'accesso al solo personale addetto al controllo e alla manutenzione da considerarsi quindi professionalmente esposti al campo magnetico.

Si raccomanda che la documentazione riguardante l'analisi del campo magnetico sia tutta contenuta in uno specifico documento. Il proponente deve tenere conto delle specifiche indicazioni per questa componente ambientale, contenute nei contributi tecnici istruttori dei Comuni interessati, agli atti del procedimento, riportati in premessa al presente atto, nonché delle specifiche

considerazioni svolte in precedenza nel presente atto, con riferimento alla presente componente ambientale;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

3. Ai fini del rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, il proponente nell'ambito della Relazione Paesaggistica deve tenere conto degli approfondimenti richiesti dai Comuni consultati nel presente procedimento e dalla competente Soprintendenza, come evidenziati nei contributi istruttori riportati nelle premesse al presente atto;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura dei Comuni territorialmente interessati. Sono fatte salve le competenze della Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004)

4. Ai fini del rilascio del titolo edilizio, ovvero di Autorizzazione Unica energetica ove comprendente anche il titolo edilizio, in merito alla componente atmosfera, il proponente deve analizzare le peculiarità caratteristiche di ciascun cantiere, in particolare per quanto attiene l'impatto dovuto alla generazione di polveri diffuse e ai relativi sistemi di contenimento, specificando in particolare le caratteristiche dei sistemi di bagnatura che prevede di utilizzare, tenuto conto dell'allegato 2 al vigente Piano regionale della qualità dell'aria (d.c.r. 72/2018); (la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

5. In merito alla componente rumore,

a) ai fini della richiesta di deroga acustica (da riferirsi ai soli recettori presso i quali si ipotizza un superamento dei valori limite), sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento, il proponente deve prevedere, per le configurazioni maggiormente critiche, uno studio di fattibilità relativo agli interventi di mitigazione realizzabili. A tal fine il proponente deve tenere conto delle considerazioni in materia acustica contenute nei contributi tecnici istruttori acquisiti dai Comuni interessati, riportati in premessa al presente atto, nonché delle specifiche considerazioni svolte in precedenza nel presente atto, con riferimento alla presente componente ambientale; (la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura dei Comuni territorialmente interessati con il supporto di ARPAT e, ove previsto dalla normativa di settore, dell'Azienda Sanitaria)

b) Ai fini del rilascio del titolo edilizio, ovvero di Autorizzazione Unica energetica ove comprendente anche il titolo edilizio, il proponente deve presentare un approfondimento relativo alla fase di esercizio degli impianti in cui evidenzia il rispetto dei limiti acustici previsti dalla norma o dai Piani comunali di classificazione acustica, secondo specifiche considerazioni svolte in precedenza nel presente atto, con riferimento alla presente componente ambientale; (la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

6. Ai fini del rilascio della concessione di derivazione,

in merito alla componente ambiente idrico e in particolare relativamente all'ecosistema fluviale, il proponente deve effettuare (e presentarne i risultati) campagne di monitoraggio a monte e a valle ante operam anche nei singoli tratti oggetto degli interventi. In particolare, relativamente all'ecosistema fluviale, considerata la previsione di impatti significativi in corso d'opera, il proponente deve effettuare un piano di monitoraggio in continuo delle acque, che abbia la finalità di monitorare parametri atti ad evidenziare alterazioni della qualità, quali O₂, torbidità, pH, conducibilità. Per tali parametri, in particolare per la torbidità, dovrà essere definito, oltre che per i solidi sospesi, da determinare per correlarlo con la torbidità, parametro determinabile in continuo. La soglia di allarme per i solidi sospesi deve essere definita in 80 mg/l. Il proponente deve prendere in esame l'inserimento nel piano di monitoraggio anche dei parametri idrocarburi e metalli. Per i fini di cui alla presente prescrizione 6, il proponente deve tenere conto delle specifiche considerazioni svolte in precedenza nel presente atto, con riferimento alla presente componente ambientale;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT)

7. Ai fini del rilascio di titolo edilizio, ovvero di Autorizzazione Unica energetica ove comprendente anche il titolo edilizio, in merito alla componente flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi, il proponente - sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento, deve definire nel dettaglio in apposito elaborato le modalità con le quali assicurerà il controllo delle specie invasive nelle lavorazioni di taglio della vegetazione, scavo e movimento terra. A tal fine il proponente deve tenere conto di quanto segue: a fine dei lavori di costruzione, le singole stazioni interferite, secondo gli elaborati di progetto, devono presentare, nei singoli strati di vegetazione ripariale, specie invasive in percentuale non superiore a quanto espresso da pag. 2 a pag. 10 dell'elaborato INT.A.4 e, per le aree di cantiere relative alle briglie numeri. 2, 4, 8, 9 e 12, in percentuale significativamente inferiore ai valori espressi nello stesso elaborato per i vari strati di vegetazione ripariale; (la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale competente in materia di biodiversità)

8. Ai fini del rilascio della concessione di derivazione, per quanto riguarda la tutela della fauna ittica, il proponente - sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento - deve presentare un specifico elaborato di approfondimento che tenga conto di quanto segue:

a) delle indicazioni previste nelle "Linee guida per la salvaguardia dell'ittiofauna nell'esecuzione di lavori in alveo" approvate dalla Provincia di Firenze;

b) in considerazione del fatto che i tratti di alveo posti in corrispondenza degli sbarramenti idraulici rappresentano habitat particolarmente idonei alla

riproduzione della fauna ittica, gli interventi all'interno dell'alveo bagnato dovranno essere svolti al di fuori del periodo aprile-giugno;

c) i mezzi meccanici dovranno lavorare all'asciutto onde evitare l'eccessivo intorbidimento delle acque defluenti; si dovrà quindi procedere alla messa in asciutto, come indicato nel progetto, attraverso la realizzazione di arginature provvisorie che isolino dal deflusso idrico la parte di alveo interessata dai lavori e banchine che consentano il transito e lo spostamento dei mezzi meccanici, evitando per quanto possibile l'ingresso degli stessi nell'alveo bagnato. Dette strutture dovranno essere costruite e/o rimosse al di fuori del periodo aprile-giugno, al fine di limitare il disturbo e/o il danneggiamento diretto della fauna ittica durante il periodo della riproduzione;

d) la messa in asciutto del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori dovrà avvenire al di fuori del periodo aprile-giugno tramite laminazione lenta e progressiva in modo da evitare l'intrappolamento della fauna ittica e consentirne lo spontaneo allontanamento. Se durante la fase di prosciugamento ed in ogni altra fase di lavorazione la fauna ittica presente si dovesse trovare in difficoltà, l'esecutore dei lavori dovrà procedere al recupero e traslocazione in vivo della stessa in altro tratto fluviale idoneo. Suddette operazioni dovranno essere affidate a soggetti dotati di capacità e dotazioni strumentali adeguate alla tipologia di intervento. Le operazioni di cattura dovranno essere preventivamente concordate con il Settore regionale competente in materia di tutela della fauna ittica;

e) si dovrà garantire l'apporto del Deflusso Minimo Vitale prioritariamente sui passaggi artificiali per pesci, nei limiti della portata ottimale per il funzionamento degli stessi. Su tali strutture dovranno essere seguiti i programmi di collaudo e manutenzione previsti in progetto. L'area interessata dai passaggi per pesci dovrà essere preclusa al libero accesso; al fine di prevenire fenomeni di bracconaggio i bacini dovranno essere coperti con grigliato calpestabile ed ispezionabile;

f) in presenza di Deflusso Minimo Vitale i volumi non derivati e non destinabili al passaggio per pesci dovranno essere indirizzati prioritariamente a stramazzone sulla briglia in prossimità dell'ingresso del passaggio stesso;

g) deve essere prevista la possibilità di chiudere a monte la bocca d'ingresso dei passaggi per pesci, per consentire le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione degli stessi all'asciutto. Dette attività dovranno essere effettuate al di fuori del periodo aprile-giugno;

h) l'imbocco del canale di derivazione dovrà essere protetto da un grigliato con barre di sezione arrotondata e luce massima tra le stesse di 4cm;

i) dovrà essere valutata la possibilità di aumentare la larghezza delle fenditure verticali che separano i bacini dei passaggi per pesci, nel rispetto dei parametri idraulici di funzionalità della struttura;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale competente in materia di tutela della fauna ittica);

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

di attenersi, in fase di realizzazione dei lavori, alle buone pratiche contenute nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT nel gennaio 2018 e disponibili sul sito web istituzionale dell'agenzia;

fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento attuativo, nonché da disposizioni ed ordinanze comunali in materia di circolazione stradale, di programmare il traffico in entrata ed in uscita dai cantieri previsti al fine di assicurare la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione nelle strade interessate, con particolare riferimento ai cantieri posti nell'ambito del centro abitato;

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alla vigente normativa e alle vigenti norme di piano, come emerso in sede istruttoria:

per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione di Bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, si ricorda quanto segue:

a) in relazione al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), il proponente deve approfondire alcuni aspetti idrologico-idraulici, ai fini dell'espressione del parere definitivo da parte dell'Autorità di Bacino. In particolare, il proponente deve inquadrare le problematiche idrauliche valutando, più in generale, gli effetti dell'intervento (opere di presa e restituzione, modifiche sui manufatti esistenti ecc.) sulla dinamica dei volumi esondati al fine di evitare incrementi di rischio in aree già urbanizzate ed evidenziare gli effetti postoperam. I risultati della modellazione idrologico-idraulica, in alveo ed extra-alveo, dovranno essere allegati alla relazione idrologico-idraulica, nei comuni formati di scambio dati e dovranno essere valutati analiticamente sia gli scenari di funzionamento ordinario che quelli di pianificazione (30 e 200 anni). Il proponente dovrà, inoltre, valutare lo scenario duecentennale con mancato funzionamento del sistema di abbassamento del rubber-dum, al fine di definire eventuali azioni connesse al piano di protezione civile comunale e sovracomunale;

b) ai sensi dell'Allegato A alla Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017, il proponente deve integrare lo studio sul trasporto solido utilizzando condizioni al contorno basate su rilievi strumentali ed estendendo l'ambito di studio ad un tratto più esteso del corso d'acqua, al fine di completare le valutazioni relative alle eventuali alterazioni sul bilancio sedimentologico a scala medio-annua del F.Arno e prevedere eventuali attività di monitoraggio;

c) gli interventi dovranno essere realizzati in condizio-

ni di gestione del rischio idraulico, secondo gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 4 della disciplina di PGRA;

d) in relazione al Piano di bacino Stralcio Rischio Idraulico, considerato che il progetto prevede la realizzazione di alcuni impianti in tratti adiacenti ad aree destinate ad interventi strutturali (di tipo A e B), pur non interessando direttamente aree sulle quali vige il vincolo di inedificabilità di cui alle Norme 2 e 3 del Piano, dovrà essere dimostrato che la realizzazione di detti impianti, oltre a non incrementare il rischio idraulico, non precluda la possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano di Bacino. A tal proposito sarà necessario concertarne la compatibilità con l'ente attuatore alla progettazione degli interventi di Piano;

in merito agli aspetti forestali, considerato che dalla documentazione integrativa presentata si evince che n. 3 delle n. 12 briglie/traverse saranno interessate da interventi di trasformazione boschiva, si ricorda al proponente che la trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. Si ricorda inoltre che, oltre ad acquisire le necessarie autorizzazioni, occorre prevedere gli interventi di rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/2000 e dell'art. 81 del regolamento forestale (D.P.G.R. n. 48/R/2003). Nel caso specifico, l'Ente competente ai fini del rimboschimento compensativo è la Città Metropolitana di Firenze, Ufficio vincolo idrogeologico. Si ricorda, infine, che le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal regolamento non si applicano alle attività svolte o autorizzate dall'autorità idraulica nell'area demaniale idrica ai sensi dell'art. 1, comma 3 del regolamento forestale;

in merito alla componente paesaggio e beni culturali: si ricorda che la successiva fase della progettazione e la richiesta di autorizzazione paesaggistica si devono attuare nel rispetto delle prescrizioni, relative alle aree vincolate ai sensi delle lett. c) e lett. g) dell'art. 142 ed ai sensi dell'art. 136 del Codice (d.lgs. 42/2004), di cui nelle premesse è richiamato un estratto sintetico;

per quanto riguarda la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di competenza della Soprintendenza, si ricorda quanto previsto dalla parte seconda del d.lgs. 42/2004 e dal d.lgs. 50/2016);

per quanto riguarda gli interventi sui beni oggetto di vincolo monumentale, nonché sui beni con oltre 70 anni di età, si ricorda quanto previsto dalla parte seconda del d.lgs. 42/2004;

in merito alla componente infrastrutture, per quanto riguarda le interferenze, si ricorda al proponente che dovranno essere verificate e risolte le interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi interessati, ivi incluse le infrastrutture lineari e le opere di presa facenti parte del servizio idrico integrato (in gestione a Publiacqua S.p.A. ed a Suez Acque Toscane Spa); dovranno essere adottate tutte le precauzioni del caso al fine di non alterare

l'aspetto quantitativo e qualitativo della risorsa idrica ricadente all'interno del bacino di presa dell'acquedotto (La Lama, Anconella e Mantignano Santa Rosa), come indicato da Publiacqua Spa nei contributi istruttori agli atti, riportati nelle premesse al presente atto, nonché della risorsa idrica del pozzo acquedottistico nei pressi della traversa di Martellina e Cartiere in gestione a Suez Acque Toscane Spa;

le operazioni di cattura della fauna ittica sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 6/r/2018;

ai fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli addetti, di cui al d.lgs. 81/2008, devono essere presi in esame, tra gli altri, i rischi relativi alle lavorazioni da effettuarsi nelle aree a pericolosità idraulica elevata, in prossimità di apparati elettrici in tensione, in prossimità di scavi, lungo la viabilità e relative a scavi in prossimità di infrastrutture e sottoservizi;

ai fini della sicurezza pubblica: in fase di cantiere le aree in lavorazione devono essere delimitate onde impedire l'accesso dei non addetti ai lavori; in fase di esercizio deve essere impedito l'accesso da parte dei non addetti alle opere e gli impianti previsti dal progetto, ove possa determinarsi pericolo;

gli interventi sugli immobili di proprietà dei Comuni interessati, devono essere oggetto di accordo o altro specifico atto comunque denominato, con le Amministrazioni competenti;

il proponente deve tenere conto delle previsioni, contenute negli strumenti urbanistici comunali, relative alla prevista ciclopista dell'Arno;

fatto salvo quanto previsto in materia idraulica dalla Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale, dalla l.r. 41/2018, dalle Norme Tecniche degli strumenti urbanistici comunali, si ricorda che la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi previsti nel progetto in esame, non devono determinare l'incremento del rischio idraulico nel territorio contermini. A tal fine si richiamano le indicazioni in materia contenute nei contributi istruttori agli atti del procedimento, riportati in premessa (Autorità di Bacino e Comuni interessati);

si ricorda che la realizzazione degli scavi, degli interventi e delle opere previste dal progetto in esame non deve alterare la stabilità dei pendii e dei fronti di scavo, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 48R/2003 in materia di vincolo idrogeologico (per le aree vincolate), dalle Norme tecniche degli strumenti urbanistici e dai regolamenti regionali approvati con d.p.g.r. 53R/2011 e 36R/2009. A tal fine si richiamano le indicazioni in materia contenute nei contributi istruttori agli atti del procedimento, riportati in premessa (Comuni interessati);

Ritenuto infine opportuno raccomandare al proponente di tenere conto, nella progettazione di dettaglio e nella

realizzazione degli interventi previsti, delle ulteriori e diverse indicazioni, rispetto a quelle riportate in precedenza, contenute nei contributi istruttori di ciascun Comune, riportati nelle premesse al presente atto;

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione del progetto e l'esercizio delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica", nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa e Signa (FI), proposto dall'ATI PAC SpA - Iniziative Bresciane SpA (Capogruppo/mandataria: PAC SpA, con sede legale in via Alessandro Volta n. 3 a Bolzano (BZ) e p. iva 00558850988), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo quelli individuati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile

prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente ATI PAC SpA - Iniziative Bresciane SpA (Capogruppo/mandataria: PAC SpA).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente

DECRETO 29 marzo 2019, n. 4588
certificato il 29-03-2019

Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1, lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi fino al 10 aprile 2019.

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteorologica e le modalità per la definizione di tali periodi;

- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio - 31 agosto, anche per singoli comuni;

- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali,

agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;

- il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2018, approvato con DGR n. 50/2014, modificato con decreti dirigenziali nn. 935/2014 e 2289/2016 e prorogato con DGR n. 1435/2018, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, ai punti 4.4 e 4.5 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per l'innescò e propagazione degli incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse e presenza di ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali con conseguente bassa umidità relativa dell'aria;

- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni sul probabile mantenimento delle attuali condizioni di rischio in tutta la Regione dovute all'instaurarsi di prevalenti condizioni di alta pressione ed assenza di precipitazioni significative almeno fino alla prima decade di aprile;

DECRETA

- di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 10 aprile 2019 compreso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI

- Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Publicazione istanza. - Cartiera della Basilica ha presentato in data 23/05/2013, la domanda per ottenere il rinnovo della concessione per derivare acqua in Comune di Bagni di Lucca dal Torrente Bugliesima, dalla condotta forzata della centrale idroelettrica di proprietà di COREMA S.r.l. e da un pozzo realizzato nella part. n. 167 t del foglio catastale n. 129 del Comune di Bagni di Lucca per una portata media com-

plexiva di l/s 33 per uso produzione di beni e servizi con parziale restituzione. Domanda di rinnovo concessione in Comune di Bagni di Lucca PRATICA n. 1594.

Visti:

Il T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/33 e s.m.i.;

le L.R.T. n. 22/2015 e n. 80/2015;

il D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015;

il D.P.G.R.T. n. 61/R del 16/08/2016;

- Preso atto che: Cartiera della Basilica ha presentato in data 23/05/2013, la domanda per ottenere il rinnovo della concessione per derivare acqua in Comune di Bagni di Lucca dal Torrente Bugliesima, dalla condotta forzata della centrale idroelettrica di proprietà di COREMA S.r.l. e da un pozzo realizzato nella part. n. 167 t del foglio catastale n. 129 del Comune di Bagni di Lucca per una portata media complessiva di l/s 33 per uso produzione di beni e servizi con parziale restituzione.

S'informa altresì che la visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata alle ore 10,30 del giorno 17/04/2019 con ritrovo presso la sede del Comune di Bagni di Lucca.

Il Responsabile del Procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Publicazione istanza - Amministrazione del legato Antonini ha presentato in data 18/10/2018, la domanda per ottenere la concessione per derivare acqua dalla Sorgente Cavallino ubicata nella particella n. 10 del foglio n. 50 catasto terreni del Comune di

San Marcello-Piteglio per una portata media di 0,1 l/s e dalle Sorgenti Sillori ubicate nella particella n. 43 del foglio n. 49 catasto terreni del Comune di San Marcello-Piteglio per una portata media di 0,1 l/s, per una portata media complessiva di concessione di 0,2 l/s ad uso potabile in località Macchia Antonini, Comune di San Marcello-Piteglio. Domanda di rinnovo concessione in Comune di San Marcello-Piteglio. Pratica n. 6015 (PT).

Visti:

il T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/33 e s.m.i.;

le L.R.T. n. 22/2015 e n. 80/2015;

il D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015;

il D.P.G.R.T. n. 61/R del 16/08/2016;

- Preso atto che: Amministrazione del legato Antonini ha presentato in data 18/10/2018, la domanda per ottenere il rinnovo della concessione per derivare acqua dalla Sorgente Cavallino ubicata nella particella n.10 del foglio n.50 catasto terreni del Comune di San Marcello-Piteglio per una portata media di 0,1 l/s e dalle Sorgenti Sillori ubicate nella Particella n. 43 del Foglio n.49 catasto terreni del Comune di San Marcello-Piteglio per una portata media di 0,1 l/s, per una portata media complessiva di concessione di 0,2 l/s ad uso potabile in località Macchia Antonini, Comune di San Marcello-Piteglio (PT).

S'informa altresì che la visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell'articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata alle ore 10,30 del giorno 08/05/2019 con ritrovo presso la sede del Comune di San Marcello-Piteglio.

Il Responsabile del Procedimento è il Geol. Giorgio Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>, o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Loc. La Rugginosa Nuova - nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Pratica n. 1446/2019.

Il Sig. Boscherini Luciano in qualità di legale rappresentante della Boscherini Luciano, Alessandro e Ilva s.s.a., ha presentato in data 18/02/2019 (prot. reg. n. 77903), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per una per una quantità di acqua media pari a 2,61 l/s (mod. 0,0261) e massima pari a 9,1 l/s (mod. 0,091), per un fabbisogno medio annuo di m³ 82500 per uso agricolo, in Loc. La Rugginosa Nuova nel Comune di Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 60 del Foglio n. 59.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01.04.2019 al 15.04.2019. Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 15.04.2019 con ritrovo alle ore 10.00 presso la Casa Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul BURT, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea presso il Presidio Ospedaliero della Misericordia a Grosseto (GR), per uso civile. Pratica n. 1705/2019.

Il Sig. Lenzi Daniele in qualità di direttore del Presidio Ospedaliero della Misericordia di Grosseto, ha presentato in data 06/03/2019 (prot. reg. n. 0104568), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per una per una quantità di acqua media pari a 1,7 l/s (mod. 0,017) e massima pari a 10 l/s (mod. 0,1), per un fabbisogno medio annuo di m³ 54000 per uso civile, presso il Presidio Ospedaliero della Misericordia a Grosseto (GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 1717 del Foglio n. 73.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01.04.2019 al 15.04.2019. Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 11.06.2019 con ritrovo alle ore 10.00 presso la Casa Comunale interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul BURT, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA

PUBBLICA. Domanda per concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fosso di Valdumontone in loc. Valli nel Comune di Siena per uso Agricolo. Pratica n. 27045 - 1427/2019.

Il Sig. Andreoni Lorenzo in qualità di Titolare della Az. Agricola "Lo Spron d'Oro" con sede a Siena in Via Piccolomini n. 144, ha presentato in data 07/02/2019, prot. Reg. n. 60095 richiesta di concessione di derivazione acque superficiali dal Fosso di Valdumontone in loc. Valli, in fregio alla Particella 767 del Foglio 88 del comune di Siena per una portata media pari a 0,257 l/sec ed un volume annuo stimato pari a 8.100 mc, ad uso Agricolo per l'irrigazione dei terreni coltivati a colture orticole come indicato nella planimetria allegata all'istanza. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, sul BURT ed all'albo pretorio del comune di Siena, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03/04/2019. L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, ufficio Acque in Piazzale Rosselli n. 23, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 07/05/2019 con ritrovo alle ore 9,00 presso la casa Comunale di Siena.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di concessione

sione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Lamporecchio. Richiedente Fuel Drive SRL. Pratica n. 5316.

Fuel Drive SRL con sede legale in Comune di Lamporecchio, ha presentato domanda di Variante di Concessione, Prot. n. 51555 del 09/02/2019, per utilizzare un prelievo massimo pari a 2,5 litri al secondo e medio annuo pari a 0,06 litri al secondo, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a 2000 mc. di acque sotterranee del Comune di Lamporecchio per uso Civile.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 (sede di Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì con orario 9,00-13,00.

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Lamporecchio.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. Richiedente Galliigani Pianta S.S.A. Pratica n. 34113.

Galliigani Pianta S.S.A. con sede legale in Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 78281 del 18/02/2019, per utilizzare un prelievo massimo pari a 1,5 litri al secondo e medio annuo pari a 0,86 litri al secondo, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a 27000 mc. di acque sotterranee del Comune di Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una superficie pari a 54.880 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono

depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela
dell'Acqua**

Avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza dell'arginatura del Torrente Calice in sinistra idraulica dalla autostrada A11 fino alla confluenza con il Torrente Agna e dell'area ricompresa tra il Torrente Calice ed il Torrente Calicino in Comune di Prato-II stralcio - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 e art. 16, D.P.R. 327/01.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 legge 241/90 e dell'art. 16 d.p.r. 327/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" richiamate:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 157 del 05/03/2014, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana";

- l'Ordinanza commissariale n. 12 del 14/04/2014, con cui è stato approvato il Piano Generale degli interventi per il superamento dell'emergenza, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della OCDPC 157/2014 dove all'allegato 6 è individuato l'intervento cod. R2014EPO0004 "Messa in sicurezza dell'arginatura del torrente Calice in sinistra idraulica dalla autostrada A11 fino alla confluenza con il Torrente Agna e dell'area ricompresa tra il Torrente Calice ed il Torrente Calicino in Comune di Prato;

- la delibera di GR n. 861 del 08/09/2015, recante

le disposizioni per la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale;

- la delibera di GR n. 653 del 19/06/2017, con cui è stato modificato il soggetto attuatore dell'intervento di cui allegato 6 dell'ordinanza 12/2014 cod. R2014EPO0004 da Provincia di Prato a Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua;

- in ottemperanza a quanto disciplinato dalla L.R. 30/2005.

Si comunica che

- il Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua ha predisposto il progetto definitivo del II° stralcio per la "Messa in sicurezza dell'arginatura del torrente Calice in sinistra idraulica dalla autostrada A11 fino alla confluenza con il Torrente Agna e dell'area ricompresa tra il Torrente Calice ed il Torrente Calicino in Comune di Prato"; tale progetto comporta l'esproprio e/o l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;

- i dati identificativi degli immobili, ricadenti nei Comuni di Agliana (PT) e di Prato (PO) e interessati dalla procedura, sono riportati nell'allegato e catastalmente individuati per foglio, particella, subalterno e ditta intestataria;

- il Comune di Prato con Delibera di Consiglio n. 86 del 30/11/2016 ha dato avvio al procedimento di redazione del Piano Operativo (PO) ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 che sostituisce il Regolamento Urbanistico (RU) vigente, e la contestuale variante al Piano Strutturale (PS) per l'adeguamento del quadro conoscitivo e alle direttive al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e del regolamento regionale in materia di indagini geologiche 53/R del 2011;

- con Determina dirigenziale del Comune di Prato n. 2836 del 03/10/2018 è stato approvato l'avviso di avvio del procedimento amministrativo per l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio;

- con Delibera del Consiglio Comunale di Prato n. 17 del 14/03/2019 è stato approvato il piano operativo;

- l'approvazione del progetto definitivo comporterà dichiarazione di pubblica utilità;

- gli atti del progetto definitivo sono depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua -sede di Prato - Via Cairoli, 25 e visionabili previo appuntamento telefonico con: Arch. Monica Longo tel.055/4386037 e-mail:monica.longo@regione.toscana.it Geom. Serena Fabbri tel 055/4387743 e-mail serena.fabbri@regione.toscana.it Ing. Francesco Venturi tel 055/4387734 e-mail francesco.venturi@regione.toscana.it oltre che consultabili al seguente indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/-/messa-in-sicurezza-dei-torrenti-calice-e-calicino-in-comune-di-prato> ;

- il responsabile del procedimento di espropriazione ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Marco Masi, Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela

dell'Acqua, tel 055/4383334 e-mail marco.masi@regione.toscana.it come da Decreto del Direttore n 6359 del 28/12 /2015 e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri competente è il Direttore delle Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Giovanni Massini;

- i proprietari ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni scritte nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, inviandole a Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua - Piazza della Resistenza, 54 - 51100 Pistoia (PT), a mezzo di raccomandata A.R., o a mezzo di Posta Elettronica Certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it; dopo tale termine l'Amministrazione proseguirà l'ordinario iter del procedimento;

- ai sensi dell'articolo 16 comma 11 del d.p.r. 327/2001 il proprietario, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione;

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.p.r. 327/2001, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni, migliorie, ecc. che sono state effettuate dopo la presente comunicazione dell'avvio del procedimento allo scopo di conseguire una maggiore indennità;

- ai sensi dell'art. 3 comma 3 d.p.r. 327/01, ove non risulti più proprietario del bene suddetto, codesta Ditta è tenuta a comunicarlo all'amministrazione procedente entro 30 giorni insieme al nome del nuovo proprietario ed alla copia degli atti utili a ricostruire la vicenda dell'immobile;

- il presente avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, verrà pubblicato anche sull'Albo pretorio del Comune di Prato, sul BURT e sul sito della Regione Toscana alla sezione <http://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita>;

- ai sensi dell'art. 14 c. 5 della L. 241/1990 il progetto definitivo sarà approvato in sede di Conferenza di servizi, sede dove verranno valutate e discusse le eventuali osservazioni, la cui data sarà comunicata mediante pubblicazione di avviso sul sito della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/altri-avvi-1>.

Il Responsabile del procedimento di espropriazione
Marco Masi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche nel territorio del Comune di Cecina (LI). Pratica n. 1545/2019.

Il Richiedente, sig. Azzalin Stefano, Legale Rappresentante di Cecina Sviluppo S.r.l. avente sede legale in Via Bure Vecchia Nord n. 10, Comune di Pistoia (PT) in data 04/12/2018 ha presentato domanda, acquisita al prot. n. 551048 per l'autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso civile è stimato per un quantitativo di 4.800 m³/anno a fronte di una portata media di esercizio di 1,5 l/sec, mediante n. 1 pozzo che troverà ubicazione in loc. San Pietro in Palazzi, nel territorio del Comune di Cecina (LI), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 14, particella n. 710.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell' Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Cecina (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 03/04/2019, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati, per la visione, presso la Sede del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 03/05/2019 con ritrovo alle ore 10:15 presso la località in cui è prevista la derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana e sull'albo pretorio.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione

dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche. Concessione preferenziale di captazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: DISTILLERIA D.E.T.A. S.R.L. Pratica: CONCESSIONE PREFERENZIALE n. 498 Campo Pozzi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE:

GRILLI ANDREA in qualità di legale rappresentante della DISTILLERIA D.E.T.A. S.R.L., con sede in STRADA DI PONETA 2/16- BARBERINO TAVARNELLE (Codice fiscale 01508530480) ha presentato la domanda per ottenere la concessione di acque pubbliche per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE da prelevare mediante n. 2 POZZI IN SUB-ALVEO - ESISTENTI - CAMPO POZZI ex concessioni preferenziali n. 498 e 3498 - in terreno di proprietà di DISTILLERIA D.E.T.A. S.R.L., posto nel Comune di BARBERINO TAVARNELLE, località ZAMBRA e individuati nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 39 particella 32, per un quantitativo annuo massimo di 456.496 mc/anno di cui 257.028 mc/anno in regime preferenziale e per una portata massima istantanea di 20 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 14,47 l/s;

E' presente in parte restituzione nel fiume Elsa previo trattamento di depurazione.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10:30 del giorno 15/04/2019, con ritrovo sul posto.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di BARBERINO TAVARNELLE

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di BARBERINO TAVARNELLE (FI) per 15 gg. consecutivi dal 27/03/2019; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di

pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 della L.241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di avvio del procedimento. ricerca e concessione di acque pubbliche ex RD. 1775/1933. Richiedente: ENI S.P.A. Pratica: Concessione n. 1700.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

ALDO LACCHE’ in qualità di Rappresentante legale di ENI S.P.A. (00484960588) con sede in P.le E. Mattei, 1 - ROMA, ha presentato la domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (Autolavaggio) da prelevare mediante 1 pozzo da realizzare in terreno di proprietà della committenza, posto nel Comune di FUCECCHIO (FI) e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 58, particella 77, per un quantitativo di 4000 mc/anno.

Il competente Ufficio della Regione Toscana,

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Piazza della Vittoria, 54 in Empoli è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

RICORDA CHE

Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di FUCECCHIO (FI) per 15 gg. consecutivi dal 28/03/2019, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T. per 30 gg. consecutivi a partire dalla prima data utile.

Si ricorda che la visita locale di sopralluogo è fissata per il giorno 23 maggio 2019 con ritrovo sul posto alle ore 10.

Per il periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Piazza della Vittoria, 54 in Empoli a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta alla Regione Toscana, Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile”, Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate anche in sede di sopralluogo.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di avvio del procedimento ricerca e concessione di acque pubbliche ex RD. 1775/1933. Richiedente: Sacchettificio Toscano S.r.l. Pratica: Concessione n. 1701.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

Catia Tempesti in qualità di Rappresentante legale di SACCHETTIFICIO TOSCANOS.r.l.(01619440488) con sede in Via della Costituzione, 1/3/5 – CERRETO GUIDI

(FI), ha presentato la domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (irrigazione verde privato) da prelevare mediante 1 pozzo da realizzare in terreno di proprietà della CAROT S.r.l., posto nel Comune di CERRETO GUIDI (FI) e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 7, particella 1414, per un quantitativo di 7300 mc/anno.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile -Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Piazza della Vittoria, 54 in Empoli è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

RICORDA CHE

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di CERRETO GUIDI (FI) per 15 gg. consecutivi dal 29/03/2019, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T. per 30 gg. consecutivi a partire dalla prima data utile.

Si ricorda che la visita locale di sopralluogo è fissata per il giorno 24 maggio 2019 con ritrovo sul posto alle ore 10.

Per il periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Piazza della Vittoria, 54 in Empoli a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta alla Regione Toscana, Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile", Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate anche in sede di sopralluogo.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Cultura e Ricerca Settore Genio Civile Valdarno Superiore

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 25/03/2019 per autorizzazione allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Capolona, Loc. Grillaia, per uso Agricolo. Ditta: Fattoria La Vialla s.a.s. Pratica n. ACS2019_00004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

- Visto il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, "Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28/12/2015, n.80 (...) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua (...)";

RENDE NOTO CHE

La Ditta Fattoria La Vialla s.a.s. ha presentato in data 25/03/2019 domanda per autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee con contestuale richiesta di concessione) nel territorio del Comune di Capolona, con una portata media presumibile pari a 0,75 l/s e un fabbisogno medio annuo di mc 4.800 per uso Agricolo.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell'Ufficio Genio Civile Valdarno Superiore.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol. Alberto Pedone, Tel. (055-4382646), e-mail: alberto.pedone@regione.toscana.it.

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Capolona per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 29/03/2019.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 23/04/2019 con ritrovo alle ore 10:00 presso la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad

altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche. Nuova concessione di captazione di acque pubbliche EX R.D. 1775/1933. Richiedente: CO.GE.MO. CONSORZIO GENERALE MONTEMORELLO. Pratica: NUOVA CONCESSIONE n. 1784 CAMPO POZZI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

VANNUCCI VITTORIO in qualità di legale rappresentante della CO.GE.MO. CONSORZIO GENERALE MONTEMORELLO, con sede in VIA DEGLI ALFANI 70- FIRENZE (Codice fiscale 03892380480) ha presentato la domanda per ottenere la nuova concessione di acque pubbliche per uso POTABILE da prelevare mediante la realizzazione di n. 1 POZZO (Campo Pozzi) in terreno di proprietà di VANNUCCI GIAMPIERO, posto nel Comune di SESTO FIORENTINO, località MIRAMONTI e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 9 particella 74 e 316, per un quantitativo annuo massimo complessivo di 40.000 mc/anno e per una portata massima istantanea di 1,5 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,26 l/s;

Non è presente restituzione.

La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per le ore 10.30 del giorno 06/05/2019, con ritrovo sul posto.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita locale può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell'Albo Pretorio telematico del comune di SESTO FIORENTINO.

Il presente Avviso è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di SESTO FIORENTINO (FI) per 15 gg. consecutivi dal 05/04/2019; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana

Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta al suddetto settore competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali domande in concorrenza (di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Leandro Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI AVVISI

S.E.C. S.R.L. MARINA DI CARRARA (Massa)

Avviso al pubblico dell'istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. 10/10 e s.m.i.: (Piano di coltivazione per la riattivazione della cava denominata Capriolo Biancospino sita in Comune di Massa, Provincia di Massa-Carrara).

La Società S.E.C. s.r.l. con sede in Via Firenze, 36bis Marina di Carrara (MS), PEC: societatescavazionecalacatasrl@legalmail.it, nella sua qualità di soggetto proponente dell'opera in oggetto,

RENDE NOTO CHE

- ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Toscana n.10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i., in data 05/06/2018, 06/06/2018 e 28/02/2019, ha depositato presso il Comune di Massa, Ufficio SUAP, il progetto dell'opera e il relativo "studio preliminare ambientale" ai fini dell'attivazione sulla medesima del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- il progetto di cui trattasi rientra nella tipologia di cui alla lettera h), dell'Allegato B3 alla L.R. 10/10 e s.m.i.;

- il progetto è localizzato nel territorio della Regione Toscana e, in particolare, nel Comune di Massa (Provincia di Massa Carrara);

- il progetto dell'opera prevede la riattivazione della coltivazione della cava Capriolo Biancospino, sita in località Rocchetta, Massa (MS), con l'escavazione sia a cielo aperto sia in sotterraneo di circa 5.560 m³;

- il "progetto dell'opera" e lo "studio preliminare ambientale" sono stati inviati digitalmente allo sportello SUAP del Comune di Massa, all' U.O. Cave e settore Ambiente del Comune di Massa, alla Provincia di Massa Carrara, all'Azienda ASL Nord Ovest, all'ARPAT di Massa Carrara e alla Regione Toscana;

- i principali elaborati del "progetto dell'opera" e lo "studio preliminare ambientale" sono consultabili presso lo sportello SUAP del Comune di Massa, Via Porta Fabbrica, 1, Massa (MS) e presso U.O. Cave del Comune di Massa, Via Simon Musico 1, 54100 Massa (MS);

- entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni al Comune di Massa, U.O. Cave, Via Simon Musico 1, 54100 Massa (MS).

Il Proponente

S.E.C. srl

SEZIONE II

- Decreti

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 19 marzo 2019, n. 623

S.R. 302 "Brisighellese" Sistemazione del versante di frana in loc. Rugginara al Km. 70+8000 e messa in sicurezza del tracciato e dell'intersezione al Km. 71+000 nel Comune di Marradi. Decreto di esproprio. Rep. 21834.

IL DIRIGENTE DIREZIONE GARE,
CONTRATTI, ESPROPRI

Omissis

DECRETA

- a favore della Regione Toscana, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo, 10, C. F. 01386030488 soggetto beneficiario dell'espropriazione in quanto titolare del Demanio Regionale, a cui viene trasmesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2005 il seguente provvedimento, è pronunciata l'espropriazione dell'immobile interessato dalla realizzazione della S.R. 302 "Brisighellese" per la sistemazione del versante di frana in loc. Rugginara al km 70+8000 nonché per la messa in sicurezza del tracciato e dell'intersezione al km. 71+000 nel Comune di Marradi, intestato alla ditta di seguito indicata:

SERRI PINI ALBERTO nato a FAENZA il 27/12/1967 C.F. SRRLRT67T27D458K propr. 4/18;

SERRI PINI ALESSANDRO nato a FAENZA il 04/02/1965 C.F. SRRLSN65B04D458I propr. 4/18;

SERRI PINI ARNALDO nato a TREDOSIO il 17/10/1940 C.F. SRRRLD40R17L361Q prop. 4/18;

ORRU' MARIA PIA nata a LANUSEI il 13/08/65 C.F. RROMRP65M53E44II propr. 3/18;

ORRU' DONATELLA nata a LANUSEI il 24/04/68 C.F. RRODTL68D64E441W propr. 3/18;

Foglio di mappa 10 particella n. 71 di mq. 1.000.

Indennità definitiva di esproprio saldo € 350,00;

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio € 77,78;

- Di dare atto che in data 18/07/2016 è stata effettuata l'immissione in possesso dei beni in esecuzione dell'Atto Dirigenziale n. 1005 del 24/05/2016 e che quindi il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto precedente non è sottoposto alla condizione sospensiva di notifica ed esecuzione del presente decreto;

- Di pubblicare integralmente il presente atto all'albo pretorio online del sito istituzionale della Città Metropolitana di Firenze e per estratto sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001; l'opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata;

- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato alle ditte sopra elencate con le modalità previste dall'art. 13, comma 1 della L.R. n. 30 del 18/02/2005;

- Di disporre, altresì, che il presente atto, venga registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio - Servizio di pubblicità immobiliare e volturato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio - Servizi catastali a spese del beneficiario dell'opera e inviato con le relative note di trascrizione e voltura alla Regione Toscana;

- Di dare atto che dopo la trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno essere fatti valere unicamente sull'indennità;

- Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dallo stesso termine;

- Di dare atto che il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 22 del D.P.R. 642/1972 è soggetto all'imposta ipotecaria fissa di Euro 50,00, all'imposta catastale fissa di Euro 50,00, all'imposta del 15% sul valore di esproprio e all'imposta del 3% sul valore dell'occupazione finalizzata all'esproprio;

- Di incaricare della notificazione, pubblicazione nonché registrazione, trascrizione e volturazione catastale del presente atto l'Unità Organizzativa Espropri;

- Di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 viene iscritto nel Registro degli atti soggetti a registrazione tenuto dal Segretario Generale dell'Ente.

Il Dirigente
Otello Cini

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO**

DECRETO 14 marzo 2019, n. 35

Comune di Arezzo - L.R.T. n. 88/1998 art. 23 - Declassificazione e dismissione di porzioni di ex viabilità Comunale nell'abitato di "Chiani".

LA PRESIDENTE

Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successiva modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Vista la L.R.T. n. 88/1998, così come modificata dalla L.R.T. n. 40/2000, che attribuisce la competenza alle Province in merito alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali;

Ricordati, i contenuti della deliberazione della Giunta Provinciale n. 457 del 24.06.2003, con la quale è stato approvato il procedimento di competenza della Provincia di classificazione, declassificazione e dismissione di strade comunali di cui all'art. 23 della L.R.T. n. 88/1998;

Richiamato l'art. 30 dello Statuto dell'Ente - adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 12.03.2015, a seguito della riforma istituzionale in corso, avviata con la Legge nazionale n. 56/2014 concernente il nuovo assetto istituzionale territoriale – titolato: "Il Presidente della Provincia" secondo cui, tra l'altro: "... omissis...è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente....omissis...";

Richiamato altresì, l'art. 31 del medesimo Statuto sopra indicato, titolato "Competenze del Presidente della Provincia", secondo cui, tra l'altro: "...omissis....e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli ufficiomissis...";

Ricordato che, ad oggi, il Nucleo di Valutazione, istituito con delibera della Giunta Prov.le n. 83 del 23.03.2000, avente inizialmente, tra gli altri, il compito di formulare proposte motivate alla Giunta Prov.le, in tema di valutazione impatto ambientale (V.I.A) – in ragione dell'assegnazione alla Regione Toscana di queste attribuzioni, avvenuta mediante Legge RT n. 22/2015 e ss mm ii – è chiamato ad esprimersi esclusivamente, in materia urbanistica;

Richiamata inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. 35/2016, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente, ponendo l'Ufficio Pianificazione Territoriale, con le residue funzioni in materia urbanistico - territoriale, come già sopra ricordato, nonché il Servizio Viabilità all'interno del Settore Servizi Tecnici il cui unico

Dirigente è stato individuato, peraltro, nella persona dell'Ing. Claudio Tiezzi;

Verificato pertanto, per le motivazioni sopra menzionate che il parere tecnico necessario per il perfezionamento della stessa risulta esclusivamente onere del dirigente sopra ricordato, Ing. Claudio Tiezzi, funzionario proponente per il presente atto, individuato altresì, di sovrintendere alla necessaria fase istruttoria;

Vista la richiesta del Comune di Arezzo del 27 febbraio 2019 prot. n. 29410-D.06.2017.46, pervenuta a questa Amministrazione in data 27 febbraio 2019 prot. n. 5141/12.03.00/3, con la quale si chiede la declassificazione e dismissione di ex porzioni di viabilità Comunale nell'abitato di "Chiani" nel Comune di Arezzo, distinte alle seguenti particelle catastali del Foglio n. 36 Sez. B del N.C.T.

Particella n. 989 - superficie mq. 27;

Particella n. 1012 - superficie mq. 21;

Vista la documentazione tecnica integrativa inviata dal Comune di Arezzo in data 27 febbraio 2019 prot. n. 29410-D.06.2017.46, pervenuta a questa Amministrazione in data 27 febbraio 2019 prot. n. 5141/12.03.00/3;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Arezzo n. 18 del 08.02.2019, con la quale considerate le motivazioni riportate, è stata approvata, al fine della regolarizzazione patrimoniale, la cessione a privati di due tratti di ex viabilità comunale non più destinati all'uso pubblico in quanto ricadenti nel resede di pertinenza di un fabbricato privato;

Ritenuto di dover procedere alla declassificazione e dismissione delle suddette porzioni di ex viabilità comunale nell'abitato di "Chiani" nel Comune di Arezzo;

Visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.gls 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente;

DECRETA

1) DI APPROVARE la declassificazione e dismissione di porzioni di ex viabilità Comunale nell'abitato di "Chiani" nel Comune di Arezzo distinte alle seguenti particelle catastali del Foglio n. 36 Sez. B del N.C.T.

Particella n. 989 - superficie mq. 27;

Particella n. 1012 - superficie mq. 21;

ai sensi dell'art. 2 del D.gls n. 285/92 e degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 495/92 modificato con D.P.R. n. 610

del 16.09.1996, secondo le precisazioni e motivazioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Arezzo n. 18 del 08.02.2019;

2) DI INVIARE copia del presente Decreto al Comune di Arezzo e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Direzione generale per le strade ed autostrade - Divisione V;

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente Decreto.

La Presidente
Silvia Chiassai Martini

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

DECRETO 27 marzo 2019, n. 1

Decreto di esproprio per la realizzazione dei lavori di ampliamento e riqualificazione del plesso scolastico E.M. Agnoletti (Padule) nel capoluogo.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 87 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata la direzione dell'Area 2 - Gestione del territorio, aggiornato con decreto del Sindaco n. 175 del 24.10.2016;

Attesa la propria competenza in esecuzione dell'art. 107 del D.Leg.vo n.267/18.8.00;

Vista la Deliberazione del Consiglio Com.le n. 102 del 23/10/2017 esecutiva di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico del Padule", con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dell'intervento;

Vista l'avvenuta comunicazione, alla proprietà interessata dalla procedura espropriativa con raccomandata a.r. prot. 15666 del 26/04/2018, dell'intervenuta approvazione del progetto in oggetto, costituente dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'acquisizione per esproprio delle aree interessate, come previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001;

Vista la determina dirigenziale n. 648 del 27/06/2018 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento comprendente il piano particellare di esproprio delle aree interessate dall'intervento;

Visto il corretto espletamento della notifica alle proprietà interessate degli importi delle indennità provvisorie di spettanza in esito al piano particellare approvato, ai sensi dell'art. 20/1° del T.U.;

Visto che nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 20/5° del T.U. non è pervenuta accettazione dell'indennità proposta che, conseguentemente, si intende non accettata da parte della proprietà interessata;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1105 del 08/11/2018 con la quale veniva disposto il deposito al MEF - Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze, dell'indennità non accettata dall'avente diritto;

Vista l'attestazione di costituzione del deposito definitivo n. 1329848 rilasciata in data 05/02/2019 dall'ufficio del MEF, comprovante l'avvenuto versamento, a favore di Guicciardini Corsi Salviati Diletta, Guicciardini Corsi Salviati Federico, Guicciardini Corsi Salviati Stefano e Guicciardini Corsi Salviati Tommaso, dell'importo di Euro 111.615,00 (centoundicimilaseicentoquindici/00) per indennità d'esproprio non accettata nei termini;

Ritenuto pertanto, anche ai sensi dell'art. 20/14° del T.U., che sussistono i requisiti per emettere Decreto di esproprio, in virtù delle competenze assegnate come sopra citato;

Vista la propria determinazione n. 280 del 12/03/2019 con la quale viene disposta l'emissione del presente decreto;

Visto che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al T.U., sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento, sia per quel che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata normativa;

DECRETA

1. E' disposto, a favore del Comune di Bagno a Ripoli, il passaggio del diritto di proprietà relativamente all'area interessata dall'intervento di ampliamento e riqualificazione del plesso scolastico E.M. Agnoletti (Padule) nel capoluogo e distinta, nel F. 15 del Catasto dei Terreni, dalle particelle 876 della superficie di mq. 5925, 871 della superficie di mq. 293, 877 della superficie di mq. 230 e 873 della superficie di mq. 900, tutte intestate a Guicciardini Corsi Salviati Diletta nata a Bagno a Ripoli il 08/03/1951 c.f. GCCDTT51C48A564Y, Guicciardini Corsi Salviati Federico nato a Firenze il 04/10/1954 c.f. GCCFRC54R04D612R, Guicciardini Corsi Salviati Stefano nato a Bagno a Ripoli il 24/04/1957 c.f. GCCSFN57D24A564C e Guicciardini

Corsi Salviati Tommaso nato a Firenze il 12/01/1961 c.f. GCCTMS61A12D612U, per la quota di comproprietà di ¼ ciascuno.

2. Il presente decreto dispone il passaggio di proprietà della sopra descritta area al Comune di Bagno a Ripoli, alla condizione sospensiva che il decreto stesso venga notificato ed eseguito ai sensi degli artt. 23 e 24 del T.U. più volte richiamato.

3. L'esecuzione del presente decreto avverrà il giorno 15 Aprile 2019 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 presso i beni oggetto del presente provvedimento, con la sottoscrizione del verbale sopra citato in contraddittorio con i proprietari o, nel caso di assenza o di rifiuto, alla presenza di due testimoni non dipendenti di questa Amm.ne Com.le.

4. Che il presente decreto venga notificato alla proprietà suddetta ai sensi dell'art. 13 della Legge R.T. n. 30 del 18.02.05 e s.m.i., nonché pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

5. Il presente decreto sarà trascritto e volturato presso la competente Agenzia del territorio del Ministero delle Finanze e sarà eseguito con le modalità degli artt. 23 e 24 del T.U.

6. Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il Dirigente
Andrea Focardi

- Determinazioni

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

DETERMINAZIONE 7 marzo 2019, n. 176

Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di viale Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con via Confini dopo il Circolo Risorgimento. Pagamento diretto dell'indennità definitiva di esproprio accettata a favore dei Sigg.ri Querci Lanfranco, Arrighetti Maresa, Querci Alessandra Maria.

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE - SERVIZI
TECNICI/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1) di dare atto che, in riferimento ai terreni interessati dai lavori di "Realizzazione della Circonvallazione di Capalle: prolungamento di Viale Primaldo Paolieri verso Prato e ricongiungimento con Via Confini dopo il Circolo Risorgimento", espropriati con determinazione dirigenziale n. 400 del 18.05.2018:

- il Sig. Querci Lanfranco, nato a Campi Bisenzio (FI) il 08.06.1928 C.F. QRCLFR28H08B507I (proprietario per ½) del terreno identificato, nel NCT del Comune di Campi Bisenzio, nel foglio di mappa n. 10 particella n. 1451 (ex 1040/b) di mq. 1.794,00, ha accettato la quota parte dell'indennità di esproprio, rideterminata nella somma di € 11.086,92 per i motivi precisati in narrativa;

- la Sig.ra Arrighetti Maresa, nata a Campi Bisenzio (FI) il 2.10.1923 C.F. RRGMR523R42B507E (proprietaria per 1/4) del terreno identificato, nel NCT del Comune di Campi Bisenzio, nel foglio di mappa n. 10 particella n. 1451 (ex 1040/b) di mq. 1.794,00, ha accettato la quota parte dell'indennità di esproprio, rideterminata nella somma di € 5.543,46 per i motivi precisati in narrativa;

- la Sig.ra Querci Alessandra Maria Cristina, nata a Campi Bisenzio (FI) il 20.04.1958 C.F. QRCLSN58D60B507A (proprietaria per 1/4) del terreno identificato, nel NCT del Comune di Campi Bisenzio, nel foglio di mappa n. 10 particella n. 1451 (ex 1040/b) di mq. 1.794,00, ha accettato la quota parte dell'indennità di esproprio, rideterminata nella somma di € 5.543,46 per i motivi precisati in narrativa;

2) di dare atto che, a seguito dell'avvenuta accettazione, le indennità di esproprio citate al punto precedente sono divenute definitive;

3) di procedere al pagamento diretto della somma complessiva di € 22.173,84 a titolo di indennità di esproprio definitiva, con la seguente ripartizione:

- € 11.086,92 a favore del Sig. Querci Lanfranco, nato a Campi Bisenzio (FI) il 08.06.1928 C.F. QRCLFR28H08B507I;

- € 5.543,46 a favore della Sig.ra Arrighetti Maresa, nata a Campi Bisenzio (FI) il 2.10.1923 C.F. RRGMR523R42B507E;

- € 5.543,46 a favore della Sig.ra Querci Alessandra Maria Cristina, nata a Campi Bisenzio (FI) il 20.04.1958 C.F. QRCLSN58D60B507A;

4) di sub-impegnare la spesa complessiva di € 22.173,84 con imputazione sull'impegno n. 1448/2017, cap. 1502008 del Bilancio 2017, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1170 del 29.12.2017 citata in narrativa, come riportato nella seguente tabella:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1502008 imp. 1448/2017	10.05.2	999 – Beni immobili n.a.c.		€ 22.173,84		

5) di dare atto che sulla somma sopra indicata non dovrà essere effettuata la ritenuta del 20% di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001, in quanto trattasi di terreni non ricadenti nelle zone urbanistiche di cui allo stesso articolo di legge, come da attestazioni rilasciate dal Responsabile del Servizio Urbanistica in data 12.12.2018;

6) di precisare, a norma dell'art. 483, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9) di dare immediata notizia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, del presente provvedimento ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

10) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 5° Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.

*Il Direttore del 5° Settore - Servizi Tecnici/
Valorizzazione del Territorio
Domenico Ennio Maria Passaniti*

- Avvisi

COMUNE DI BUCINE (Arezzo)

Avviso di approvazione variante al Piano attuativo AT1_PA01 Levane C3 Comparto 6.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 52 del 07/11/2005;

Visto il Piano Operativo approvato con Del. C.C. n. 58 del 15/12/2017;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/02/2019 è stata adottata la Variante al Piano Attuativo AT1_PA01 Levane c3 comparto 6, ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014;

- gli elaborati della variante al Piano Attuativo in oggetto sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione sul BURT;

RENDE NOTO

che, con determinazione n. 320 del 27.03.2019, l'Ente ha preso atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della variante al Piano Attuativo AT1_PA01 Levane c3 comparto 6, non sono pervenute osservazioni.

La determinazione e gli elaborati del Piano sono consultabili sul sito internet del Comune di Bucine nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione del Territorio".

*Il Funzionario Responsabile
Meri Nocentini*

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010, per il progetto di "Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e ripristino ambientale della cava di pietra in loc. Solco del Moro Alto in fraz. di Matraia nel Comune di Capannori" - Proponente Ditta Mugnani Edoardo di Mugnani Stefano e Merusi Luca S.n.c.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 26/03/2019 si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di “Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e ripristino ambientale della cava di pietra in loc. Solco del Moro Alto in fraz. di Matraia nel Comune di Capannori” - Proponente Ditta Mugnani Edoardo di Mugnani Stefano e Merusi Luca Snc.

Con detto provvedimento, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010, è stato determinato di non assoggettare il progetto in argomento a VIA.

Il provvedimento è integralmente scaricabile dal sito web dell’Amministrazione Comunale di Capannori al seguente indirizzo: <https://www.comune.capannori.lu.it/utilizza-i-servizi/servizi/politiche-ambientali/via-valutazioni-impatto-ambientale/via-esito-finale/> o nell’albo pretorio on-line del medesimo sito web.

Con la pubblicazione del presente avviso si fissano i termini temporali di cui al comma 6 bis dell’art. 48 della L.R. 10/2010.

*Il Responsabile dell’Ufficio Pianificazione
Urbanistica - Politiche Ambientali
Michele Nucci*

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)

Variante alle N.T.A del P.S. ed alle N.T.A del R.U. comunale in recepimento delle discipline regionali per il territorio rurale e per ricondurre le norme del PS e del RU per le aree di tutela paesaggistica a quelle del PTC della Provincia di Arezzo. - Presa atto osservazioni, decisioni e approvazione variante al P.S. e variante n. 6. al vigente R.U.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Visto l’art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2010;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante alla normativa del P.S. e la variante n. 6 alle NTA del Regolamento Urbanistico comunale in recepimento delle discipline regionali per il territorio rurale e per ricondurre le norme del PS e del RU per le aree di tutela paesaggistica a quelle del PTC della Provincia di Arezzo;

Dato atto che il provvedimento adottato ed i relativi

documenti ed elaborati sono stati depositati presso l’Ufficio Urbanistica, P.zza del Municipio n. 12, a libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURT n. 43 del 24/10/2018, nonché consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino nella relativa area della sezione Urbanistica, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014;

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 27.02.2019 ha approvato la “Variante alle N.T.A del P.S. ed alle N.T.A del R.U. comunale in recepimento delle discipline regionali per il territorio rurale e per ricondurre le norme del PS e del RU per le aree di tutela paesaggistica a quelle del PTC della Provincia di Arezzo, ai sensi degli artt. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. Presa d’atto osservazioni, decisioni e approvazione variante al P.S. e variante n. 6 al vigente R.U. comunale”.

La delibera di approvazione della variante alle N.T.A del P.S. con contestuale variante n. 6 alle N.T.A del R.U. comunale e i relativi elaborati sono stati trasmessi in copia alla Regione Toscana e Provincia di Arezzo, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R.T. n. 65/2014.

La disciplina urbanistica introdotta dal presente provvedimento acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, trascorsi almeno 30 giorni dalla sua approvazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Il Responsabile Settore Edilizia-Urbanistica
Marco Cerini*

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)

Approvazione della Variante n. 2 al “Piano di Lottizzazione di due aree ATPA in Via dell’Agresto e in Via di Casabassa”- comparto ATPA AGRESTO ai sensi dell’art. 112 della l.r. 65/2014.

Ai sensi e per gli effetti della legge 10.11.2014 n. 65;

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 21/02/2019 ha approvato, ai sensi dell’art. 112 della L.R. n. 65/2014, la Variante n. 2 al “Piano di Lottizzazione di due aree ATPA in Via dell’Agresto e in Via di Casabassa”- comparto ATPA AGRESTO;

- Che gli elaborati costituenti la suddetta variante risultano essere:

- Relazione tecnica;

- Norme Tecniche Attuative - relative al solo comparto ATPA AGRESTO;

- Tavole 1 - 8 relative al solo comparto ATPA AGRESTO;

- relazione di cui all'art. 18 della L.R. 65/2014;

- relazione di cui all'art. 38 della L.R. 65/2014;

Visti gli articoli 111 e 112 della L.R. 65/2014;

Accertata la regolarità delle procedure adottate;

INFORMA

Che la Variante n. 2 al "Piano di Lottizzazione di due aree ATPA in Via dell'Agresto e in Via di Casabassa"-comparto ATPA AGRESTO approvata è depositata presso l'Ufficio Tecnico - Servizio Gestione del Territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, a libera visione del pubblico, a partire dalla data odierna.

*Il Responsabile della rea 3
gestione territorio e S.U.E.*

Rita Lucci

COMUNE DI LIVORNO

Avviso di deposito ex art. 34 L.R. n. 65/2014 relativo alla variante di riproposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili di proprietà privata compresi nell'isolato 417 di Shangai, nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica "ERP 417 La Chiccaia" demolizione isolato 417 e ricostruzione di quattro edifici per 54 alloggi. Approvazione.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 34 della L.R. n. 65/2014;

Visto che con Delibera C.C. n. 6 del 17/01/2019 è stato approvato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 - il progetto di fattibilità tecnico-economica "ERP La Chiccaia- Demolizione isolato 417 e ricostruzione di quattro edifici per 54 alloggi", costituito dai seguenti elaborati:

Relazione generale

Tavole grafiche

Relazione geologica;

Considerato che l'approvazione di tale progetto costituisce adozione di variante alla strumentazione urbanistica vigente, consistente nella reiterazione del vincolo espropriativo sugli immobili di proprietà privata, compresi nell'isolato 417 di Shangai;

RENDE NOTO

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7

del 13.02.2019 è stato pubblicato l'avviso di deposito ex art. 34 L.R. 65/2014 della Variante come sopra descritta;

che gli atti relativi alla variante progettuale sono stati resi accessibili in via telematica sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione della Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del Territorio;

che con nota del 06.02.2019 prot. 188212 è stata data tempestiva notizia della pubblicazione alla Regione ed alla Provincia di Livorno;

che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 15 Marzo 2019;

che nel suddetto termine non sono pervenute osservazioni;

che - ai sensi dell'art. 9 DPR n. 327/2001 - l'apposizione del vincolo espropriativo acquista efficacia con l'approvazione della variante alla strumentazione urbanistica ai sensi dell'art. 34 L.R. n. 65/2014;

che la variante al Regolamento Urbanistico diventa efficace a seguito della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Dirigente

Paolo Danti

COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Avviso deposito atti art. 19 della L.R.T. n. 65 del 10.11.2014. "Atti di Governo del Territorio".

IL RESPONSABILE AREA 5

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 05.02.2019 avente ad oggetto "Approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014, del Piano Strutturale comunale a seguito della conformazione al PIT-PPR, ai sensi dell'art. 21 della disciplina di piano, e del parere del Genio Civile Toscana Nord relativo alla pericolosità idraulica";

Accertato che con nota prot. n. 4690/6.1 del 12.03.2019 sono stati trasmessi in formato digitale, gli atti allegati alla citata delibera, agli uffici competenti delle varie Amministrazioni/Enti;

RENDE NOTO

- Che la documentazione relativa alla "Approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, del Piano Strutturale comunale a seguito della conformazione al PIT-PPR, ai sensi dell'art. 21 della disciplina di piano, e del parere del Genio Civile Toscana Nord relativo alla pericolosità idraulica", è depositata su supporto elettronico, in pubblica visione, presso la Segreteria comunale di Via Fondaccio 11/a - Montignoso;

- Che la stessa è inoltre consultabile, sul sito web

dedicato dell'Amministrazione Comunale: www.comune.montignoso.ms.it sezione "garante dell'informazione e della partecipazione".

Il Responsabile Area 5
Fabrizio Pezzica

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco) con il medesimo dimensionamento - adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 32 comma 1 della Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 e s.m.i.;

AVVISA

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2019 è stata adottata, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell'08.04.2014 per lo spostamento di un'area di integrazione residenziale B2 all'interno del centro edificato di San Francesco (U.T.O.E. 3.1.1 San Francesco) con il medesimo dimensionamento;

- che la Deliberazione di cui sopra resterà depositata presso il Servizio Assetto del territorio del Comune di Pelago per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni in ordine ai contenuti;

- che le eventuali osservazioni devono essere presentate al Comune di Pelago - V.le Rimembranza n. 40 sia in formato cartaceo che in formato digitale al seguente indirizzo pec: urbanistica.edilizia.comune.pelago@postacert.toscana.it

- che le informazioni e i documenti sono consultabili anche sul sito internet del Comune di Pelago.

Il Responsabile Servizio assetto del territorio
Alessandro Pratesi

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano di recupero "Il Pino" finalizzato alla realizzazione di un complesso abitativo di cohousing e con-

testuale variante al Regolamento Urbanistico - esame delle osservazioni pervenute ed approvazione ai sensi della L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE

- Visto la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", e in particolare gli artt. 19, 111 e 119;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18 dicembre 2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014, il Piano di Recupero (PdR) denominato "Il Pino" finalizzato alla realizzazione di un complesso abitativo di cohousing in Pontedera, frazione La Rotta, accessibile dalle vie della Falce e delle Marenne;

- Che con il medesimo atto, si è provveduto anche all'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014 della variante al Regolamento Urbanistico (RU) correlata, avviata con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 5 ottobre 2017;

- Che gli atti approvati contengono le modifiche e/o le integrazioni che sono state necessarie per l'accoglimento totale e/o parziale delle osservazioni pervenute e delle analisi compiute dal 3° Servizio "Urbanistica" del 1° Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici";

- Che la variante al Regolamento Urbanistico ed il Piano di Recupero denominato "Il Pino" diverranno efficaci decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;

- Tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (<http://www.comune.pontedera.pi.it/>) attraverso:

- gli Atti Amministrativi Online (<http://159.213.141.217/publishing/DD/index.do?org=pontedera>)

- la sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio (http://trasparenza.comune.pontedera.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900&anno=2018&)

*Il Dirigente 1° Settore Pianificazione Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici*
Massimo Parrini

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano di Recupero "Ex Fonderia Ceccanti" intervento di rigenerazione urbana scheda Tt3/B15 UTOE La Rotta.

IL DIRIGENTE

- Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

- Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2019 è stato adottato, ai sensi degli artt. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014, il Piano di Recupero (PdR) per l’attuazione della scheda norma AT3/B15 “Ex fonderia Ceccanti”;

- Che con determinazione dirigenziale n. 14 del 13 febbraio 2019 del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” del Comune di Pontedera l’Autorità Competente ha decretato di non assoggettare a valutazione ambientale strategica la variante al Piano Strutturale e al regolamento urbanistico per l’attuazione dei piani di recupero “Ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan” e “Ex fonderia Ceccanti” e Piano di Lottizzazione “Il Chiesino” e di condizionare i Piani Attuativi ai contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA);

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere presentate osservazioni e/o contributi tramite:

- consegna a mano: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica;

- posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it

- Che decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico e dei Piani Attuativi;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.comune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio e all’Albo Pretorio on-line.

*Il Dirigente 1° Settore Pianificazione Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici
Massimo Parrini*

COMUNE DI PONTEREDERA (Pisa)

Piano di Lottizzazione “Il Chiesino” Comparto 4 di tipo misto C2 - D2B UTOE Il Chiesino - adozione ai sensi degli artt. 111 e 115 della L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE

- Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

- Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2019 è stato adottato, ai sensi degli artt. 111 e 115 della L.R. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione (PdL) denominato “Il Chiesino” finalizzato all’attuazione del comparto 4 UTOE Il Chiesino;

- Che con determinazione dirigenziale n. 14 del 13 febbraio 2019 del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” del Comune di Pontedera l’Autorità Competente ha decretato di non assoggettare a valutazione ambientale strategica la variante al Piano Strutturale e al regolamento urbanistico per l’attuazione dei piani di recupero “Ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan” e “Ex fonderia Ceccanti” e Piano di Lottizzazione “Il Chiesino” e di condizionare i Piani Attuativi ai contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA);

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere presentate osservazioni e/o contributi tramite:

- consegna a mano: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica;

- posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it

- Che decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico e dei Piani Attuativi;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.comune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio e all’Albo Pretorio on-line.

comune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio e all'Albo Pretorio on-line.

*Il Dirigente 1° Settore Pianificazione Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici*
Massimo Parrini

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano di Recupero “Ex Fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan” intervento di rigenerazione urbana scheda AR11 UTOE Pontedera Ovest.

IL DIRIGENTE

- Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

- Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 febbraio 2019 è stato adottato, ai sensi degli artt. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014, il Piano di Recupero (PdR) per l’attuazione della scheda norma AR11 “Ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan”;

- Che con determinazione dirigenziale n. 14 del 13 febbraio 2019 del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” del Comune di Pontedera l’Autorità Competente ha decretato di non assoggettare a valutazione ambientale strategica la variante al Piano Strutturale e al regolamento urbanistico per l’attuazione dei piani di recupero “Ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan” e “Ex fonderia Ceccanti” e Piano di Lottizzazione “Il Chiesino” e di condizionare i Piani Attuativi ai contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA);

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere presentate osservazioni e/o contributi tramite:

- consegna a mano: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica;

- posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it

- Che decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico e dei Piani Attuativi;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.comune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio e all’Albo Pretorio on-line.

*Il Dirigente 1° Settore Pianificazione Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici*
Massimo Parrini

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante semplificata al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l’attuazione dei Piani di Recupero “ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan” e “ex fonderia Ceccanti” ed il trasferimento della capacità edificatoria in località Il Chiesino per l’attuazione del comparto n. 4 di tipo misto C2-D2B - adozione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE

- Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

- Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 19 febbraio 2019 è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014, la variante semplificata al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l’attuazione dei Piani Attuativi “Ex fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan”, “Ex fonderia Ceccanti” e “Il Chiesino”;

- Che con determinazione dirigenziale n. 14 del 13 febbraio 2019 del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” del Comune di Pontedera l’Autorità Competente ha decretato di non assoggettare a valutazione ambientale strategica la variante al Piano Strutturale e al regolamento urbanistico per l’attuazione dei piani di recupero “Ex fabbrica di produzione caffè

e surrogati Crastan” e “Ex fonderia Ceccanti” e Piano di Lottizzazione “Il Chiesino” e di condizionare i Piani Attuativi ai contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA);

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere presentate osservazioni e/o contributi tramite:

- consegna a mano: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all’ufficio Protocollo Generale o al Servizio Urbanistica;

- posta elettronica certificata: pontedera@postacert.toscana.it

- Che decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico e dei Piani Attuativi;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.comune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio e all’Albo Pretorio on-line.

*Il Dirigente 1° Settore Pianificazione Urbanistica,
Edilizia e Lavori Pubblici
Massimo Parrini*

COMUNE DI PRATO

Nuova viabilità di Maliseti Lotto 2. Progetto approvato con D.C.C. n. 410 del 20/11/2018.

SI AVVISA CHE

In relazione al progetto in epigrafe verranno liquidate le indennità di esproprio riferite ai beni interessati dalle opere in oggetto a favore del seguente nominativo:

Nominativo: Marraccini Nubia

Foglio di mappa: 21

Particelle: 1280 - 1282

Superficie Mq: 1.025

Importo: € 83.468,83.

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 il provvedimento:

- è comunicato ad eventuali terzi che risultino titolari di diritti e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- diverrà esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal

compimento delle predette formalità se non è proposta opposizione da parte di terzi.

Il Dirigente

Luca Poli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Progetto definitivo di impianto di fitodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel sistema ambientale - variante al vigente R.U. per ampliamento della zona F5 mediante approvazione del progetto, ai sensi dell’articolo 34, Legge regionale 65 /2014 e smi, con conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio - presa d’atto di mancata presentazione di osservazioni. Efficacia.

IL DIRIGENTE

Vista la LRT n. 65/2014 e smi.

Vista la delibera di C.C. n. 58 del 28.12.2018, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi dell’art. 34 della LRT 65/2014 e smi, è stata adottata la Variante al vigente Regolamento Urbanistico per ampliamento della zona F5 mediante approvazione del progetto definitivo di impianto di fitodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel Sistema Ambientale e conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio.

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così come previste dall’art. 34 della LRT 65/2014 e smi.

RENDE NOTO

che svolte le procedure di pubblicazione del provvedimento adottato, previste dal comma 1 dell’art. 34 della LRT 65/2014 e smi, quali:

- pubblicazione sul BURT n. 3 del 16.01.2019 dell’avviso di adozione e contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia;

- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del comune;

- deposito presso la sede comunale del progetto di variante, e allegati, per la durata di trenta giorni consecutivi successivi alla pubblicazione sul BURT;

con propria Determinazione n. 206 del 21.03.2019 è stato dato atto che, decorso il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

AVVISA

pertanto che la Variante al Regolamento Urbanistico per ampliamento della zona F5 mediante approvazione del

progetto definitivo di impianto di fitodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel Sistema Ambientale e conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, diventa efficace dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente del Settore 2
Silvia Fontani

COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione C.C. n. 31 del 21.03.2019 relativa all'approvazione della fattibilità tecnico - economica della nuova scuola "E. Toti" in località San Vincenzo a Torri in variante urbanistica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 21.03.2019:

- ha approvato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 nonché dell'articolo 34 della L.R. 65/2014, il progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova Scuola Primaria "E. Toti" e di riqualificazione di Piazza F.lli Vezzosi, in località San Vincenzo a Torri, costituente adozione di variante al vigente Regolamento Urbanistico;

- ha contestualmente riadottato in parte qua il Piano Operativo, limitatamente alla previsione di detta scuola, non contemplata nel Piano Operativo medesimo adottato con deliberazione C.C. n. 78 del 10.07.2018.

Il progetto di cui sopra, completo degli elaborati, è depositato presso il Settore Governo del Territorio -U.O. 4.2 Pianificazione Territoriale e Urbanistica a far data dal 3.04.2019 per 30 giorni consecutivi, fino al 3.05.2019, termine entro il quale potranno essere presentate eventuali osservazioni. Le osservazioni, da predisporre in carta libera, dovranno essere indirizzate al Dirigente del Settore 4 Governo del Territorio del Comune di Scandicci, con riferimento al provvedimento sopra richiamato. Le stesse potranno essere corredate da documentazione grafica e/o fotografica e da eventuali estratti cartografici in scala adeguata, in modo da facilitare l'attività istruttoria e la formulazione delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

La deliberazione n. 31/2019 e gli elaborati relativi al progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla

realizzazione della nuova Scuola Primaria "E. Toti" e di riqualificazione Piazza F.lli Vezzosi, in località San Vincenzo a Torri, nonché gli elaborati relativi ai correlati aspetti urbanistici, sono disponibili per la consultazione, oltre che presso il Settore Governo del Territorio - U.O. 4.2 Pianificazione Territoriale e Urbanistica, anche sul sito web del Comune, ai seguenti link:

- <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/strumenti-urbanisticigenerali/secondo-regolamento-urbanistico/2019-03-20-07-36-20/6752.html>

- <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/strumenti-urbanistici-generalipianooperativo/6750.html>

Il Dirigente del Settore Governo del Territorio
Lorenzo Paoli

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Avviso di approvazione del Piano di Lottizzazione relativo alla U.I.R. 2.2.2 A denominata Via Vecchia Aretina - Unità di intervento A1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 15/12/2018 con la quale è stato adottato il Piano di Lottizzazione relativo alla U.I.R. 2.2.2 A denominata Via Vecchia Aretina - Unità di intervento A1, ai sensi dell'art.111 della L.R. 65/2014, pubblicata nel BURT del 23/1/2019;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta;

Vista che è stata esperita e conclusa positivamente la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 23 della disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico;

Vista la L.R. 65 del 10/11/2014 articolo 111;

RENDE NOTO

Che il Piano di Lottizzazione diviene efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai sensi dell'articolo 111 comma 5 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile del procedimento
Laura Paolucci

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624